

CATTOLICA& NON PROFIT

ENTI E ASSOCIAZIONI

POLIZZA PER LA PROTEZIONE DEGLI
ENTI NON PROFIT E DEL TERZO SETTORE



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il presente Set Informativo si compone di:

- DIP – Documento informativo precontrattuale
- DIP Aggiuntivo – Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione, comprensive delle Definizioni

Un contratto semplice e chiaro:

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico “Contratti Semplici e Chiari” coordinato dall’ANIA.

Ultimo aggiornamento: 28.06.2025

Polizza n. 732613581 - versione 1 di polizza
Codice Cliente: 40469763

Agenzia Generale di
GUASTALLA (RDW)
VIA SAN FERDINANDO, 2, 42016, GUASTALLA, RE
guastalla@cattolica.it
fabriass@pec.it
tel. 0522824527

CATTOLICA*
ASSICURAZIONI
DAL 1896

PRONTI ALLA VITA. cattolica.it
scarica l'app    

*Marchio di Generali Italia S.p.A.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione per la copertura dei rischi Infortuni e Malattia, Perdite pecuniarie, Responsabilità civile, Tutela legale, Cyber Risk, Danni ai beni da Incendio e altri eventi, Furto e Rapina e Assistenza

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Generali Italia S.p.A Prodotto: "Cattolica & Non Profit - Enti e Associazioni"

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Cattolica & Non Profit - Enti e Associazioni è un prodotto multirischio che si rivolge al mondo del Non Profit e in particolare agli Enti del Terzo Settore e agli Enti costituiti ai sensi del Codice civile per soddisfare le esigenze di protezione:

- della salute delle persone che partecipano alle attività dell'Ente;
- del patrimonio e dei beni dell'Ente e dei suoi Associati, Volontari e Addetti;
- delle esigenze di assistenza e soccorso legate alla persona e ai beni.



Che cosa è assicurato?

Il prodotto prevede tre aree di protezione a loro volta articolate in diverse sezioni.

PROTEZIONE DELLA PERSONA

Sezione Prevenzione e Assistenza - Assistenza Persona

Pacchetto di Prestazioni di Assistenza legate a Infortuni e Malattie degli attivabili in abbinamento a Garanzie della sezione Salute e Benessere:

- ✓ Consulenza medica telefonica; Invio di un medico in Italia; Invio di un'autoambulanza
- ✓ Rientro nella residenza a seguito di dimissione ospedaliera
- ✓ Invio medicinali all'estero; Rimpatrio sanitario all'estero
- ✓ Monitoraggio del ricovero ospedaliero; Viaggio di un familiare
- ✓ Recapito messaggi urgenti; Rientro anticipato in Italia
- ✓ Assistenza infermieristica post ricovero; Assistenza fisioterapia post ricovero
- ✓ Consegna farmaci presso l'abitazione; Spesa a casa; Custodia animali,
- ✓ Invio baby sitter; Informazioni sanitarie e farmaceutiche

Salve specifiche previsioni per le singole Prestazioni, sono Assicurati i Volontari e gli Addetti dell'Impresa sociale Contraente per i quali sono attive Garanzie della sezione Salute e Benessere.

Sezione Salute e Benessere

A copertura dei danni da Infortunio accaduto durante lo svolgimento delle attività dell'Ente indicate in Polizza. Possono essere assicurati Volontari, Volontari Occasionali, Associati e Addetti dell'Impresa sociale.

Sono previste le seguenti Garanzie base:

- ✓ Morte per infortunio
- ✓ Invalidità permanente per infortunio
- ✓ Diaria da ricovero per infortunio (per Enti del Terzo settore)

Possono inoltre essere attivate diverse Garanzie opzionali, sia Infortuni che Malattia:

- ✓ Diaria da ricovero per infortunio (per Enti costituiti ai sensi del Codice civile)
- ✓ Spese di cura per infortunio
- ✓ Diaria da immobilizzo
- ✓ Diaria da convalescenza post ricovero per infortunio (per Enti del Terzo Settore)
- ✓ Contagio HIV - Infortunio biologico e malattie infettive (riservata a Volontari e Volontari occasionale degli Enti del Terzo settore)
- ✓ Danno estetico (per Enti del Terzo Settore)
- ✓ Tutela della disabilità
- ✓ Spese per l'accompagnatore (per Enti del Terzo Settore)
- ✓ Infortuni extraprofessionali per gli addetti
- ✓ Diaria da ricovero per malattia (per Enti del Terzo Settore)
- ✓ Diaria da convalescenza post ricovero per malattia (per Enti del Terzo Settore)
- ✓ Malattie professionali per volontari
- ✓ Infortuni per fruitori

Sezione Difesa del reddito

A copertura delle perdite pecuniarie in caso di grave Infortunio accaduto durante lo svolgimento delle attività assicurate in favore dell'Impresa sociale Contraente o di Malattia insorta in conseguenza di tali attività. Possono essere assicurati i Volontari dell'Impresa sociale Contraente. Garanzie offerte al Volontario assicurato:

- ✓ Prestito sicuro: Indennizzo pari all'importo del rapporto passivo o relativo a un suo finanziamento/mutuo
- ✓ Sostegno per gravi eventi: Indennizzo fisso indicato in Polizza all'assicurato di età non superiore a 60 anni
- ✓ Rimborso spese adeguamento abitazione: Rimborso delle spese sostenute per eliminare le barriere architettoniche nell'abitazione in cui l'Assicurato ha il proprio domicilio, compresi gli eventuali costi di progettazione



Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni relative alle Garanzie di ciascuna Sezione sono contenute nelle Condizioni di assicurazione contraddistinte dal carattere grassetto.

Di seguito le principali esclusioni previste per ciascuna sezione.

PROTEZIONE DELLA PERSONA

Sezione Prevenzione e Assistenza - Assistenza Persona

- ✗ eventi avvenuti in occasione di guerra, terremoti, calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, atti di guerra, terrorismo e vandalismo, invasione, occupazione militare; insurrezione, tumulto popolare, scioperi, sommosse, rivoluzioni, o movimenti popolari e saccheggi;
- ✗ eventi determinati da dolo dell'Assicurato o causati dall'intervento di Pubbliche Autorità.

Sezione Salute e Benessere

- ✗ Infortuni correlati a sindromi psico-organiche, schizofrenia, forme maniaco depressive o gli stati paranoici, sindromi bipolari, epilessia e i sintomi epilettoidi, Parkinson, Alzheimer;
- ✗ Infortuni, Malattie e stati patologici noti e/o che hanno dato origine a cure e/o esami, e/o diagnosticati prima della stipula del contratto;
- ✗ Per le garanzie Malattia sono esclusi: Day hospital con finalità diagnostiche, prestazioni e terapie con finalità estetiche, salvo i casi di interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da Malattia o Infortunio, e Ricoveri per la cura della parodontite e cure dentarie in genere

Sezione Difesa del reddito

- ✗ Infortuni causati da guida in stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o sostanze allucinogene; azioni o comportamenti correlati a epilessia e i sintomi epilettoidi, A.I.D.S., sieropositività da H.I.V., Parkinson, Alzheimer;
- ✗ Infortuni accaduti ad Assicurati soggetti a schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici e sindromi bipolari;
- ✗ trattamenti dell'infertilità e della fecondazione artificiale;
- ✗ Infortuni causati da trasmutazione del nucleo dell'atomo o provocati dall'accelerazione artificiale delle particelle atomiche;
- ✗ le conseguenze di guerre, alluvioni, esondazioni, inondazioni o eruzioni vulcaniche e altri fenomeni atmosferici con caratteristica di calamità naturale;
- ✗ contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo.

PROTEZIONE DEL PATRIMONIO - IN ACCORDO

Sezione Responsabilità Civile Generale

Non sono considerati terzi:

- ✗ il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore dell'Ente Contraente assicurato e le persone che sono con loro nei rapporti indicati al punto che segue;
- ✗ nel caso in cui un Assicurato ha concorso con colpa all'evento che ha causato il danno:
 - qualsiasi parente o affine che risulta con lui convivente dal Certificato di Stato di famiglia;
 - il coniuge, il partner dell'unione civile, il convivente di fatto a termini di legge, i genitori, i figli dell'Assicurato, tutti anche se non risultano conviventi;
- ✗ le società che, rispetto all'Ente sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate nonché i loro Amministratori;
- ✗ gli Addetti dell'Ente assicurato che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio, salvo quanto previsto dalla Garanzia opzionale Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), se attivata;
- ✗ tutte le altre persone (esclusi Volontari, Volontari occasionali e Associati) diverse da quelle indicate al punto precedente che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Ente, subiscono il danno durante la loro partecipazione manuale all'attività assicurata, compresi i Subappaltatori;

PROTEZIONE DEL PATRIMONIO IN ACCORDO

Sezione Responsabilità Civile Generale

✓ Responsabilità civile verso terzi (RCT)

A tutela del patrimonio dell'Ente, dei suoi Addetti, Volontari, Volontari occasionali e Associati assicurati rispetto a possibili richieste di risarcimento per danni causati a terzi nello svolgimento delle attività indicate in Polizza, compresi i rischi che derivano da proprietà e conduzione dei locali in cui si svolgono. Sono in copertura, tra gli altri, i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio, da Inquinamento accidentale, da interruzione e sospensione di attività, da committenza di mezzi di trasporto.

✓ Rischi temporanei – Organizzazione di eventi

Sono inoltre disponibili le seguenti Garanzie opzionali:

✓ Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

✓ Responsabilità civile patrimoniale (per Enti del Terzo Settore)

✓ Responsabilità civile patrimoniale degli amministratori e dirigenti (per Enti del Terzo Settore)

Sezione Tutela legale

Sezione attivabile solo se acquistate la Sezione Responsabilità civile generale o la Sezione Stabile start. Offre la copertura delle spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagini non ripetibili dalla controparte, per la difesa degli Assicurati nei seguenti casi:

✓ Danni subiti per fatti illeciti di terzi

✓ Difesa per delitti colposi e contravvenzioni

✓ Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi (in caso di assoluzione definitiva, derubricazione del reato, archiviazione)

✓ Difesa civile a seguito di Richieste di risarcimento per danni extra contrattuali

Sono inoltre previste diverse Garanzie opzionali, indicate nel DIP aggiuntivo.

IN ATTIVITÀ

Sezione Cyber Risk

Attivabile solo insieme alla sezione Apparecchiature elettriche ed elettroniche (Protezione dell'attività- In solidità). Prevede le seguenti Garanzie:

✓ Danni al Sistema Informatico

Garanzia base a copertura dei costi sostenuti dall'Ente Contraente a seguito di Evento Cyber che colpisce il Sistema Informatico dell'Ente per Ripristino rete, Costi di indagine "Incident response", Costi per Ricostruzione Archivi, Costi di Notifica - "Breach of privacy" e Costi per Tutela Reputazionale.

✓ Responsabilità civile da Evento Cyber

Garanzia opzionale a tutela del patrimonio dell'Ente rispetto ai danni provocati a terzi da Evento Cyber che colpisce il Sistema Informatico aziendale.

PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

Sezione Prevenzione e Assistenza - Assistenza Fabbricato

Pacchetto di Prestazioni di Assistenza legate a emergenze che interessano il o i Fabbricati, in cui sono svolte le attività dell'Impresa sociale Contraente assicurati con la sezione In Solidità:

✓ Invio di un idraulico per interventi di emergenza;

✓ Pronto intervento per danni da acqua;

✓ Invio di un elettricista per interventi di emergenza;

✓ Fornitura temporanea di energia elettrica;

✓ Invio di un fabbro, di un vetraio, di un frigorista, per interventi di emergenza;

✓ Invio di un serrandista in caso di emergenza, di un tecnico di condizionatori; di un sorvegliante; Rientro anticipato; Trasloco; Prenotazione autovettura sostitutiva;

✓ Informazioni immobiliari sull'esercizio;

✓ Informazioni sugli autonoleggi in Italia; su fiere nazionali e internazionali.

IN SOLIDITÀ

Si articola in 4 sezioni, una base e tre opzionali

Sezione base Stabile Start

✓ **Danni ai beni da Incendio e altri eventi**

Sono indennizzati i danni materiali e diretti causati ai Fabbricati assicurati in cui l'Ente svolge le attività indicate in Polizza, e al relativo Contenuto, se assicurate le rispettive Partite, dai seguenti eventi: Incendio, Esplosione e Scoppio, Azione meccanica del fulmine, Implosione, Caduta di aeromobili e veicoli spaziali, Onda sonora, Fumo, gas o vapori, Crollo di ponti, cavalcavia, viadotti, Urto di veicoli stradali o natanti, Caduta ascensori e montacarichi.

✓ **Spese supplementari** per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire i residui del Sinistro, rimuovere e depositare il Contenuto assicurato non danneggiato o solo parzialmente danneggiato e per gli oneri che il Contraente deve versare a Enti o Autorità pubblici per la ricostruzione dei Fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del Sinistro.

✓ **Rischio locativo.**

In caso di esercizio dell'attività in Fabbricati condotti in locazione dall'Ente Contraente, per i danni al Fabbricato, è possibile assicurare la responsabilità che può derivargli a causa di Incendio, Esplosione e Scoppio.

Sezione Eventi atmosferici

Sezione Eventi straordinari e impianti

Sezione Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Sono indennizzati i danni materiali e diretti alle Apparecchiature elettriche ed elettroniche causati da qualunque evento non espressamente escluso, comprese le Spese supplementari.

IN GUARDIA

Sezione Furto e Rapina:

✓ Sono indennizzati i danni di furto e rapina del Contenuto, anche se di proprietà di terzi, e altri rischi accessori.

La Sezione può essere attivata solo se presente la Sezione In solidità Stabile start.

✗ l'Ente Contraente rispetto ai singoli Volontari e Associati, salvo quanto previsto per la Garanzia opzionale Responsabilità civile patrimoniale di amministratori e dirigenti, se attivata.

I singoli Volontari, Volontari occasionali e Associati, se assicurati, sono invece terzi tra loro per il caso di morte o di lesioni personali e comunque rispetto all'Ente Contraente.

Esclusione Cyber Risk:

Sono esclusi perdite, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato informatico" od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" stesso direttamente o indirettamente causati, derivanti , connessi o attribuibili, anche in parte, ai seguenti eventi: "Atto Cyber" e "Incidente Cyber", ivi inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Sezione Tutela legale

✗ Sinistri relativi a diritto di famiglia, successioni o donazioni;

✗ fatti dolosi delle persone assicurate;

✗ fatti non accidentali che hanno causato Inquinamento dell'ambiente.

IN ATTIVITÀ

Sezione Cyber Risk

✗ danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da:

✗ multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni a carattere punitivo di ogni genere e specie;

✗ danni derivanti da impiego o detenzione di sostanze radioattive o avvenuti in occasione di Esplosione o di emanazioni di calore o radiazioni da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

Sezione Prevenzione e Assistenza - Assistenza Fabbricato

Valgono le stesse esclusioni principali indicate per la Garanzia Assistenza Persona.

IN SOLIDITÀ

Sono sempre esclusi i danni che derivano da:

✗ Terremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazione, salvo quanto previsto dalle Garanzie della Sezione *Eventi catastrofali*, se attivate;

✗ guerra, guerra informatica, insurrezione;

✗ esplosione nucleare, contaminazione da radioattività o radiazione ionizzante determinata da materia nucleare;

✗ causati con dolo dell'Assicurato.

Per la Sezione Apparecchiature elettriche ed elettroniche sono sempre esclusi:

✗ i danni da Atto Cyber o Incidente Cyber che produce interferenze o compromette la disponibilità delle Apparecchiature elettroniche senza causare un Danno materiale e diretto alle stesse; se l'Atto Cyber o l'Incidente Cyber sono causa di altri eventi risarcibili, Generali Italia è obbligata esclusivamente per i Danni materiali e diretti ai beni assicurati conseguenti da questi ultimi.

✗ per Archivi e Supporti di Dati, il valore intrinseco dei dati in essi contenuti

✗ per i Supporti di dati, anche i costi di ripristino dei Dati informatici stessi.

Per le altre Sezioni opera la seguente Esclusione Cyber:

✗ Sono esclusi perdite, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato informatico" od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" stesso direttamente o indirettamente causati, derivanti da, connessi o attribuibili, anche in parte, ai seguenti eventi: "Atto Cyber" e "Incidente Cyber", inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

IN GUARDIA

Sezione Furto e Rapina

✗ danni a veicoli a motore iscritti al PRA e loro parti;

✗ danni alle Apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza;

✗ Danni Indiretti (per esempio profitti sperati, mancato godimento o uso, spese peritali).

Ulteriori esclusioni sono riportate nel DIP Aggiuntivo.



Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie prevedono limiti di Indennizzo specifici per alcune coperture, Franchigie, Scoperti e Termini di aspettativa, che sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto e riepilogati in Polizza.

- Per Franchigia si intende la parte del danno accertato o del Danno liquidabile - espressa in cifra fissa o, per le Garanzie infortuni e malattia, in punti percentuali (per le invalidità) o in giorni (per le diarie) - che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

- Per Scoperto si intende la percentuale di danno accertato o del Danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Tutte le Garanzie offerte con le varie sezioni sono prestate nell'ambito dei Massimali e delle Somme assicurate rispettivamente indicati in Polizza.

- Per Termine di aspettativa si intende il periodo temporale, successivo alla data di decorrenza dell'Assicurazione, durante il quale le Garanzie per cui è previsto, in tutto o in parte, non operano. Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.



Dove vale la copertura?

- ✓ **Sezione Assistenza Persona:** alcune Prestazioni operano in Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino; altre in tutto il mondo, come dettagliato nel DIP Aggiuntivo. Sono comunque esclusi dalle Prestazioni i Sinistri nei paesi in cui è in vigore lo stato di guerra, dichiarata o di fatto.
- ✓ **Sezioni Salute e Benessere e Difesa del reddito:** le Garanzie operano in tutto il mondo.
- ✓ **Sezione Responsabilità civile generale:** la *Garanzia Responsabilità civile verso terzi (RCT)* vale per i danni che avvengono in tutti i Paesi Europei e, per la partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni, è estesa a tutto il mondo, esclusi Stati Uniti e Canada. La *Garanzia Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)* vale per il mondo intero.
- ✓ **Sezione Tutela legale:** le Garanzie operano a seconda dei casi assicurati e dei paesi nei quali avviene il Sinistro e in cui si trova l'ufficio giudiziario di competenza, sulla base di quanto segue: tutte le Garanzie operano in Italia, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino; alcune Garanzie operano anche nei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco.
- ✓ **Sezione Cyber Risk:** la Garanzia Danni al Sistema Informatico opera per i danni al Sistema Informatico dell'Assicurato ovunque ubicato nell'ambito dei territori di Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano; la copertura Costi di Notifica - "Breach of privacy" opera anche per la violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali salvati su sistemi di terzi per i quali l'Assicurato è titolare del trattamento, ubicati in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia e Andorra. La Garanzia Responsabilità civile da Evento Cyber opera per gli Eventi Cyber che hanno colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato ovunque ubicato nei territori di Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano e per i danni a terzi verificatisi in tutto il mondo.
- ✓ Le Garanzie Protezione dell'attività sono valide per i rischi ubicati nell'ambito nei territori di Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

- All'attivazione delle Garanzie il Contraente o l'Assicurato **deve rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare** e durante il periodo di validità delle Garanzie **deve comunicare a Generali Italia ogni cambiamento che comporta un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.**
- In caso di Sinistro di Responsabilità civile la **denuncia deve essere presentata a Generali Italia o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 30 giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.**
- L'Assicurato deve inoltre **far pervenire tempestivamente a Generali Italia, notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario e fornire a Generali Italia tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.**
- In caso di Sinistro di Tutela Legale la **denuncia deve essere effettuata tempestivamente a DAS o a Generali Italia.**
- In caso di procedimento penale l'Assicurato deve **denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.**

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo e la cessazione dell'Assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo può essere pagato in unica soluzione o in più rate.

Le rate possono essere mensile (con addebito diretto SDD o su carta di credito senza alcuna maggiorazione), trimestrali (con una maggiorazione del Premio del 3,5% su base annua), quadrimestrali (con una maggiorazione del Premio del 3% su base annua) o semestrale (con una maggiorazione del Premio del 2,5% su base annua). Anche se diviso in più rate, il Premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.

Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure a Generali Italia al rilascio della Polizza stessa; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio. Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato con:

- bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto assicurativo dedicato intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- POS o, quando disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o, per i Premi successivi al Premio di perfezionamento, tramite l'Area Clienti dal sito www.cattolica.it o dall'App MyCattolica);
- denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte.

In caso di recesso per Sinistro e in caso di recesso dalle Garanzie Eventi Catastrofici da parte del Contraente o di Generali Italia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa l'eventuale rateo di Premio pagato e non goduto, escluse le imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura dura un anno dalla data di sottoscrizione della Polizza, ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La copertura ha la durata indicata in Polizza per ciascuna Garanzia e, se previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, alla scadenza è prorogata per una durata pari a un anno e così successivamente. Le Garanzie Eventi catastrofici e le Garanzie della sezione Cyber Risk, se attivate, hanno sempre durata annuale; per tali Garanzie non è quindi prevista l'opzione della durata poliennale con sconto del Premio.

In generale, le Garanzie operano per i Sinistri verificatisi in corso di efficacia delle stesse, fino alla scadenza.

La Garanzia opzionale Vertenze contrattuali della sezione Tutela legale opera dopo il decorso del **Termine di aspettativa di 90 giorni.**

Le Garanzie Eventi catastrofici operano dopo il decorso del **Termine di aspettativa di 15 giorni.**

Alcune Garanzie di Responsabilità civile operano solo se l'Assicurato riceve la Richiesta di risarcimento in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Per impedire la tacita proroga dell'Assicurazione, se prevista, il Contraente o Generali Italia devono inviare **comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza** indicata in Polizza o alla scadenza dell'annualità per cui l'assicurazione è stata prorogata. La comunicazione vale per tutte le Garanzie attivate in scadenza, con l'eccezione della disdetta comunicata solo per le Garanzie Eventi catastrofici e Cyber Risk, le quali hanno sempre durata annuale, anche in caso di durata poliennale delle altre Garanzie. **Nel caso di sottoscrizione di una copertura di durata superiore a cinque anni**, con applicazione della riduzione del premio prevista per legge in caso di Garanzie poliennali, **il Contraente può esercitare il diritto di recesso dopo il termine di cinque anni con preavviso di almeno 30 giorni.** Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è esercitato.

In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione e/o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, del contratto, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale, l'Assicurazione cessa alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di 30 giorni).

Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti di durata poliennale dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle Garanzie oggetto di modifica o dall'intera Assicurazione.

Generali Italia ha inoltre facoltà di **recedere per Sinistro** dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, inviando la relativa comunicazione entro tale termine. **Il Contraente o Generali Italia hanno facoltà di recedere in ogni momento dalle Garanzie Eventi catastrofici con preavviso di 30 giorni.**

Se il contratto è collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. In tal caso deve inviare richiesta scritta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Assicurazione Infortuni e Malattia, Perdite pecuniarie, Responsabilità civile, Tutela legale, Cyber Risk, Danni ai beni da Incendio e altri eventi, Furto e Rapina e Assistenza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Cattolica&Non Profit - Enti e Associazioni

data di aggiornamento: 28.06.2025

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di GENERALI ITALIA S.P.A., società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it - PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione. Patrimonio netto al 31/12/2024: € 9.102.202.252 di cui risultato economico di periodo € 1.165.471.690.

I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 228% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016).

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano, se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio, **nei limiti dei Massimali e delle Somme assicurate per ciascuna indicati in Polizza.**

Sono previste le seguenti **OPZIONI CON SCONTO DEL PREMIO**

• PROTEZIONE DELLA PERSONA - SEZIONE SALUTE E BENESSERE

Il Premio della Garanzia *Invalità permanente per infortunio* è legato a Franchigia e Tabella di determinazione dell'Invalità permanente scelte.

1. Le opzioni di Franchigia, in ordine decrescente di Premio, sono le seguenti:

- Franchigia assoluta 3% fino a 250.000,00 euro, 10% oltre (5% e 10% per Assicurati con più di 85 anni) – OPZIONE 3% ASSOLUTA
- Franchigia assoluta 5% fino a 250.000,00 euro, 10% oltre (10% e 15% per Assicurati con più di 85 anni) – OPZIONE 5% ASSOLUTA

2. La scelta della Tabella ANIA comporta l'applicazione di un Premio minore rispetto alla scelta della Tabella INAIL

• PROTEZIONE PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ - SEZIONE IN GUARDIA – FURTO

Impianto di allarme: i locali che contengono le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antifurto con le seguenti caratteristiche:

- volumetrico o perimetrale,
- dotato di registrazione di funzione (di controllo), di sirena esterna autoalimentata, collegato tramite combinatore telefonico, ponte radio o linea telefonica diretta (punto-punto) con le Forze dell'Ordine o Istituto di vigilanza privato.

Oltre a quelle indicate nel DIP Danni, sono previste le seguenti **OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**

• PROTEZIONE DELLA PERSONA - SEZIONE SALUTE E BENESSERE

L'opzione Franchigia opzionale riassorbibile per la Garanzia *Invalità permanente per infortunio* determina un aumento del Premio.

• PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ – IN SOLIDITÀ :Garanzie opzionali

Ricorso terzi	Tiene indenne l'Ente di quanto è tenuto a pagare in quanto civilmente responsabile ai sensi di legge per Danni materiali e diretti causati alle cose di terzi da Incendio, Esplosione e Scoppio a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della copertura Incendio e altri eventi che ha colpito i beni assicurati relativamente alle coperture previste dalla Sezione Stabile start
Eventi atmosferici e sovraccarico neve Eventi atmosferici e sovraccarico neve	Copre i Danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da eventi atmosferici quali uragano, bufera, tempesta, ciclone; vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, pioggia e neve (in caso di sfondamento, anche parziale, del tetto per il peso della neve) quando avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza di tali i eventi atmosferici.
Atti vandalici e Terrorismo	Copre i Danni materiali alle cose assicurate direttamente causati dalla grandine a serramenti, insegne, facciate strutturali, vetrate e lucernari in genere, lastre di fibrocemento o altri conglomerati artificiali, manufatti di materia plastica, impianti solari termici o fotovoltaici, guaine impermeabilizzanti.
Danni da acqua e Ricerca e riparazione del guasto	
Fenomeno elettrico	Copre i Danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da Fenomeno elettrico a impianti tecnici a servizio del Fabbricato e Apparecchiature elettriche ed elettroniche, attrezzature e macchine, se assicurato il Contenuto.
Terremoto	Per i danni materiali e diretti – compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio – causati da Terremoto se il Fabbricato si trova in un'area individuata tra quelle interessate dal Terremoto stesso nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
Inondazione, alluvione, allagamento	Per i danni materiali e diretti ai beni assicurati per effetto di Inondazione, da Alluvione o da allagamento causato da eventi atmosferici, quando tali eventi sono caratterizzati da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze.

• PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ – IN GUARDIA: Garanzie opzionali	
<i>Beni in cassaforte</i>	In caso di scasso asportazione della cassaforte copre, nei limiti pattuiti, il furto di gioielli e preziosi, oggetti pregiati, collezioni valori e documenti contenuti
<i>Portavalori</i>	Per la perdita dei Valori trasportati al di fuori dei locali indicati in Polizza dagli Assicurati tra i 18 e i 70 anni incaricati del trasporto a seguito di Furto in seguito a Infortunio o improvviso malore, Furto o Rapina alla persona incaricata del trasporto o nell'abitazione della stessa in presenza sua o di suoi familiari conviventi.
 Che cosa NON è assicurato?	
Sezione Salute e Benessere	
- Infortunati subiti prima della stipula del contratto e relativi postumi; - Infortunati causati da azioni o comportamenti correlati a infezioni da HIV; guida di veicoli o natanti da Assicurato non abilitato, di mezzi di locomozione acquatici, aerei o subacquei a uso professionale; guida in stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; azioni delittuose dell'Assicurato; - Infortunati subiti in stato di intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza; - Infortunati causati da manovre o esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi; - prestazioni sanitarie, cure e interventi per l'eliminazione o correzione di Malformazioni o Difetti fisici evidenti o diagnosticati prima della stipula del contratto; trattamenti dell'infertilità e della fecondazione artificiale;	- complicanze, conseguenze dirette e indirette di Infortuni subiti prima della stipula del contratto e relativi postumi; - Infortunati subiti durante la pratica di qualsiasi sport professionistico o di attività sportive ad alto rischio come, a titolo di esempio, arti marziali e sport aerei; - Infortunati che derivano da: trasmutazione del nucleo dell'atomo, guerre, fenomeni atmosferici con caratteristica di calamità naturale; contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche, atti di terrorismo; Le coperture Malattia inoltre non comprendono: - Day hospital con finalità diagnostiche; - prestazioni e terapie con finalità estetiche, Ricoveri per la cura della parodontite e cure dentarie in genere.
Sezione Responsabilità civile generale	
Sono esclusi i danni: - alle cose oggetto di: lavorazione direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori stessi; movimentazione, sollevamento, carico e scarico, trasporto; - da vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno; - alle condutture o agli impianti sotterranei, subacquei e danni conseguenti; - di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice civile (responsabilità dell'albergatore); - da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati o dalle modalità adottate dall'Assicurato; - indennizzabili a termine delle Garanzie In solidità; - da gestione di case di riposo, residenze sanitarie assistite, cliniche, case di cura, presidi ospedalieri; dall'effettuazione di interventi chirurgici, atti invasivi, di chirurgia minore in ambulatori medici o in regime di Day Hospital/Day Surgery, di analisi chimico – cliniche - biologiche, diagnostica per immagini, mammografia, esercizio/fornitura di personale per RSA/Case di riposo, distribuzione di sangue - da svolgimento di attività professionale medica o infermieristica e di qualunque attività sanitaria che ricade nell'ambito della legge 8 marzo 2017 n.24 (cd legge Gelli -Bianco). Sono inoltre esclusi i danni causati da o dovuti a: - asbesto; esplodenti, armi da fuoco; - atti di guerra, dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio, ordigni di guerra; - difetto originario delle cose vendute, consegnate o somministrate; - emissione di onde e di campi elettromagnetici; - furto, smarrimento ed errata consegna; - lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;	- umidità, stillicidio e, in genere, insalubrità dei locali in cui è svolta l'attività impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti condotti o azionati da persona non abilitata; inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali e in genere di quanto si trova nel sottosuolo ed è suscettibile di sfruttamento; - operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, se non avvenuti e manifestatisi durante l'esecuzione dei lavori; - opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; - proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o aree equiparate per i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale; - proprietà e conduzione di fabbricati o immobili in genere diversi da quelli impiegati nello svolgimento dell'attività dichiarata; - proprietà e uso di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, natanti a motore; aeromobili, droni e apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo; - proprietà e uso di teleferiche, funicolari e impianti simili; - responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato che non derivano direttamente dalla legge; - subappaltatori per lavori eseguiti per conto dell'Assicurato; - eventi catastrofali come terremoti, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche; - trapianti di organi umani e impiego di sostanze biologiche di origine umana; utilizzo di organismi geneticamente modificati (O.G.M.); - TSE (encefalopatie spongiformi trasmissibili), influenza aviaria, alcool, tabacco; - organizzazione di attività sportiva non a titolo ricreativo o strumentale all'attività dell'Ente. Sono sempre esclusi i risarcimenti a carattere punitivo. La Garanzia RCO non copre le Malattie professionali.
Sezione Tutela legale	
Spese sempre escluse: - compensi dell'avvocato determinati da patti di quota lite; - compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale; - compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da DAS; - spese per l'indennità di trasferta e spese di esecuzione forzata oltre il secondo caso per Sinistro;	- spese per l'indennità di trasferta e spese di esecuzione forzata oltre il secondo caso per Sinistro - spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria; - imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia; - multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali; - spese non concordate con D.A.S.; - in caso di domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.
Sezioni Stabile start, Eventi atmosferici, Eventi catastrofali, Eventi straordinari e Impianti	

Sono esclusi i danni che derivano da: - dolo degli Assicurati, del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata; - precarie condizioni di statica e manutenzione dei Fabbricati; - difetti noti agli Assicurati o al Contraente al momento della conclusione del contratto; - stillicidio, umidità, infiltrazione, trasudamento, brina, siccità; - urto di veicoli di proprietà o in uso agli Assicurati; - deturpamento o imbrattamento dei muri esterni del Fabbricato originati da qualsiasi evento; - occupazione abusiva, guerra o guerra informatica, insurrezione, perquisizioni o altri interventi dell'autorità pubblica; - cedimento del terreno, smottamento o franamento, bradisismo, valanghe, slavine; - movimenti artificiali, crollo o collasso totale o parziale del Fabbricato; - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica;	- vegetali, animali, microrganismi, funghi, muffa e batteri; - errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, realizzazione, installazione e fabbricazione; - vizi di materiale e di prodotto, difetti di produzione; - usura, logoramento, corrosione, ruggine, deperimento, naturale deterioramento; - inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, contaminazione da sostanze radioattive; - emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, trasmutazioni del nucleo dell'atomo, accelerazione artificiale di particelle atomiche Sono inoltre esclusi i danni: - a Fabbricati con precarie condizioni di statica e manutenzione; - di Furto, Rapina, impossessamento, Truffa, Estorsione, Appropriazione indebita, malversazione, ammanco, sottrazione, smarrimento; La Garanzia Terremoto non opera per - Fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente; - Fabbricati dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento dell'attivazione della Garanzia.
---	--



Ci sono limiti di copertura?

Garanzie		Franchigia per Sinistro		Limite di indennizzo	
Spese di cura per infortunio:		200,00 euro per cure psicoterapiche		20% col minimo di 100,00 euro per Assicurato in assenza di Ricovero, Day hospital o Intervento chirurgico ambulatoriale e per cure e protesi dentarie	
Garanzia	Franchigia per Sinistro		Garanzie		Limite di indennizzo
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e Malattie professionali	1.500,00 euro		Danni al Sistema Informatico		10% col minimo di 250,00 euro
Responsabilità Civile da Evento Cyber	250,00 euro				
Rottura Lastre Furto dei fissi e infissi e guasti causati dai ladri	200,00 euro		Garanzie Eventi atmosferici , Eventi straordinari e impianti ed Eventi Catastrofali		indicati in Polizza
			Apparecchiature elettriche ed elettroniche		



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto:

- è destinato come target elettivo agli Enti del Terzo Settore e agli Enti costituiti ai sensi del Codice civile e alle persone che partecipano nelle varie forme alla vita sociale di questi enti;
- è rivolto al cliente che ha espresso i bisogni di: Assistenza e soccorso e Cura della persona (Garanzie PROTEZIONE DELLA PERSONA), Protezione del patrimonio (Garanzie PROTEZIONE DEL PATRIMONIO e PROTEZIONE DELLA PERSONA – sezione Difesa del reddito), Assistenza e soccorso e Protezione dei beni (Garanzie PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ e PROTEZIONE DEL PATRIMONIO - sezione In Attività – Garanzia Danni al Sistema Informatico).



Quali costi devo sostenere?

Il prodotto prevede costi medi di intermediazione del 23,00% del Premio imponibile pagato dal Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: - Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; - Tramite il sito internet della Compagnia cattolica.it, nella sezione Reclami; - Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e sono da loro gestiti. Se il reclamo è ricevuto da Generali Italia, la stessa provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato e a dare contemporaneamente notizia della trasmissione al reclamante.
---------------------------	--

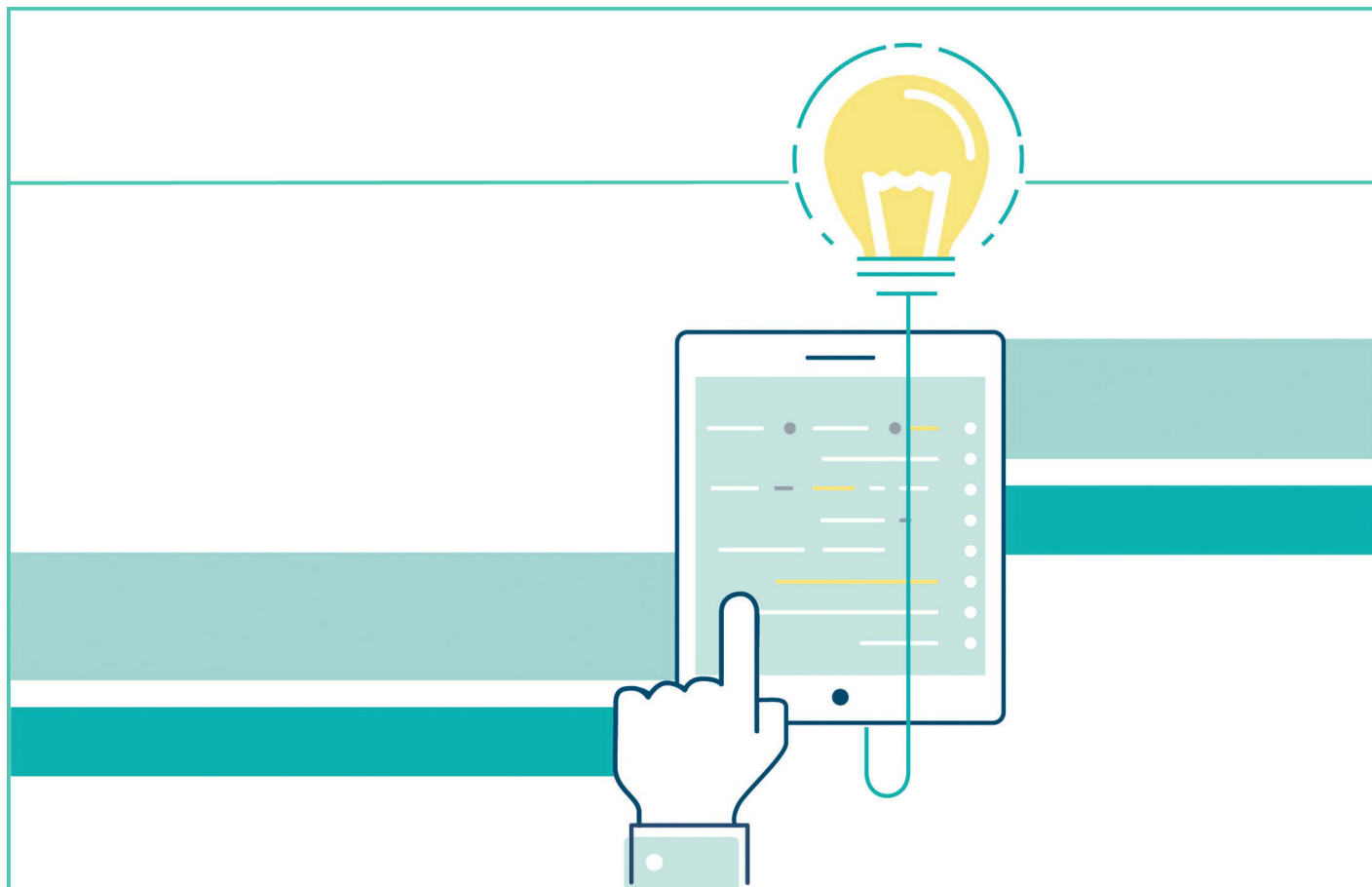
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami". I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere: - Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; - Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Mediazione	Se è già stata effettuata la perizia contrattuale o nei casi non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria. La mediazione costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), PEC: generali_mediazione@pec.generaligroup.com. Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia.
Negoziazione assistita	In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia secondo le modalità indicate nel decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito con legge 10 novembre 2014 n. 162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di controversie di natura medica relative alle Garanzie delle sezioni Salute e Benessere e Difesa del reddito o di controversie relative alla determinazione e stima dei danni nell'ambito della Garanzia Danni al Sistema informatico della sezione Cyber Risk, delle Garanzie In solidità – Danni ai beni da Incendio e altri eventi o delle Garanzie In guardia – Furto, si può ricorrere alle perizie contrattuali previste nelle Condizioni di assicurazione. In tali casi l'istanza di attivazione della perizia contrattuale deve essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa, 14 – 31021 – Mogliano Veneto (TV) - PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com. Per le Garanzie di Tutela Legale, in caso di disaccordo tra l'Assicurato e DAS relativamente all'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario e alla successiva gestione della vertenza, la decisione, a richiesta di una delle parti, è demandata a un arbitro. In tal caso l'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite: - Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona; - Mail all'indirizzo di Posta elettronica certificata: servizio_clienti@pec.das.it. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul Premio imponibile è pari al: - 2,50% per le Garanzie Infortuni e Malattia - 10% per le Garanzie Assistenza - 21,25% per le Garanzie Difesa del reddito, Tutela legale, Apparecchiature elettriche ed elettroniche e per la Garanzia <i>Danni al Sistema informatico aziendale</i>; - 22,25% (21,25% imposta sulle assicurazioni + 1% di addizionale antiracket – antiusura), per le altre Garanzie In solidità, le Garanzie In guardia – Furto e le Garanzie di Responsabilità civile.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI ATTIVITÀ:

- VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE;
- VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE;
- PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO;
- CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY;
- SEGNALARE UN SINISTRO.



NON PROFIT - Enti e Associazioni - STRUTTURA E DEFINIZIONI

PAG.

Struttura

1

DEFINIZIONI

2

DEFINIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DELLA PERSONA

6

DEFINIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

9

DEFINIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

18

NON PROFIT - Enti e Associazioni - CONDIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DELLA PERSONA

PAG.

PREVENZIONE E ASSISTENZA - ASSISTENZA PERSONA

27



Che cosa è assicurato?

27

Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione

27

Art. 1.2 Assicurati

27



Che cosa è assicurato? Prestazioni

27

Art. 2.1 Consulenza medica telefonica

27

Art. 2.2 Invio di un medico in Italia

27

Art. 2.3 Invio di un'autoambulanza

28

Art. 2.4 Rientro nella residenza a seguito di dimissione ospedaliera

28

Art. 2.5 Invio medicinali all'estero

28

Art. 2.6 Rimpatrio sanitario dall'estero

29

Art. 2.7 Monitoraggio del ricovero ospedaliero

29

Art. 2.8 Viaggio di un familiare	29
Art. 2.9 Recapito messaggi urgenti	30
Art. 2.10 Rientro anticipato in Italia	30
Art. 2.11 Assistenza infermieristica post ricovero	30
Art. 2.12 Assistenza fisioterapica post ricovero	31
Art. 2.13 Consegna farmaci presso l'abitazione	31
Art. 2.14 Spesa a casa	31
Art. 2.15 Custodia animali	31
Art. 2.16 Invio baby sitter	32
Art. 2.17 Informazioni sanitarie e farmaceutiche	32
 Che cosa NON è assicurato?	32
Art. 3.1 Esclusioni	32
 Ci sono limiti di copertura?	33
Art. 4.1 Limite per annualità assicurativa	33
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	33
 Dove vale la copertura?	34
Art. 5.1 Dove operano le Prestazioni	34
Con quali condizioni operative assicuriamo?	34
Art. 6.1 Inesistenza dell'obbligo di fornire Prestazioni alternative	34
Art. 6.2 Interventi delle Autorità del paese in cui è prestata l'Assistenza	34
Art. 6.3 Prescrizione dei diritti e decadenza dalle Prestazioni	35
Art. 6.4 Altre assicurazioni	35
Art. 6.5 Clausola liberatoria	35
Art. 6.6 Legge che regola il contratto - Controversie	35
SALUTE E BENESSERE	36
 Che cosa è assicurato?	34
Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione	36
Art. 1.2 Assicurazione infortuni	36
Art. 1.3 Assicurazione malattie	38
Art. 1.4 Persone con disabilità	38
 Che cosa è assicurato? Garanzie base di sezione	38
Art. 2.1 Morte per infortunio	39
Art. 2.1.1 Maggiorazione indennizzo per commorienza dell'altro genitore	39
Art. 2.1.2 Volontariato familiare	39
Art. 2.2 Invalidità permanente per infortunio	40
Art. 2.2.1 Franchigia assoluta 3% fino a 250.000,00 euro, 10% oltre (5% e 10% per Assicurati con più di 85 anni) – OPZIONE 3% ASSOLUTA	46
Art. 2.2.2 Franchigia assoluta 5% fino a 250.000,00 euro, 10% oltre (10% e 15% per Assicurati con più di 85 anni) – OPZIONE 5% ASSOLUTA	47
Art. 2.2.3 Franchigia opzionale riassorbibile	47
Art. 2.2.4 Cumulo delle indennità	49
Art. 2.2.5 Decesso indipendente da infortunio	49

Art. 2.2.6 Massimo indennizzo per lesioni plurime	49
Art. 2.2.7 Volontariato familiare	50
Art. 2.3 Diaria da ricovero per infortunio - ENTI DEL TERZO SETTORE	50
 Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali di sezione	50
GARANZIE INFORTUNI	51
Art. 2.4 Diaria da ricovero per infortunio - ENTI COSTITUITI AI SENSI DEL CODICE CIVILE	51
Art. 2.5 Spese di cura per infortunio	51
Art. 2.6 Diaria da immobilizzo	53
Art. 2.7 Diaria da convalescenza post ricovero per infortunio	54
Art. 2.8 Contagio HIV – infortunio biologico e malattie infettive	54
Art. 2.9 Danno estetico	55
Art. 2.10 Tutela della disabilità	56
Art. 2.11 Infortuni extraprofessionali degli addetti	56
Art. 2.12 Spese per accompagnatore	59
Art. 2.13 Infortuni per fruitori	59
GARANZIE MALATTIA	65
Art. 2.14 Diaria da ricovero per malattia - ENTI DEL TERZO SETTORE	65
Art. 2.15 Diaria da ricovero per malattia - ENTI COSTITUITI AI SENSI DEL CODICE CIVILE	66
Art. 2.16 Diaria da convalescenza post ricovero per malattia	66
Art. 2.17 Malattie professionali per volontari	67
 Che cosa NON è assicurato?	68
Art. 3.1 Esclusioni	68
 Ci sono limiti di copertura?	69
Art. 4.1 Limite complessivo in caso di evento che colpisce più Assicurati	69
Art. 4.2 Limitazione delle coperture in relazione all'età	69
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	69
 Dove vale la copertura?	72
Art. 5.1 Dove operano le Garanzie	72
Con quali condizioni operative assicuriamo?	72
CONDIZIONI OPERATIVE PER GLI INFORTUNI	72
Art. 6.1 Criteri generali di indennizzabilità	72
Art. 6.2 Esonero dall'obbligo di denuncia di mutilazioni e difetti fisici preesistenti	72
Art. 6.3 Contratto stipulato dal Contraente anche nel proprio interesse – Accantonamento dell'indennizzo	72
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	72
Art. 7.1 Decorrenza e Termini di aspettativa	72
Art. 7.2 Cessazione delle Garanzie	73
DIFESA DEL REDDITO	75
 Che cosa è assicurato? Garanzie di sezione	75
Art. 1.1 Prestito sicuro	75
Art. 1.2 Sostegno per gravi eventi	75

Art. 1.3 Rimborso spese adeguamento abitazione	76
 Che cosa NON è assicurato?	76
Art. 2.1 Esclusioni	76
 Ci sono limiti di copertura?	78
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	78
 Dove vale la copertura?	78
Art. 3.1 Dove operano le Garanzie	79

NON PROFIT - Enti e Associazioni - CONDIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DEL PATRIMONIO	PAG.
---	-------------

IN ACCORDO	80
-------------------	----

RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE	80
---------------------------------------	----

 Che cosa è assicurato?	80
---	----

Art. 1.1 Assicurati	80
---------------------	----

 Che cosa è assicurato? Garanzie base di sezione	80
--	----

Art. 2.1 Responsabilità civile verso terzi (RCT)	80
--	----

Art. 2.1.1 Responsabilità civile della proprietà e/o conduzione dei Fabbricati in cui si svolge l'attività	80
--	----

Art. 2.1.2 Danni a cose di terzi da Incendio, Esplosione e Scoppio	81
--	----

Art. 2.1.3 Danni da Inquinamento accidentale	81
--	----

Art. 2.1.4 Danni da interruzione di attività	81
--	----

Art. 2.1.5 Responsabilità civile personale di Addetti, Volontari e Associati assicurati	81
---	----

Art. 2.1.6 Committenza mezzi di trasporto	82
---	----

Art. 2.1.7 Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico	82
--	----

Art. 2.1.8 Attività presso terzi	82
----------------------------------	----

Art. 2.1.9 Animali non pericolosi utilizzati nelle attività assicurate	83
--	----

Art. 2.1.10 Responsabilità civile Privacy	83
---	----

Art. 2.2 Rischi temporanei - Organizzazione di eventi	83
---	----

 Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali di sezione	84
---	----

Art. 2.3 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)	84
---	----

Art. 2.4 Responsabilità civile patrimoniale (RC Patrimoniale)	84
---	----

Art. 2.5 Responsabilità civile patrimoniale degli amministratori e dirigenti (RC Patrimoniale amministratori e dirigenti)	85
---	----

 Che cosa NON è assicurato?	87
---	----

Art. 3.1 Persone non considerate terzi e qualifica di terzi	87
---	----

Art. 3.2 Esclusioni	87
---------------------	----

 Ci sono limiti di copertura?	89
---	----

Art. 4.1 Massima esposizione - Corresponsabilità tra Assicurati	89
---	----

Art. 4.2 Massima esposizione - Danno in serie	89
---	----

Art. 4.3 Massimale aggregato RCT - RCO per sinistro	89
---	----

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	90
--	----

	Dove vale la copertura?	91
	Art. 5.1 Dove operano le Garanzie	91
	TUTELA LEGALE	92
	Che cosa è assicurato? Garanzia base di sezione	92
	Art. 1.1 Oggetto della Garanzia Tutela legale	92
	Art. 1.2 Casi assicurati	92
	Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali di sezione	93
	Art. 2.1 Vertenze contrattuali	93
	Art. 2.2 Vertenze con la pubblica amministrazione	93
	Art. 2.3 Immobili strumentali	94
	Art. 2.4 Pacchetto sicurezza	94
	Art. 2.5 Pacchetto sanità	95
	Che cosa NON è assicurato?	96
	Art. 3.1 Esclusioni	96
	Ci sono limiti di copertura?	97
	Art. 4.1 Massimali	97
	TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	97
	Dove vale la copertura?	97
	Art. 5.1 Dove operano le garanzie	97
	Quando comincia la copertura e quando finisce?	97
	Art. 6.1 Operatività delle Garanzie e Termine di aspettativa	97
	IN ATTIVITÀ	98
	CYBER RISK	98
	Che cosa è assicurato? Garanzia base	98
	Art. 1.1 Danni al Sistema Informatico	98
	Che cosa è assicurato? Garanzia opzionale di sezione	99
	Art. 1.2 Responsabilità civile da Evento Cyber	99
	Che cosa NON è assicurato?	101
	Art. 2.1 Esclusioni	101
	Art. 2.2 Persone non considerate terzi	103
	Ci sono limiti di copertura?	103
	Art. 3.1 Limite massimo dell'Indennizzo	103
	Art. 3.2 Limiti di Risarcimento, Franchigie e Scoperti	103
	TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	103
	Art. 3.3 Limiti generali all'operatività delle Garanzie Cyber Risk	105
	Art. 3.4 Limiti di copertura in caso di Malware	105
	Dove vale la copertura?	106
	Art. 4.1 Estensione territoriale	106

Con quali condizioni operative assicuriamo?	106
Art. 5.1 Condizioni di operatività della copertura in presenza di Reti Wireless	106
Art. 5.2 Condizioni di operatività della copertura in caso di furto di componente mobile	106
 Quando e come devo pagare?	106
Art. 6.1 Calcolo del Premio	106
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	107
Art. 7.1 Operatività delle Garanzie	107
Art. 7.2 Sospensione della copertura in caso di mancato aggiornamento del Software Antivirus	107

NON PROFIT - Enti e Associazioni - AMBITI DI COPERTURA PER SETTORE DI ATTIVITÀ	PAG.
---	-------------

ELENCO SETTORI DI ATTIVITÀ	108
CS1 - SOCCORSO E TRASPORTO DI PERSONE	108
CS2 - COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E ATTIVITÀ COMMERCIALI	108
CS2.1 - ADOZIONE	108
CS2.2 - COMMERCIO EQUO E SOLIDALE	108
CS2.3 - ATTIVITÀ DI CONSULENZA E ASSISTENZA	109
CS3 - CULTURA E TUTELA DEL PATRIMONIO	109
CS4 - FILANTROPIA E BENEFICENZA	109
CS5 - INTERVENTI E SALVAGUARDIA AMBIENTE	109
CS6 - INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI	109
CS7 - ISTRUZIONE E RICERCA	110
CS8 - PROTEZIONE CIVILE - SOLO SUPPORTO LOGISTICO E RADIOCOMUNICAZIONI	110
CS9 - PROTEZIONE CIVILE - ANTINCENDIO, SOCCORSO	110
CS10 - SERVIZI SOCIALI, PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE	111

NON PROFIT - Enti e Associazioni - CONDIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ	PAG.
--	-------------

PREVENZIONE E ASSISTENZA - ASSISTENZA FABBRICATO	112
 Che cosa è assicurato?	112
Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione	112
 Che cosa è assicurato? Prestazioni	112
Art. 2.1 Invio di un idraulico per interventi di emergenza	112
Art. 2.2 Pronto intervento per danni da acqua	113
Art. 2.3 Invio di un elettricista per interventi di emergenza	113
Art. 2.4 Fornitura temporanea di energia elettrica	113
Art. 2.5 Invio di un fabbro per interventi di emergenza	114
Art. 2.6 Invio di un serrandista in caso di emergenza	114
Art. 2.7 Invio di un vetraio per interventi di emergenza	114
Art. 2.8 Invio di un frigorista per interventi di emergenza	115
Art. 2.9 Invio di un tecnico condizionatori	115
Art. 2.10 Invio di un sorvegliante	115
Art. 2.11 Rientro anticipato	115

Art. 2.12 Trasloco	116
Art. 2.13 Prenotazione autovettura sostitutiva	116
Art. 2.14 Informazioni immobiliari	116
Art. 2.15 Informazioni sugli autonoleggi in Italia	116
Art. 2.16 Informazioni su fiere nazionali e internazionali	117
 Che cosa NON è assicurato?	117
Art. 3.1 Esclusioni	117
 Ci sono limiti di copertura?	117
Art. 4.1 Limite per annualità assicurativa	117
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	117
 Dove vale la copertura?	118
Art. 5.1 Estensione territoriale	118
Con quali condizioni operative assicuriamo?	118
Art. 6.1 Inesistenza dell'obbligo di fornire Prestazioni alternative	118
IN SOLIDITÀ	119
SEZIONI DIVERSE DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	119
 Che cosa è assicurato?	119
Art. 1.1 Cose assicurate	119
Art. 1.2 Condizioni di assicurabilità	119
STABILE START	119
 Che cosa è assicurato? Garanzie base di sezione	119
Art. 2.1 Danni ai beni da Incendio e altri eventi - Rischi Assicurati	119
Art. 2.1.1 Spese supplementari	119
Art. 2.1.2 Danni a impianti solari	120
Art. 2.1.3 Rottura Lastre	120
Art. 2.1.4 Furto dei fissi e infissi e guasti causati dai ladri	121
Art. 2.1.5 Indennizzo speciale	121
Art. 2.2 Rischio locativo	121
 Che cosa è assicurato? Garanzia opzionale di sezione	122
Art. 2.3 Ricorso terzi	122
EVENTI ATMOSFERICI	122
 Che cosa è assicurato?	122
Art. 2.4 Eventi atmosferici e sovraccarico neve	122
EVENTI CATASTROFALI	123
Art. 2.5 Termine di aspettativa	123
Art. 2.6 Facoltà di recesso	122
 Che cosa è assicurato? Garanzia base di sezione	124
Art. 2.7 Terremoto	124
Art. 2.7.1 Caratteristiche costruttive del Fabbricato - Dichiarazioni difformi	124

	Che cosa è assicurato? Garanzia opzionale di sezione	124
	Art. 2.8 Inondazione, alluvione e allagamento	125
	EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI	125
	Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali di sezione	125
	Art. 2.9 Atti vandalici e Terrorismo	125
	Art. 2.10 Danni da acqua	125
	Art. 2.11 Ricerca e riparazione del guasto	126
	Art. 2.12 Fenomeno elettrico	126
	NORME COMUNI	127
	Che cosa NON è assicurato?	127
	Art. 3.1 Esclusioni	127
	Ci sono limiti di copertura?	129
	Art. 4.1 Limiti di indennizzo	129
	Art. 4.2 Beni particolari	129
	TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO STABILE START	129
	TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO EVENTI ATMOSFERICI	131
	TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO EVENTI CATASTROFALI	130
	Dove vale la copertura?	131
	Art. 5.1 Dove operano le Garanzie	131
	Con quali condizioni operative assicuriamo?	131
	Art. 6.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla copertura assicurativa	131
	Art. 6.2 Forma dell'assicurazione e tipo di garanzia	131
	APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	133
	Che cosa è assicurato?	133
	Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione	133
	Art. 1.1.1 Furto di apparecchiature all'aperto	133
	SISTEMI DI PROTEZIONE	134
	Art. 1.2 Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei locali	134
	Art. 1.3 Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive di Fabbricati non conformi	134
	Che cosa NON è assicurato?	134
	Art. 2.1 Esclusioni	134
	Ci sono limiti di copertura?	135
	Art. 3.1 Condizioni di operatività e limiti di copertura	135
	Art. 3.2 Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti	136
	TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	137
	Dove vale la copertura?	137
	Art. 4.1 Dove operano le garanzie	137
	IN GUARDIA	138

FURTO E RAPINA	138
 Che cosa è assicurato?	138
Art. 1.1 Danni indennizzabili e Forma della copertura	138
 Che cosa è assicurato? Garanzie base di sezione	138
Art. 2.1 Rischi assicurati – Garanzia Furto Contenuto	138
Art. 2.1.1 Danni provocati dai ladri	139
 Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali di sezione	139
Art. 2.2 Beni in cassaforte	139
Art. 2.3 Portavalori	140
SISTEMI DI PROTEZIONE	140
Art. 2.4 . Impianto di allarme	140
 Che cosa NON è assicurato?	141
Art. 3.1 Esclusioni	141
 Ci sono limiti di copertura?	141
Art. 4.1 Limiti di indennizzo comuni	141
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	142
 Dove vale la copertura?	143
Art. 5.1 Dove operano le garanzie	143
Con quali condizioni operative assicuriamo?	143
Art. 6.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla copertura assicurativa	143
Art. 6.2 Forma dell'assicurazione	143
Art. 6.3 Caratteristiche del Fabbricato e mezzi di chiusura – Condizioni di indennizzabilità del Sinistro	143
NON PROFIT - Enti e Associazioni - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO	
	PAG.
 Che obblighi ho?	145
Quali obblighi ha l'impresa	
Art. 1.1 Identificazione degli Assicurati	145
Art. 1.2 Dichiarazioni del Contraente	146
Art. 1.3 Garanzie presso diversi assicuratori	146
Art. 1.4 Comunicazioni tra le parti	147
Art. 1.5 Legge applicabile e Foro competente	147
Art. 1.6 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	147
Art. 1.7 Titolarità dei diritti derivanti dall'Assicurazione	147
 Quando e come devo pagare?	147
Art. 2.1 Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione - Mezzi di pagamento del premio	147
Art. 2.2 Indicizzazione	148
Art. 2.3 Oneri fiscali	149
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	149
Art. 3.1 Durata dell'Assicurazione	149



Come posso disdire la polizza?	149
Art. 4.1 Diritto di ripensamento	149
Art. 4.2 Disdetta e Recesso	149
Art. 4.3 Modifica delle condizioni dell'Assicurazione e/o delle Garanzie nel periodo di validità dell'assicurazione	149
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI	150
Art. 5.1 Invio dei Reclami	150

NON PROFIT - Enti e Associazioni - NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PAG.



Che obblighi ho?	152
Quali obblighi ha l'impresa	
Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate	152
 Come posso disdire la polizza?	152
Art. 1.2 Recesso in caso di sinistro	152

NON PROFIT - Enti e Associazioni - NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE PROTEZIONE DELLA PERSONA PAG.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE PRESTAZIONI PREVENZIONE E ASSISTENZA - ASSISTENZA PERSONA 153



Che obblighi ho?	153
Quali obblighi ha l'impresa	
Art. 1.1 Come attivare l'assistenza	153

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE SALUTE E BENESSERE 154



Che obblighi ho?	154
Quali obblighi ha l'impresa	
Art. 1.1 Obblighi in caso di sinistro	154
Art. 1.2 Denuncia del sinistro	154
Art. 1.3 Pagamento dell'indennizzo	154
Art. 1.4 Modalità di rimborso spese di cura a seguito di infortunio	154
Art. 1.5 Controversie – Perizia contrattuale	155
Art. 1.6 Pronta liquidazione	155
Art. 1.7 Rinuncia all'azione di rivalsa a favore dell'Assicurato	157

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE DIFESA DEL REDDITO 158



Che obblighi ho?	158
Quali obblighi ha l'impresa	
Art. 1.1 Obblighi in caso di sinistro	158
Art. 1.2 Denuncia di sinistro	158
Art. 1.3 Controversie – Perizia contrattuale	158
Art. 1.4 Pagamento dell'indennizzo	158

NON PROFIT - Enti e Associazioni - NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE PROTEZIONE DEL PATRIMONIO PAG.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE	160
 Che obblighi ho?	160
Quali obblighi ha l'impresa	
Art. 1.1 Denuncia di sinistro	160
Art. 1.2 Obblighi in caso di sinistro	160
Art. 1.3 Pagamento dell'indennizzo	160
Art. 1.4 Gestione della vertenza di danno e spese legali	161
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE TUTELA LEGALE	162
 Che obblighi ho?	162
Quali obblighi ha l'impresa	
Art. 1.1 Insorgenza del sinistro e operatività della Garanzia	162
Art. 1.2 Obblighi dell'Assicurato	162
Art. 1.3 Denuncia di sinistro e scelta del legale	163
Art. 1.4 Libera scelta del legale per la fase giudiziale	163
Art. 1.5 Gestione del sinistro	163
Art. 1.6 Disaccordo sulla gestione del sinistro - arbitrato	164
Art. 1.7 Recupero di somme	165
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE CYBER RISK	165
 Che obblighi ho?	165
Quali obblighi ha l'impresa	
Art. 1.1 Denuncia di Sinistro	165
NORME CHE VALGONO PER LA GARANZIA DANNI AL SISTEMA INFORMATICO	165
Art. 1.2 Indennizzo in forma specifica	165
Art. 1.3 Obblighi in caso di Sinistro	166
Art. 1.4 Esagerazione dolosa del danno	166
Art. 1.5 Procedura per la valutazione del danno	166
Art. 1.6 Mandato dei periti	166
Art. 1.7 Determinazione del danno	167
Art. 1.8 Pagamento dell'Indennizzo	167
NORME CHE VALGONO PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DA EVENTO CYBER	168
Art. 1.9 Gestione della vertenza di danno e spese legali	168
Art. 1.10 Pagamento dell'Indennizzo	168

NON PROFIT - Enti e Associazioni - NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

PAG.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE PRESTAZIONI PREVENZIONE E ASSISTENZA - ASSISTENZA FABBRICATO	169
 Che obblighi ho?	169
Quali obblighi ha l'impresa	
Art. 1.1 Come attivare l'assistenza	169

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE IN SOLIDITÀ PER DANNI AI BENI ASSICURATI	169
---	------------



Che obblighi ho?	170
-------------------------	------------

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Obblighi in caso di sinistro	170
Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno	170
Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno	171
Art. 1.4 Mandato dei periti	171
Art. 1.5 Valore delle cose assicurate	171
Art. 1.6 Determinazione del danno	172
Art. 1.7 Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale	173
Art. 1.8 Gioielli, preziosi, oggetti d'arte, raccolte e collezioni	173
Art. 1.9 Titoli di credito	173
Art. 1.10 Pagamento dell'indennizzo	174
Art. 1.11 Anticipo sulla liquidazione dell'indennizzo	174
Art. 1.12 Assicurazione per conto di chi spetta	175
Art. 1.13 Verifica dello stato delle cose assicurate e documentazioni	170
Art. 1.14 Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Sinistro e loro reintegro	175
Art. 1.15 Recupero delle cose rubate	175
Art. 1.16 Riparazione diretta (Indennizzo in forma specifica)	176
Art. 1.17 Servizio di emergenza	176

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE IN GUARDIA	179
---	------------



Che obblighi ho?	179
-------------------------	------------

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Obblighi in caso di sinistro	179
Art. 1.2 Procedura per la valutazione del danno	179
Art. 1.3 Mandato dei periti	180
Art. 1.4 Valore delle cose assicurate	180
Art. 1.5 Determinazione del danno	180
Art. 1.6 Raccolte e collezioni	180
Art. 1.7 Titoli di credito	180
Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo	180
Art. 1.9 Assicurazione per conto di chi spetta	181
Art. 1.10 Verifica dello stato delle cose assicurate e documenti	181
Art. 1.11 Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Sinistro e loro reintegro	181

Struttura

Il Contratto di assicurazione “Cattolica&Non Profit - Enti e Associazioni” è un contratto multirischi e comprende la Polizza e le presenti Condizioni di assicurazione.

La documentazione precontrattuale del contratto “Cattolica&Non Profit - Enti e Associazioni” è composta da DIP e DIP Aggiuntivo.

La struttura delle presenti Condizioni di assicurazione è la seguente:

- Definizioni;
- Condizioni Specifiche delle Garanzie;
- Condizioni speciali;
- Condizioni Generali che regolano il contratto;
- Norme che operano in caso di sinistro.

Le Condizioni Specifiche sono suddivise per aree di Protezione in relazione ai bisogni soddisfatti dalle Garanzie rispettivamente disciplinatevi o agli eventi cui sono legate e sono composte come segue.

PROTEZIONE DELLA PERSONA

- Prevenzione e Assistenza - Assistenza Persona
- Salute e Benessere: Infortuni e malattia
- Difesa del reddito: Perdite pecuniarie da infortunio o malattia

PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

- o IN ACCORDO:
 - Responsabilità civile generale
 - Tutela legale
- o IN ATTIVITÀ:
 - Cyber Risk

PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

- Prevenzione e Assistenza - Assistenza Fabbricato
- o IN SOLIDITÀ - Danni materiali e diretti ai beni da Incendio e altri eventi:
 - Stabile start
 - Eventi atmosferici
 - Eventi catastrofici
 - Eventi straordinari e impianti
 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche
- o IN GUARDIA:
 - Furto e Rapina

Le **Garanzie** raggruppate sotto **ciascuna delle tre aree** di protezione:

- sono suddivise in **sezioni** che a loro volta contengono **Garanzie base** e **Garanzie opzionali**.
- sono **attivabili autonomamente** rispetto a quelle raggruppate nelle altre aree di protezione, **con le seguenti eccezioni**:
 - per attivare le Garanzie della sezione *Cyber Risk* (Protezione del patrimonio – In attività) è necessario aver attivato la sezione *Apparecchiature elettriche ed elettroniche* (Protezione dell'attività – In solidità);
 - per attivare le Garanzie della sezione *Tutela legale* (Protezione del patrimonio – In accordo), se non attivata anche la sezione *Responsabilità civile generale*, è necessario aver attivato la sezione *Stabile start* (Protezione dell'attività – In solidità) per almeno un Fabbricato.

Le Garanzie sono operanti se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio.

DEFINIZIONI

Ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato:

DEFINIZIONI COMUNI

Addetti	Prestatori di lavoro, borsisti, stagisti, tirocinanti, lavoratori socialmente utili. Gli Addetti Assicurati sono identificati come previsto dall'articolo <i>Identificazione degli Assicurati</i> delle Condizioni Generali che regolano il contratto.
Altri Enti del Terzo Settore	Associazioni Riconosciute o Non Riconosciute che svolgono un'attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione "Altri enti del Terzo Settore".
Assicurati	Soggetti il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. Vedi Definizioni "Assicurati" nelle Definizioni specifiche Protezione della persona e Protezione del patrimonio.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione multirischi "Cattolica&Non Profit – Enti e Associazioni".
Assistenza	L'aiuto tempestivo, in denaro o in servizi, fornito da Generali Italia tramite la Struttura Organizzativa all'Assicurato che si trova in difficoltà a seguito di un Sinistro.
Associati o Aderenti	Coloro che aderiscono all'Ente Contraente come iscritti mediante il versamento della quota associativa. Negli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sono registrati nel Libro degli associati o aderenti ai sensi dell'art.15, comma I, lettera a) del Codice del Terzo Settore. Negli Enti non iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sono registrati in apposito registro che l'Ente Contraente si impegna a redigere, mantenere, conservare e rendere disponibile a Generali Italia in caso di Sinistro. Negli Enti disciplinati dal Codice civile rientrano nella figura di Associato tutti gli iscritti all'associazione, indipendentemente dall'attività esercitata. Gli Associati o Aderenti assicurati sono coloro che sono identificati come previsto dall'articolo <i>Identificazione degli Assicurati</i> delle Condizioni Generali che regolano il contratto.
Associazione di promozione sociale (abbreviato APS)	Associazione costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, come definita dall'art. 35 del Codice del Terzo Settore.
Associazioni riconosciute o non riconosciute	Enti del Terzo Settore atipici che svolgono un'attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione Altri enti del Terzo Settore.
Attività dichiarata	L'attività svolta dall'Ente Contraente e dichiarata in Polizza. Attività di interesse generale: quelle elencate dal Codice del Terzo Settore ¹ per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, previste dallo statuto dell'Ente e che rappresenta l'attività che lo contraddistingue. Attività commerciali e produttive: attività, previste dallo Statuto dell'Ente, strumentali rispetto a quella di interesse generale, funzionali a sostenere, supportare, promuovere e agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.
Atto Cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili , indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "Sistema Informatico" .
Circostanza	Qualsiasi rilievo o contestazione oppure qualsiasi atto o fatto, scritti o espressi, che sono rivolti direttamente verso l'Assicurato, riguardanti la sua condotta, da cui può derivare una Richiesta di risarcimento in relazione a un evento assicurato non noto all'Assicurato alla data di stipulazione dell'Assicurazione.

Codice del Terzo Settore	Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni.
Contraente	Soggetto che stipula l'Assicurazione nell'interesse proprio o di altri o di entrambi ed è tenuto al pagamento del Premio, tra quelli di seguito elencati (tipo ente): • Ente del Terzo Settore: - Organizzazione di Volontariato (ODV); - Associazione di Promozione Sociale (APS); - Rete Associativa; - Società di Mutuo Soccorso; - Ente filantropico; - Fondazione; - Associazioni riconosciute o non riconosciute • Ente costituito ai sensi del Codice civile.
Danno	Il danno determinato in base alle condizioni tutte di Assicurazione senza tener conto di eventuali Franchigie, Scoperti e limiti e sottolimiti massimi di Indennizzo/Risarcimento.
Danno liquidabile	Danno il cui ammontare viene determinato sulla base delle presenti Condizioni di assicurazione e applicando limiti e sottolimiti massimi di Indennizzo/Risarcimento previsti in Polizza e nelle presenti Condizioni di assicurazione ma senza tenere conto di Franchigie e Scoperti eventualmente previsti.
Dati informatici	Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (esempio: testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "Sistema Informatico" .
Dipendente	Per Dipendente si intende: • qualsiasi persona fisica impiegata a tempo pieno o parziale, per una stagione o temporaneamente, che lavora in base a un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, che l'Ente Contraente ha diritto di dirigere e supervisionare nell'adempimento delle sue prestazioni lavorative e remunera attraverso salari o stipendi o attraverso commissioni o con entrambe le modalità; • qualsiasi lavoratore autonomo o lavoratore distaccato che presta la sua opera presso le strutture dell'Ente Contraente se tale persona si trova sotto la direzione e la supervisione dello stesso alla stessa maniera indicata per i dipendenti di cui al precedente punto, nello svolgimento di attività istituzionali dell'Ente Contraente.
Ente costituito ai sensi del Codice civile (abbreviato E.C.C.)	Ente non istituito né disciplinato da alcuna legge speciale, che trova la propria regolamentazione all'interno del Codice civile e delle sue leggi complementari.
Ente di Terzo Settore (abbreviato in E.T.S.)	Le Organizzazioni di Volontariato (ODV), le Associazioni di Promozione Sociale (APS), gli enti filantropici, le Reti associative, le Società di Mutuo Soccorso, le Associazioni, riconosciute o non riconosciute, Fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, e iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Enti filantropici e Fondazioni	Enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, come definiti dall'art.37 del Codice del Terzo Settore.
Fruitori	Coloro che usufruiscono/beneficiano dei Servizi erogati dall'Ente Contraente. I fruitori assicurati sono quelli identificati come previsto dall'articolo <i>Identificazione degli assicurati</i> delle Condizioni Generali che regolano il contratto.
Furto	È il reato previsto dal Codice penale ² integrato dall'impossessamento di un bene mobile altrui sottraendolo a chi lo detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Garanzia	Copertura assicurativa di Generali Italia S.p.A. che prevede il pagamento di un Indennizzo, Risarcimento, rimborso oppure l'erogazione di una Prestazione in caso di Sinistro.
Generali Italia	L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV).
Incidente Cyber	- Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico"; - Qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "Sistema Informatico".
Indennizzo/Risarcimento	Somma dovuta da Generali Italia in caso di Sinistro.
Malware o simili	Qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi, a titolo esemplificativo, "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico" .
Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più Garanzie per Sinistro e, nei casi in cui è previsto, per ciascun danneggiato o anche per annualità assicurativa, a prescindere dal numero di Sinistri. Qualsiasi sottolimito di Massimale eventualmente indicato nelle presenti Condizioni di assicurazione, in Polizza o in entrambi costituisce parte del Massimale e non è in aggiunta a esso.
Nucleo familiare	Le persone legate da rapporti di coniugio, parentela o affinità, che hanno la stessa residenza anagrafica. Si intende equiparato al coniuge il partner nell'unione civile o nella convivenza di fatto ³ .
Organizzazione di volontariato (abbreviato ODV)	Organismo costituito al fine di svolgere attività di Volontariato, come definita dall'art. 32 del Codice del Terzo Settore, che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri Aderenti.
Polizza	Documento che prova l'Assicurazione e definisce l'ambito di tutte le Garanzie attive.
Premio	Somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a fronte della stipula dell'Assicurazione.
Rapina	Reato previsto dal Codice penale ⁴ integrato, nella forma propria, dall'impossessamento di cose mobili altrui sottraendole a chi le detiene mediante violenza alla persona o minacce (anche con armi), al fine di trarne un ingiusto profitto per sé o per altri. La rapina impropria risulta, invece, integrata quando il colpevole usa la violenza o la minaccia o entrambe subito dopo aver sottratto il bene per assicurare a sé o ad altri il possesso del bene o l'impunità.
Registro/Libro degli Associati o Aderenti	Registro nel quale devono essere iscritti gli Associati o Aderenti all'Ente Contraente previsto all'art. 15, comma 1, lettera a) del Codice del Terzo Settore.
Registro dei Volontari	Registro nel quale devono essere iscritti i Volontari dell'Ente Contraente che svolgono la loro attività in modo non occasionale, previsto all'art. 17, comma 1, del Codice del Terzo Settore.
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (abbreviato RUTS)	Registro pubblico di cui all'art.11 del Codice del Terzo Settore, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel quale sono iscritti gli Enti che, con l'iscrizione, ottengono la qualifica di Ente del Terzo Settore.
Reti associative	Enti del Terzo Settore, come definiti dall'art. 41 del Codice del Terzo Settore, costituiti in forma di associazione, che associano un numero non inferiore a 100 Enti del Terzo Settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo Settore, le cui sedi legali od operative sono presenti in almeno cinque Regioni o Province autonome e che svolgono attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore loro associati.
Rischio	La probabilità che si verifichi il Sinistro.

Sinistro	Vedi Definizioni "Sinistro" per le diverse sezioni nelle Definizioni specifiche.
Sistema Informatico Sistema IT	Qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Per la sola sezione Cyber Risk si intendono esclusi macchine e impianti controllati dal Sistema informatico.
Società di Mutuo Soccorso	Enti del Terzo Settore, come disciplinate dalla legge 15 aprile 1886, n. 381 e successive modifiche e integrazioni, che perseguono finalità di interesse generale attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività: a) erogazione di trattamenti e prestazioni sociosanitari nei casi di Infortunio, Malattia e invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente; b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle Malattie e degli Infortuni; c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti; d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovano in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.
Software	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
Somma assicurata	La somma indicata in Polizza quale limite massimo dell'Indennizzo dovuto da Generali Italia in caso di Sinistro.
Supporto per l'elaborazione dei dati Supporto di dati	Indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i " Dati informatici " ma non i "Dati informatici" stessi.
Termine di aspettativa	Il periodo di tempo, riferibile alla sola prima annualità assicurativa e immediatamente successivo alla data di decorrenza dell'Assicurazione, durante il quale le Garanzie per cui è previsto non sono, in tutto o in parte, operanti.
Volontario	Colui che, per sua libera scelta, svolge attività in modo non occasionale in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Per gli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore i Volontari sono coloro che risultano iscritti nel registro di cui al comma 1. dell'art.17 del Codice del Terzo Settore. Nelle more dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, i Volontari sono coloro che risultano iscritti nei registri dei Volontari di ODV e APS ai sensi, rispettivamente, delle leggi 11 agosto 1991 n. 266 e 7 dicembre 2000 n. 383. I Volontari Assicurati sono coloro che sono identificati come previsto dall'articolo <i>Identificazione degli assicurati</i> delle Condizioni Generali che regolano il contratto.
Volontario occasionale	Colui che, per sua libera scelta, svolge attività in modo occasionale in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un Ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. In ragione della sporadicità dell'attività prestata, non rientra nel "Registro dei Volontari". I Volontari occasionali Assicurati sono quelli identificati come previsto dall'articolo <i>Identificazione degli assicurati</i> delle Condizioni Generali che regolano il contratto.

DEFINIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DELLA PERSONA

ASSISTENZA PERSONA SALUTE E BENESSERE DIFESA DEL REDDITO

Accertamento diagnostico	Prestazione medica strumentale atta a ricercare o a definire la presenza o il decorso di una patologia derivante da Malattia o Infortunio a carattere anche cruento o invasivo.
Ambulatorio	Struttura o centro attrezzato e regolarmente autorizzato, in base alla normativa vigente, a erogare prestazioni medico-chirurgiche, nonché lo studio professionale idoneo per legge all'esercizio della professione medica individuale.
Assicurati	SEZIONE ASSISTENZA PERSONA Salve le specifiche previsioni per le singole Prestazioni, per Assicurati si intendono, se ne è indicata la copertura in Polizza: • i Volontari • gli Addetti dell'Ente Contraente SEZIONE SALUTE E BENESSERE Salve le specifiche previsioni per le singole coperture assicurative, per Assicurati si intendono, per le Garanzie per cui ne è rispettivamente indicata la copertura in Polizza: • i Volontari (se ne è indicata la copertura in Polizza) • i Volontari occasionali (se ne è indicata la copertura in Polizza) • gli Associati (se ne è indicata la copertura in Polizza) • gli Addetti (se ne è indicata la copertura in Polizza) • i Fruitori (se ne è indicata la copertura in Polizza - sola Garanzia <i>Infortuni per fruitori</i>) dell'Ente Contraente. SEZIONE DIFESA DEL REDDITO Per Assicurati si intendono i soli Volontari, se ne è indicata la copertura in Polizza, dell'Ente Contraente.
Atto terroristico	Atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Beneficiario	Persona fisica o giuridica alla quale Generali Italia paga l'Indennizzo in caso di Infortunio mortale dell'Assicurato.
Cartella clinica	Documento ufficiale e atto pubblico redatto durante il Ricovero o il Day hospital o a seguito di Intervento ambulatoriale contenente le generalità dell'Assicurato, la Diagnosi, l'anamnesi patologica prossima e remota, le terapie effettuate, gli Interventi chirurgici effettuati, gli esami e il diario clinico, nonché la scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.)
Convalescenza	Il periodo successivo a un Ricovero necessario per il recupero dello stato di salute, compromesso da un Infortunio o da una Malattia, indennizzabile a termini di Polizza.
Day hospital	La degenza diurna, in Istituto di cura (pubblico o privato) regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, documentata da cartella clinica e finalizzata all'erogazione di trattamenti terapeutici o chirurgici.
Diagnosi	Determinazione della natura o della sede di una Malattia in base alla valutazione dei sintomi.
Difetto fisico	Mancanza o imperfezione (genetica e non) non presenti alla nascita, di un organo, di un apparato o di una funzione anche se non note o non diagnosticate al momento dell'attivazione della Garanzia. Per esempio sono considerati Difetti fisici: alluce valgo, dito a martello, piede piatto, vizi di rifrazione, deviazione del setto nasale, ginocchia vare o valghe, cheratocono, scoliosi.

Franchigia	Parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in punti percentuali per le invalidità, in giorni per le diarie e come importo fisso per i rimborsi spese.
Frattura scheletrica (ossea)	Interruzione traumatica dell'integrità parziale o totale di un osso (tecnicamente, la soluzione di continuo di una struttura ossea per sollecitazioni traumatiche eccedenti il suo limite di resistenza) strumentalmente accertata attraverso idonea indagine radiografica: raggi standard, RMN (Risonanza Magnetica Nucleare) o TAC (Tomografia Assiale Computerizzata). L'esame diagnostico strumentale deve essere corredato da un referto medico di Pronto soccorso ospedaliero o di uno specialista ortopedico. Non si considerano Fratture: • i distacchi parcellari; • le lesioni a strutture cartilaginee; • le infrazioni.
Immobilizzo	Ogni mezzo di contenzione rigido costituito da gesso o altro apparecchio immobilizzante prescritto dal medico. Sono compresi i bendaggi elastici anche se adesivi, limitatamente al trattamento di fratture radiologicamente accertate.
Indennità sostitutiva	Indennizzo forfettario giornaliero riconosciuto in caso di Ricovero che non comporta rimborso di spese sanitarie.
Indennizzo	Somma dovuta da Generali Italia in caso di Sinistro anche sotto forma di rimborso spese.
Infortunio	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce Lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali hanno per conseguenza la morte, l'Invalidità permanente o un'Inabilità temporanea.
Infortunio biologico	Per Infortunio di rilevanza biologica si intende qualsiasi contatto accidentale con strumenti contaminati da sangue o da altro materiale biologico di persone potenzialmente infette, che ha per conseguenza un contagio.
Insorgenza della Malattia	Inizio, anche se asintomatico, della Malattia.
Intervento chirurgico	Atto medico, con finalità terapeutica o diagnostica, eseguito con qualsiasi atto cruento, manuale o strumentale, incidendo la cute o comunque dei tessuti dell'organismo anche con l'utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica. I punti di sutura non sono considerati Intervento chirurgico.
Intervento chirurgico ambulatoriale	Intervento di chirurgia effettuato senza degenza da medico chirurgo in Istituto di cura, centro medico o studio medico chirurgico e che per la tipologia dell'atto non richiede la permanenza in osservazione nel post intervento. Può comportare anche biopsia, diatermocoagulazione, crioterapia, endoscopia con biopsia, laserterapia operativa, infiltrazioni articolari, ago aspirato, ozonoterapia.
Invalidità permanente (IP)	Perdita permanente, definitiva e irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
Istituto di cura	Ospedale pubblico, clinica o casa di cura (convenzionata con SSN o privata) in Italia o all'estero, regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, al Ricovero e all'assistenza sanitaria anche in regime di degenza diurna e dotati di attrezzature per il pernottamento dei pazienti e per le terapie di stati patologici mediante l'intervento di personale medico e paramedico abilitato. Non sono considerati Istituti di cura: • gli stabilimenti o centri di cura termali, idroterapici, fisioterapici; • le case di riposo, le cliniche e le case di cura per la convalescenza, per la lunga degenza finalizzata alla riabilitazione in seguito ad un Ricovero o Intervento, per la cura di malati cronici; • le strutture che prestano prevalentemente cure con finalità dietologiche ed estetiche; • i Centri Benessere in genere e le Beauty Farm o Istituti assimilabili.

Lesione	Qualsiasi modificazione menomante a carico di un organo o di un tessuto, con alterazione della continuità della forma, della struttura e della funzione provocata da cause fisiche (agenti traumatici), chimiche (intossicazioni) o biologiche (microrganismi).
Malattia	Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malattia improvvisa	Malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non è a conoscenza al momento della decorrenza dell'Assicurazione e che comunque non è una manifestazione, anche se improvvisa, di una Malattia preesistente nota all'Assicurato.
Malattie professionali	Le Malattie attualmente riconosciute all'interno delle tabelle allegate al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, come risultano dall'elenco riportato nel D.P.R. 9 giugno 1975 n. 482 e successive modifiche che riducono l'attitudine generica al lavoro in misura maggiore del 20% della totale.
Malformazione	Ogni alterazione fisica o psichica (genetica e non) sviluppatasi durante la vita intrauterina.
Manifestazione della malattia	Sintomi o segni della Malattia.
Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per la Garanzia <i>Spese di cura per infortunio</i> , in relazione a ciascun Assicurato, per Sinistro e annualità assicurativa.
Prestazione (per la sezione Assistenza Persona)	Le assistenze prestate all'Assicurato. Tali prestazioni sono fornite utilizzando la Struttura Organizzativa che agisce per conto di Generali Italia S.p.A.
Pronto soccorso	Struttura che garantisce solo il trattamento delle emergenze-urgenze, cioè di quelle condizioni patologiche spontanee o traumatiche, che richiedono immediati interventi diagnostici e terapeutici.
Protesi	Dispositivo anatomico-funzionale usato per sostituire parzialmente o totalmente una parte del corpo umano non più in grado di operare correttamente.
Recidiva	Riacutizzarsi di una Malattia in via di guarigione o apparentemente già guarita.
Ricovero/degenza	La permanenza in qualità di paziente presso reparto di Istituto di cura che comporta almeno un pernottamento, documentato da Cartella clinica.
Scoperto	Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'Indennizzo.
Sforzo	L'evento straordinario e improvviso in cui, per vincere una resistenza esterna, è richiesto l'impiego di un'energia muscolare superiore alle possibilità fisiche dell'Assicurato.
Sinistro	PER LA SEZIONE ASSISTENZA PERSONA Per Sinistro si intende Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell'Assicurazione, che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato e che rientra nella copertura. PER LE SEZIONI SALUTE E BENESSERE E DIFESA DEL REDDITO Per Sinistro si intende l'evento dannoso per cui è prestata l'Assicurazione.
Sport professionistico	L'attività sportiva svolta da atleti a favore di una società sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline che hanno riconosciuto il professionismo e regolamentate dal CONI ⁵ o che comporta remunerazione diretta (compenso monetario, determinato, a carattere continuativo, percepito dai praticanti di uno sport come corrispettivo delle prestazioni continuative e ricorrenti eseguite a favore di una società o di un ente sportivo). Non è considerato Sport professionistico quello con remunerazione indiretta (compenso monetario, forfettario, a carattere non continuativo, percepito sotto forma di rimborsi delle spese sostenute dai praticanti uno sport o sotto forma di diarie, come corrispettivo delle prestazioni continuative e ricorrenti o con premi monetari in base alla classifica di una gara/competizione).

SSN	Servizio Sanitario Nazionale - il complesso delle funzioni, delle attività e dei servizi assistenziali gestiti ed erogati dalle Regioni Italiane.
Struttura Organizzativa (per la sezione Assistenza Persona)	La struttura di EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4, Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) EuropAssistanceltaliaSpA@pec.europassistance.it – Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con decreto ministeriale del 2 giugno 1993 (G.U. del 1° luglio 1993 n. 1529), iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 e alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia S.p.A. al contatto con l'Assicurato e all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di Generali Italia S.p.A.
Ticket sanitario	Il contributo dovuto per la prestazione ricevuta, calcolato sulle tariffe del Servizio Sanitario Nazionale. La prestazione può essere erogata da una struttura del Servizio Sanitario Nazionale o da una struttura privata in regime di convenzione.
Trattamenti fisioterapici e rieducativi	Prestazioni di medicina fisica e riabilitativa eseguite da medico o da professionista con laurea in fisioterapia o titolo equipollente riconosciuto in Italia, tese al recupero delle funzioni di uno o più organi o apparati colpiti da Malattia o Infortunio indennizzabili in base alla copertura assicurativa. Sono escluse tutte le prestazioni finalizzate a trattare problematiche di natura estetica, e quelle eseguite con strumenti il cui utilizzo prevalente avviene nell'ambito della medicina estetica.
Ubriachezza	Si considera in stato di ubriachezza l'Assicurato al quale venga riscontrato un tasso alcolemico superiore alla limitazione imposta dalla normativa vigente.

DEFINIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

IN ACCORDO: RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE E TUTELA LEGALE

IN ATTIVITÀ: CYBER RISK

Aggiornamento (per la sezione Cyber Risk)	Operazione di manutenzione del Software installato, consistente nel mantenimento dello stesso alle versioni raccomandate dal produttore; detta operazione può essere effettuata mediante applicazioni di Patch o mediante installazione di nuove release del Software.
Amministratore	- Qualsiasi persona fisica membro dell'organo collegiale, statutariamente investito delle funzioni di amministrazione, o delegato allo svolgimento delle stesse, incaricato della funzione di controllo. - Qualsiasi persona fisica che, individualmente o quale componente dell'organismo collegiale, esercita le funzioni di controllo e vigilanza previste dalla legge o dallo statuto.
Animali non pericolosi (per la Garanzia Responsabilità civile verso terzi)	Animali da compagnia (esclusi i cani iscritti nel registro dei cani morsicatori) e da cortile, cavalli e altri animali da sella.
Antivirus (per la sezione Cyber Risk)	Software programmato per funzionare su un componente Hardware atto a prevenire, rilevare ed eventualmente rendere inoffensivi codici dannosi, noti anche come Malware.
Appropriazione indebita (per la sezione Cyber Risk)	È il reato previsto dal Codice penale ⁶ integrato dall'appropriazione di denaro o altra cosa mobile altrui da parte di chi ne ha a qualsiasi titolo il possesso per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Archivio Informatico (per la sezione Cyber Risk)	Insieme di Dati informatici e/o di Software memorizzati su Supporti di dati.

Assicurati	SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE Salve le specifiche previsioni per le singole coperture assicurative e Garanzie, per la Garanzia Responsabilità civile verso terzi, per Assicurati si intendono: l'Ente Contraente e: • i Volontari (se ne è indicata la copertura in Polizza) • i Volontari occasionali (se ne è indicata la copertura in Polizza) • gli Associati (se ne è indicata la copertura in Polizza) • gli Addetti dell'Ente Contraente assicurato. Per la Garanzia Responsabilità civile patrimoniale di amministratori e dirigenti, per Assicurati si intendono i soggetti che, durante il periodo di assicurazione, esercitano le funzioni di: • Amministratore • membro del Consiglio Direttivo • incaricato della funzione di controllo o Dirigente (tra gli altri, i Dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili dell'Ente Contraente, i dipendenti volontari designati quali responsabili della sicurezza⁷ e della tutela della Privacy⁸) dell'Ente Contraente. SEZIONE TUTELA LEGALE Salve le specifiche previsioni per le singole coperture assicurative e Garanzie, per Assicurati si intendono: l'Ente Contraente e • i membri del Consiglio Direttivo • i Volontari (se ne è indicata la copertura in Polizza) • i Volontari occasionali (se ne è indicata la copertura in Polizza) • gli Addetti dell'Ente Contraente. Nel caso di vertenze tra Assicurati le Garanzie operano unicamente a favore dell'Ente Contraente.
Atti invasivi (per la Garanzia Responsabilità civile verso terzi)	Tecniche diagnostiche o terapeutiche che non richiedono l'impiego di anestesia generale e l'accesso alla sala operatoria, che comprendano la puntura o l'incisione della cute o l'inserimento di uno strumento di materiale estraneo nell'organismo. Non sono considerati atti invasivi i prelievi venosi e le iniezioni intramuscolari od endovenose di farmaci o di soluzioni fisiologiche, nonché l'applicazione o rimozione di punti di sutura che non richiedano l'impiego di anestesie.
Autenticazione (per la sezione Cyber Risk)	Processo tramite il quale un Sistema Informatico, un componente Hardware, un Software o un utente, verifica l'Identità digitale di un altro componente Hardware, Software o utente che vuole comunicare attraverso una connessione al fine di usufruire dei relativi servizi associati.
Backdoor (per la sezione Cyber Risk)	Porta che consente di superare, in parte o del tutto, le procedure di sicurezza attivate in un Sistema Informatico o in un componente Hardware entrando negli stessi.
Backup (per la sezione Cyber Risk)	Ridondanza fisica dei Dati informatici consistente nella replicazione, su un qualunque Supporto di memorizzazione, di materiale informativo archiviato nella memoria di massa di un componente Hardware.
Botnet (per la sezione Cyber Risk)	Rete formata da dispositivi informatici collegati ad Internet ed infettati da Malware, e pertanto compromessi, controllata da un'unica entità, detta anche Botmaster.
Brute Force (per la sezione Cyber Risk)	Algoritmo di risoluzione di un problema data (per esempio, la ricerca ricorsiva di password), che consiste nel verificare tutte le soluzioni teoricamente possibili fino a che si trova quella effettivamente corretta.
Bug (per la sezione Cyber Risk)	Errore nella scrittura di un programma Software, che può portare al malfunzionamento dello stesso (per esempio producendo un risultato inatteso o errato).
Client (per la sezione Cyber Risk)	Componente che accede ai servizi o alle risorse di un Server.

Cose (per la Garanzia Responsabilità civile verso terzi)	Oggetti materiali e, per convenzione, animali.
Compromissione (per la sezione Cyber Risk)	Riferito ad un Sistema Informatico o ad un suo componente, qualunque alterazione delle caratteristiche di normale funzionamento – con particolare riferimento a Confidenzialità, Integrità, Disponibilità.
Confidenzialità (per la sezione Cyber Risk)	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui una terza parte che entri in possesso delle informazioni scambiate tra mittente e destinatario, non è in grado di ricavarne alcun contenuto informativo intelligibile.
Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche (per la sezione Cyber Risk)	Accordo contrattuale tra l'Assicurato e il fornitore di Macchine Elettroniche (o con organizzazioni da esso autorizzate), con il quale quest'ultimo è incaricato della periodica manutenzione, della eliminazione dei guasti verificatesi senza il concorso di cause esterne e del mantenimento o il ripristino delle regolari condizioni di funzionamento.
Contratto di Manutenzione per il Software (per la sezione Cyber Risk)	Accordo contrattuale tra l'Assicurato e il fornitore di Software (o con organizzazioni da esso autorizzate), con il quale quest'ultimo è incaricato dell'aggiornamento dei programmi a seguito di nuove release o Patch anche per effetto di modifiche di leggi o prassi, dell'eliminazione delle eventuali anomalie onde consentire il regolare uso, e con il quale si impegna inoltre a fornire copie nel caso di perdita da parte dell'Assicurato.
Credenziali (per la sezione Cyber Risk)	Insieme di informazioni, note solamente agli aventi diritto, utilizzate per portare a termine il processo di Autenticazione necessario per accedere ad un Sistema Informatico.
Credenziali di Default (per la sezione Cyber Risk)	Credenziali predefinite dal costruttore o fornitore di un apparato o Sistema Informatico, al fine di permettere il primo accesso all'Hardware o al Sistema IT dopo l'installazione o la reinizializzazione dell'Hardware o del Sistema IT e che, per loro stessa natura, possono essere note ad un numero imprecisato di soggetti.
Danni corporali	Morte e lesioni personali.
Danni diretti	Danni dovuti all'azione diretta di un evento garantito in Polizza.
Danni materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
Danni patrimoniali (per la Garanzia Responsabilità civile patrimoniale di amministratori e dirigenti)	Qualsiasi pregiudizio economico per il quale gli Assicurati siano ritenuti responsabili a titolo di risarcimento da una sentenza giudiziale, un giudizio arbitrale o una transazione stipulata con avvallo dell'assicuratore, in seguito a un Sinistro.
DAS	D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
DDoS	Attacco DoS realizzato con una Botnet.
Dirigente	Qualsiasi persona fisica a cui sono delegate da un Amministratore o dall'Ente Contraente funzioni manageriali o di supervisione. Rientra in tale definizione anche il dipendente dell'Ente Contraente che svolge funzioni manageriali o di supervisione.
Disaster Recovery (per la sezione Cyber Risk)	Insieme delle misure tecnologiche e logistico/organizzative atte a ripristinare sistemi, Dati e infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a terzi, a fronte di gravi emergenze che ne intacchino la regolare attività.
Disponibilità (per la sezione Cyber Risk)	Possibilità di accedere, da parte dei legittimi utilizzatori, alle informazioni e alle risorse nel momento in cui esse sono necessarie. Tale possibilità è altresì riferibile ai Dati informatici, alle informazioni, e a tutte le possibili risorse che costituiscono un Sistema Informatico.
DoS (Denial of Service)	Attacco informatico in cui si fanno esaurire deliberatamente le risorse di un Sistema Informatico che fornisce un servizio ai Client, fino a renderlo non più in grado di erogare il servizio ai Client richiedenti.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropropaga con elevata velocità.

Evento Cyber (per la sezione Cyber Risk)	L'atto doloso che colpisce il Sistema Informatico rientrando esclusivamente in uno o più dei seguenti casi: • accesso illegale (l'accesso non autorizzato) a un Sistema Informatico e ai Dati informatici in esso contenuti; • intercettazione con mezzi tecnici di trasmissioni non pubbliche di Dati informatici verso, da o all'interno di un Sistema Informatico; • interferenze di Dati: danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione o soppressione di Dati informatici; • messa in atto di sistemi di interferenza: interferenza con il funzionamento di un Sistema Informatico mediante l'immissione, trasmissione, danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione o soppressione di Dati informatici. Agli effetti dell'indennizzabilità del Sinistro, l'Evento Cyber deve avere luogo per il tramite di, o essere originato da: 1) Accesso non autorizzato ai Sistemi Informatici dell'Assicurato: a) per mezzo di un terminale fisicamente collegato a essi a seguito di intrusione materiale nei locali dell'Assicurato; b) tramite le linee di trasmissione a seguito di Autenticazione avvenuta con l'utilizzo di Credenziali ottenute tramite attacchi di Brute Force o per mezzo di tecniche di Keylogging; 2) Compromissione di sistemi esposti su Rete pubblica tramite sfruttamento di Vulnerabilità (Exploit); 3) Compromissione di linee di trasmissione tramite accesso fisico e connessione materiale alle linee fisiche; 4) Compromissione del Sistema Informatico, o di parti di esso, mediante installazione manuale di dispositivi fisici atti a carpire informazioni, intercettandole, memorizzandole o ritrasmettendole per mezzo di apposite connessioni remote; 5) Utilizzo di Backdoor, fatta salva la facoltà di Generali Italia di rivalersi sui terzi responsabili; 6) Impedimento di utilizzo o di accesso al sistema, o compromissione delle caratteristiche di Disponibilità del sistema, a seguito di attacco DoS o DDoS. Non viene considerato Evento Cyber qualunque atto doloso consistente esclusivamente nel danneggiamento materiale e diretto o nella sottrazione fisica di un Sistema informatico.
Exploit (per la sezione Cyber Risk)	Porzione di codice o, per estensione, tecnica di attacco che, sfruttando un Bug o una Vulnerabilità, porta all'acquisizione di privilegi, alla violazione delle caratteristiche di Confidenzialità, Integrità, Disponibilità di un Sistema Informatico o di parte di esso o, più genericamente, ne provoca un funzionamento anomalo.
Fase giudiziale (per la sezione Tutela legale)	La fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.
Fase stragiudiziale (per la sezione Tutela legale)	La fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti, anche con procedure quali la mediazione, la negoziazione assistita e la conciliazione paritetica. al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.
Fatto illecito (per la sezione Tutela legale)	L'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.
File (per la sezione Cyber Risk)	Contenitore di informazioni/Dati informatici in formato digitale, tipicamente presente su un Supporto digitale di memorizzazione opportunamente predisposto (formattato).
Firewall (per la sezione Cyber Risk)	Apparato di Rete, Hardware o Software, di ingresso-uscita bidirezionale che, opportunamente configurato o settato e agendo in maniera centralizzata, filtra tutti i pacchetti entranti e uscenti, da e verso una Rete o un componente Hardware, secondo regole prestabilite che contribuiscono alla sicurezza della stessa.

Franchigia	Per le Garanzie della sezione Responsabilità civile generale: - per Franchigia si intende la parte del Danno liquidabile, espressa quale importo in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro. ✓ Esempio: Danno a terzi nell'esercizio dell'attività assicurata – Garanzia Responsabilità civile verso terzi (RCT) Franchigia pattuita in Polizza 500,00 euro per danni a Cose - Massimale unico per Sinistro/persona/Cose Garanzia Responsabilità civile verso terzi: 500.000,00 euro - Danno a terzi accertato: 10.000,00 euro - Danno liquidabile: 10.000,00 euro Indennizzo/Risarcimento liquidato: 9.500,00 euro, pari a 10.000.000,00 euro - 500,00 euro (Danno liquidabile - Franchigia pattuita in Polizza) Per la Garanzia Responsabilità civile patrimoniale (RC patrimoniale) e per le Garanzie della sezione Cyber Risk: - per Franchigia si intende la parte del danno accertato, espressa quale importo in cifra fissa, che rimane comunque a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro: il relativo importo è quindi detratto dall'ammontare del Danno, fermo il limite di Risarcimento pattuito, secondo la disciplina specifica contenuta nelle Condizioni specifiche delle rispettive sezioni.
Freeware (per la sezione Cyber Risk)	Software pubblicato sotto i termini di una Licenza libera, che ne incoraggia l'utilizzo, lo studio, la modifica e la redistribuzione.
Guerra (per la sezione Cyber Risk)	L'uso della forza fisica da parte di uno Stato contro un altro Stato o come parte di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di una occupazione militare, di un'invasione, nonché l'usurpazione (anche con forze militari), la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, il danneggiamento di beni o proprietà da parte di, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale, a prescindere che la guerra sia dichiarata o meno.
Guerra informatica (per la sezione Cyber Risk)	L'uso di un Sistema informatico da parte o per conto di uno Stato per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un Sistema informatico di un altro Stato o in un altro Stato.
Hardware (per la sezione Cyber Risk)	Complesso delle apparecchiature elettroniche costituito da computer e relative periferiche (per esempio video, Supporto di Dati, tastiere, stampanti incluse multifunzione e plotter), tablet, smartphone, workstation, Server, elaboratori elettronici nonché cablaggi, apparati di Rete e di telecomunicazione in genere, il tutto installato, collaudato e pronto per l'uso e utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza. Sono esclusi beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.
Identità Digitale (per la sezione Cyber Risk)	Insieme delle informazioni e delle risorse concesse da un Sistema Informatico ad un particolare utilizzatore che vi accede tramite un processo di identificazione.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Infortunio	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Inquinamento	La reale o presunta dispersione, infiltrazione, liberazione o fuga di qualsiasi sostanza irritante solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o termica, tossica o pericolosa, che sia dannosa per l'ambiente, compresi tra gli altri radiazioni, contaminazioni nucleari, funghi, spore o micosi, muffe tossiche, piombo, asbesto, vapore, fumo, fibre, germi, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, sostanze chimiche e rifiuti.
Internet (per la sezione Cyber Risk)	Rete ad accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il mondo, tramite interconnessione globale tra Reti Informatiche di natura e di estensione diversa.

Integrità (per la sezione Cyber Risk)	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui i Dati informatici e le informazioni sono protette nei confronti delle alterazioni o cancellazioni accidentali del contenuto e della generazione di nuovi Dati informatici ed informazioni effettuati da una terza parte.
Keylogging (per la sezione Cyber Risk)	Tecnica di intercettazione e cattura in maniera occulta di tutto ciò che viene digitato sulla tastiera ad insaputa dell'utente, allo scopo di acquisire Dati informatici confidenziali.
Licenza (per la sezione Cyber Risk)	Contratto tra due soggetti, fornitore e utente, in base al quale quest'ultimo utilizza un Software per fini e periodo di tempo limitati (uso temporaneo) o illimitati (uso permanente).
Log (per la sezione Cyber Risk)	Registrazione sequenziale e cronologica degli eventi che interessano un Sistema Informatico, incluse le operazioni effettuate da utenti o amministratori, o automatizzate.
MAC (Media Access Control) Address Indirizzo Fisico	Codice assegnato in modo univoco dal produttore ad ogni scheda di rete prodotta al mondo.
Patch (per la sezione Cyber Risk)	Porzione di Software progettata per aggiornare o migliorare un altro Software.
Perdite patrimoniali	I pregiudizi economici (capitale, interessi e spese) che non sono la conseguenza diretta o indiretta di Danni materiali o Danni corporali. Per le sole Garanzie Responsabilità civile patrimoniale e Responsabilità civile patrimoniale di amministratori e dirigenti: per Perdite patrimoniali si intende più precisamente: Qualsiasi pregiudizio economico, non conseguente a decesso, lesioni a persone o a danneggiamenti a cose, per il quale l'Assicurato è ritenuto responsabile a titolo di risarcimento da una sentenza giudiziale, un giudizio arbitrale o una transazione stipulata con avallo di Generali Italia, in seguito a un Sinistro risarcibile.
Perito (per la sezione Tutela legale)	L'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).
Policy (per la sezione Cyber Risk)	Insieme di definizioni e procedure formalizzate che regolamentano una determinata attività; a titolo di esempio, la Policy di Backup (o Backup Policy) consiste in un insieme di procedure che regolamentano l'attività di effettuazione delle copie di sicurezza (Backup) dei Dati informatici, definendo, tra le altre cose, frequenza delle copie, tipo di Dati informatici da copiare, luogo di custodia delle copie.
Reato (per la sezione Tutela legale)	Comportamento cui il legislatore ricollega una sanzione penale, a causa dell'aggressione recata a un bene giuridico meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. I reati si distinguono in: - Delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione, della multa o entrambe; - Contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per i quali è prevista la sanzione penale dell'arresto, dell'ammenda o entrambe.
Responsabilità contrattuale (per la sezione Tutela legale)	La responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale.
Responsabilità extracontrattuale (per la sezione Tutela legale)	La responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto.
Rete Rete Informatica (per la sezione Cyber Risk)	Sistema di telecomunicazioni che permette lo scambio o la condivisione di Dati informatici e risorse tra diversi componenti Hardware.

Richiesta di risarcimento	Qualsiasi richiesta di risarcimento danni pervenuta da parte di un terzo danneggiato nei confronti dell'Assicurato, anche derivante dall'avvio di un procedimento giudiziario, chiamata in causa, istanza di mediazione da parte di un organismo di mediazione o invito a partecipare a un tentativo di conciliazione. Per le specificità relative alle singole Garanzie, vedi Definizione "Sinistro".
Rottura accidentale (di condutture o impianti)	Situazione improvvisa e fortuita che si verifica quando, a causa di forze esterne o interne, la conduttura o l'impianto si spezza o subisce falle o fenditure.

Scoperto	Per le Garanzie della sezione Responsabilità civile generale: - per Scoperto si intende la parte del Danno liquidabile, espressa in valore percentuale sull'ammontare dell'Indennizzo/risarcimento, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro. ✓ Esempio: Danno a terzi da interruzione di attività – Garanzia <i>Responsabilità civile verso terzi</i> Scoperto previsto per la copertura 10% col minimo di 2.500,00 euro - Massimale Responsabilità civile verso terzi: 1.000.000,00 di euro per Sinistro - Limite di Indennizzo per Danni da interruzione di attività: 100.000,00 euro per Sinistro - Danno a terzi accertato: 500.000,00 euro - Danno liquidabile: 100.000,00 euro - Scoperto: 10.000,00 euro (10% del Danno liquidabile) Indennizzo/Risarcimento liquidato: 90.000,00 euro, pari a 100.000,00 euro - 10.000,00 euro (Danno liquidabile – Scoperto previsto per la Garanzia). Per la Garanzia <i>Responsabilità civile patrimoniale</i> (RC patrimoniale) e per le Garanzie della sezione Cyber Risk: - per Scoperto si intende la parte del danno accertato, espressa in valore percentuale sull'ammontare dello stesso, che rimane comunque a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro: il relativo importo è quindi detratto dall'ammontare del Danno, fermo il limite di Indennizzo/Risarcimento pattuito, secondo la disciplina specifica contenuta nelle rispettive Condizioni Specifiche.
Scoppio	Improvvisa rottura di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuta a Esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d'ariete” non sono considerati Scoppio. Per colpo d'ariete si intende l'urto violento provocato in una condotta dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.
Server (per la sezione Cyber Risk)	Componente o sottosistema di un Sistema IT che fornisce un qualunque tipo di servizio ad altre componenti (tipicamente chiamate Client) che ne fanno richiesta attraverso una Rete Informatica.
Sinistro	SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE Per le Garanzie <i>Responsabilità civile patrimoniale</i> e <i>Responsabilità civile patrimoniale di amministratori e dirigenti</i>, Il termine Sinistro indica: - il ricevimento da parte dell'Assicurato di una Richiesta di risarcimento, di natura giudiziale, arbitrale o stragiudiziale, come conseguenza di un comportamento colposo posto in essere da o attribuibile all'Assicurato; - il ricevimento da parte dell'Assicurato della notizia formale dell'avvio di qualunque procedimento o indagine regolamentare intrapresa da una competente Autorità Pubblica nei confronti dello stesso o dell'Ente Contraente. La Richiesta di risarcimento deve: - essere presentata per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione;

	- essere denunciata dall'Assicurato a Generali Italia nello stesso periodo; - discendere da comportamenti colposi tenuti, o da fatti colposi, verificatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione. Per tutte le altre coperture, salve indicazioni specifiche, il termine Sinistro indica il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa. L'insieme di tutti i danni derivanti da una stessa causa o da cause tra loro connesse, anche se manifestatisi in tempi diversi, viene sempre considerato a tutti gli effetti un unico Sinistro (danno in serie) anche nel caso di una pluralità di danneggiati e anche in presenza di un'azione risarcitoria collettiva intentata nei confronti dell'Assicurato. SEZIONE TUTELA LEGALE Per le Garanzie della sezione Tutela Legale, per Sinistro si intende: • il danno o un presunto danno subito o causato dall'Assicurato; • la violazione o la presunta violazione del contratto; • la violazione o la presunta violazione della norma di legge. SEZIONE CYBER RISK • Per la Garanzia base Danni al Sistema Informatico: per Sinistro si intende l'Evento Cyber che colpisce il Sistema Informatico verificatosi e scoperto nel corso dell'efficacia dell'Assicurazione. • Per la Garanzia opzionale Responsabilità civile da Evento Cyber: per Sinistro si intende la Richiesta di risarcimento - pervenuta per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione o entro i 6 mesi successivi alla sua scadenza, - se conseguente a Evento Cyber accaduto nello stesso periodo.
Server (per la sezione Cyber Risk)	Componente o sottosistema di un Sistema IT che fornisce un qualunque tipo di servizio a altre componenti (tipicamente chiamate Client) che ne fanno richiesta attraverso una Rete Informatica.
Social Media (per la sezione Cyber Risk)	Insieme di tecnologie e strumenti afferenti all'ambito dell'informatica e delle telecomunicazioni, che le persone adottano per condividere contenuti testuali, immagini, video e audio; tipicamente si declinano in un insieme di applicazioni Internet che consentono la creazione e lo scambio di contenuti generati dagli utenti.
Spese di giustizia (per la sezione Tutela legale)	Le spese definite dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, e successive modificazioni e integrazioni.
Spese di soccombenza (per la sezione Tutela legale)	Le spese che il giudice con la sentenza che chiude il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.
Spese peritali (per la sezione Tutela legale)	Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico d'ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
Tempo Zero (per la sezione Cyber Risk)	Momento nel quale l'Evento Cyber viene rilevato o si manifesta, o entrambe le cose, per la prima volta.
TPM (Trusted Platform Module)	Processore crittografico installabile dal produttore su componenti Hardware, fissi o mobili, in grado di fornire funzionalità a supporto della implementazione efficiente di sistemi di sicurezza sul componente sul quale è installato.
Violazione della sicurezza (per la sezione Cyber Risk)	Accesso non autorizzato a Dati informatici, applicazioni, servizi, Reti, apparati, ottenuto aggirando o oltrepassando i meccanismi e sistemi di sicurezza posti a difesa.

Virus (per la sezione Cyber Risk)	Programma Software capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra applicazioni e componenti Hardware diversi, anche attraverso Reti, determinando: a. una modifica dei programmi attraverso l'inserimento di nuove istruzioni nel codice; b. una non utilizzabilità dei Dati informatici, attraverso la cancellazione o l'alterazione di File o di parte di questi; c. una non utilizzabilità dei Dati informatici o dei programmi, attraverso modifiche del contenuto dei supporti. Viene parificato a Virus qualsiasi programma in grado di propagarsi tra Sistemi Informatici diversi (autonomamente, utilizzando le risorse o le applicazioni del Sistema Informatico nel quale risiede, sfruttando delle operazioni svolte in modo inconsapevole dagli utilizzatori del Sistema Informatico stesso), nonché qualsiasi programma creato dolosamente o fraudolentemente con lo scopo di alterare una o più delle caratteristiche di Disponibilità, Confidenzialità, Integrità di un Sistema Informatico.
Vertenza (per la sezione Tutela legale)	Il conflitto di pretese tra Assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.
Vulnerabilità (per la sezione Cyber Risk)	Componente di un Sistema Informatico in corrispondenza del quale le misure di sicurezza sono assenti, ridotte o compromesse in quanto rappresenta un punto di debolezza del Sistema Informatico e consente a un eventuale aggressore di compromettere il livello di sicurezza dell'intero Sistema Informatico. Possono consistere in: • "Vulnerabilità software", se c'è un difetto di progettazione, codifica, installazione e configurazione del Software, • "Vulnerabilità dei protocolli", se dovute alle intrinseche caratteristiche di funzionamento del protocollo stesso. La Vulnerabilità in sé non compromette un Sistema Informatico ma, se sfruttata adeguatamente (Exploit), può determinare un Evento Cyber.
WPA28 (per la sezione Cyber Risk)	Protocollo e standard di sicurezza atto a proteggere le Reti di componenti Hardware Wireless.
Wireless (per la sezione Cyber Risk)	Comunicazione tra componenti Hardware che non fa uso di cavi.

DEFINIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

ASSISTENZA FABBRICATO IN SOLIDITÀ IN GUARDIA

Allagamento	Eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla raccolta, dovuto a eventi accidentali o a seguito di eventi naturali, non conseguenti a esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Altra tipologia (Tipologia costruttiva del Fabbricato)	Costruzione edile con strutture portanti, pareti esterne, solai, armature e coperture del Tetto comunque costruite.
Anno di costruzione	Anno di costruzione del Fabbricato. Nel caso di più corpi di Fabbricato ai fini della dichiarazione da rendere in Polizza deve essere considerato l'anno di costruzione del corpo più vecchio.
Anno di ristrutturazione completa	Anno in cui sono state eseguite le opere e le modifiche necessarie per sostituire integralmente tutti gli impianti (elettrico, idrici, igienico-sanitari e di riscaldamento e condizionamento) presenti nel Fabbricato. Nel caso di più corpi di Fabbricato, la ricostruzione integrale si intende effettuata solo se è stata eseguita per tutti i corpi; nel caso in cui la ricostruzione è avvenuta in anni diversi, ai fini della dichiarazione da rendere in Polizza, deve essere indicata la ricostruzione più risalente.

Antisismico (Tipologia costruttiva di Fabbricato)	Costruzione edile realizzata o integralmente ristrutturata dopo il 1990, nella quale devono coesistere le seguenti caratteristiche costruttive: Fabbricato conforme ai requisiti antisismici contenuti nelle "norme tecniche per le costruzioni" previste dalle norme di legge in vigore al momento della sua costruzione o ristrutturazione.
Apparecchiature elettriche ed elettroniche	Sistemi elettronici di elaborazione, trasmissione, ricezione di dati con le relative unità periferiche e i relativi impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche a impiego mobile, presenti/in uso nei locali o normalmente utilizzate per lo svolgimento dell'attività professionale (vedi box esemplificativo). ✓ Esempi: - stampanti, computer, fotocopiatrici, fax, macchine elettroniche per scrivere e per calcolare; - impianti citofonici e telefonici, impianti di allarme e di rilevazione; - terminali elettronici per registrazioni o transazioni su conto corrente bancario; - bilance elettroniche e registratori di cassa. Dalla copertura sono esclusi telefoni cellulari e smartphone.
Bioedilizia (Tipologia costruttiva del Fabbricato)	Costruzione edile, realizzata con prodotti specifici ed elementi costitutivi anche modulari e precostituiti, il tutto comunque costruito secondo principi di ecocompatibilità ed efficienza energetica nel rispetto delle norme di legge vigenti e delle norme tecniche comunemente riconosciute in materia. L'intera struttura deve avere adeguata solidità e robustezza e una resistenza al fuoco di strutture portanti verticali, pareti esterne, solai, armature e coperture del tetto almeno REI 60 (o altra equivalente). Tali caratteristiche devono risultare certificate dalla casa costruttrice o da altro ente specializzato. La struttura deve risultare comunque posizionata e ancorata a una fondazione a platea.
Cappotto termico	Elemento termico intonacabile per facciate del Fabbricato atto a correggere i punti della struttura in cui si hanno vie preferenziali per la dispersione del calore in corrispondenza di discontinuità di materiali o di particolari configurazioni geometriche della facciata. Serve a ridurre gli effetti prodotti dalle variazioni rapide o notevoli della temperatura esterna.
Cemento armato (Tipologia costruttiva del Fabbricato)	Costruzione edile nella quale devono coesistere le seguenti caratteristiche costruttive: • strutture portanti verticali in cemento armato; • pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e/o materiali incombustibili per almeno il 90% della sua superficie. Sono tollerati: - materiali combustibili per impermeabilizzazioni o rivestimenti; - armature del tetto e solai dividenti i piani in legno; - caratteristiche costruttive diverse per porzioni di Fabbricato complessivamente non superiori al 25% del Fabbricato stesso.
Condominio	Edificio con almeno due unità immobiliari di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle Parti comuni.

Contenuto	Sono compresi: • Mobilio e arredamento, • attrezzature d'ufficio, • strumenti scientifici e professionali, • impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche, elettromeccaniche, • armadi di sicurezza e corazzati, casseforti, • oggetti di argenteria, • sussidi audiovisivi, archivi, archivi informatici, microfilm, documenti, campionari • quanto altro riposto nel Fabbricato, che è inerente all'attività in esso esercitata dall'Ente Contraente, • cartelloni e supporti pubblicitari, • vetrine, spazi espositivi e relativa merce esposta, • elettrodomestici, • distributori automatici di cibi e bevande (anche di terzi), a conforto dei soggetti che prestano la loro opera nei locali dell'ufficio. Se il Fabbricato assicurato non è di proprietà dell'Ente Contraente, sono compresi dispositivi e apparecchiature elettriche ed elettroniche, elettromeccaniche a servizio del Fabbricato fissi per natura e destinazione d'uso, installati dall'Assicurato locatario.
	All'interno della definizione di Contenuto sopra riportata, sono comprese anche le seguenti "sotto-categorie" di beni. • Oggetti pregiati: pellicce, quadri, arazzi, tappeti di particolare valore artistico, mosaici, sculture, statue e simili, oggetti d'arte e di particolare valore artistico pubblicati su cataloghi ufficiali d'arte, mobili di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria. • Gioielli e preziosi: oggetti d'oro e di platino o montati su questi metalli, pietre preziose, coralli e perle, orologi anche in metallo o di altri materiali che abbiano un valore unitario superiore a 4.000,00 euro. • Valori: denaro, carte valori e titoli di credito in genere. • Collezioni: Raccolte ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie o categoria, rari, curiosi o di un certo valore. • Documenti: Documenti, atti, elenchi, registri contabili e fiscali e registri in genere, materiale d'archivio, disegni, stampati, progetti, e in genere qualsiasi altra pratica, il tutto attinente all'attività esercitata nei locali dell'Ufficio, anche di proprietà dei clienti o di altri soggetti terzi. • Effetti personali: Capi di abbigliamento, accessori e altri beni mobili normalmente utilizzati a servizio e conforto della persona utilizzati dai dipendenti, dai collaboratori, dai Volontari, dai Volontari occasionali, dagli Associati. Non sono considerati effetti personali gli Oggetti pregiati e i Valori, così come sopra definiti. Sono esclusi veicoli a motore iscritti al P.R.A. o parti di essi.
Cristalli	Vedi <i>Lastre</i> .
Danni diretti	Danni dovuti all'azione diretta di un evento garantito in Polizza.
Danni materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
Dipendenze e pertinenze	Locali comunicanti e non con il Fabbricato assicurato o posti anche in corpi separati, purché siti nella medesima ubicazione, entro i relativi spazi recintati, aventi le stesse caratteristiche costruttive del Fabbricato del quale fanno parte, e rispetto al quale hanno prevalente funzione di servizio. ✓ Esempi: - centrali termiche, - cantine, - garage, - solai, - box, - vani tecnici.

Documenti	Documenti, atti, elenchi, registri contabili e fiscali e registri in genere, materiale d'archivio, disegni, stampati, progetti, e in genere qualsiasi altra pratica, il tutto attinente all'attività esercitata nei locali del Fabbricato Assicurato, anche di proprietà di altri soggetti terzi.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione	È il reato previsto dal Codice penale ⁹ integrato quando si costringe qualcuno a fare o non fare qualcosa con l'uso della minaccia o della violenza per procurare a sé o altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Fabbricato	La costruzione edile, che si trova nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino. Sono compresi, se inerenti all'ubicazione assicurata indicata in Polizza e all'eventuale quota-parte condominiale di relativa spettanza: • Fissi e Infissi; • opere di fondazione o interrate; • dipendenze o pertinenze; • recinzioni, cancelli anche elettrici, cappotto termico, cisterne e serbatoi per lo stoccaggio di combustibili al servizio dell'ufficio, muri di cinta; • strade private interne, cortili, esclusi comunque gli alberi; • tinteggiature, tappezzeria, parquet, moquettes, controsoffittature, tende frangisole esterne ancorate al fabbricato (se installate su strutture fisse ancorate a muri perimetrali o muri esterni o al soffitto dei balconi soprastanti); • antenne televisive, radioriceventi o trasmettenti; • statue, affreschi e decorazioni che non hanno valore artistico; • ascensori, montacarichi, impianti fissi elettrici ed elettronici, idrici, igienici, per la distribuzione del gas, di riscaldamento, di condizionamento, comprese caldaie autonome di riscaldamento e produzione di acqua calda e impianti autonomi di condizionamento, impianti di allarme e prevenzione, impianti citofonici e videocitofonici, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione fissa per natura e destinazione al servizio del fabbricato; • pannelli solari (fotovoltaici e termici); • migliorie apportate dal locatario.  ATTENZIONE: Il Fabbricato deve essere in buone condizioni di statica e manutenzione. La Tipologia costruttiva del Fabbricato deve essere una di quelle indicate nelle presenti Condizioni di assicurazione (Vedi Definizione "Tipologia costruttiva del Fabbricato"). L'intera costruzione edile all'interno della quale è ubicato il Fabbricato assicurato non deve contenere depositi agricoli, teatri, discoteche, sale da ballo, sale adibite esclusivamente o prevalentemente a giochi o scommesse.
Fenomeno Elettrico	Sono manifestazioni di Fenomeno elettrico: • Corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso; • Variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto; • Sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche; • Arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Fissi e Infissi	• Fissi: grondaie, pluviali e ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o di protezione (come strutture portanti ancorate di tende e verande); • Infissi: serramenti e strutture rigide e fisse ancorate al muro tramite viti e tasselli o attraverso un controtelaio in muratura, che fungono da supporto ai serramenti consentendone l'apertura e la chiusura.
Forma di garanzia	Stabilisce il criterio con il quale si determina il valore delle Somme assicurate e dell'Indennizzo. Può essere: • Valore Intero (→definizione) • Primo Rischio Assoluto (→definizione)
Fragili	Elementi fissi a completamento e servizio del Fabbricato realizzati con materiali che per loro natura possono risultare facilmente danneggiabili in occasione di eventi atmosferici di particolare violenza. Rientrano tra i Fragili esclusivamente i seguenti beni: • tettoie, • verande, • vetrate, • lucernai, • lastre in fibrocemento, • manufatti in materia plastica.
Franchigia	Per le Garanzie a Valore intero: la parte del danno accertato, espressa quale importo in cifra fissa, che rimane comunque a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro. ✓ Esempio: Danno da acqua al Fabbricato assicurato - Garanzia a Valore intero <i>Danni da acqua</i> Franchigia pattuita in Polizza: 500,00 euro - Valore a nuovo del Fabbricato: 300.000,00 euro - Somma assicurata: 300.000,00 euro - Danno accertato: 30.000,00 euro - Danno liquidabile: 30.000,00 euro - Danno accertato al netto della Franchigia: 29.500,00 euro (30.000,00 – 500,00) Indennizzo liquidato: euro 29.500,00 Per le Garanzie a Primo Rischio Assoluto: la parte del Danno liquidabile, espressa quale importo in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro. ✓ Esempio: Guasto causato dai ladri – Garanzia a Primo Rischio Assoluto <i>Furto dei fissi e infissi e guasti causati dai ladri</i> Franchigia: 200,00 euro - Somma assicurata: 5.000,00 euro - Danno accertato: 10.000,00 euro - Danno liquidabile: 5.000,00 euro Indennizzo liquidato: 4.800,00 euro, pari a 5.000,00 euro - 200,00 euro (Danno liquidabile - Franchigia pattuita in Polizza)
Fulmine	Fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica.
Guerra	L'uso della forza fisica da parte di uno Stato contro un altro Stato o come parte di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di una occupazione militare, di un'invasione, nonché l'usurpazione (anche con forze militari), la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, il danneggiamento di beni o proprietà da parte di, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale, a prescindere che la guerra sia dichiarata o meno.
Guerra informatica	L'uso di un Sistema informatico da parte o per conto di uno Stato per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un Sistema informatico di un altro Stato o in un altro Stato.

Gioielli e preziosi	Vedi Definizione "Contenuto".
Guasto (per la sezione Assistenza Fabbricato)	Malfunzionamento interno di un bene che ne pregiudica il normale utilizzo rispetto allo scopo previsto.
Impianto fotovoltaico	Si compone di moduli fotovoltaici (pannelli), Inverter (dispositivo elettronico per la conversione da corrente continua a corrente alternata), apparecchiature di controllo e rilevazione, strutture di sostegno e ogni altro componente a esso strettamente connesso. L'impianto deve essere progettato e installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni e dotato di pannelli certificati dalle norme CEI vigenti al momento dell'installazione e testati alla grandine.
Impianto solare termico	Si compone di moduli solari (pannelli), serbatoio, strutture di sostegno e ogni altro componente a esso strettamente connesso. L'impianto deve essere conforme alla norma UNI EN vigente al momento dell'installazione.
Implosione	Cedimento di apparecchi, serbatoi e contenitori in genere per mancanza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Inondazione e alluvione	Esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Lastre	Lastre di cristallo e mezzo cristallo, specchio e vetro nonché loro eventuali lavorazioni, decorazioni e iscrizioni presenti nel Fabbricato.
Legno (Tipologia costruttiva del Fabbricato)	Costruzione edile con strutture portanti, pareti esterne, solai, armature e coperture del Tetto realizzate prevalentemente in legno con la tolleranza anche di altri materiali combustibili e non; il tutto costruito con modalità che garantiscono adeguata solidità e robustezza.
Materiali Incombustibili	Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non manifestano fiamme né reazione esotermica (reazione chimica che genera calore). Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Sono considerati incombustibili anche i materiali presenti nel Tetto certificati in classe di reazione al fuoco 1. ¹⁰
Muratura (Tipologia costruttiva del Fabbricato)	Costruzione edile con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, pietra, cemento armato e no, vetrocemento e/o altri materiali incombustibili. Sono tollerati: - materiali combustibili per impermeabilizzazioni o rivestimenti; - armature del tetto e solai dividenti i piani in legno; - materiali combustibili nelle pareti esterne e nella copertura del tetto non superiori al 10% della superficie totale; - caratteristiche costruttive diverse per porzioni di Fabbricato complessivamente non superiori al 25% del Fabbricato stesso.
Occlusione	Parziale o totale riduzione della luce della conduttura determinata da corpi estranei.
Partita	Insieme di beni omogenei assicurati con un'unica somma.
Parti comuni	Le parti del Fabbricato che ai sensi del Codice civile sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio se non risulta il contrario dal titolo ¹¹ .
Prestazione (per la sezione Assistenza Fabbricato)	Le assistenze prestate all'Assicurato. Tali prestazioni sono fornite utilizzando la Struttura Organizzativa che agisce per conto di Generali Italia S.p.A.
Primo Rischio Assoluto (PRA)	La forma della copertura assicurativa in base alla quale la stessa è prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata, indipendentemente dal valore delle cose assicurate al momento del Sinistro e senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dal Codice civile ¹² se la Somma assicurata è inferiore all'intero valore delle stesse.

	✓ Esempio: Garanzia opzionale a Primo Rischio Assoluto <i>Fenomeno elettrico</i> - Valore a nuovo del Fabbricato: 300.000,00 euro - Somma assicurata a Valore intero per il Fabbricato: 200.000,00 euro - Somma assicurata a PRA per Fenomeno elettrico: 15.000,00 euro - Danno accertato: 20.000,00 euro - Danno liquidabile: 15.000,00 euro L'Indennizzo liquidabile è pari all'intero ammontare del danno accertato fino al limite di 15.000,00 euro (Somma assicurata a PRA) senza applicazione della regola proporzionale in relazione alla sottoassicurazione del Fabbricato.
Rigurgito	Riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.
Riparazione diretta (Indennizzo in forma specifica)	Modalità di gestione del Sinistro che, in caso di danni materiali e diretti, il cui importo sia prevedibilmente non superiore a 130.000,00 euro , prevede una forma di liquidazione alternativa a quella dell'Indennizzo ordinario: tramite l'Agenzia, Generali Italia mette a disposizione dell'Assicurato un perito e un artigiano che provvedono, rispettivamente, all'accertamento e alla riparazione del danno. La scelta della procedura di Riparazione diretta comporta di non dover anticipare il costo della riparazione.
Rottura accidentale (di condutture o impianti)	Situazione improvvisa e fortuita che si verifica quando, a causa di forze esterne o interne, la conduttura o l'impianto si spezza o subisce falle o fenditure.
Scoperto	Per le Garanzie a Valore intero: la parte del danno accertato, espressa in valore percentuale sull'ammontare dello stesso, che rimane comunque a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro. ✓ Esempio: Danno al Fabbricato da vento - Garanzia a Valore intero <i>Eventi atmosferici e sovraccarico neve</i> Scoperto pattuito in Polizza per la Garanzia: 10% col minimo di 500,00 euro - Valore a nuovo del Fabbricato: 200.000,00 euro - Somma assicurata per il Fabbricato: 200.000,00 euro - Limite di Indennizzo pattuito in Polizza: 80% della Somma assicurata per il Fabbricato (160.000,00 euro) - Danno accertato: 200.000,00 euro - Danno liquidabile: 160.000,00 euro - Scoperto applicato sul danno accertato: 20.000,00 euro (10% del Danno accertato) - Danno accertato al netto dello Scoperto: 180.000,00 euro (200.000,00 – 20.000,00) Indennizzo liquidato: 160.000,00 euro, pari al Limite di Indennizzo pattuito. Per le Garanzie a Primo Rischio Assoluto: la parte del Danno liquidabile, espressa in valore percentuale sull'ammontare dell'Indennizzo, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro. ✓ Esempio: Danno al Fabbricato da fenomeno elettrico – Garanzia a Primo Rischio Assoluto <i>Fenomeno elettrico</i> Scoperto previsto per la Garanzia 10% col minimo di 1.000,00 euro - Somma assicurata per il Fabbricato: 800.000,00 euro - Limite di Indennizzo previsto per la Garanzia: 40.000,00 euro - Danno accertato: 60.000,00 euro - Danno liquidabile: 40.000,00 euro - Scoperto applicato sul Danno liquidabile: 4.000,00 euro (10% del Danno liquidabile) Indennizzo liquidato: 36.000,00 euro, pari a 40.000,00 euro – 4.000,00 euro (Danno liquidabile – Scoperto previsto per la Garanzia).

Scoppio	Improvvisa rottura di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuta a Esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio. Per colpo d'ariete si intende l'urto violento provocato in una condotta dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.
Serramenti	Elementi fissi o mobili (ante, pannelli, vetrate etc.) ancorati al telaio dell'infisso che creano un sistema di apertura e chiusura (porte, finestre etc.).
Sinistro	PER LA SEZIONE ASSISTENZA FABBRICATO Per Sinistro si intende il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell'Assicurazione, che determina la richiesta di Assistenza per i Fabbricati, in cui si svolgono attività dell'Ente assicurato, identificati in Polizza e assicurati con Garanzie della Sezione In solidità. PER LE SEZIONI IN SOLIDITÀ E IN GUARDIA Per Sinistro si intende il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata una Garanzia.
Struttura Organizzativa (per la sezione Assistenza Fabbricato)	La struttura di EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4, Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) EuropAssistancetaliaSpA@pec.europassistance.it – Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con decreto ministeriale del 2 giugno 1993 (G.U. del 1° luglio 1993 n. 1529), iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 e alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia S.p.A. al contatto con l'Assicurato e all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di Generali Italia S.p.A.
Tende frangisole	Le tende frangisole esterne, anche delle singole unità immobiliari, installate su strutture fisse, ancorate ai muri perimetrali del Fabbricato o al soffitto dei balconi soprastanti.
Terremoto	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene purché il Fabbricato assicurato si trovi in un'area individuata tra quelle interessate dal terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
Terrorismo e sabotaggio	Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone, anche se realizzato da persona singola, diretta ad influenzare qualsiasi governo o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico. Non rientrano nella definizione di Terrorismo: • Guerra, Guerra informatica, atti di nemici stranieri, ostilità; • ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causati da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali; • atti avvenuti nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari; • atti vandalici.
Tetto	Insieme delle strutture, portanti e non portanti, che coprono e proteggono il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

Tipologia costruttiva del Fabbricato	È indicata in Polizza e individua le caratteristiche costruttive del Fabbricato in relazione al materiale di cui sono costituite le sue Strutture portanti (muri perimetrali e di sostegno, pilastri, travi, solai, fondazioni ecc. destinati a supportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano il peso proprio del Fabbricato e i carichi dovuti al contenuto). Le Tipologie costruttive, previste e descritte anche in Polizza, sono le seguenti. • Antisismico (→Definizione) • Cemento armato (→Definizione) • Muratura (→Definizione) • Bioedilizia (→Definizione) • Legno (→Definizione) • Altra tipologia (→Definizione)
Tipologia di Fabbricato	E indicata in Polizza attraverso l'indicazione che si tratta o meno di "Fabbricato in Condominio".
Tubature interrate	Le condutture collocate nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno che non risultino interamente protette da strutture murarie o annegate in conglomerato cementizio.
Valore a nuovo	Il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese anche le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Valore allo stato d'uso	Il valore a nuovo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante; tale deprezzamento non viene applicato alle merci.
Valore intero	La forma della copertura assicurativa in base alla quale la stessa è prestata per la totalità dei beni esistenti assicurati e secondo la quale la Somma assicurata deve corrispondere all'intero loro valore. Se la Somma assicurata è inferiore, salve deroghe espressamente previste dal contratto, si applica la regola proporzionale¹³.
Valori	Vedi Definizione "Contenuto".

¹ Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni.

² Art. 624 del Codice penale.

³ Come disciplinate dalla legge 20 maggio 2016 n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e successive modifiche e integrazioni.

⁴ Art. 628 del Codice penale.

⁵ Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche e integrazioni.

⁶ Art. 646 del Codice penale.

⁷ Ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 81 (cd Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) e successive modifiche e integrazioni

⁸ Ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 (di adeguamento del decreto legislativo 30 giugno 2013 n. 196 –(cd Codice in materia di protezione dei dati personali o Codice Privacy) al Regolamento (UE) 2016/79 - General Data Protection Regulation o GDPR).

⁹ Art. 629 del Codice penale.

¹⁰ D.M. 26 giugno 1984 del Ministero dell'Interno.

¹¹ Art. 1117 del Codice civile.

¹² Art. 1907 del Codice civile.

¹³ Art. 1907 del Codice civile.

CONDIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DELLA PERSONA

PREVENZIONE E ASSISTENZA – ASSISTENZA PERSONA

(SEZIONE OPZIONALE)

La presente Sezione può essere attivata se attivata la Sezione Salute e Benessere.

PREMESSA

Generali Italia ha stipulato specifica convenzione con EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A., con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) EuropAssistanceltaliaSpA@pec.europassistance.it, in base alla quale la stessa provvede, per conto di Generali Italia e tramite la propria Struttura Organizzativa, al contatto con l'Assicurato e all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di cui alla presente Sezione entro i diversi limiti nella stessa previsti e con costi a carico di Generali Italia.

Per attivare le Prestazioni previste dalla presente Sezione, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. può essere contattata ai seguenti numeri: 800 572 572 - (dall'estero +39 02 58 240 565).



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione

Le Prestazioni di Assistenza di seguito elencate sono erogate dalla Struttura Organizzativa, previo contatto con la stessa, a favore dei soggetti assicurati:

- durante lo svolgimento di tutte le attività assicurate previste dallo statuto dell'Ente Contraente e la partecipazione a manifestazioni;
- in caso di Infortuni in itinere, intendendosi come tali gli Infortuni che gli Assicurati possono subire durante il normale percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione alla sede dell'Ente Contraente o presso il luogo dove svolgono la propria attività e viceversa, nel tempo strettamente necessario al raggiungimento dei suddetti luoghi.

Art. 1.2 Assicurati

Salve le specifiche previsioni per le singole Prestazioni, per Assicurati si intendono:

- i Volontari;
- gli Addetti

dell'Ente Contraente per i quali sono attive Garanzie della Sezione Salute e Benessere.



Che cosa è assicurato? Prestazioni

Art. 2.1 Consulenza medica telefonica

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha bisogno di un consulto medico telefonico può mettersi in contatto **24 ore su 24, 7 giorni su 7** con la Struttura Organizzativa, che provvede a organizzare un consulto telefonico con i propri medici.

La Struttura Organizzativa non si sostituisce né al servizio di guardia medica né al servizio nazionale di emergenza gestito tramite il numero unico 112 (ex-118 per le emergenze sanitarie).

Considerate le modalità di prestazione del servizio, **la consulenza non ha valore di diagnosi**. Il servizio è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato, pertanto **si ricorda che, per una valutazione completa dello stato di salute, è sempre necessario consultare il proprio medico di fiducia.**

Art. 2.2 Invio di un medico in Italia

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, ha bisogno di un medico e non riesce a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertatane la necessità tramite una consulenza medica telefonica come indicato al precedente articolo *Consulenza medica telefonica*, invia uno dei suoi medici convenzionati.

In caso di impossibilità di intervenire personalmente da parte di uno dei medici convenzionati, la Struttura Organizzativa, in via sostitutiva, organizza il trasferimento dell'Assicurato al centro medico idoneo più vicino, mediante

autoambulanza.

Generali Italia tiene a proprio carico le **spese per l'invio del medico o per il trasferimento in autoambulanza.**

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione è erogata con costi a carico di Generali Italia come sopra indicato per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa.

Dove vale la copertura

La Prestazione opera in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Come opera la copertura

La Prestazione opera:

- nei giorni feriali, dalle ore 20:00 alle ore 8:00;
- il sabato, la domenica e nei giorni festivi infrasettimanali, h24.

La Struttura Organizzativa non si sostituisce né al servizio di guardia medica né al servizio nazionale di emergenza gestito tramite il numero unico 112 (ex-118 per le emergenze sanitarie).

Art. 2.3 Invio di un'autoambulanza

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, ne fa richiesta, la Struttura Organizzativa, **24 ore su 24, 7 giorni su 7**, accertatane la necessità tramite una consulenza medica telefonica come indicato al precedente articolo *Consulenza medica telefonica*, **reperisce un'autoambulanza** per il trasferimento dell'Assicurato stesso dal suo domicilio fino al centro medico idoneo più vicino.

La Struttura Organizzativa tiene a proprio carico il **costo del trasporto.**

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione è erogabile:

- fino a 3 volte per annualità assicurativa;
- nel limite di 250,00 euro, IVA inclusa, per annualità assicurativa.

Dove vale la copertura

La Prestazione opera in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Art. 2.4 Rientro nella residenza a seguito di dimissione ospedaliera

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato, a seguito di Intervento chirurgico avvenuto per Infortunio o Malattia improvvisa, con conseguente Ricovero di durata superiore a 5 giorni in un Istituto di cura in Italia, non è in grado di tornare al proprio domicilio autonomamente con il mezzo inizialmente utilizzato, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, tramite i propri medici e d'intesa con i medici curanti, definisce le modalità del rientro e provvede a **organizzare il trasferimento del convalescente alla sua residenza con il mezzo più idoneo:**

- ambulanza;
- treno in prima classe e, se è necessario, in vagone letto;
- aereo di linea in classe economica eventualmente in barella.

La Struttura organizzativa tiene a proprio carico le relative **spese.**

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione è erogabile fino a 3 volte per annualità assicurativa.

Dove vale la copertura

La Prestazione opera in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano

Come opera la copertura

La Prestazione è erogata **24 ore su 24, 7 giorni su 7.**

Art. 2.5 Invio medicinali all'estero

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato che si trova all'estero ha bisogno di medicinali regolarmente prescritti da un medico ma introvabili sul posto, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, se tali medicinali sono commercializzati in Italia, provvede a **reperirli e inviarli** col mezzo più rapido e nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto o, in alternativa, fornisce all'Assicurato il nominativo di un medicinale equivalente di fabbricazione locale.

Generali Italia tiene a proprio carico i **costi di trasporto.**

Che cosa NON è assicurato

Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi a quanto acquistato.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione è erogabile fino a 3 volte per annualità assicurativa.

Dove vale la copertura

La Prestazione opera in tutto il mondo.

Come opera la copertura

La Prestazione è erogata **24 ore su 24, 7 giorni su 7.**

Art. 2.6 Rimpatrio sanitario dall'estero

Che cosa è assicurato

Se le condizioni dell'Assicurato in viaggio all'estero, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, accertate mediante contatti diretti o con altri mezzi di comunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa e medico curante sul posto, rendono necessario il rientro in Italia per il Ricovero in un Istituto di cura idoneo a garantirgli le cure specifiche del caso o più vicino alla sua abitazione, la Struttura Organizzativa **organizza il trasporto con il mezzo ritenuto più idoneo** tra i seguenti:

- aereo sanitario appositamente equipaggiato (servizio operato **in Europa**);
- aereo di linea, eventualmente in barella;
- treno;
- autoambulanza.

Se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa, il trasporto include anche **l'accompagnamento da parte di personale medico e infermieristico.**

La Struttura Organizzativa tiene a proprio carico il **costo del trasferimento** del paziente, incluse, quando ritenuto necessario, le spese relative all'accompagnamento da parte di un medico, di un infermiere o di entrambi.

Che cosa NON è assicurato

Il trasferimento non è previsto in caso di:

- **Malattie infettive e ogni patologia in presenza della quale il trasporto implica violazione di norme sanitarie;**
- **Infortuni e Malattie che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio o che, a giudizio dei medici, non impongono il rientro sanitario e possono essere curate sul posto;**
- **decisione dell'Assicurato o dei suoi familiari per le dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.**

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione è erogabile fino a 3 volte per annualità assicurativa.

Dove vale la copertura

La Prestazione opera in tutto il mondo.

Come opera la copertura

La Prestazione è erogata **24 ore su 24, 7 giorni su 7.**

Art. 2.7 Monitoraggio del ricovero ospedaliero

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, è ricoverato all'estero, i medici della Struttura Organizzativa prendono contatto con i medici curanti dell'Istituto di cura locale in cui è per seguire l'evoluzione clinica della patologia e informare i familiari sul decorso. **La Prestazione è fornita previo consenso esplicito dell'Assicurato al reparto di degenza, in conformità al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali protezione dei dati¹⁴ e alla relativa normativa interna di adeguamento¹⁵.**

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione è erogabile fino a 3 volte per annualità assicurativa.

Dove vale la copertura

La Prestazione opera in tutto il mondo.

Come opera la copertura

La Prestazione è erogata **24 ore su 24, 7 giorni su 7.**

Art. 2.8 Viaggio di un familiare

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, è ricoverato all'estero in assenza di un congiunto sul posto, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di un familiare residente in Italia un **biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica se il viaggio supera le 6 ore)** per raggiungerlo.

Generali Italia tiene a proprio carico il costo del biglietto.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse dalla Prestazione le spese di vitto e alloggio e tutte le altre spese non indicate nell'elenco precedente per viaggi in treno o in aereo.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione è erogabile fino a 3 volte per annualità assicurativa.

Dove vale la copertura

La Prestazione opera in tutto il mondo.

Come opera la copertura

La Prestazione è erogata 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Art. 2.9 Recapito messaggi urgenti

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato all'estero, a seguito di Infortunio o Malattia, è oggettivamente impossibilitato a far pervenire **messaggi urgenti a familiari residenti in Italia**, su sua richiesta la Struttura Organizzativa provvede all'inoltro di tali messaggi.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione è erogabile fino a 3 volte per annualità assicurativa.

Dove vale la copertura

La Prestazione opera in tutto il mondo.

Art. 2.10 Rientro anticipato in Italia

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato in viaggio si trova nella situazione di **dover improvvisamente rientrare** alla propria residenza **a seguito di decesso di:**

- coniuge, parter nell'unione civile o nella convivenza di fatto¹⁶
- figlia/o
- sorella/fratello
- genitore
- suocera/o
- nuora/genero

la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, gli fornisce un **biglietto:**

- **ferroviario di prima classe;**
 - **aereo in classe economica** (se il viaggio in treno supera le sei ore);
- per raggiungere il luogo in Italia dove è deceduto o dove viene sepolto il familiare.

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato la documentazione comprovante il Sinistro che ha dato luogo alla Prestazione.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione è erogabile fino a 3 volte per annualità assicurativa.

Dove vale la copertura

La Prestazione opera in tutto il mondo.

Come opera la copertura

La Prestazione è erogata 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Art. 2.11 Assistenza infermieristica post ricovero

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia che hanno comportato un Ricovero di più di 5 giorni, necessita di assistenza infermieristica per la continuazione delle terapie domiciliari dopo le dimissioni dall'Istituto di cura, su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa, se ne accerta l'assoluta necessità attraverso il parere di un proprio medico, **organizza il servizio di assistenza infermieristica a domicilio.**

Generali Italia tiene a proprio carico il **costo** della Prestazione.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione è erogata con costi a carico di Generali Italia come sopra indicato:

- **col limite di spesa di 55,00 euro, IVA inclusa, al giorno;**
- **per un massimo di 5 giorni nelle due settimane successive alla dimissione;**
- **fino a 2 volte per annualità assicurativa.**

Dove vale la copertura

La Prestazione opera in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Come opera la copertura

La Prestazione è erogata **24 ore su 24, 7 giorni su 7**.

La richiesta della Prestazione deve essere effettuata **2 giorni prima dalle dimissioni e seguita dall'invio del relativo certificato**.

Art. 2.12 Assistenza fisioterapia post ricovero

Se l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia che comporta un Ricovero di più di 5 giorni, necessita di assistenza fisioterapia per la continuazione delle terapie domiciliari dopo le dimissioni dall'Istituto di cura, su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa, se ne accerta l'assoluta necessità attraverso il parere di un proprio medico, **organizza il servizio di assistenza fisioterapia a domicilio**.

Generali Italia tiene a proprio carico il **costo** della prestazione.

La Prestazione è alternativa a quella prevista dal precedente articolo **Assistenza infermieristica post ricovero**.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione è erogata con costi a carico di Generali Italia come sopra indicato:

- col limite complessivo di spesa di 260,00 euro, IVA inclusa;
- per un massimo di 5 giorni nelle due settimane successive alla dimissione;
- fino a 2 volte per annualità assicurativa.

Dove vale la copertura

La Prestazione opera in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Come opera la copertura

La Prestazione è erogata **dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali**.

La richiesta della Prestazione deve essere effettuata **2 giorni prima delle dimissioni e seguita dall'invio del relativo certificato**.

Art. 2.13 Consegna farmaci presso l'abitazione

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, necessita, secondo prescrizione medica, di farmaci commercializzati in Italia, la Struttura Organizzativa, su richiesta dello stesso, provvede alla **ricerca e consegna** dei suddetti **farmaci**.

Che cosa NON è assicurato

Sono a carico dell'Assicurato i **costi di acquisto dei medicinali**.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione è erogabile fino a **3 volte** per annualità assicurativa;

Dove vale la copertura

La Prestazione opera in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Come opera la copertura

La Prestazione è erogata **24 ore su 24, 7 giorni su 7**.

Art. 2.14 Spesa a casa

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato, impossibilitato a uscire autonomamente da casa a seguito di Infortunio o Malattia certificati dal medico curante, lo richiede, la Struttura Organizzativa provvede alla **consegna** presso la sua abitazione di **generi alimentari o di prima necessità**.

Che cosa NON è assicurato

Sono a carico dell'Assicurato i **costi relativi a quanto acquistato**.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione è erogabile:

- non più di una volta a settimana per massimo 2 buste di spesa per richiesta;
- fino a 4 volte per Sinistro;
- per massimo 3 volte per annualità assicurativa.

Dove vale la copertura

La Prestazione opera in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Come opera la copertura

La Prestazione è erogata **dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali**.

Art. 2.15 Custodia animali

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia che comporta Ricovero o gessatura, deve affidare il suo animale domestico (cane o gatto di proprietà documentata dell'Assicurato), su sua richiesta, la Struttura Organizzativa ne **predispone la custodia in un'idonea struttura di accoglienza.**

Generali Italia tiene a proprio carico il **costo del pensionamento.**

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione è erogata con costi a carico di Generali Italia come sopra indicato:

- col limite complessivo di spesa di 300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro;
- fino a 3 volte per annualità assicurativa.

Dove vale la copertura

La Prestazione opera in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Come opera la copertura

La Prestazione è erogata **24 ore su 24, 7 giorni su 7.**

Art. 2.16 Invio baby sitter

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, è ricoverato in Istituto di cura per più di 5 giorni, e non ha la possibilità di occuparsi dei propri **figli di età inferiore di anni 12 anni**, la Struttura Organizzativa, su sua richiesta, **invia, salvo disponibilità, una o un baby sitter** per accudirli.

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione è erogata con costi a carico di Generali Italia come sopra indicato:

- col limite complessivo di spesa di 300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro;
- fino a 3 volte per annualità assicurativa.

Dove vale la copertura

La Prestazione opera in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Come opera la copertura

La Prestazione è erogata **24 ore su 24, 7 giorni su 7.**

Art. 2.17 Informazioni sanitarie e farmaceutiche

Che cosa è assicurato

Su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede a fornire informazioni in merito alle tematiche di seguito indicate.

TEMATICHE SANITARIE:

- indirizzi di ospedali, cliniche, centri specializzati del capoluogo/regione di residenza dell'assicurato;
- indirizzi degli uffici competenti per l'espletamento di pratiche e richieste di documenti;
- informazioni per l'assistenza sanitaria all'estero, paesi UE ed extra UE.

MEDICINALI COMMERCIALIZZATI IN ITALIA:

- loro composizione;
- equivalenze di prodotti farmaceutici in commercio;
- posologie consigliate dalle Case farmaceutiche;
- eventuali controindicazioni.

Come opera la copertura

La Prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 3.1 Esclusioni

Sono esclusi dalle Prestazioni i **Sinistri causati o dipendenti dai casi di seguito indicati**

- a) dolo dell'Assicurato;
- b) corto circuito provocato da negligenza grave, dolo, imperizia dell'Assicurato;
- c) Malattie e infortuni conseguenti o derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- d) Malattie nervose e mentali;
- e) Malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26° settimana di gestazione e dal puerperio;
- f) suicidio o tentato suicidio;

- g) Infortuni avvenuti prima della data di decorrenza della copertura;
h) Infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività:
- alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai,
 - salti dal trampolino con sci o idrosci,
 - guida e uso di guidoslitte,
 - sport aerei in genere,
 - atti di temerarietà,
 - corse e gare automobilistiche, motonautiche e relative prove e allenamenti;
- i) espianto e trapianto di organi;
j) ricerca e soccorso in mare, montagna, deserto;
k) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
l) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
m) nei paesi in cui sia in vigore lo stato di guerra, dichiarata o di fatto.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 4.1 Limite per annualità assicurativa

Se non diversamente indicato per la singola Prestazione, tutte le Prestazioni di assistenza che Generali Italia eroga tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance sono fornite **per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa, fermi i limiti di Indennizzo specificati indicati per ciascuna Prestazione, se previsti.**

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Prestazione	Limite di Indennizzo
Consulenza medica telefonica	-
Invio di un medico in Italia	3 volte per annualità assicurativa
Invio di un'autoambulanza	- 3 volte per annualità assicurativa - limite di spesa 250,00 euro, IVA inclusa per annualità assicurativa
Rientro nella residenza a seguito di dimissione ospedaliera	3 volte per annualità assicurativa
Invio medicinali all'estero	3 volte per annualità assicurativa
Rimpatrio sanitario all'estero	3 volte per annualità assicurativa
Monitoraggio del ricovero ospedaliero	3 volte per annualità assicurativa
Viaggio di un familiare	3 volte per annualità assicurativa
Recapito messaggi urgenti	3 volte per annualità assicurativa
Rientro anticipato in Italia	3 volte per annualità assicurativa
Assistenza infermieristica post ricovero	- limite di spesa 55,00 euro, IVA inclusa, al giorno - per un massimo di 5 giorni nelle due settimane successive alla dimissione - 2 volte per annualità assicurativa
Assistenza fisioterapia post ricovero	- limite complessivo di spesa di 260,00 euro, IVA inclusa; - per un massimo di 5 giorni nelle due settimane successive alla dimissione - 2 volte per annualità assicurativa
Consegna farmaci presso l'abitazione	3 volte per annualità assicurativa

Spesa a casa	- una volta a settimana, massimo 2 buste per richiesta - 4 volte per Sinistro - 3 volte per annualità assicurativa
Custodia animali	- limite complessivo di spesa di 300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro - 3 volte per annualità assicurativa
Invio baby sitter	- limite complessivo di spesa di 300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro - 3 volte per annualità assicurativa
Informazioni sanitarie e farmaceutiche	-



Dove vale la copertura?

Art. 5.1 Dove operano le Prestazioni

Le singole Prestazioni operano come illustrato nella tabella che segue.

Sono comunque esclusi dalle Prestazioni i Sinistri nei paesi in cui è in vigore lo stato di guerra, dichiarata o di fatto.

Prestazione	Validità territoriale
Consulenza medica telefonica	-
Invio di un medico in Italia	Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino
Invio di un'autoambulanza	Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino
Rientro nella residenza a seguito di dimissione ospedaliera	Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino
Invio medicinali all'estero	In tutto il mondo
Rimpatrio sanitario dall'estero	In tutto il mondo aereo sanitario appositamente equipaggiato: in Europa
Monitoraggio del ricovero ospedaliero	Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino
Viaggio di un familiare	In tutto il mondo
Recapito messaggi urgenti	In tutto il mondo
Rientro anticipato in Italia	In tutto il mondo
Assistenza infermieristica post ricovero	Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino
Assistenza fisioterapica post ricovero	Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino
Consegna farmaci presso l'abitazione	Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino
Spesa a casa	Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino
Custodia animali	Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino
Invio baby sitter	Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino
Informazioni sanitarie e farmaceutiche	-

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 6.1 Inesistenza dell'obbligo di fornire Prestazioni alternative

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più Prestazioni oggetto della copertura, **Generali Italia non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni alternative a titolo di compensazione.**

Art. 6.2 Interventi delle Autorità del paese in cui è prestata l'Assistenza

La Struttura Organizzativa **non si assume responsabilità per i danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.**

Art. 6.3 Prescrizione dei diritti e decadenza dalle Prestazioni

Ogni diritto nei confronti di Generali Italia si prescrive entro il termine di **2 anni dalla data del Sinistro** che ha dato origine al diritto alla Prestazione¹⁷.

Il diritto alle Prestazioni decade se l'Assicurato non ha preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

Art. 6.4 Altre assicurazioni

In presenza di altre assicurazioni con altra o altre società di assicurazione o di servizi che prevedono prestazioni analoghe, se l'altra o le altre società si sono già attivate, **le Prestazioni**, fermi i limiti previsti, **operano per gli eventuali maggiori costi sostenuti dall'Assicurato e non corrisposti dall'altra società.**

Art. 6.5 Clausola liberatoria

L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri oggetto della presente Sezione, i medici che lo visitano o curano dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del Sinistro stesso.

Art. 6.6 Legge che regola il contratto - Controversie

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana.

Tutte le controversie relative sono soggette alla giurisdizione italiana.

SALUTE E BENESSERE

INFORTUNI E MALATTIA

(SEZIONE BASE SEMPRE PRESENTE)



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione

Sono assicurate le persone indicate in Polizza e identificate ai sensi dell'articolo *Identificazione degli assicurati* delle Condizioni Generali che regolano il contratto, relativamente a:

- le conseguenze dirette ed esclusive degli Infortuni subiti durante lo svolgimento in favore dell'Ente Contraente delle attività indicate in Polizza;
- le Malattie contratte in conseguenza di tali attività.

Sono compresi gli Infortuni subiti durante:

- la permanenza nei locali della sede del Contraente;
- i lavori attinenti alla conduzione e alla manutenzione della sede del Contraente;
- i Rischi in itinere, intendendosi come tali gli Infortuni che gli Assicurati possono subire durante il normale percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione alla sede del Contraente o presso il luogo dove svolgono la propria attività e viceversa, nel tempo strettamente necessario a raggiungere tali sedi, con esclusione dei trasporti organizzati e gestiti da altri enti.

La copertura assicurativa è inoltre prestata durante la partecipazione a tutte le attività e manifestazioni previste dallo statuto dell'Ente Contraente.

Le Garanzie attivabili sono le seguenti:

INFORTUNI

- Morte per infortunio
- Invalidità permanente per infortunio
- Diaria da ricovero per infortunio
- Spese di cura per infortunio
- Diaria da immobilizzo
- Diaria da convalescenza post ricovero per infortunio
- Contagio HIV – Infortunio biologico e malattie infettive
- Danno estetico
- Tutela della disabilità
- Spese per l'accompagnatore
- Infortuni extraprofessionali per gli addetti
- Infortuni per fruitori

MALATTIA

- Diaria da ricovero per malattia
- Diaria da convalescenza post ricovero per malattia
- Malattie professionali per volontari

Art. 1.2 Assicurazione infortuni

Che cosa è assicurato

Si definisce Infortunio ogni evento dovuto a **causa fortuita**, violenta ed esterna che produce **Lesioni corporali obiettivamente constatabili**.

Sono in copertura tutti gli eventi che hanno caratteristica di Infortunio non espressamente esclusi nelle presenti Condizioni di assicurazione, compresi:

- gli Infortuni causati da imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell'Assicurato (colpa grave dell'Assicurato¹⁸);
- le Lesioni corporali derivanti da tumulti popolari, **se l'Assicurato non vi ha preso parte attiva**¹⁹;
- gli Infortuni subiti in stato di malore, incoscienza **non provocati da abuso di alcolici, di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o sostanze allucinogene**;
- gli Infortuni conseguenze di movimenti tellurici, **limitatamente alle sole Garanzie Morte per infortunio e Invalidità Permanente per infortunio, se attivate.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata:

- col limite massimo di Indennizzo di 75.000,00 euro per ogni Assicurato per ognuna delle due Garanzie;
- con applicazione della seguente Franchigia assoluta sulla Garanzia Invalidità permanente per infortunio:
 - o 24%, se in Polizza è stata scelta una Franchigia inferiore;
 - o come indicata in Polizza, negli altri casi.

RISCHIO VOLO

Nell'ambito di operatività della copertura, l'Assicurazione vale anche per gli Infortuni subiti dall'Assicurato, come passeggero, durante i voli di linea regolari e i charter entrambi gestiti da Società di Traffico Aereo Regolare (il cui elenco è pubblicato su "Flight Guide Worldwide" - OAG) e in occasioni di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri o da aeroclub. L'Assicurazione opera dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo fino al momento in cui scende dall'aereo. Sono considerati Infortuni anche quelli occorsi per imprudenza o negligenza grave dell'Assicurato in qualità di passeggero.

Nell'ambito di operatività della copertura sono inoltre assimilati a Infortunio:

- a) le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo e le folgorazioni;
- b) l'assideramento e il congelamento;
- c) gli avvelenamenti acuti conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze, **se dovute a causa fortuita**;
- d) l'asfissia di origine non morbosa;
- e) l'annegamento;
- f) le patologie conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti o aracnidi, **esclusa comunque la malaria**.

Nell'ambito di operatività della copertura, sono comprese in garanzia, se conseguenti a Infortunio, le Lesioni da sforzo, **esclusi gli infarti e le ernie**.

Sono, inoltre, previste le seguenti estensioni:

1. ERNIE ADDOMINALI DA SFORZO

Sono comprese le ernie addominali da sforzo **limitatamente ai casi di Invalidità permanente per infortunio, se attivata**.

Ci sono limiti di copertura

Se l'ernia è tecnicamente non operabile, è liquidata un'indennità per Invalidità permanente da Infortunio non superiore al 10% della relativa Somma assicurata, ferma l'applicazione della Franchigia.

2. ROTTURE SOTTOCUTANEE

Per gli Enti costituiti ai sensi del Codice civile

Esclusivamente per la Garanzia Invalidità permanente da infortunio, l'Assicurazione comprende gli esiti conseguenti a traumi indennizzabili a termini di copertura diretti di **rottura sottocutanea totale del tendine di Achille**.

In caso di Sinistro, è corrisposta un'Indennità forfettaria pari all'1% della Somma assicurata senza applicazione della Franchigia prevista in Polizza per la Garanzia Invalidità permanente per infortunio col limite di 5.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa.

Ci sono limiti di copertura

Nel corso del contratto, considerando anche eventuali contratti sostituiti, non può essere indennizzato, per ogni arto, più di un Sinistro.

Come opera la copertura

Per la rottura sottocutanea del tendine di Achille non sono corrisposti altri Indennizzi per le altre Garanzie eventualmente previste in Polizza, con esclusione della Garanzia Assistenza Persone.

Per gli Enti del Terzo settore

Esclusivamente per la Garanzia Invalidità permanente da infortunio, l'Assicurazione comprende gli esiti conseguenti di traumi indennizzabili a termini di copertura diretti di **rottura sottocutanea totale** di seguito indicati:

- tendine di Achille;
- tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale);
- tendine dell'estensore del pollice;
- tendine del quadricipite femorale;

- cuffia dei rotatori.

In caso di Sinistro, è corrisposta un'**Indennità forfettaria pari al 5% della Somma assicurata, senza applicazione della Franchigia** prevista in Polizza per la Garanzia *Invalidità permanente per infortunio*, **col limite di 15.000,00 euro per Sinistro e anno assicurativo, indipendentemente dai distretti colpiti.**

Ci sono limiti di copertura

Nel corso del contratto, considerando anche eventuali contratti sostituiti, non può essere indennizzato, per ogni distretto, più di un Sinistro relativo a ciascuna delle Lesioni sopra indicate.

Come opera la copertura

Per queste Lesioni non verranno corrisposti altri Indennizzi per le altre Garanzie eventualmente previste in Polizza, con esclusione della Garanzia Assistenza Persone.

Che cosa NON è assicurato

Restano esclusi:

- le rotture sottocutanee di tendini, salvo quanto sopra rispettivamente precisato per gli Enti costituiti ai sensi del Codice civile e per gli Enti del Terzo Settore, nel precedente paragrafo 2- **ROTTURE SOTTOCUTANEE**;
- i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione e simili con l'eccezione degli Infortuni avvenuti all'estero per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se e in quanto l'Assicurato è sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.

Se il Sinistro non è relativo ad atti di guerra è comunque considerato in copertura anche se verificatosi in un paese considerato a rischio guerra.

Art. 1.3 Assicurazione malattie

Si intende per Malattia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Art. 1.4 Persone con disabilità

Le Garanzie sono estese agli Assicurati con disabilità e precisamente a:

- i soggetti con invalidità sensoriale, intellettiva o relazionale;
- i soggetti con invalidità motoria.

Per gli Assicurati con disabilità vale quanto di seguito precisato.

- Generali Italia corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio tenendo presente che, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali da riconoscere in base al contratto, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità permanente preesistente;
- Se l'evento indennizzabile in base alla copertura assicurativa comporta il Ricovero in un Istituto di Cura o l'utilizzo delle prestazioni previste nella Garanzia *Spese di cura per infortunio*, se operante, anche se l'Assicurato è portatore di disabilità con invalidità preesistente del 100%, è riconosciuto l'Indennizzo senza alcuna esclusione o limitazione. Lo stesso principio è applicato anche per il caso di decesso;
- Per l'Invalidità permanente da Infortunio, Generali Italia corrisponde l'Indennizzo con le seguenti modalità:
 - per gli Assicurati diversamente abili con invalidità sensoriale (per esempio, non vedenti), Generali Italia corrisponde l'Indennizzo con esclusione degli organi già lesi o non funzionanti al momento della stipula dell'Assicurazione;
 - per gli Assicurati diversamente abili con invalidità motoria (per esempio, paraplegici e tetraplegici), valgono i seguenti criteri:
 - per gli Assicurati paraplegici che mantengono inalterate le funzionalità degli arti superiori e degli organi di senso, Generali Italia corrisponde l'Indennizzo in base alle percentuali previste contrattualmente;
 - per gli Assicurati tetraplegici che mantengono una funzionalità parziale degli arti e degli organi di senso, le percentuali previste contrattualmente sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
- Per la validità della Garanzia *Invalidità permanente per Infortunio*, in caso di Sinistro deve essere presentata la certificazione medica legale rilasciata dalla Commissione Sanitaria di competenza per l'accertamento degli stati di invalidità civile²⁰ redatta dalle strutture sanitarie (ASL o ULSS) con allegata tabella attestante tutte le invalidità preesistenti.

Tutti gli Indennizzi sono decurtati della **Franchigia prevista in Polizza**.



Che cosa è assicurato? Garanzie base di sezione

Le Garanzie base possono essere attivate per Volontari, Volontari Occasionali (se già attivate per Volontari),

Associati, Addetti.

La **Garanzia Diaria da ricovero per infortunio** è prestata come Garanzia base se l'Ente Contraente è un Ente del Terzo Settore.

Art. 2.1 Morte per infortunio

Che cosa è assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato a seguito di **Infortunio indennizzabile** in base alla copertura assicurativa, Generali Italia corrisponde la Somma assicurata per la **Garanzia Morte per infortunio** ai Beneficiari dallo stesso designati o, in mancanza di designazione, ai suoi eredi (testamentari o, in assenza di testamento, legittimi) in parti uguali.

CUMULO DELLE INDENNITÀ

Gli Indennizzi per le Garanzie Morte per infortunio e Invalidità permanente per infortunio non sono cumulabili; tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità permanente in conseguenza dello stesso Infortunio, l'Assicurato muore, Generali Italia:

- corrisponde ai Beneficiari la differenza tra l'Indennizzo pagato e la Somma assicurata per la **Garanzia Morte per infortunio**, se questa è superiore,
- non chiede il rimborso in caso contrario.

STATO COMATOSO IRREVERSIBILE

In caso di stato comatoso irreversibile derivante da un Infortunio indennizzabile a termini della copertura assicurativa, caratterizzato da profonda incoscienza, arresto definitivo di tutte le funzioni del cervello e del tronco encefalico, mancanza di riflessi e respirazione non autonoma, che si protrae **per un periodo ininterrotto di 180 giorni consecutivi**, **Generali Italia liquida la Somma assicurata garantita, per il caso di decesso**, con la **Garanzia Morte per infortunio**.

MORTE PRESUNTA

Se l'Assicurato scompare o non viene ritrovato e si presume deceduto a seguito di Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa, Generali Italia corrisponde la Somma assicurata per la **Garanzia Morte per infortunio**.

Il pagamento è previsto una volta trascorsi **180 giorni dalla presentazione dell'istanza** per la dichiarazione di morte presunta²¹.

Il pagamento non è effettuato se nel frattempo sono emersi elementi tali da rendere l'evento non indennizzabile.

Se dopo il pagamento dell'Indennizzo risulta che il decesso non si è verificato o che comunque non è dipeso da Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa, Generali Italia ha diritto al rimborso dell'intera somma pagata. A restituzione avvenuta dell'intera somma pagata, l'Assicurato può far valere i propri diritti per l'Invalidità permanente eventualmente subita.

Ci sono limiti di copertura

In caso di decesso a seguito di Infortunio conseguenza di movimenti tellurici, la copertura opera col limite di indennizzo di **75.000,00 euro** per ogni Assicurato.

Art. 2.1.1 Maggiorazione indennizzo per commorienza dell'altro genitore

Che cosa è assicurato

Se dallo stesso evento che ha provocato l'Infortunio dell'Assicurato indennizzabile in base alla copertura assicurativa che ne ha provocato il decesso, è conseguito il decesso per Infortunio anche dell'altro genitore, Generali Italia corrisponde ai loro figli minorenni che sono tra i Beneficiari e risultano fiscalmente a carico dell'Assicurato, dell'altro genitore o di entrambi, **l'Indennizzo spettante in misura aumentata del 50% col limite massimo di maggiorazione di 400.000,00 euro.**

Ci sono limiti di copertura

Se la stessa maggiorazione è prevista dallo stesso o da altro contratto con Generali Italia in cui è Assicurato l'altro genitore, il cumulo tra le maggiorazioni previste dai contratti non può comunque superare l'importo di 400.000,00 euro.

Art. 2.1.2 Volontariato familiare

Che cosa è assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato indennizzabile a termini della copertura assicurativa, se sono presenti familiari fiscalmente a carico portatori di invalidità sensoriale, intellettiva, relazionale o motoria certificata dalle competenti autorità sanitarie, **la Somma assicurata è raddoppiata, col limite massimo di maggiorazione di 400.000,00 euro.**

Art. 2.2 Invalidità permanente per infortunio

Che cosa è assicurato

La Garanzia prevede l'erogazione di un Indennizzo se l'Infortunio provoca all'Assicurato un'Invalidità permanente, intesa come riduzione definitiva, anche parziale, della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro.

Determinazione dell'Indennizzo

L'Indennizzo si calcola moltiplicando la Somma assicurata per Invalidità permanente per il grado percentuale di invalidità accertata, dopo aver applicato la Franchigia pattuita in Polizza, con i seguenti criteri:

- se l'Infortunio ha come conseguenza l'Invalidità permanente totale**, Generali Italia corrisponde l'intera Somma assicurata più le eventuali maggiorazioni contrattualmente previste;
- se l'Infortunio ha come conseguenza un'Invalidità permanente parziale**, l'Indennizzo viene calcolato sulla Somma assicurata in proporzione al grado di Invalidità permanente accertata.

✓ Esempio:

Somma assicurata: 100.000,00 euro.

Franchigia pattuita in Polizza: opzione 3% assoluta (articolo 2.2.1)

Età dell'assicurato: 50 anni

- Invalidità permanente accertata (IP): 100% - totale
per gli Assicurati con età fino a 85 anni la Franchigia non si applica in caso di IP uguale o superiore al 50%
indennizzo liquidato: 100.000,00 euro (intera Somma assicurata)
- Invalidità permanente accertata (IP): 20% - parziale
indennizzo liquidato: 100.000,00 euro * 17% (20% IP accertata - Franchigia 3% sulla Somma assicurata fino a 250.000,00 euro) = 17.000,00 euro

Accertamento del grado

Il grado di Invalidità permanente è accertato in base alle percentuali espresse nella **tabella di determinazione scelta dal Contraente e indicata in Polizza**, secondo i seguenti criteri.

- La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso; se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.**
- Se l'Infortunio determina menomazioni di uno o più dei distretti anatomici o articolari, o di uno o più distretti anatomici e articolari, di un singolo arto, si procede a singole valutazioni la cui somma non può comunque superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.**
- Nei casi di Invalidità permanente non specificati nella tabella e dai criteri sopra elencati, l'Indennizzo è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro.**
- Per la valutazione delle menomazioni visive e uditive, il grado di invalidità viene quantificato tenendo conto della possibilità di applicare dei presidi correttivi.**

MASSIMO INDENNIZZO PER LESIONI PLURIME

Se un singolo Infortunio interessa più arti, organi o funzioni, l'Invalidità permanente complessiva è la somma delle singole invalidità, fino a raggiungere il grado massimo del 100%.

Per gli Assicurati con preesistenti disabilità si applicano gli specifici criteri indicati all'articolo ***Persone con disabilità***.

ACCERTAMENTO DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO

OPZIONE 1 - Tabella di determinazione ANIA

Se per la Garanzia è indicato in Polizza che per determinare l'Indennizzo si applica la tabella di determinazione ANIA, l'accertamento del grado di Invalidità permanente è effettuato in base alle percentuali di seguito riportate.

Nella seguente Tabella non è presente la distinzione tra lato destro e sinistro prevista dalla Tabella ANIA e si applicano sempre le (maggiori) percentuali previste per il lato destro.

Perdita totale, anatomica o funzionale di:	Percentuali di valutazione per l'accertamento dell'Invalidità permanente per infortunio
• arto superiore	70%
• mano avambraccio	60%
• pollice	18%
• indice	14%
• medio	8%
• anulare	8%
• mignolo	12%
• falange ungueale del pollice	9%
• falange di altro dito della mano	1/3 del dito
• occhio	25%
• ambedue gli occhi	100%
Perdita anatomica:	
• di un rene	15%
• della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%
Sordità completa di:	
• un orecchio	10%
• ambedue gli orecchi	40%
Perdita totale della voce:	30%
Stenosi assoluta nasale:	
• monolaterale	4%
• bilaterale	10%
Esiti di Frattura scomposta di una costa:	1%
Esiti di Frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	
• una vertebra cervicale	12%
• una vertebra dorsale	5%
• 12 ^a dorsale	10%
• una vertebra lombare	10%
Esiti di Frattura di:	
• un metamero sacrale	3%
• un metamero coccigeo con callo deforme	5%

Anchilosi:	
• dell'articolazione scapolo omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%
• del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%
• del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%
• dell'anca in posizione favorevole	35%
• del ginocchio in estensione	25%
• della tibio-tarsica ad angolo retto	10%
• della tibio-tarsica con anchilosi della sotto-astraglica	15%
Paralisi completa:	
• del nervo radiale	35%
• del nervo ulnare	20%
• dello sciatico popliteo esterno	15%
Perdita totale, anatomica o funzionale di un arto inferiore:	
• al di sopra della metà della coscia	70%
• al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio	60%
• al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%
Perdita totale, anatomica o funzionale di:	
• un piede	40%
• ambedue i piedi	100%
• un alluce	5%
• un altro dito del piede	1%
• la falange ungueale dell'alluce	2,5%

Nei casi di Invalidità permanente non specificati nella tabella, la valutazione dell'Invalidità permanente è effettuata tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa.

Per le **ernie addominali da sforzo** vale quanto previsto all'**articolo Assicurazione infortuni**:
se l'ernia è tecnicamente non operabile, Generali Italia liquida un'indennità per Invalidità permanente da Infortunio **non superiore al 10%** della Somma assicurata, **ferma l'applicazione delle Franchigia**.

OPZIONE 2 – Tabella di determinazione INAIL

Se per la Garanzia è indicato in Polizza che per determinare l'Indennizzo si applica la tabella di determinazione INAIL, l'accertamento del grado di Invalidità permanente è effettuato in base alle percentuali previste dalla Tabella di valutazione del grado percentuale di invalidità permanente - Tabella INAIL" che segue, convenzionalmente chiamata Tabella INAIL.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE - TABELLA INAIL (Allegato 1 al D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 escluse successive modifiche e integrazioni)

Perdita totale, anatomica o funzionale di udito o vista:	Percentuali di valutazione per l'accertamento dell'Invalidità permanente per Infortunio
Sordità completa di un orecchio	15%
Sordità completa bilaterale	60%
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	35%
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi	40%

Altre menomazioni della facoltà visiva			
Visus perduto	Visus residuo	Percentuale per occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	Percentuale per occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0/10	35%	65%

TABELLA INAIL: NOTE

1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione è riferita all'acutezza visiva come risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di Invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione.
4. La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16%.
5. In caso di afachia monolaterale:

visus corretto	valutazione	visus corretto	valutazione
10/10, 9/10, 8/10	15%	5/10	24%
7/10	18%	4/10	28%
6/10	21%	inferiore a 3/10	35%

6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e quindi tollerata, si applica la percentuale riportata nella tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo (cioè la capacità del cristallino di modificare il potere di rifrazione nella visione da vicino e da lontano).

Perdita totale, anatomica o funzionale di:	Percentuali di valutazione per l'accertamento dell'Invalidità permanente per Infortunio	
Stenosi nasale assoluta unilaterale	8%	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	18%	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria	Percentuali di valutazione per l'accertamento dell'Invalidità permanente per Infortunio	
con possibilità di applicazione di protesi efficace	11 %	
senza possibilità di applicazione di protesi efficace	30%	
Perdita di un rene con integrità del rene superstite	25%	
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	15%	
Perdita di un testicolo	0%	
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio	5%	

Perdita totale, anatomica o funzionale di:	Percentuali di valutazione per l'accertamento dell'Invalidità permanente per Infortunio	
	Lato destro	Lato sinistro
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omeroale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50%	40%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omeroale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40%	30%
Perdita del braccio:		
per disarticolazione scapolo-omeroale	85%	75%
per amputazione al terzo superiore	80%	70%

Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%	65%
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70%	60%
Perdita delle dita:		
Perdita di tutte le dita della mano	65%	55%
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35%	30%
Perdita totale del pollice	28%	23%
Perdita totale dell'indice	15%	13%
Perdita totale del medio	12%	
Perdita totale dell'anulare	8%	
Perdita totale del mignolo	12%	
Perdita della falange ungueale del pollice	15%	12%
Perdita della falange ungueale dell'indice	7%	6%
Perdita della falange ungueale del medio	5%	
Perdita della falange ungueale dell'anulare	3%	
Perdita della falange ungueale del mignolo	5%	
Perdita delle due ultime falangi dell'indice	11%	9%
Perdita delle due ultime falangi del medio	8%	
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare	6%	
Perdita delle due ultime falangi del mignolo	8%	
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110°-75°:		
a. in semipronazione:	30%	25%
b. in pronazione	35%	30%
c. in supinazione	45%	40%
d. quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25%	20%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55%	50%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:		
a. in semipronazione	40%	35%
b. in pronazione	45%	40%
c. in supinazione	55%	50%
d. quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35%	30%
Anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica in estensione rettilinea	18%	15%
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:		
a. in semipronazione	22%	18%
b. in pronazione	25%	22%
c. in supinazione	35%	30%
Arti inferiori		
Anchilosi completa coxo - femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45%	

Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	80%
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70%
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65%
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55%
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50%
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30%
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16%
Perdita totale del solo alluce	7%
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto é valutato il	3%
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35%
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto	20%
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11%

In caso di constatato mancinismo, le percentuali di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e viceversa.

Ci sono limiti di copertura?

FRANCHIGIA

Salvo quanto previsto all'articolo **Assicurazione infortuni** in merito alla Franchigia minima del 24% da applicare in caso di Invalidità permanente da Infortunio a seguito di movimenti tellurici, **la Garanzia Invalidità permanente per infortunio è prestata con l'applicazione della Franchigia scelta dal Contraente:**

- o tra le opzioni disciplinate nei tre articoli che seguono per gli Enti del Terzo Settore
- o tra le opzioni disciplinate nei due articoli che seguono per gli Enti costituiti ai sensi del Codice civile e indicata in Polizza.

Nei casi e con le modalità indicate nell'articolo *Pronta liquidazione* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE SALUTE E BENESSERE, entro 30 giorni dall'Infortunio, l'Assicurato può richiedere la liquidazione dell'Invalidità permanente col sistema rapido di indennizzo denominato "Pronta Liquidazione" con applicazione della specifica tabella, invece che a seguito dell' intervenuta stabilizzazione dei postumi e dell'accertamento medico legale secondo i normali criteri previsti per la presente Garanzia.

Art.2.2.1 Franchigia assoluta 3% fino a 250.000,00 euro, 10% oltre (5% e 10% per Assicurati con più di 85 anni) – OPZIONE 3% ASSOLUTA

PER GLI ASSICURATI FINO A 85 ANNI DI ETÀ:

Sulla parte di Somma assicurata fino a 250.000,00 euro:

- l'Indennizzo è riconosciuto solo se l'Invalidità permanente definitiva è di grado superiore al **3%** della totale;
- se l'invalidità permanente definitiva supera il 3% della totale, l'Indennizzo è corrisposto solo per la parte eccedente.

Sulla parte di Somma eccedente 250.000,00 euro:

- l'Indennizzo è riconosciuto solo se l'Invalidità permanente definitiva è di grado superiore al **10%** della totale;
- se l'invalidità permanente definitiva supera il 10% della totale, l'Indennizzo è corrisposto solo per la parte eccedente.

PER GLI ASSICURATI CHE SUPERANO GLI 85 ANNI D'ETÀ:

Sulla parte di Somma assicurata fino a 250.000,00 euro:

- l'Indennizzo è riconosciuto solo se l'Invalidità permanente definitiva è di grado superiore al **5%** della totale;
- se l'Invalidità permanente definitiva supera il 5% della totale, l'Indennizzo è corrisposto solo per la parte eccedente.

Sulla parte di Somma eccedente 250.000,00 euro:

- l'Indennizzo è riconosciuto solo se l'Invalidità permanente definitiva è di grado superiore al **10%** della totale;
- se l'Invalidità permanente definitiva supera il 10% della totale, l'Indennizzo è corrisposto solo per la parte eccedente.

RIASSORBIMENTO DELLA FRANCHIGIA E SUPERVALUTAZIONE INVALIDITÀ PERMANENTE PER GLI ASSICURATI FINO A 85 ANNI DI ETÀ

Per i soli Assicurati fino a 85 anni di età, in caso di Invalidità permanente definitiva di grado pari o superiore al 50%, Generali Italia:

- **liquida l'Indennizzo senza applicazione di alcuna Franchigia;**
- l'Invalidità permanente accertata di grado pari o superiore al 50% è considerata Invalidità permanente totale e l'Indennizzo è corrisposto nella misura del **100% della Somma assicurata (SUPERVALUTAZIONE IP 50%=100%)**.

Art. 2.2.2 Franchigia assoluta 5% fino a 250.000,00 euro, 10% oltre (10% e 15% per Assicurati con più di 85 anni) – OPZIONE 5% ASSOLUTA

PER GLI ASSICURATI FINO A 85 ANNI DI ETÀ:

Sulla parte di Somma assicurata fino a 250.000,00 euro:

- l'Indennizzo è riconosciuto solo se l'Invalidità permanente definitiva è di grado superiore al **5%** della totale;
- se l'invalidità permanente definitiva supera il 5% della totale, l'Indennizzo è corrisposto solo per la parte eccedente.

Sulla parte di Somma eccedente 250.000,00 euro:

- l'Indennizzo è riconosciuto solo se l'Invalidità permanente definitiva è di grado superiore al **10%** della totale;
- se l'invalidità permanente definitiva supera il 10% della totale, l'Indennizzo è corrisposto solo per la parte eccedente.

PER GLI ASSICURATI CHE SUPERANO GLI 85 ANNI D'ETÀ:

Sulla parte di Somma assicurata fino a 250.000,00 euro:

- l'Indennizzo è riconosciuto solo se l'Invalidità permanente definitiva è di grado superiore al **10%** della totale;
- se l'Invalidità permanente definitiva supera il 10% della totale, l'Indennizzo è corrisposto solo per la parte eccedente.

Sulla parte di Somma eccedente 250.000,00 euro:

- l'Indennizzo è riconosciuto solo se l'Invalidità permanente definitiva è di grado superiore al **15%** della totale;
- se l'Invalidità permanente definitiva supera il 15% della totale, l'Indennizzo è corrisposto solo per la parte eccedente.

RIASSORBIMENTO DELLA FRANCHIGIA E SUPERVALUTAZIONE INVALIDITÀ PERMANENTE PER GLI ASSICURATI FINO A 85 ANNI DI ETÀ

Per i soli Assicurati con età fino a 85 anni, in caso di Invalidità permanente definitiva di grado pari o superiore al 50%, Generali Italia:

- **liquida l'Indennizzo senza applicazione di alcuna Franchigia;**
- l'Invalidità permanente accertata di grado pari o superiore al 50%, è considerata Invalidità permanente totale e l'Indennizzo è corrisposto nella misura del **100% della Somma assicurata (SUPERVALUTAZIONE IP 50%=100%)**.

La presente opzione comporta una diminuzione del Premio per la Garanzia *Invalidità permanente per infortunio* rispetto all'OPZIONE 3% ASSOLUTA disciplinata all'articolo precedente.

Art. 2.2.3 Franchigia opzionale riassorbibile

(opzione riservata agli Enti del Terzo Settore)

PER GLI ASSICURATI FINO A 85 ANNI DI ETÀ:

L'Indennizzo per Invalidità permanente a seguito di Infortunio determinata con le modalità indicate in Polizza, è

calcolato applicando la seguente tabella:

TABELLA DI INDENNIZZO – FRANCHIGIA RIASSORBIBILE

INVALIDITÀ ACCERTATA	SOMMA ASSICURATA		
	fino a € 250.000,00	oltre € 250.000,00 e fino a € 500.000,00	oltre € 500.000,00
	Percentuale da liquidare		
1%	0%	0%	0%
2%	0%	0%	0%
3%	0%	0%	0%
4%	1%	0%	0%
5%	2%	0%	0%
6%	3%	1%	0%
7%	4%	2%	0%
8%	5%	3%	0%
9%	6%	4%	0%
10%	8%	5%	0%
11%	10%	6%	1%
12%	12%	7%	2%
13%	13%	8%	3%
14%	14%	9%	4%
15%	16%	10%	5%
16%	17%	11%	6%
17%	18%	12%	7%
18%	19%	13%	8%
19%	20%	14%	9%
20%	21%	15%	10%
21%	23%	16%	11%
22%	25%	17%	12%
23%	27%	18%	13%
24%	29%	19%	14%
25%	31%	25%	25%
26%	33%	26%	26%
27%	35%	27%	27%
28%	37%	28%	28%
29%	39%	29%	29%
30%	41%	30%	30%
31%	43%	31%	31%
32%	45%	32%	32%
33%	47%	33%	33%
34%	51%	34%	34%
35%	54%	35%	35%

INVALIDITÀ ACCERTATA	SOMMA ASSICURATA		
	fino a € 250.000,00	oltre € 250.000,00 e fino a € 500.000,00	oltre € 500.000,00
	Percentuale da liquidare		
51%	102%	51%	51%
52%	105%	52%	52%
53%	108%	53%	53%
54%	111%	54%	54%
55%	114%	55%	55%
56%	117%	56%	56%
57%	120%	57%	57%
58%	123%	58%	58%
59%	126%	59%	59%
60%	129%	60%	60%
61%	132%	61%	61%
62%	135%	62%	62%
63%	138%	63%	63%
64%	141%	64%	64%
65%	144%	65%	65%
66%	147%	66%	66%
67%	150%	67%	67%
68%	154%	68%	68%
69%	157%	69%	69%
70%	161%	70%	70%
71%	164%	71%	71%
72%	167%	72%	72%
73%	171%	73%	73%
74%	174%	74%	74%
75%	178%	75%	75%
76%	183%	76%	76%
77%	188%	77%	77%
78%	193%	78%	78%
79%	198%	79%	79%
80%	203%	80%	80%
81%	209%	81%	81%
82%	215%	82%	82%
83%	222%	83%	83%
84%	227%	84%	84%
85%	230%	85%	85%

36%	57%	36%	36%
37%	60%	37%	37%
38%	63%	38%	38%
39%	66%	39%	39%
40%	69%	40%	40%
41%	72%	41%	41%
42%	75%	42%	42%
43%	78%	43%	43%
44%	81%	44%	44%
45%	84%	45%	45%
46%	87%	46%	46%
47%	90%	47%	47%
48%	93%	48%	48%
49%	96%	49%	49%
50%	100%	50%	50%

86%	230%	86%	86%
87%	230%	87%	87%
88%	230%	88%	88%
89%	230%	89%	89%
90%	230%	90%	90%
91%	230%	91%	91%
92%	230%	92%	92%
93%	230%	93%	93%
94%	230%	94%	94%
95%	230%	95%	95%
96%	230%	96%	96%
97%	230%	97%	97%
98%	230%	98%	98%
99%	230%	99%	99%
100%	230%	100%	100%

PER GLI ASSICURATI CHE SUPERANO GLI 85 ANNI D'ETÀ:

Sulla parte di Somma assicurata fino a 250.000,00 euro:

- l'Indennizzo è riconosciuto solo se l'Invalidità permanente definitiva è di grado superiore al **10%** della totale;
- se l'Invalidità permanente definitiva accertata supera il 10% della totale, l'Indennizzo è corrisposto solo per la parte eccedente.

Sulla parte di Somma eccedente 250.000,00 euro:

- l'Indennizzo è riconosciuto solo se l'Invalidità permanente definitiva è di grado superiore al **15%** della totale;
- se l'Invalidità permanente definitiva accertata supera il 15% della totale, l'Indennizzo è corrisposto solo per la parte eccedente.

La presente opzione comporta un aumento del Premio per la Garanzia *Invalidità permanente per infortunio* sia rispetto all'OPZIONE 3% ASSOLUTA che rispetto all'OPZIONE 5% ASSOLUTA, disciplinate nei due articoli precedenti.

Art. 2.2.4 Cumulo delle indennità

Che cosa è assicurato

Se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità permanente, in conseguenza dello stesso Infortunio, l'Assicurato muore, Generali Italia:

- corrisponde ai Beneficiari la differenza tra l'Indennizzo pagato e la Somma assicurata per la Garanzia *Morte per infortunio*, se questa è superiore;
- non chiede il rimborso, in caso contrario.

Art. 2.2.5 Decesso indipendente da infortunio

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato muore per cause indipendenti dalle conseguenze dell'Infortunio prima del pagamento dell'Indennizzo per Invalidità permanente, già concordato o determinato, Generali Italia corrisponde agli eredi l'importo determinato per l'Invalidità permanente sulla base delle risultanze mediche acquisite prima del decesso.

Se l'Indennizzo, al momento del decesso dell'Assicurato, non è ancora stato concordato, gli eredi/aventi causa possono dimostrare il diritto all'Indennizzo consegnando la documentazione idonea.

Art. 2.2.6 Massimo indennizzo per lesioni plurime

Che cosa è assicurato

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità:

- pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione,

- fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Art. 2.2.7 Volontariato familiare

Che cosa è assicurato

In caso di Infortunio dell'Assicurato indennizzabile a termini della copertura assicurativa, **Generali Italia corrisponde l'Indennizzo all'Assicurato in misura raddoppiata** se nel Nucleo familiare sono presenti persone fiscalmente a carico portatori di invalidità sensoriale, intellettiva, relazionale o motoria certificata dalle competenti autorità sanitarie.

Art. 2.3 Diaria da ricovero per infortunio - ENTI DEL TERZO SETTORE

Che cosa è assicurato

In caso di Ricovero dell'Assicurato in Istituto di cura reso necessario da Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa, Generali Italia paga all'Assicurato l'indennità giornaliera indicata in Polizza **per ogni giorno di degenza**.

Il giorno di ingresso e di dimissione sono conteggiati come un unico giorno.

Nel conteggio dei giorni indennizzabili sono comprese eventuali interruzioni del Ricovero per permessi medici.

In caso di degenza conseguente a un Infortunio che comporta:

- **intervento per asportazione di organi;**
- **trapianto;**
- **artroprotesi delle grandi articolazioni;**

Generali Italia paga all'Assicurato **la diaria in misura doppia**.

DAY HOSPITAL

La Garanzia è estesa al **Day hospital** con diaria **pari al 150%**, se risulta che il Day hospital è avvenuto:

- **senza interruzione, fatta eccezione per le festività;**
- **non per finalità diagnostica.**

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera per un periodo massimo di:

- **90 giorni per evento,**
- **180 giorni per annualità assicurativa.**

L'Assicurato può richiedere l'Indennizzo previsto dalla presente Garanzia con le modalità indicate nelle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO. Generali Italia, a seguito di dimissione dal Ricovero e presentazione del documento attestante l'avvenuto Ricovero e di copia della Cartella clinica, provvede al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato entro 30 giorni.



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali di sezione

Le Garanzie opzionali possono essere attivate per Volontari, Volontari Occasionali (se già attivate per Volontari), Associati, Addetti assicurati, salve le precisazioni che seguono.

- **La Garanzia Contagio HIV – infortunio biologico e malattie infettive:**
 - è sempre operante per Volontari e Volontari occasionali assicurati, se selezionata la condizione speciale CS1- **Soccorso e trasporto di persone;**
 - è riservata ai Volontari e ai Volontari occasionali degli Enti del Terzo Settore, se non selezionata la condizione speciale CS1- **Soccorso e trasporto di persone.**
- **La Garanzia Infortuni extraprofessionale per addetti** è riservata agli Addetti.
- **la Garanzia Infortuni per i fruitori** è riservata ai Fruitori ed è l'unica attivabile per tale categoria, ferma la condizione che per almeno una delle altre categorie di soggetti assicurabili devono essere state acquistate le Garanzie base di sezione.
- **Le seguenti Garanzie possono essere attivate solo per le categorie interessate degli Enti del Terzo Settore:**
 - **Diaria da convalescenza post ricovero per infortunio;**

- *Diaria da convalescenza post ricovero per malattia;*
- *Danno estetico;*
- *Spese per accompagnatore.*
- La **Garanzia Diaria da ricovero per malattia**, se attivata, è prestata diversamente se il Contraente è un Ente del Terzo Settore o un Ente costituito ai sensi del Codice civile
- La **Garanzia Malattie professionali per volontari** è riservata ai soli Volontari.
- Sono previsti i seguenti vincoli di dipendenza tra le Garanzie opzionali:
 - Le Garanzie **Diaria da ricovero per malattia** e **Diaria da convalescenza post ricovero per infortunio** possono essere attivate esclusivamente se attivata la **Garanzia Diaria da ricovero per infortunio**;
 - La **Garanzia Diaria da convalescenza post ricovero per malattia** può essere attivata esclusivamente se attivata la **Garanzia Diaria da ricovero per malattia**.

GARANZIE INFORTUNI

Art. 2.4 Diaria da ricovero per infortunio - ENTI COSTITUITI AI SENSI DEL CODICE CIVILE

Che cosa è assicurato

In caso di Ricovero per Infortunio dell'Assicurato in Istituto di cura reso necessario da Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa **per almeno 3 giorni consecutivi**, Generali Italia paga all'Assicurato la diaria indicata in Polizza **per ogni giorno di degenza**.

Il giorno di ingresso e di dimissione sono conteggiati come un unico giorno.

Nel conteggio dei giorni indennizzabili sono comprese eventuali interruzioni del Ricovero per permessi medici.

In caso di degenza conseguente a un Infortunio che comporta:

- **intervento per asportazione di organi,**
- **trapianto,**
- **artro-protesi delle grandi articolazioni,**

Generali Italia paga all'Assicurato **la diaria in misura doppia**.

DAY HOSPITAL

La Garanzia è estesa al **Day hospital** per un periodo non inferiore a **3 giorni** con diaria **ridotta al 50%**, se risulta che il **Day hospital** è avvenuto:

- **senza interruzione, fatta eccezione per le festività;**
- **non per finalità diagnostica.**

Ci sono limiti di copertura

L'estensione opera con una Franchigia di **3 giorni** per Day hospital.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- **con una Franchigia di 3 giorni e pertanto Generali Italia paga all'Assicurato la diaria indicata in Polizza a partire dal quarto giorno di Ricovero, escluso dal conteggio quello di dimissione;**
- **per un periodo massimo di:**
 - **90 giorni per evento,**
 - **180 giorni per annualità assicurativa.**

L'Assicurato può richiedere l'Indennizzo previsto dalla presente Garanzia con le modalità indicate nelle **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE SALUTE E BENESSERE**.

Generali Italia, a seguito di dimissione dal Ricovero e presentazione del documento attestante l'avvenuto Ricovero e di copia della Cartella clinica, provvede al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato entro **30 giorni**.

Art. 2.5 Spese di cura per infortunio

Che cosa è assicurato

In caso di Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa, Generali Italia **rimborsa, fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza**, la parte delle seguenti spese che non risulta a carico del Servizio Sanitario Nazionale effettivamente sostenute **nei 360 giorni dalla data in cui è accaduto il Sinistro**:

A) In caso di Ricovero, Day hospital o Intervento chirurgico ambulatoriale

- Accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) **effettuati nei 45 giorni precedenti al Ricovero, il Day hospital o alla data dell'Intervento chirurgico ambulatoriale;**
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria e materiali di intervento, compresi gli apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicate durante l'intervento;
- rette di degenza;
- assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici rieducativi, medicinali ed esami somministrati o praticati durante il Ricovero;
- esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali **(escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) effettuati nei 90 giorni successivi** alla cessazione del Ricovero, o del Day hospital, o alla data di Intervento chirurgico ambulatoriale.
- tickets relativi alle prestazioni che precedono.

Sono comprese anche le spese per gli interventi di chirurgia plastica necessari per eliminare o ridurre sfregi o deturpazioni di natura fisiognomica conseguenti l'infortunio. **Tale prestazione non opera se acquistata la Garanzia Danno estetico.**

INDENNITÀ SOSTITUTIVA

Che cosa è assicurato

L'Assicurato, se non richiede alcun rimborso per le spese sostenute durante il periodo di Ricovero o si ricovera utilizzando il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), ha diritto a un'**indennità giornaliera di 50,00 euro** per ciascun giorno di Ricovero, **escluso quello di dimissione.**

Ci sono limiti di copertura

L'indennità giornaliera è corrisposta **fino a un massimo di 30 giorni per annualità assicurativa e per Ricovero.**

Ci sono limiti di copertura

Le spese per trattamenti fisioterapici, rieducativi e cure termali sono rimborsate fino a concorrenza del 30% del Massimale, col limite di 3.500,00 euro.

B) Se non c'è stato Ricovero, Day hospital o Intervento chirurgico ambulatoriale

- gli Accertamenti diagnostici, le radioscopie, le radiografie, gli esami di laboratorio, l'acquisto di medicinali, le prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, i trattamenti fisioterapici o rieducativi **(con esclusione della massoterapia) effettuati nei giorni successivi all'Infortunio.**

Come opera la copertura

Per l'operatività della copertura deve essere presentato il certificato del presidio ospedaliero di Pronto Soccorso che accerta l'Infortunio.

Per le seguenti prestazioni deve essere presentata anche la prescrizione medico specialistica:

- laserterapia;
- magnetoterapia;
- T.A.C.;
- risonanza magnetica;
- artroscopia.

Ci sono limiti di copertura

Per le prestazioni di cui al punto B), la Garanzia opera:

- con l'applicazione di uno Scoperto del 20% sulla spesa documentata col minimo per Assicurato di 100,00 euro per Sinistro;
- fino a concorrenza del 50% del Massimale

Per trattamenti fisioterapici, rieducativi e cure termali la copertura opera:

- fino a concorrenza del 30% del Massimale, col limite di 2.500,00 euro per evento e per annualità assicurativa.

Per le seguenti prestazioni la Garanzia opera fino a concorrenza del 30% del Massimale:

- laserterapia;
- magnetoterapia;
- T.A.C.;
- risonanza magnetica;
- artroscopia.

C) Cure e protesi dentarie da infortunio

- Cure odontoiatriche, odontostomatologiche e ortodontiche, protesi dentarie conseguenti a Infortunio indennizzabile ai termini della copertura assicurativa cui sia seguito ricorso a Pronto Soccorso dipendente da presidio ospedaliero o da ente ospedaliero riconosciuto dal S.S.N.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le rotture e i danneggiamenti di protesi preesistenti all'Infortunio.

Ci sono limiti di copertura

Per le prestazioni di cui al punto C), la Garanzia opera:

- con l'applicazione di uno Scoperto del 20% sulla spesa documentata col minimo per Assicurato di 100,00 euro per Sinistro;
- fino a concorrenza del 30% del Massimale per Assicurato per Sinistro e per annualità assicurativa

L'Assicurato può richiedere il **rimborso** delle spese indennizzabili in base alla presente Garanzia, con le modalità indicate nelle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE SALUTE E BENESSERE, articolo *Modalità di rimborso spese di cura a seguito di infortunio*.

Art. 2.6 Diaria da immobilizzo

Che cosa è assicurato

In caso di evento traumatico che ha provocato:

- fratture ossee,
- lesioni capsulari,
- rotture legamentose e distorsioni, se accertate da ente ospedaliero riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale o tramite Pronto Soccorso,

se l'Infortunio comporta l'immobilizzazione di una o più articolazioni a titolo curativo, Generali Italia paga all'Assicurato la diaria indicata nella scheda di Polizza fino alla rimozione del presidio e, comunque, **per un periodo massimo di 50 giorni per evento e per annualità assicurativa**.

FRATTURE SOGGETTE A INDENNIZZO FORFETTARIO

Se è radiologicamente accertata una delle seguenti fratture, Generali Italia, indipendentemente dal provvedimento terapeutico adottato, corrisponde all'Assicurato un Indennizzo forfettario quantificato come segue:

- 40 giorni per la frattura del femore;
- 40 giorni per la frattura del bacino;
- 40 giorni per la frattura della colonna vertebrale;
- 35 giorni per applicazione di mezzi di osteosintesi interni o esterni (per esempio fissatore esterno assiale, placche, viti);
- 15 giorni per la frattura completa di una o più costole;
- 5 giorni per le fratture nasali.

Se l'Infortunio comporta sia il Ricovero che l'applicazione di un presidio di immobilizzo, la diaria verrà corrisposta a partire dal giorno di dimissione.

Che cosa NON è assicurato

Non sono considerati mezzi di immobilizzazione i collari a strappo, come i collari di Shantz, di Camp e similari.

Ci sono limiti di copertura

Se l'immobilizzo non deriva da una frattura ossea e prevede l'applicazione di un mezzo di contenzione immobilizzante:

- la diaria è corrisposta per un periodo massimo di 30 giorni;
- la Somma assicurata indicata in Polizza è ridotta del 50%.

Per i mezzi di contenzione immobilizzanti inamovibili, l'Assicurato deve presentare a Generali Italia il certificato dell'Istituto di cura o del personale medico specializzato che provvede all'applicazione del presidio. Il certificato deve indicare anche i giorni di effettiva immobilizzazione.

Nei casi e con i limiti di seguito indicati, la Garanzia opera anche se i **mezzi di contenzione immobilizzanti sono amovibili**:

- se applicati (in assenza di Ricovero) da Pronto Soccorso dipendente da presidio ospedaliero o da ente ospedaliero riconosciuto dal S.S.N., Generali Italia corrisponde **la diaria per un massimo di 20 giorni per Sinistro**.
- se non applicati da Pronto Soccorso dipendente da presidio ospedaliero o ente ospedaliero riconosciuto dal S.S.N. ma da questi prescritti, nei seguenti limiti:
 - **Ginocchiera Donjoy**
Solo se viene diagnosticata radiologicamente una frattura o una rottura completa di legamento del ginocchio e per un **periodo massimo di 15 giorni**, se documentato da idonea certificazione medica,
 - **Stecca di Zimmer**
Solo se è diagnosticata radiologicamente una frattura e per un **periodo massimo di 15 giorni** se documentato da idonea certificazione medica,

Se applicati in seguito a frattura radiologicamente accertata attestata da certificazione medica rilasciata da Pronto Soccorso dipendente da presidio ospedaliero, ente ospedaliero riconosciuto dal S.S.N., la Garanzia opera, **per un periodo massimo di 15 giorni**, anche in relazione a:

- bendaggi, apparecchi, busti, corsetti c.d. "semirigidi";
- apparecchi toraco-brachiali non gessati e amovibili;
- bendaggi elastici adesivi (Tensoplast, etc.).

Se è prescritto che la rimozione del presidio deve essere effettuata da personale medico specializzato, l'Assicurato deve presentare il certificato medico che ne attesta la rimozione.

Art.2.7 Diaria da convalescenza post ricovero per infortunio

(Garanzia riservata agli Enti del Terzo Settore)

Che cosa è assicurato

In caso di **ricovero di almeno 3 giorni consecutivi**, reso necessario da Infortunio indennizzabile a termini della copertura assicurativa **seguito da convalescenza** prescritta dai medici che hanno avuto in cura l'Assicurato o dal medico curante, Generali Italia corrisponde la diaria indicata in Polizza per ogni giorno di convalescenza in cui l'Assicurato non ha potuto svolgere le sue normali occupazioni lavorative.

Ai fini del conteggio dei giorni di ricovero:

- **Il giorno di ingresso e di dimissione sono conteggiati come un unico giorno;**
- sono considerati come giorni di ricovero anche i giorni in cui l'Assicurato ha lasciato il luogo di Ricovero con permesso medico risultante da idonea certificazione.

DAY HOSPITAL

La copertura è estesa al Day hospital con intervento chirurgico

Ci sono limiti di copertura

In caso di Day hospital con Intervento chirurgico, la diaria per convalescenza è corrisposta per una durata massima di 5 giorni.

Ci sono limiti di copertura

La diaria è corrisposta:

- al 100%, per una durata pari a 1/3 del periodo di convalescenza,
- al 50%, per i restanti 2/3 del periodo di convalescenza,

nel limite massimo di 60 giorni per annualità assicurativa.

Come opera la copertura

Generali Italia paga quanto dovuto all'Assicurato su presentazione del certificato medico in cui risulta la prescrizione da parte dei sanitari o del medico curante e si riserva di sottoporre a visita medica l'Assicurato allo scopo di verificare diagnosi e prognosi di guarigione.

Il pagamento avviene al termine della convalescenza prescritta.

La presente Garanzia non opera se per lo stesso evento è dovuta la diaria prevista dall'articolo *Diaria da immobilizzo*.

Art.2.8 Contagio HIV – infortunio biologico e malattie infettive

(Garanzia sempre operante per Volontari e Volontari occasionali assicurati se per il rischio vale la condizione speciale CS1- Soccorso e trasporto di persone).

Garanzia riservata ai Volontari e ai Volontari occasionali se per il rischio non vale la condizione speciale CS1- Soccorso e trasporto di persone)

Che cosa è assicurato

CONTAGIO DA HIV

Per i Volontari assicurati, l'assicurazione è estesa agli effetti di **contagio da HIV** conclamato e clinicamente accertato, contratto in occasione dello svolgimento dell'attività a favore dell'Ente Contraente durante la validità dell'assicurazione.

Ci sono limiti di copertura

L'estensione opera col limite massimo per Sinistro di 100.000,00 euro per Assicurato.

Che cosa NON è assicurato

L'Indennizzo non è riconosciuto per le persone:

- affette da emofilia;
- affette da tossicodipendenza;
- già sieropositive al momento del Sinistro.

Come opera la copertura

CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Con la liquidazione dell'indennizzo, l'intera copertura assicurativa oggetto del presente contratto cessa per la persona interessata.

Che obblighi ho - Quali obblighi ha l'impresa

L'Assicurato che ritiene di essere stato contagiato da HIV deve:

- darne avviso a Generali Italia o all'Agenzia entro 3 giorni da quando si è verificato il Sinistro;
- inviare a Generali Italia una relazione dettagliata dell'evento dannoso;
- sottoporsi, entro 6 giorni dall'evento denunciato, a una prima serie di accertamenti clinici per verificare la presenza del virus HIV presso un centro specializzato:
 - se l'Assicurato risulta sieropositivo, non è corrisposto alcun Indennizzo e l'Assicurazione si intende automaticamente cessata nei suoi confronti;
 - se gli esami risultano negativi, entro i 180 giorni successivi, l'Assicurato deve sottoporsi a un successivo test immunologico presso lo stesso centro specializzato.

Generali Italia in caso di sieropositività accertata in occasione del secondo test immunologico, liquida l'indennizzo previsto.



ATTENZIONE:

Generali Italia riconosce valore probatorio agli accertamenti di cui sopra solo se l'Assicurato dichiara le proprie generalità all'istituto di analisi prima di sottoporsi a ogni test immunologico.

INFORTUNIO BIOLOGICO E MALATTIE INFETTIVE

L'assicurazione è estesa ai casi di

- Infortunio biologico subito
- Malattia infettiva diffusiva da contagio

contratta dai Volontari assicurati durante l'attività di volontariato svolta per conto dell'Ente Contraente.

Per infortunio biologico e malattie infettive e diffusive da contagio si intendono esclusivamente quelle dovute a:

- Difterite;
- Rabbia;
- Tetano;
- Epatite Virale B;
- Epatite Virale C;
- Epatite Virale non specificata;
- Meningite ed Encefalite acuta virale;
- Meningite Meningococcica;
- Salmonellosi non tifoidee;
- Sifilide;
- Tubercolosi;
- Virus Ebola, se contratto sul territorio italiano.

Ci sono limiti di copertura

Nei casi sopra indicati, la Garanzia opera col limite massimo per Sinistro e annualità assicurativa di 50.000,00 euro per Assicurato, non cumulabile con il massimo esborso previsto per il contagio da HIV.

Art. 2.9 Danno estetico

(Garanzia riservata agli Enti del Terzo Settore)

Che cosa è assicurato

Generali Italia **rimborsa** le spese sostenute, **fino alla concorrenza di 5.000,00 euro**, per **Interventi chirurgici** resisi necessari **per la riparazione di Lesioni di natura estetica determinate da Infortunio indennizzabile a termini della copertura assicurativa.**

Se l'Intervento chirurgico è dovuto a un Infortunio che ha determinato **sfregi al viso o deformazioni permanenti del viso** stesso, il rimborso delle spese sostenute è **effettuato fino alla concorrenza di 10.000,00 euro.**

Art. 2.10 Tutela della disabilità

Che cosa è assicurato

MEZZI MECCANICI E PROTESICI

Agli Assicurati con disabilità, utilizzatori di:

- carrozzelle ortopediche,
- apparecchi terapeutici
- mezzi meccanici, anche provvisti di motore elettrico, necessari per i propri spostamenti
- apparecchi protesici e ortopedici sostitutivi di parti anatomiche;
- ausili necessari per lo svolgimento della normale vita di relazione

che subiscono danni a tali presidi a causa di incidenti fortuiti (dovuti anche a imperizia e negligenza) Generali Italia riconosce, **su presentazione di fattura**, un **Indennizzo massimo di 2.500,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa per:**

- la riparazione dei presidi danneggiati o la sostituzione degli stessi se la riparazione non è possibile o il suo costo supera le spese per l'acquisto di uno nuovo;
- le eventuali spese di noleggio di presidi sostituiti durante il periodo necessario alla riparazione o all'acquisto di un nuovo presidio.

SPESE PER CURE PSICOTERAPICHE

Agli Assicurati con disabilità, Generali Italia rimborsa le spese sostenute per le cure di assistenza psicologica rese necessarie al verificarsi di un Infortunio o una Malattia indennizzabili in base alla copertura assicurativa che hanno comportato lesioni gravi o gravissime ai sensi del Codice penale²².

La Garanzia è prestata, **su presentazione di fattura**, per le spese sostenute dall'Assicurato presso uno psicologo o psicoterapeuta.

Ci sono limiti di copertura

La copertura Spese per cure psicoterapiche opera:

- con una **Franchigia di 200,00 euro per Sinistro;**
- **per un massimo di 15 sedute per annualità assicurativa;**
- **col limite massimo di 2.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa.**

SPESE PER L'ACCOMPAGNATORE

Per gli Assicurati con disabilità ricoverati presso un Istituto di cura a seguito di Infortunio o Malattia indennizzabili in base alla copertura assicurativa, Generali Italia, **se non sussiste disponibilità ospedaliera e l'Istituto di cura si trova a più di 50 km dalla residenza dell'accompagnatore**, rimborsa le spese documentate di vitto e pernottamento per un accompagnatore dell'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

La copertura Spese per l'accompagnatore opera:

- **col limite massimo di 100,00 euro al giorno;**
- **per massimo 100 giorni per Sinistro e per annualità assicurativa.**

Art. 2.11 Infortuni extraprofessionali degli addetti

Che cosa è assicurato

Le Garanzie Infortuni sono estese a tutti gli Infortuni indennizzabili a termini della copertura assicurativa che l'Assicurato subisce nello **svolgimento di ogni attività che non ha carattere professionale** e cioè durante lo svolgimento delle attività della normale vita domestica, sociale e di relazione, comprese l'esecuzione di lavori occasionali svolti per le normali esigenze familiari e la partecipazione ad attività di volontariato non retribuito.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi tutti gli Infortuni che l'Assicurato subisce mentre presta opera comunque retribuita alle dipendenze di terzi o in proprio a titolo professionale.

RISCHI SPORTIVI

Le Garanzie infortuni sono estese agli Infortuni occorsi agli Assicurati durante la pratica dei seguenti sport non professionalmente svolta.

a) Sport non agonistici

Attività sportive a carattere ricreativo che non prevedono un tesseramento alle federazioni sportive o enti di promozione sportiva.

Sono compresi gli sport che comportano gli allenamenti e la partecipazione a gare competitive aziendali e interaziendali e gli eventi avvenuti durante la pratica di sport (**escluso il ciclismo**) che prevedono un preventivo tesseramento alle federazioni sportive o enti di promozione sportiva, ma si sono verificati in ambito non agonistico (gare e allenamenti).

b) Sport agonistici a basso rischio

Partecipazione, a livello non professionistico, a gare e relativi allenamenti, anche con preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive o enti di promozione sportiva dei seguenti sport:

- atletica leggera,
- bocce,
- golf,
- pesca non subacquea,
- podismo,
- scherma,
- surf,
- tennis,
- tennis da tavolo,
- tiro,
- windsurf e vela.

c) Alpinismo su roccia fino al 3° grado della scala U.I.A.A. (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche) e scalata di ghiaccio fino al grado II – 3° della Scala Canadese, solo se non praticati in solitaria e con esclusione del free climbing.

Con le limitazioni di seguito precisate la copertura è inoltre estesa agli Infortuni derivanti dalla pratica dei seguenti sport:

1. sport agonistici in genere, partecipazione a tornei, gare e relativi allenamenti di qualunque altro sport, diverso dagli "Sport a basso rischio" indicati alla lettera b), che prevede un preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive o enti di promozione sportiva;
2. alpinismo su roccia e accesso ai ghiacciai oltre il 3° grado della scala U.I.A.A. (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche), **se non avvengono in solitaria e con esclusione comunque del free climbing**;
3. speleologia non a carattere professionale, **se effettuata in gruppo e con impiego di adeguata attrezzatura**;
4. immersioni subacquee con uso di autorespiratore, comprese le conseguenze derivanti dalla pressione dell'acqua e di embolie gassose, **se non dovute allo svolgimento di attività professionale**.

La copertura opera solo se l'Assicurato è in possesso del brevetto di attività subacquea rilasciato da associazione legalmente autorizzata o nell'ambito dello svolgimento di corsi di abilitazione con presenza di istruttore;

Ci sono limiti di copertura

Per le estensioni indicate ai precedenti punti da 1. a 4., valgono le limitazioni di seguito elencate.

- L'Indennizzo previsto dalle Garanzie è ridotto della metà.
- La Somma assicurata per le Garanzie **Morte per infortunio e Invalidità permanente per infortunio**, non può superare, per ciascuna Garanzia, l'importo di 350.000,00 euro anche se le Somme assicurate indicate in Polizza per le Garanzie eccedono tale importo.
- Per la Garanzia **Invalidità permanente per infortunio** non opera la Franchigia scelta in Polizza, se inferiore, ma si applica la seguente Franchigia:
 - o fino all'importo di 200.000,00 euro, si applica una Franchigia assoluta del 5%:
 - l'Indennizzo è riconosciuto solo se l'Invalidità permanente accertata è di grado superiore al 5% della totale,
 - se l'invalidità permanente accertata supera il 5% della totale, l'Indennizzo è corrisposto solo per la parte eccedente;
 - o oltre l'importo di 200.000,00 euro, si applica una Franchigia assoluta del 15%:
 - l'Indennizzo è riconosciuto solo se l'Invalidità permanente accertata è di grado superiore al 15% della totale,

- se l'invalidità permanente accertata supera il 15% della totale, l'Indennizzo è corrisposto solo per la parte eccedente.

Si applica la Franchigia pattuita in Polizza se maggiore.

- Per la Garanzia *Spese di cura per infortunio*, se attivata:
 - a) per le seguenti prestazioni, le estensioni sono prestate nei limiti del 30% del Massimale:
 - laserterapia;
 - magnetoterapia;
 - T.A.C.;
 - risonanza magnetica;
 - artroscopia;
 - tecarterapia;
 - b) per le cure fisioterapiche rese necessarie in seguito a Infortunio indennizzabile a termini di Polizza che ha dato luogo a Ricovero, le estensioni sono prestate fino alla concorrenza del 30% del Massimale, con un massimo di 3.500,00 euro per evento e per annualità assicurativa
 - c) se l'Infortunio comporta Ricovero, la copertura opera:
 - solo se l'Infortunio è accertato da Pronto soccorso dipendente da presidio ospedaliero o da medico ortopedico specialista,
 - con uno Scoperto del 20% con il minimo di 100,00 euro per Sinistro,
 - per le cure fisioterapiche, col limite del 30% del Massimale, con il massimo di 2.500 euro per evento e per annualità assicurativa.

Che cosa NON è assicurato

Non sono compresi gli Infortuni causati da:

- qualsiasi Sport professionistico (→definizione);
- pratica di sport pericolosi, come:
 - o pugilato,
 - o atletica pesante,
 - o lotta nelle varie forme,
 - o scalata di roccia o di ghiaccio in solitaria,
 - o sci d'alpinismo, intendendosi come tale anche lo sci fuoripista e lo snowboard fuori pista (sono compresi invece in copertura se effettuati ai margini delle piste da sci battute),
 - o guidoslitta,
 - o arrampicata libera (free climbing),
 - o free solo,
 - o salto dal trampolino con sci o idrosci,
 - o sci acrobatico,
 - o sci estremo,
 - o bob,
 - o hockey a rotelle e su ghiaccio,
 - o football americano,
 - o bmx,
 - o downhill,
 - o uso di canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti caratterizzati da cascate,
 - o rafting (salvo i casi in cui il rafting è praticato insieme a un istruttore),
- pratica dei cosiddetti sport "estremi" come, a titolo di esempio:
 - o canyoning,
 - o bungee jumping,
 - o kite surf,
 - o spedizioni esplorative in genere,
 - o regate oceaniche, hydrospeed;
- body bulding/culturismo, intendendosi per tali la ginnastica che unita a coadiuvanti alimentari e farmacologici, potenzia le masse muscolari per conferire al fisico un aspetto vigoroso; non rientra pertanto in tale definizione l'uso di attrezzi in palestra per finalità atletiche e fisiche.

L'indicazione degli sport esclusi è esemplificativa e non limitativa.

L'esclusione comprende anche gli altri sport non elencati, ma ugualmente pericolosi in quanto comportano elevati rischi di incolumità fisica a causa di:

- forti velocità,
- elevate altezze,

- sforzi fisici intensi,
- ambienti estremi

o comunque richiedono dispositivi di protezione.

Art. 2.12 Spese per accompagnatore
(Garanzia riservata agli Enti del Terzo Settore)

Che cosa è assicurato

In caso di

- Ricovero a seguito di Infortunio, con o senza Intervento chirurgico,
- Intervento chirurgico anche ambulatoriale,

Generali Italia copre le spese di vitto e pernottamento per un accompagnatore dell'Assicurato ricoverato presso un Istituto di cura. L'Istituto di cura deve essere situato ad oltre 50 km dalla residenza dell'accompagnatore.

Ci sono limiti di copertura

La copertura Spese per l'accompagnatore opera:

- col limite massimo di 100,00 euro al giorno;
- per massimo 30 giorni per Sinistro e 90 giorni per annualità assicurativa.

Art. 2.13 Infortuni per fruitori

Che cosa è assicurato

L'Assicurazione è prestata per le conseguenze dirette ed esclusive degli Infortuni subiti dai Fruitori assicurati e identificati ai sensi dell'articolo *Identificazione degli assicurati* delle Condizioni Generali che regolano il contratto, **durante lo svolgimento delle attività dell'Ente Contraente indicate in Polizza e svolte nell'ambito delle strutture di appartenenza o in uso allo stesso o, occasionalmente, presso altri centri.**

La copertura vale per gli eventi fortuiti, violenti ed esterni che producono una o più delle Lesioni previste nella Tabella Lesioni riportata di seguito e si applicano i criteri esposti a seguire.

TIPOLOGIA DI LESIONE	IMPORTI IN EURO
frattura osso frontale o occipitale o parietale o temporale o linee di frattura interessanti tra loro tali ossa	630
frattura sfenoide	450
frattura osso zigomatico o mascellare o palatino o linee di frattura interessanti tra loro tali ossa	270
frattura lefort 1° (distacco dell'arcata dentaria superiore dal mascellare)	360
frattura lefort 2° o 3° (non cumulabili tra loro né con lefort 1°)	630
frattura etmoide	270
frattura osso lacrimale o ioideo o vomere (non cumulabile)	180
frattura ossa nasali	225
frattura mandibolare (per lato)	360
lacerazione del timpano da barotrauma	450
trauma cranico commotivo con focolai contusivi a livello cerebrale	720
colonna vertebrale	
tratto cervicale	
frattura corpo terza, quarta, quinta, sesta, settima vertebra (per ogni vertebra)	540
frattura processo spinoso o processi trasversi terza, quarta, quinta, sesta, settima vertebra (per ogni vertebra)	180
frattura corpo o processo trasverso o processo spinoso 11' vertebra	720
frattura arco anteriore o arco posteriore o masse laterali (processo trasverso o processi articolari) i-vertebra	900
tratto dorsale	
frattura del corpo dalla prima all'undicesima vertebra (per ogni vertebra)	360
frattura del corpo xli' vertebra	720
frattura processo spinoso o processi trasversi dalla prima alla dodicesima vertebra (per ogni vertebra)	180
tratto lombare	
frattura corpo (per ogni vertebra)	720

frattura processo spinoso o processi trasversi dalla prima alla quinta vertebra (per ogni vertebra)	180
osso sacro	
frattura corpi vertebrali o base o ali o processi articolari o apice o creste spinali	360
coccige - frattura corpi o base o corna o processi trasversi o apice	360
bacino	
frattura ali iliache o branca ileo-ischio-pubica (di un lato) o del pube	270
frattura acetabolare/per lato\	540
torace	
frattura clavicola (per lato)	360
frattura sterno	180
frattura di una costa(composta)	45
frattura di una costa(scomposta)	135
frattura scapola (per lato)	270
pneumotorace da barotrauma	540
pneumopericardio da barotrauma	900
arto superiore (dx o sn)	
braccio	
frattura diafisaria omerale	270
frattura epifisi prossimale o superiore omerale (delimitata dal collo chirurgico)	540
frattura epifisi distale o inferiore omerale (delimitata dalla linea ideale che unisce troclea e capitello\	540
avambraccio	
frattura diafisaria radiale	180
frattura epifisi prossimale radio (frattura tuberosità radiale o capitello o collo o circonferenza articolare)	360
frattura epifisi distale radio (faccia articolare carpica o processo stiloideo o incisura ulnare)	360
frattura diafisaria ulnare	180
frattura epifisi prossimale ulna (olecrano o processo coronoideo o incisura semilunare e radiale)	360
frattura epifisi distale (capitello o circonferenza articolare o processo stiloideo)	360
frattura biossea radio e ulna composta	360
frattura biossea radio e ulna scomposta	450
polso e mano	
frattura scafoide	450
frattura semilunare	270
frattura piramidale	180
frattura pisiforme	90
frattura trapezio	180
frattura trapezoide	180
frattura capitato	180
frattura uncinato	180
frattura metacarpale	540
frattura II o III o IV o V metacarpale	270
sindrome da tunnel carpale o m. di dupuytren trattato chirurgicamente	360
frattura prima falange dita	
pollice	360
indice	270
medio	270
anulare	180
mignolo	270
frattura seconda falange dita	
pollice	270
indice	225
medio	180
anulare	90

mignolo	180
frattura terza falange dita	
indice	180
medio	90
anulare	90
mignolo	180
arto inferiore (dx o sx)	
frattura femore	
diafisaria	540
epifisi prossimale (delimitata dal collo chirurgico)	900
epifisi distale (delimitata da una linea ideale che congiunge i due epicondili attraverso la fossa intercondiloidea e quella sopratrocleare)	900
frattura rotula	360
frattura tibia	
diafisaria	270
estremita' superiore (eminenza intercondiloidea o faccette articolari superiori o condili o faccette articolare fibulare)	450
estremita' inferiore /malleolo mediale o faccetta articolare inferiore	450
frattura perone	
diafisaria	180
estremita' superiore (capitello o faccetta articolare tibiale)	270
estremita' inferiore (malleolo laterale o faccetta articolare)	360
frattura biossea tibia e perone composta	450
frattura biossea tibia e perone scomposta	540
piede	
tarso	
frattura astragalo	540
frattura calcagno	630
frattura scafoide	270
frattura cusoide	360
frattura cuneiforme	90
metatarsi	
frattura i° metatarsale	360
frattura secondo, terzo, quarto o quinto metatarsale	180
falangi	
frattura alluce (prima o seconda falange)	225
frattura prima, seconda o terza falange di ogni altro dito del piede	90
lesioni dentarie	
rottura incisivo centrale superiore (per ogni dente)	63
rottura incisivo centrale inferiore (per ogni dente)	18
rottura incisivo laterale (per ogni dente)	45
rottura canini (per ogni dente)	90
rottura primi premolari (per ogni dente)	45
rottura secondi premolari (per ogni dente)	67,5
rottura primi molari (per ogni dente)	135
rottura secondi molari (per ogni dente)	90
rottura terzo molare superiore	22,5
rottura terzo molare inferiore	45
lesioni particolari	
asportazione chirurgica di parte di teca cranica (indipendentemente dall'estensione della breccia)	720
rottura milza con splenectomia	900
rottura rene con nefrectomia	1350
esiti epatectomia (oltre un terzo del parenchima)	900
gasrtroresezione estesa (oltre la metà) o gastrectomia totale	3600
resezione del tenue (fino al 70% con conservazione valvola ileo-cecale) - non cumulabile	1800

resezione del tenue (oltre il 70% con coinvolgimento valvola ileo-cecale) - non cumulabile	3600
resezione parziale del colon con integrità del retto -non cumulabile-	1350
colectomia totale -non cumulabile-	3600
amputazione addomino-perineale e ano preternaturale -non cumulabile-	5400
colecistectomia -non cumulabile-	450
safenectomia monolaterale o emorroidectomia	360
safenectomia bilaterale (non cumulabile)	540
epatiti tossiche o infettive (con test enzimatici e sieroproteici alterati e con bilirubinemia oltre i valori nonnali)	900
portatore a sintomatico anticorpo posmvo (hiv+)	360
pancreatectomia subtotale (oltre la metà) o totale -non cumulabile-	4500
ernia crurale o ipoepigastrica o ombelicale o diaframmatica (trattate chirurgicamente)	270
ernia inguinale (trattata chirurgicamente)	450
lobectomia polmonare	1350
pneumonectomia	2700
protesi su aorta toracica	1800
protesi su aorta addominale	1350
perdita anatomica di un globo oculare	3150
cecità monolaterale (perdita irreversibile non inferiore a 9/10 di visus)	2250
perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi	9000
sordità completa unilaterale	1080
sordità completa bilaterale	4500
perdita naso (oltre i due terzi)	2700
cordectomia	1350
emilaringectomia	2250
laringectomia	4500
perdita lingua (oltre i due terzi)	6300
perdita completa di un padiglione auricolare	720
perdita completa di entrambi i padiglioni auricolari	1350
ernia discale da sforzo (unica o plurima-trattata/e chirurgicamente-)	720
rottura sottocutanea tendine d'Achille (trattata chirurgicamente)	360
protesi d'anca (non cumulabile)	1800
protesi di ginocchio (non cumulabile)	2250
patellectomia totale	900
patellectomia parziale	360
perdita anatomica di un testicolo	450
perdita anatomica dei due testicoli	2250
perdita anatomica del pene	2700
isterectomia (non cumulabile)	1800
isteroannessiectomia bilaterale	2700
ovariectomia o salpingectomia monolaterale	450
ustioni estese a più del 25% della superficie corporea (documentate fotograficamente)	2700
ptosi palpebrale	450
evirazione completa	4050
perdita del pene	3150
impossibilità all'erezione	2250
castrazione	2250
lesioni muscolo-tendinee	
rottura della cuffia dei rotatori (trattata chirurgicamente) non cumulabile	810
rottura del tendine distale del bicipite brachiale (trattata chirurgicamente)	450
rottura del tendine prossimale del bicipite brachiale (trattata chirurgicamente)	630
rottura dei tendini delle dita di una mano (trattata chirurgicamente) - valore massimo per ogni dito	270
rottura dei tendini del quadricipite femorale (trattata chirurgicamente) -non cumulabile	540
lussazione articolazione temporo-mandibolare (documentata radiologicamente)	360

lussazione recidivante gleno-omeroale (trattata chirurgicamente)	630
lussazione gleno-omeroale (evidenziata radiologicamente)	450
lussazione sterno-claveare (trattata chirurgicamente)	270
lussazione acromion-claveare (trattata chirurgicamente)	360
lussazione gomito (evidenziata radiologicamente)	540
lussazione radio-carpica (trattata chirurgicamente) non cumulabile-	450
lussazione mf o if 2° - 3° -4° - 5° dito della mano (evidenziata radiologicamente) valore massimo per ogni dito	225
lussazione mf o if pollice (trattata chirurgicamente)	360
lussazione d'anca (documentata radiologicamente)	900
lussazione metatarso-falangea o if dell'alluce (documentata radiologicamente)	180
lussazione metatarso-falangea o if 2° o 3° o 4°o 5° dito del piede (documentata radiologicamente)	90
lesione dei legamenti collaterali del ginocchio (trattata chirurgicamente)	450
lesioni del crociato anteriore o posteriore o del piatto tibiale (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro	720
lesioni isolate della capsula o meniscali (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro	225
lesione tendine rotuleo (trattata chirurgicamente)	225
lesioni capsulo-legamentose della tibio-peroneo-astraglica (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro	540
lussazione ulno carpica	270
lussazione rotula	270
lussazione tibiotarsica	540
lussazione vertebrale	450
amputazioni	
arto superiore	
amputazione oltre i due terzi dell'arto superiore	7200
amputazione oltre i due terzi dell'avambraccio	6300
amputazione di una mano o di tutte le dita di una mano	5850
amputazione pollice e indice e medio e anulare	4680
amputazione pollice e indice e medio e mignolo	5220
amputazione pollice e indice e anulare e mignolo	5040
amputazione pollice e medio e anulare e mignolo	4500
amputazione indice e medio e anulare e mignolo	3960
amputazione pollice e indice e medio	4050
amputazione pollice e indice e anulare	3780
amputazione pollice e indice e mignolo	4230
amputazione pollice e medio e anulare	3420
amputazione pollice e medio e mignolo	3870
amputazione pollice e anulare e mignolo	3600
amputazione indice e medio e anulare	2880
amputazione indice e medio e mignolo	3330
amputazione medio e anulare e mignolo	2700
amputazione pollice e indice	3150
amputazione pollice e medio	3150
amputazione pollice e anulare	2520
amputazione pollice e mignolo	2970
amputazione indice e medio	2160
amputazione indice e anulare	1980
amputazione indice e mignolo	2430
amputazione medio e anulare	1620
amputazione medio e mignolo	2070
amputazione anulare e mignolo	1800
amputazione oltre i due terzi del pollice	1800
amputazione oltre i due terzi dell'indice	1260

amputazione oltre i due terzi del medio	900
amputazione oltre i due terzi dell'anulare	630
amputazione oltre i due terzi del mignolo	1080
amputazione oltre i due terzi della falange ungueale del pollice	1170
amputazione oltre i due terzi della falange ungueale dell'indice	450
amputazione oltre i due terzi della falange ungueale del medio	315
amputazione oltre i due terzi della falange ungueale dell'anulare	225
amputazione oltre i due terzi della falange ungueale del mignolo	405
amputazione della seconda e terza falange dell'indice	900
amputazione della seconda e terza falange del medio	720
amputazione della seconda e terza falange dell'anulare	540
amputazione della seconda e terza falange del mignolo	810
arto inferiore	
amputazione oltre i due terzi dell'arto inferiore (al di sopra della metà della coscia)	6300
amputazione al di sotto della metà della coscia (ma al di sopra del ginocchio)	5850
amputazione totale o oltre i due terzi della gamba (al di sotto del ginocchio)	5850
amputazione di gamba al terzo inferiore	4500
perdita di un piede	4050
perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarsale	2430
perdita di ambedue i piedi	9000
perdita dell'alluce	540
perdita della falange ungueale dell'alluce	270
perdita di ogni altro dito del piede	90
lesioni sistema nervoso periferico (permanenti stabilizzati)	
arto superiore	
lesione totale plesso brachiale	5400
sindrome radicolare superiore tipo duchenne erb C5-D1	4050
sindrome radicolare inferiore tipo dejerine klumpke	4050
paralisi completa nervo ascellare	1620
paralisi completa nervo radiale	3150
paralisi bassa nervo radiale	2250
paralisi completa nervo mediano	3600
paralisi completa nervo ulna	2250
paralisi bassa nervo ulnare	1800
arto inferiore	
paralisi completa plesso lombare D12-L4	3150
paralisi completa nervo femorale	2700
paralisi completa nervo sciatico	4050
paralisi bassa nervo sciatico	3420
paralisi completa nervo sciatico popliteo esterno	1800
paralisi completa nervo sciatico popliteo interno	1980
lesioni sistema nervoso centrale	
epilessia post traumatica, controllata farmacologicamente, con crisi sporadiche	1350
epilessia post traumatica, controllata farmacologicamente, con crisi settimanali	2700
paraparesi con deficit di forza moderata e possibilità di deambulazione con appoggio	3600
monoparesi di arto superiore con deficit di forza e impossibilità ai movimenti fini della mano	3600
monoparesi arto inferiore con moderato deficit di forza, andatura falciante e possibile solo con appoggio	3150
ustioni	
capo	
ustione 2° o 3° grado del 6-10% della superficie del viso	270
ustione 2° o 3° grado del 11-15% della superficie del viso	900
ustione 2° o 3° grado del 16-25% delle superficie del viso	1260
ustione 2° o 3° grado superiore al 25% della superficie del viso	1620

ustione 2° o 3° grado di 15-30% della superficie del cuoio capelluto	450
ustione 2° o 3° grado superiore al 30% della superficie del cuoio capelluto	900
arti superiori e inferiori	
ustione 2° o 3° grado di 11-20% della superficie di arto superiore o inferiore	450
ustione 2° o 3° grado 21-30% della superficie di arto superiore o inferiore	900
ustione 2° o 3° grado di 31-50% della superficie di arto superiore o inferiore	1350
ustione 2° o 3° grado di oltre il 50% della superficie di arto superiore o inferiore	1800

Come opera la copertura

Valgono i seguenti criteri.

- Le fratture che, per estensione, interessano parte di epifisi e parte di diafisi, sono indennizzate per un solo segmento (quello più favorevole all'Assicurato).
- Fratture polifocali o comminute dello stesso segmento osseo non determinano duplicazione né maggiorazione dell'Indennizzo indicato.
- I casi assicurati relativi alle "amputazioni" si riferiscono esclusivamente alle perdite anatomiche complete; per ogni diversa menomazione anatomo-funzionale non corrispondente a tale parametro non è dovuto Indennizzo;
- Per "lussazione" si intende la perdita completa dei reciproci rapporti degli estremi ossei di un'articolazione, per causa violenta, fortuita ed esterna.
- Se la Lesione riportata dall'Assicurato produce, nell'arco dei 60 giorni dall'evento, tetraplegia o paraplegia, l'Indennizzo corrisposto per la Lesione è maggiorato di 10 (dieci) rispetto a quanto indicato nella tabella di riferimento.
- Per i casi di Lesioni legamentose, l'Indennizzo è dovuto solo se effettuato Intervento chirurgico.
- Per rottura dei denti si intende la perdita di almeno 1/3 del tessuto duro di dente non deciduo (sono escluse le lesioni del tessuto paradontale e dei denti molli) che deve essere provata con documentazione radiologica.
- l'Indennizzo è corrisposto a seguito di presentazione della Cartella clinica.
- Per "ustioni" si intendono:
 - le bruciature dovute al contatto esterno con corpi solidi o fiamme e le scottature dovute al contatto esterno con liquidi (esclusi vapori o gas sovrariscaldati), di intensità non inferiore al secondo grado con formazione di bolle (fittene) o gore documentate fotograficamente, comportanti almeno un pernottamento in ospedale;
 - le bruciature o scottature, nei termini sopra riportati, se riscontrate a complemento di una lesione compresa nella Tabella Lesioni.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- le fratture patologiche,
- le fratture spontanee,
- i distacchi cartilaginei di qualsiasi natura.

GARANZIE MALATTIA

Art. 2.14 Diaria da ricovero per malattia - ENTI DEL TERZO SETTORE

Che cosa è assicurato

In caso di Ricovero dell'Assicurato in Istituto di cura per Malattia indennizzabile a termini della copertura assicurativa, Generali Italia paga all'Assicurato la diaria indicata in Polizza per ogni giorno di degenza.

Il giorno di ingresso e di dimissione sono conteggiati come un unico giorno.

Nel conteggio dei giorni indennizzabili sono comprese eventuali interruzioni del Ricovero per permessi medici.

In caso di degenza conseguente a:

- malattie coronariche e infartuali, rivascolarizzazione cardiaca e by-pass,
- neoplasie maligne,
- interventi per asportazione di organi,
- trapianti,
- artroprotesi delle grandi articolazioni,
- ictus cerebrale.

Generali Italia paga all'Assicurato **la diaria in misura doppia**.

DAY HOSPITAL

La Garanzia è estesa al **Day hospital** con diaria **pari al 150%** e **senza applicazione di alcuna Franchigia se risulta che il Day hospital è avvenuto:**

- **senza interruzione, fatta eccezione per le festività;**
- **non per finalità diagnostica.**

Ci sono limiti di copertura

- **Per gli Assicurati fino a 60 anni di età la durata massima dei giorni indennizzabili è:**
 - o **90 per evento,**
 - o **180 per annualità assicurativa.**
- **Per Assicurati di età superiore ai 60 anni, la durata massima dei giorni indennizzabili è:**
 - o **45 per evento,**
 - o **90 per annualità assicurativa.**

L'Assicurato può richiedere l'Indennizzo previsto dalla presente Garanzia con le modalità indicate nelle **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE SALUTE E BENESSERE**. Generali Italia, a seguito di dimissione dal Ricovero e presentazione del documento attestante l'avvenuto Ricovero e di copia della Cartella clinica, provvede al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato entro 30 giorni.

Art. 2.15 Diaria da ricovero per malattia - **ENTI COSTITUITI AI SENSI DEL CODICE CIVILE**

Che cosa è assicurato

In caso di Ricovero dell'Assicurato per Malattia indennizzabile a termini della copertura assicurativa **per almeno 3 giorni consecutivi, a partire dal quarto giorno**, Generali Italia paga all'Assicurato la diaria indicata in Polizza per ogni giorno di degenza.

Il giorno di ingresso e di dimissione sono conteggiati come un unico giorno.

Nel conteggio dei giorni indennizzabili sono comprese eventuali interruzioni del Ricovero per permessi medici.

In caso di degenza conseguente a:

- **malattie coronariche e infartuali, rivascolarizzazione cardiaca e by-pass,**
- **neoplasie maligne,**
- **interventi per asportazione di organi,**
- **trapianti,**
- **artro-protesi delle grandi articolazioni,**
- **ictus cerebrale,**

Generali Italia paga all'Assicurato **la diaria in misura doppia**.

DAY HOSPITAL

La Garanzia è estesa al **Day hospital per un periodo non inferiore a 3 giorni** con **diaria ridotta al 50%** se risulta che il Day hospital è avvenuto:

- **senza interruzione, fatta eccezione per le festività;**
- **non per finalità diagnostica.**

Ci sono limiti di copertura

L'estensione opera con una Franchigia di 3 giorni per Day hospital.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- **con una Franchigia di 3 giorni e pertanto Generali Italia paga all'Assicurato la diaria indicata in Polizza a partire dal quarto giorno di Ricovero, escluso dal conteggio quello di dimissione;**
- **per un periodo massimo di:**
 - o **90 giorni per evento,**
 - o **180 giorni per annualità assicurativa.**

L'Assicurato può richiedere l'Indennizzo previsto dalla presente Garanzia con le modalità indicate nelle **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE SALUTE E BENESSERE**. Generali Italia, a seguito di dimissione dal Ricovero e presentazione del documento attestante l'avvenuto Ricovero e di copia della Cartella clinica, provvede al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato entro 30 giorni.

Art. 2.16 Diaria da convalescenza post ricovero per malattia

(Garanzia riservata agli Enti del Terzo Settore)

Che cosa è assicurato

In caso di ricovero di **almeno 3 giorni consecutivi**, reso necessario da Malattia, seguito da convalescenza prescritta dai medici che hanno avuto in cura l'Assicurato o dal medico curante, Generali Italia corrisponde una diaria per ogni giorno di convalescenza in cui l'Assicurato non ha potuto svolgere le sue normali occupazioni lavorative.

Ai fini del conteggio dei giorni di ricovero:

- **Il giorno di ingresso e di dimissione sono conteggiati come un unico giorno;**
- sono considerati come giorni di ricovero anche i giorni in cui l'Assicurato ha lasciato il luogo di Ricovero con permesso medico risultante da idonea certificazione.

DAY HOSPITAL

La copertura è estesa al Day hospital con intervento chirurgico

Ci sono limiti di copertura

In caso di Day hospital con Intervento chirurgico la diaria per convalescenza è corrisposta per una durata massima di 5 giorni.

Ci sono limiti di copertura

La diaria è corrisposta:

- al 100%, per una durata pari a 1/3 del periodo di convalescenza;
- al 50%, per i restanti 2/3 del periodo di convalescenza.

nel limite massimo di 60 giorni per annualità assicurativa.

Come opera la copertura

Il pagamento avviene al termine della convalescenza prescritta.

L'Assicurato deve allegare certificato medico in cui risulta la prescrizione da parte dei sanitari o del medico curante.

Generali Italia può sottoporre l'Assicurato a visita medica per verificare diagnosi e prognosi di guarigione.

La presente Garanzia non opera se per lo stesso evento è dovuta la diaria prevista dalla Garanzia *Diaria da immobilizzo*.

Art. 2.17 Malattie professionali per volontari

Che cosa è assicurato

La copertura assicurativa è estesa all'Invalidità permanente conseguente alle Malattie professionali (→definizione) che si manifestano nel periodo di validità dell'Assicurazione.

Quando comincia la copertura e quando finisce

La Garanzia vale se:

1. la Malattia professionale si manifesta per la prima volta in data posteriore a quella di operatività della Garanzia
2. in conseguenza di fatti originatisi durante il periodo dell'assicurazione o nei sei mesi precedenti alla data di effetto del contratto, se denunciati a Generali Italia in corso di contratto.

Come opera la copertura

L'assicurazione è prestata, per ogni Volontario assicurato, per le stesse Somme assicurate indicate in Polizza per la Garanzia *Invalidità permanente per infortunio*.

Per la determinazione dell'Invalidità permanente si applicano le percentuali previste dalla tabella allegata al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 come risultano dall'elenco riportato dal D.P.R. 9 giugno 1975 n. 482 e successive modifiche.

CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La percentuale di Invalidità permanente viene **accertata entro 18 mesi dalla data di denuncia della Malattia professionale**.

La valutazione dell'Invalidità permanente avviene **in Italia**.

Generali Italia corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive della Malattia professionale denunciata, obiettivamente constatabili e indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti.

Il grado di Invalidità permanente è determinato quando, per effetto della remissione della Malattia professionale, le minorazioni risultano: stabili, quantificabili e a esito non infausto a giudizio medico.

Che obblighi ho

L'Assicurato **deve**:

- denunciare immediatamente a Generali Italia l'insorgenza di una Malattia professionale rientrante in garanzia;
- far tempestivamente seguire le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse:

- asbestosi, silicosi, ipoacusie conclamate;
- conseguenze dirette o indirette di **trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- **sindrome da immunodeficienza** acquisita;
- **Malattie professionali provocate da comportamenti vessatori** quali le discriminazioni e le molestie in genere posti in essere da colleghi o superiori per emarginare persone o gruppi di persone dal lavoro (mobbing).

L'assicurazione non vale per:

- **ricaduta di Malattia professionale precedentemente indennizzata;**
- **Malattie professionali conseguenti a intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge o all'intenzionale mancata prevenzione del danno per omissioni nelle riparazioni o negli adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni;** la copertura torna a operare quando l'Assicurato, per porre rimedio alla situazione, intraprende accorgimenti ragionevolmente idonei a evitare il ripetersi del danno in rapporto alle circostanze;
- **Malattie professionali che non si manifestano entro 12 mesi dalla data di cessazione della qualifica di Volontario.**



Che cosa NON è assicurato?

Art. 3.1 Esclusioni

L'Assicurazione non è operante per:

- a) **gli Infortuni causati da azioni o comportamenti direttamente correlati a:**
 - sindromi psico-organiche,
 - schizofrenia,
 - forme maniaco depressive,
 - stati paranoici,
 - sindromi bipolari,
 - epilessia e i sintomi epilettoidi,
 - Parkinson,
 - Alzheimer;
- b) **Infortuni, Malattie (anche croniche e recidivanti) e stati patologici, noti o che hanno dato origine a cure o a esami o diagnosticati prima della stipula del contratto;**
- c) **le prestazioni sanitarie, le cure e gli interventi per l'eliminazione o correzione di Malformazioni o Difetti fisici evidenti o diagnosticati prima della stipula del contratto;** sono in copertura, limitatamente alle Garanzie acquistate, la deviazione del setto o della piramide nasale conseguenti a Infortunio avvenuto dopo la sottoscrizione del contratto, se certificata da centro di Pronto Soccorso o con esame radiografico attestante la Frattura delle ossa nasali;
- d) **le complicità, le conseguenze dirette e indirette e i postumi di Infortuni occorsi prima della stipula del contratto;**
- e) **gli Infortuni causati da azioni o comportamenti direttamente correlati a infezioni da HIV.**
- f) **gli Infortuni causati da:**
 - a. **guida di veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;** è tuttavia compreso l'Infortunio subito dall'Assicurato con patente di guida scaduta se al momento del Sinistro ha i requisiti per il rinnovo;
 - b. **guida di veicoli che richiedono, alla data di stipula del contratto, una patente di categoria superiore alla B, di macchine agricole e operatrici, di natanti a motore per uso non privato;** l'esclusione non opera se l'Infortunio deriva dall'esercizio dell'attività dell'Ente Contraente dichiarata in Polizza;
 - c. **guida di mezzi di locomozione acquatici aerei o subacquei adibiti a uso professionale;** l'esclusione non opera se l'Infortunio deriva dall'esercizio delle attività dell'Ente Contraente indicate in Polizza proprie dei settori agricoltura, allevamento, silvicoltura;
 - d. **operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da Infortunio non indennizzabile a**

termini della copertura assicurativa;

- e. **azioni delittuose** compiute o tentate dall'Assicurato;
- f. **manovre militari, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi** per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
- g. **guida in stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o di sostanze allucinogene;**
- g) **gli Infortuni subiti in stato di intossicazione cronica alcolica o tossicodipendenza;**
- h) **i trattamenti dell'infertilità e della fecondazione artificiale;**
- i) **gli Infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo provocati dalla accelerazione artificiale delle particelle atomiche;**
- j) **le conseguenze di guerre, alluvioni, esondazioni, inondazioni o eruzioni vulcaniche e altri fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale;**
- k) **le contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo;**
- l) **gli Infortuni subiti durante la pratica di qualsiasi Sport professionistico;**
- m) **gli Infortuni che si verificano durante la pratica anche non professionale dei seguenti sport:**
 - **arti marziali,**
 - **rugby,**
 - **sport con autoveicoli o motoveicoli, anche se su pista,** se non derivano da competizioni di regolarità pura;
 - **sport con natanti a motore o motonautici,** se non si tratta di competizioni di regolarità pura;
 - **sport aerei, compresi quelli definiti dalla legge "apparecchi per il volo da diporto o sportivo" (ultralleggeri, deltaplani, paracaduti, parapendii e simili).**

Per le **Malattie**, l'Assicurazione non comprende:

- a) **Day hospital con finalità diagnostiche;**
- b) **prestazioni e terapie con finalità estetiche,** salvo i casi di interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da Malattia o Infortunio;
- c) **Ricoveri per la cura della parodontite e cure dentarie in genere.**



Ci sono limiti di copertura?

Art. 4.1 Limite complessivo in caso di evento che colpisce più Assicurati

In caso di Infortunio che colpisce, in conseguenza di un unico evento, più Assicurati l'esborso massimo complessivo a carico di Generali Italia non può essere superiore a 5.000.000,00 di euro.

Se le somme liquidabili ai sensi del contratto superano complessivamente tale importo, le stesse sono ridotte proporzionalmente.

Art. 4.2 Limitazione delle coperture in relazione all'età

Per gli Assicurati che superano gli 85 anni di età, le Somme assicurate/Diarie/Massimali di tutte le Garanzie attivate, sono ridotte di due terzi.

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

GARANZIE BASE			
Garanzia	Franchigia	Scoperto	Limite di Indennizzo
Morte per infortunio			Somma assicurata
Maggiorazione indennizzo per commorienza dell'altro genitore			- Maggiorazione del 50% col limite massimo di 400.000,00 euro - se la stessa maggiorazione è prevista da un contratto con Generali Italia in cui è Assicurato l'altro genitore, il cumulo tra le maggiorazioni non può superare 400.000,00 euro.

Invaldit� permanente per infortunio	Franchigia indicata in Polizza		Somma assicurata Tabella ANIA/INAIL
Diaria da ricovero per infortunio ENTI DEL TERZO SETTORE			Diaria indicata in Polizza: 90 giorni per evento 180 giorni per annualit� assicurativa (diaria 150% in caso di Day hospital)
GARANZIE OPZIONALI			
Garanzia	Franchigia	Scoperto	Limite di Indennizzo
Diaria da ricovero per infortunio ENTI COSTITUITI AI SENSI DEL CODICE CIVILE	3 giorni		Diaria indicata in Polizza 90 giorni per evento 180 giorni per annualit� assicurativa (diaria 50% in caso di Day hospital)
Spese di cura per infortunio			Massimale
In caso di Ricovero, Day hospital o Intervento chirurgico ambulatoriale			- Indennit� sostitutiva: 50 euro al giorno per massimo 30 giorni per annualit� assicurativa e per Ricovero - per trattamenti fisioterapici e rieducativi: 30% del Massimale col massimo di 3.500,00 euro
In assenza di Ricovero, Day hospital o Intervento chirurgico ambulatoriale		20% col minimo per Assicurato di 100,00 euro per Sinistro	50% del Massimale - per trattamenti fisioterapici e rieducativi: 30% del Massimale col massimo di 2.500,00 euro - per laserterapia, magnetoterapia, T.A.C., risonanza magnetica, artroscopia: 30% del Massimale
Cure e protesi dentarie da Infortunio		20% col minimo per Assicurato di 100,00 euro per Sinistro	30% del Massimale per Assicurato per Sinistro e per annualit� assicurativa
Diaria da immobilizzo			Diaria indicata in Polizza - Massimo 50 giorni per evento e per annualit� assicurativa - Indennizzo forfettario per fratture ossee - Se l'immobilizzo non deriva da frattura ossea: 50% della diaria assicurata per massimo 30 giorni per evento e annualit� assicurativa
Diaria da convalescenza post ricovero per infortunio (solo per Enti del Terzo Settore)			Diaria indicata in Polizza: - al 100% per una durata pari a 1/3 del periodo di convalescenza; - al 50% per i restanti 2/3 del periodo di convalescenza. Massimo 5 giorni in caso di Day hospital con intervento chirurgico

Contagio HIV – infortunio biologico e malattie infettive (solo per Volontari e Volontari occasionali Enti del Terzo Settore)			- per contagio da HIV: 100.000,00 euro per Assicurato - per infortunio biologico e malattia infettiva: 50.000,00 euro per Assicurato per Sinistro e annualità assicurativa (non cumulabili)
Danno estetico (solo per Enti del terzo Settore)			• 5.000,00 euro • 10.000,00 euro in caso di sfregi o deformazioni permanenti del viso
Tutela della disabilità			
• MEZZI MECCANICI E PROTESICI			• 2.500,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa
• SPESE PER CURE PSICOTERAPICHE		200,00 euro per Sinistro	• 15 sedute per annualità assicurativa • 2.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa
• SPESE PER L'ACCOMPAGNATORE			• 100,00 euro al giorno per massimo 100 giorni per Sinistro e per annualità assicurativa
Spese per accompagnatore (solo per Enti del terzo Settore)			• 100,00 euro al giorno; • 30 giorni per Sinistro • 90 giorni per annualità assicurativa
Infortuni extraprofessionali degli addetti			• Limiti specifici per attività sportive
Infortuni per fruitori			• Tabella lesioni allegata
Diaria da ricovero per malattia ENTI DEL TERZO SETTORE <i>per ricoveri di almeno 3 giorni</i>			• Diaria indicata in Polizza • 90 giorni per evento • 180 giorni per annualità assicurativa (diaria 150% in caso di Day hospital)
Diaria da ricovero per malattia ENTI COSTITUITI AI SENSI DEL CODICE CIVILE <i>per ricoveri di almeno 3 giorni</i>	3 giorni		• Diaria indicata in Polizza • 90 giorni per evento • 180 giorni per annualità assicurativa (diaria 50% in caso di Day hospital)
Diaria da convalescenza post ricovero per malattia (solo per Enti del Terzo Settore)			• Diaria indicata in Polizza - al 100% per una durata pari a 1/3 del periodo di convalescenza; - al 50% per i restanti 2/3 del periodo di convalescenza. Massimo 5 giorni in caso di Day hospital con intervento chirurgico

Malattie professionali per volontari (IP per malattia professionale) acquistabile per Volontari			• Stesse Somme assicurate indicate in Polizza per la Garanzia <i>Invaldità permanente per infortunio</i>. • Tabella allegata al D.P.R. 1124/1965 – elenco D.P.R. 9 giugno 1975 n. 482 e successive modifiche
---	--	--	---



Dove vale la copertura?

Art. 5.1 Dove operano le Garanzie

Le Garanzie operano in tutto il mondo.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

CONDIZIONI OPERATIVE PER GLI INFORTUNI

Art. 6.1 Criteri generali di indennizzabilità

L'Indennizzo corrisposto in caso di Infortunio è determinato dagli esiti diretti, esclusivi e obiettivamente constatabili riconosciuti come conseguenza dell'Infortunio e indipendenti da patologie preesistenti.

Se l'Assicurato, al momento del verificarsi del Sinistro, ha Lesioni o menomazioni fisiche preesistenti, l'Assicurazione copre solo le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.

Per gli Assicurati con disabilità vale quanto indicato all'articolo *Persone con disabilità* della sezione *Che cosa è assicurato?*

Art. 6.2 Esonero dall'obbligo di denuncia di mutilazioni e difetti fisici preesistenti

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denuncia di Difetti fisici o mutilazioni rilevanti da cui gli Assicurati fossero affetti alla data di effetto della copertura assicurativa o sopravvenuti.

Art. 6.3 Contratto stipulato dal Contraente anche nel proprio interesse – Accantonamento dell'indennizzo

Se l'Assicurazione è stipulata dal Contraente anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del Sinistro, si conviene quanto segue:

- Se l'infortunato o, in caso di morte, i suoi Beneficiari (o qualcuno di essi) ritengono, per il danno subito, insufficiente l'Indennizzo dovuto in base all'assicurazione infortuni e richiedono al Contraente, a titolo di responsabilità civile, un risarcimento superiore, l'Indennizzo viene accantonato nella sua totalità fino a definizione della vertenza per essere computato nel risarcimento che l'Ente Contraente fosse tenuto a corrispondere a seguito di sentenza definitiva o transazione;
- Se, dopo la liquidazione del Sinistro ai sensi dell'assicurazione infortuni, vengono avanzate verso l'Ente Contraente richieste di risarcimento a titolo di responsabilità civile, l'Indennizzo pagato in base all'assicurazione infortuni viene considerato come acconto sull'eventuale maggior importo che l'Ente Contraente deve eventualmente corrispondere a seguito di sentenza definitiva o di transazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 7.1 Decorrenza e Termini di aspettativa

Le Garanzie hanno effetto:

- **Per gli Infortuni:**
 - o dalle ore 24 del giorno di attivazione delle Garanzie indicato in Polizza se a tale data il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato;
 - o dalle ore 24 del giorno del pagamento del Premio o della prima rata di Premio se il pagamento è successivo alla data di attivazione.
- **Per le Malattie insorte dopo la sottoscrizione del contratto:**
 - o dalle ore 24 del **30° giorno successivo** a quello di attivazione della Garanzia indicato in Polizza se a tale data il Premio o la prima rata di Premio, è stato pagato;

- o dalle ore 24 del **30° giorno successivo** a quello del pagamento del Premio o della prima rata di Premio se il pagamento è successivo alla data di attivazione.
- **Per le Malattie non conosciute dall'Assicurato, ma insorte, secondo giudizio medico, anteriormente alla sottoscrizione del contratto:**
 - o dalle ore 24 del **180° giorno successivo** a quello di attivazione della Garanzia indicato in Polizza se a tale data il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato;
 - o dalle ore 24 del **180° giorno successivo** a quello del pagamento del Premio o della prima rata di Premio se il pagamento è successivo alla data di attivazione.

Sono comunque escluse le conseguenze di Infortuni, Malattie (anche croniche e recidivanti) e stati patologici, noti o che hanno dato origine a cure o a esami, o diagnosticati prima della stipula del contratto.

✓ **Come si calcolano i Termini di aspettativa?**

ESEMPIO 1: Se la data di attivazione della Garanzia indicata in Polizza è il 1° agosto e il Premio è pagato il 30 luglio (dello stesso anno), tutti i Termini di aspettativa vengono conteggiati a partire dal 2 agosto (giorno successivo alla data di attivazione della Garanzia indicata in Polizza con Premio pagato entro tale data).

ESEMPIO 2: Se la data di attivazione della Garanzia indicata in Polizza è il 1° agosto e il premio è pagato il 1° settembre (dello stesso anno), tutti i Termini di aspettativa vengono conteggiati a partire dal 2 settembre (giorno successivo a quello del pagamento del Premio).

Se il presente contratto ne sostituisce senza interruzione un altro che riguarda gli stessi Assicurati, i Termini di aspettativa di cui sopra operano:

- **per le prestazioni e le somme già previste nel contratto sostituito**, dalle ore 24 del giorno di effetto indicato nel contratto sostituito o, se successivo, dalle ore 24 del giorno del pagamento del Premio o della prima rata di Premio;
- **per le maggiori somme e le diverse prestazioni previste in questo contratto**, dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza come data di attivazione della Garanzia o, se successivo, dalle ore 24 del giorno del pagamento del Premio o della prima rata di Premio.

✓ **Come si calcolano i Termini di aspettativa?**

ESEMPIO 1:

Polizza precedente (sostituita): data decorrenza 1° gennaio 2021 – data scadenza 1° gennaio 2023

Alla data di scadenza 1° gennaio 2023 sostituisco la Polizza con altra che decorre dalla stessa data e mantengo la Garanzia Diaria da ricovero per malattia con lo stesso importo di diaria già presente sulla Polizza in scadenza.

Tutti i Termini di aspettativa per la Garanzia Diaria da ricovero per malattia, sono già decorsi durante la validità della Polizza precedente (sostituita) e quindi non vengono conteggiati sulla nuova Polizza.

ESEMPIO 2:

Polizza precedente (sostituita): data decorrenza 1° gennaio 2023 – data scadenza 1° gennaio 2024 - premio pagato il 1° gennaio 2023.

In data 30 marzo 2023 sostituisco la Polizza con altra che decorre dalla stessa data e mantengo la Garanzia Diaria da ricovero per malattia con lo stesso importo di diaria e gli stessi limiti già previsti nella Polizza precedente (sostituita).

Tutti i Termini di aspettativa previsti per la Garanzia Diaria da ricovero per malattia vengono conteggiati a partire dal 2 gennaio 2023, giorno successivo al pagamento del Premio della Polizza precedente (sostituita).

ESEMPIO 3:

Polizza precedente (sostituita): data decorrenza 1° gennaio 2023 – data scadenza 1° gennaio 2024

Alla data di scadenza del 1° gennaio 2024, sostituisco la Polizza con altra che decorre dalla stessa data e nella quale attivo la Garanzia Diaria da ricovero per malattia, non presente sulla Polizza precedente (sostituita), e nella stessa data pago il Premio della nuova Polizza (sostituente).

Tutti i Termini di aspettativa previsti per la Garanzia Diaria da ricovero per malattia vengono conteggiati a partire dal 2 gennaio 2024, giorno successivo al pagamento del Premio della nuova Polizza.

Art. 7.2 Cessazione delle Garanzie

ASSOCIATI E ADDETTI

Per Associati e Addetti, la sopravvenienza in corso di contratto di una delle seguenti affezioni:

- **intossicazione cronica alcolica**
- **tossicodipendenza**
- **epilessia**

- infezioni da HIV
- schizofrenia
- forme maniaco-depressive
- stati paranoici
- sindromi bipolari
- Parkinson
- Alzheimer e altre sindromi organiche-cerebrali

determina l'immediata e automatica risoluzione dell'intero contratto per l'Assicurato interessato.

VOLONTARI E FRUITORI

Per Volontari e Fruttori, la sopravvenienza in corso di contratto di una delle seguenti affezioni:

- intossicazione cronica alcolica
- tossicodipendenza
- epilessia
- infezioni da HIV

determina l'immediata e automatica risoluzione dell'intero contratto per l'Assicurato interessato.

Restano inalterati l'operatività delle Garanzie per gli altri Assicurati e il Premio pattuito.

DIFESA DEL REDDITO

(SEZIONE OPZIONALE)

La presente Sezione può essere attivata se attivata la Sezione Salute e Benessere.



Che cosa è assicurato? Garanzie di sezione

La sezione Difesa del reddito può essere attivata esclusivamente per i Volontari e, se attivata, le relative Garanzie sono sempre tutte operanti per gli Assicurati.

Art. 1.1 Prestito sicuro

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha in corso con banche, società finanziarie o altri Istituti di credito i seguenti rapporti passivi:

- c/c passivi,
- mutui ipotecari e chirografari (compresi i prestiti personali),
- anticipazioni su titoli e valori,
- anticipazioni su merci e documenti rappresentativi di merci,
- sconto e anticipazioni su crediti,
- prestiti o finanziamenti, in qualsivoglia forma tecnica, comunque denominati, anche cambiari, a tasso normale od agevolato,
- finanziamenti in valuta all'importazione e all'esportazione,
- prestiti finalizzati o non finalizzati,

Generali Italia presta le coperture di seguito indicate.

COPERTURE PRESTATE

A) In caso di **Infortunio** durante lo svolgimento delle attività assicurate che comporta un'**Invalidità permanente superiore al 65% accertata e riconosciuta**:

- dall'INAIL ai fini della pensione per invalidità per infortunio sul lavoro
- dall'INPS o altro istituto previdenziale, pubblico o privato, ai fini delle prestazioni per invalidità
- da una Compagnia di Assicurazioni che ha liquidato il sinistro infortuni

Generali Italia corrisponde un **Indennizzo pari all'importo del rapporto bancario passivo, con il massimo di 30.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa**

B) In caso di **Malattia** contratta in conseguenza dell'attività svolta a favore del Contraente che comporta:

- o una **prognosi di almeno 90 giorni** rilasciata da un medico specialista, oppure;
- o un ricovero di almeno 15 giorni conseguente a:
 - **malattie coronariche e infartuali, rivascularizzazione cardiaca e by-pass**
 - **neoplasie maligne**
 - **interventi per asportazione di organi**
 - **trapianti**
 - **ictus cerebrale**

oppure

C) in caso di **Infortunio** durante lo svolgimento delle attività assicurate che comporta un **ricorso al Pronto Soccorso** dipendente da presidio ospedaliero, **con prognosi di almeno 60 giorni**

Generali Italia corrisponde un **Indennizzo pari all'importo del rapporto bancario passivo, con il massimo di 10.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa.**

Art. 1.2 Sostegno per gravi eventi

Che cosa è assicurato

A) Se l'Assicurato subisce un Infortunio durante lo svolgimento delle attività assicurate che comporta un'**Invalidità permanente superiore al 65% accertata e riconosciuta**:

- dall'INAIL ai fini della pensione per invalidità per infortunio sul lavoro
- dall'INPS o altro istituto previdenziale, pubblico o privato, ai fini delle prestazioni per invalidità
- da una Compagnia di Assicurazioni che abbia liquidato il sinistro infortuni

Generali Italia gli corrisponde un importo pari a **30.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa.**

B) Se l'Assicurato contrae una **Malattia** in conseguenza dell'attività svolta a favore dell'Ente Contraente che comporta:

- o una **prognosi di almeno 90 giorni** rilasciata da un medico specialista, oppure;
- o un ricovero di almeno 15 giorni conseguente a:
 - **malattie coronariche e infartuali, rivascolarizzazione cardiaca e by-pass,**
 - **neoplasie maligne,**
 - **interventi per asportazione di organi,**
 - **trapianti,**
 - **ictus cerebrale,**

Generali Italia gli corrisponde un importo pari a **10.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa.**

Come opera la copertura

L'importo corrisposto da Generali Italia è cumulabile con qualsiasi altro Indennizzo/Rimborso previsto da altre Garanzie che coprono lo stesso evento.

La Garanzia opera esclusivamente per le persone di età non superiore a 60 anni.

Art. 1.3 Rimborso spese adeguamento abitazione

Che cosa è assicurato

BARRIERE ARCHITETTONICHE

Se l'Assicurato

A) subisce un **Infortunio** durante lo svolgimento delle attività assicurate indicate in Polizza in favore dell'Ente Contraente che comporta:

- o un'**Invalidità permanente superiore al 65%** accertata e riconosciuta:
 - dall'INAIL ai fini della pensione per invalidità per infortunio sul lavoro,
 - dall'INPS o altro istituto previdenziale, pubblico o privato, ai fini delle prestazioni per invalidità,
 - da una Compagnia di Assicurazioni che abbia liquidato il sinistro infortunio;

oppure:

B) contrae una **Malattia** in conseguenza delle attività indicate in Polizza svolte in favore dell'Ente Contraente, che comporta una **prognosi di almeno 60 giorni** rilasciata da un medico specialista,

Generali Italia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per l'abitazione dove ha il proprio domicilio finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, **fino ad un massimo di 30.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa.**

Le spese sostenute si riferiscono agli interventi previsti **unicamente sugli immobili.**

Tra le spese rimborsabili sono compresi anche gli eventuali costi di progettazione.

Generali Italia rimborsa esclusivamente le spese che restano a carico dell'Assicurato al netto di quanto eventualmente rimborsato da enti pubblici o per effetto di altri risarcimenti da parte di terzi responsabili.

In caso di immobile in proprietà, Generali Italia rimborsa solo le spese sostenute a carico dell'Assicurato.



Che cosa NON è assicurato?

Art 2.1 Esclusioni

Le Garanzie relative a Infortuni e Malattie non coprono in ogni caso:

- Infortuni causati da guida in stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o di sostanze allucinogene;
- Infortuni causati da azioni o comportamenti direttamente correlati a: epilessia e i sintomi epilettoidi, A.I.D.S., sieropositività da H.I.V., Parkinson, Alzheimer;
- Infortuni accaduti ad Assicurati soggetti a schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici e sindromi bipolari;
- Infortuni subiti in stato di intossicazione cronica alcolica o tossicodipendenza;
- trattamenti dell'infertilità e della fecondazione artificiale;
- Infortuni causati da trasmutazione del nucleo dell'atomo o provocati dall'accelerazione artificiale delle particelle atomiche;
- le conseguenze di guerre, alluvioni, esondazioni, inondazioni o eruzioni vulcaniche e altri fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale;

- le contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo.

L'assicurazione non comprende gli Infortuni causati dagli eventi o pratiche di seguito indicati.

- **Guida di veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.**
È compreso l'Infortunio subito dall'Assicurato con patente di guida scaduta, se, al momento dell'infortunio, ha i requisiti per il rinnovo.
- **Guida di natanti, aerei o subacquei, adibiti a uso professionale.**
L'esclusione non opera se l'Infortunio deriva dall'esercizio dell'attività professionale dichiarata nel contratto.
- **Operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da Infortunio non indennizzabile ai sensi della copertura assicurativa.**
- **Azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato.**
- **Manovre militari, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.**
- **Qualsiasi Sport professionistico (->definizione).**
- **Pratica di sport pericolosi come:**
 - a. pugilato,
 - b. atletica pesante,
 - c. lotta nelle varie forme,
 - d. scalata di roccia o di ghiaccio in solitaria,
 - e. sci d'alpinismo, intendendosi come tale anche lo sci fuoripista e lo snowboard fuori pista (sono compresi invece in copertura se effettuati ai margini delle piste da sci battute),
 - f. guidoslitta,
 - g. arrampicata libera (free climbing),
 - h. free solo,
 - i. salto dal trampolino con sci o idrosci,
 - j. sci acrobatico,
 - k. sci estremo,
 - l. bob,
 - m. hockey a rotelle e su ghiaccio,
 - n. football americano,
 - o. bmx,
 - p. uso di canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti caratterizzati da cascate, rafting (salvo i casi in cui il rafting venga praticato insieme ad un istruttore);
- **Pratica dei cosiddetti sport "estremi" come, a titolo di esempio:**
 - a. canyoning,
 - b. bungee jumping,
 - c. kite surf,
 - d. spedizioni esplorative in genere,
 - e. regate oceaniche,
 - f. hydrospeed;
- **Body bulding/culturismo, intendendosi per tali la ginnastica che, unita a coadiuvanti alimentari e farmacologici, potenzia le masse muscolari per conferire al fisico un aspetto vigoroso; non rientra pertanto in tale definizione l'uso di attrezzi in palestra per finalità atletiche e fisiche.**

L'indicazione dei suddetti sport deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo, essendo esclusi anche altri sport non elencati con carattere di alta pericolosità.

Sono inoltre esclusi, salva espressa estensione nella specifica Garanzia:

- l'alpinismo oltre il 3° grado della scala U.I.A.A. (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche);
- la scalata di ghiaccio oltre il grado II - 3 della Scala Canadese;
- la speleologia svolta a carattere professionale ed effettuata in solitaria, senza l'impiego di adeguata attrezzatura;
- le immersioni subacquee svolte a carattere professionale e senza il possesso del brevetto di attività subacquea rilasciato da associazione legalmente autorizzata.

L'assicurazione non comprende:

- i Ricoveri per Malattia, Infortunio, Malformazioni, stati patologici e Difetti fisici (quest'ultimi anche non noti al momento della sottoscrizione del contratto) che hanno dato origine a cure, esami, diagnosi prima della stipula del contratto;

- interventi per eliminazione o correzione di Difetti fisici preesistenti alla stipula del contratto;
- i Ricoveri dovuti a interruzioni volontarie di gravidanza;
- il Day hospital con finalità diagnostiche (esempio: check up);
- le Invalidità permanenti per Malattia conseguenti a Infortunio, Malattia, Malformazioni, Difetti fisici o stati patologici diagnosticati o sottoposti ad accertamenti o curati o insorti anteriormente alla data di effetto del contratto, nonché manifestati oltre un anno dalla cessazione;
- le Invalidità permanenti da Malattie conseguenti a trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche;
- le prestazioni e terapie con finalità estetica, salvo i casi di interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da malattia o infortunio;
- i Ricoveri per la cura della parodontite e le cure dentarie in genere.



Ci sono limiti di copertura?

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Garanzia	Franchigia	Scoperto	Limite di Indennizzo
Prestito sicuro			
• Infortunio durante lo svolgimento delle attività assicurate con invalidità permanente > del 65% riconosciuta da INPS/INAIL/altro assicuratore			30.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa
• Malattie nominate contratte in conseguenza dell'attività svolta a favore dell'ente con prognosi non < di 90 gg/Ricovero 15gg • Infortunio durante lo svolgimento delle attività svolte a favore dell'ente con prognosi di Pronto Soccorso non < 60gg			10.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa
Sostegno per gravi eventi			
Infortunio durante lo svolgimento delle attività assicurate con invalidità permanente > del 65% riconosciuta da INPS/INAIL/altro assicuratore			30.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa
• Malattie nominate contratte in conseguenza dell'attività svolta a favore dell'ente con prognosi non < di 90 gg/Ricovero 15gg • Infortunio durante lo svolgimento delle attività svolte a favore dell'ente con prognosi di Pronto Soccorso non < 60gg			10.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa
Rimborso spese adeguamento abitazione (BARRIERE ARCHITETTONICHE)			
			30.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa



Dove vale la copertura?

Art. 5.1 Dove operano le Garanzie?

Le Garanzie operano in tutto il mondo.

¹⁴ GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679.

¹⁵ Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 (di adeguamento del decreto legislativo 30 giugno 2013 n. 196 – (cd Codice in materia di protezione dei dati personali o Codice Privacy) al Regolamento (UE) 2016/79 - General Data Protection Regulation o GDPR).

¹⁶ Come disciplinate dalla legge 20 maggio 2016 n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e successive modifiche e integrazioni.

¹⁷ Art. 2952 del Codice civile

¹⁸ Art. 1900 del Codice civile.

¹⁹ In deroga all'art. 1912 del Codice civile.

²⁰ Legge 5 febbraio 1992 n.104.

²¹ Proposta a termini degli artt. 60 e 62 del Codice civile.

²² Art. 583 del Codice Penale.

CONDIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

IN ACCORDO

RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE (SEZIONE OPZIONALE)



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Assicurati

Le Garanzie della presente sezione sono prestate in favore:

- dell'Ente Contraente indicato in Polizza;
- dei suoi Addetti e delle altre persone assicurate che svolgono direttamente per lo stesso l'attività dichiarata in Polizza e prevista dallo statuto dell'Ente.



Che cosa è assicurato? Garanzie base di sezione

Le Garanzie base sono sempre operanti.

Art. 2.1 Responsabilità civile verso terzi (RCT)

Che cosa è assicurato

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, **fino a concorrenza del Massimale per Sinistro indicato nella specifica sezione di Polizza**, di quanto è tenuto a risarcire (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per:

- morte
- lesioni personali
- danni a Cose

involontariamente causati a terzi in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza e prevista dallo statuto dell'Ente, **purché svolta direttamente dal Contraente, dagli Addetti o dalle altre persone assicurate.**

L'Assicurazione è estesa al fatto doloso delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge.

ATTIVITÀ ACCESSORIE

La Garanzia è estesa alle attività accessorie rispetto alle attività assicurate dichiarate in Polizza, svolte in conformità dello Statuto dell'Ente Contraente e nel rispetto delle norme e dei regolamenti di legge che le disciplinano non espressamente escluse nella successiva sezione *Che cosa NON è assicurato?*.

Come opera la copertura

L'estensione opera solo se, in ciascun esercizio, i ricavi dell'Attività accessoria non superano il 10% delle entrate complessive dell'Ente Contraente.

Ci sono limiti di copertura

Fermi maggiori Franchigie o Scoperti, o maggiori Franchigie e maggiori Scoperti, espressamente previsti per le singole coperture specifiche, la Garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di 500,00 euro per Sinistro per danni a Cose.

Art. 2.1.1 Responsabilità civile della proprietà e/o conduzione dei Fabbricati in cui si svolge l'attività

Che cosa è assicurato

La Garanzia Responsabilità civile verso terzi comprende la proprietà e la conduzione dei Fabbricati di proprietà dell'Ente Contraente e la sola conduzione di quelli dallo stesso presi in locazione o in comodato d'uso o in uso gratuito, nei quali si svolge l'attività assicurata, indicata in Polizza.

Che cosa NON è assicurato

È esclusa la responsabilità per i danni derivanti da:

- lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- spargimento di acqua derivante da rotture non accidentali di tubature e/o condutture;
- umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- rigurgiti di fogne;

- proprietà di parchi e attrezzature sportive e per giochi.

Come opera la copertura

La copertura opera solo se i Fabbricati sono in buone condizioni di statica e manutenzione.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni da spargimento d'acqua conseguente a rotture accidentali di tubature o condutture, la copertura è prestata con applicazione di una Franchigia di 500,00 euro per Sinistro.

Art. 2.1.2 Danni a cose di terzi da Incendio, Esplosione e Scoppio

Che cosa è assicurato

La Garanzia Responsabilità civile verso terzi vale anche per i danni a cose di terzi conseguenti a Incendio, Esplosione e Scoppio di cose appartenenti o detenute dall'Assicurato.

Che cosa NON è assicurato

È esclusa la responsabilità per i danni:

- ai Fabbricati o ai locali affittati dall'Assicurato stesso;
- causati presso terzi.

Come opera la copertura

I danni dovuti a una stessa causa iniziale e sviluppatasi per propagazione delle fiamme, sono considerati a tutti gli effetti un unico Sinistro.

Se i danni alle cose altrui risultano compresi nella garanzia "Ricorso terzi" di polizza/e Incendio contrattata/e dall'Assicurato, la presente Garanzia riconosce, nei limiti del Massimale, l'Indennizzo della parte di danno eccedente il Massimale previsto per tale garanzia Ricorso terzi.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata:

- col limite di 250.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa;
- con applicazione di una Franchigia di 500,00 euro per ciascuna Cosa danneggiata.

Art. 2.1.3 Danni da Inquinamento accidentale

Che cosa è assicurato

La Garanzia Responsabilità civile verso terzi vale anche per i danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose in seguito a Inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di evento improvviso e accidentale.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata:

- col limite di 150.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa;
- con applicazione di uno Scoperto per Sinistro del 10% con il minimo di 1.500,00 euro.

Art. 2.1.4 Danni da interruzione di attività

Che cosa è assicurato

La Garanzia Responsabilità civile verso terzi vale anche per i danni materiali che derivano da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi e professionali conseguenti a un Sinistro indennizzabile a termini di Garanzia.

Come opera la copertura

La copertura opera esclusivamente se i danni sono conseguenti a un Sinistro indennizzabile a termini di Garanzia.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata:

- col limite di 100.000,00 euro per Sinistro;
- con applicazione di uno Scoperto per Sinistro del 10% col minimo di 2.500,00 euro.

Art. 2.1.5 Responsabilità civile personale di Addetti, Volontari e Associati assicurati

Che cosa è assicurato

Nella Garanzia Responsabilità civile verso terzi è compresa la responsabilità civile personale per danni involontariamente causati a terzi, **escluso l'Assicurato**, nello svolgimento delle loro mansioni, compresi eventuali

incarichi ai sensi del Testo unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori²³, dagli Addetti e dai seguenti Assicurati per i quali risulta indicata la copertura in Polizza:

- Volontari,
- Volontari occasionali;
- Associati;

dell'Ente Contraente.

Nei loro confronti Generali Italia rinuncia pertanto a esercitare il diritto di rivalsa.

Art. 2.1.6 Committenza mezzi di trasporto

Che cosa è assicurato

Nella Garanzia Responsabilità civile verso terzi è compresa la responsabilità civile derivante all'Ente Contraente, in qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile per i danni causati a terzi dai suoi prestatori di lavoro riguardo la guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, **autocarri fino a 3500 kg** e natanti.

I mezzi non devono essere di proprietà o in usufrutto all'Assicurato, noleggiati o a lui intestati al P.R.A..

Sono compresi anche i danni corporali causati alle persone trasportate, **se il trasporto è consentito dalla legge.**

Come opera la copertura

La presente estensione è operante:

- solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui beneficiano il proprietario e il conducente del mezzo che ha causato il danno.
- unicamente se, al momento del Sinistro, il mezzo di trasporto è guidato da una persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata:

- col limite di 100.000,00 euro per Sinistro;
- con applicazione di uno Scoperto per Sinistro del 10% col minimo di 500,00 euro.

Art. 2.1.7 Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico

Che cosa è assicurato

Nella Garanzia Responsabilità civile verso terzi sono compresi i danni a:

- a mezzi di trasporto sotto carico e scarico di proprietà di terzi;
- veicoli (anche se di proprietà dei prestatori di lavoro dell'Assicurato) in sosta durante lo svolgimento delle suddette operazioni.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- subìti dalle cose che si trovano sui mezzi di trasporto che effettuano le operazioni di carico o scarico;
- da mancato uso o disponibilità.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata:

- col limite di 25.000,00 per singolo mezzo danneggiato e 100.000,00 euro per Sinistro;
- con applicazione di una Franchigia di 250,00 euro per mezzo danneggiato, col minimo di 500,00 euro per Sinistro.

Art. 2.1.8 Attività presso terzi

Che cosa è assicurato

La Garanzia Responsabilità civile verso terzi è estesa:

- a) ai danni a cose altrui derivanti da Incendio delle cose di proprietà dell'Ente Contraente o dallo stesso detenute a qualsiasi titolo, **esclusi comunque i danni subìti dalle cose in possesso, uso o custodia dello stesso.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata col limite di 100.000,00 euro per annualità assicurativa

- b) ai danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione delle attività, che, per volume o peso, non possono essere rimosse **esclusi, quindi, gli oggetti d'arte** (per esempio quadri, tappeti, arazzi, statue, mobili d'antiquariato) **che, per volume e peso, possono essere facilmente spostati.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata:

- col limite di 100.000,00 euro per annualità assicurativa

- con applicazione di una Franchigia di 500,00 euro per Sinistro

Art. 2.1.9 Animali non pericolosi utilizzati nelle attività assicurate

Che cosa è assicurato

La Garanzia Responsabilità civile verso terzi comprende la proprietà, l'utilizzo e la custodia di animali non pericolosi utilizzati per lo svolgimento delle attività assicurate.

✓ Esempi:

- PET THERAPY
- SOCCORSO ALPINO
- UNITÀ CINOFILA
- AUSILIO IPOVEDENTI.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con applicazione di una Franchigia per danni a Cose di 500,00 euro per Sinistro.

Art. 2.1.10 Responsabilità civile Privacy

Che cosa è assicurato

La Garanzia Responsabilità civile verso terzi comprende la responsabilità civile dell'Assicurato - ai sensi del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n.101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 - GDPR) e successive modifiche e integrazioni - per Perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, in seguito all'errato trattamento dei dati personali di terzi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione), **purché avvenuto in modo involontario e non illecitamente e continuativamente.**

Ai soli fini della presente estensione, in deroga a quanto previsto all'articolo *Persone non considerate terzi*, **gli addetti dell'Assicurato sono considerati terzi.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata:

- col limite di Indennizzo massimo per Sinistro di 25.000,00 euro;
- con l'applicazione di una Franchigia per Sinistro di 500,00 euro.

Art. 2.2 Rischi temporanei - Organizzazione di eventi

Che cosa è assicurato

La Garanzia Responsabilità civile verso terzi è estesa alla responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dall'organizzazione di:

- esposizioni, fiere, stand espositivi, mostre e mercati
- convegni e corsi di aggiornamento e formazione
- feste, sagre, eventi conviviali, concerti
- tornei sportivi amatoriali di pallavolo, pallacanestro, calcio, calcetto, corsa campestre

se tali eventi sono finalizzati a raccolte fondi da destinare all'attività istituzionale del Contraente o comunque strumentali al perseguimento dell'attività di interesse generale perseguita.

USO DI ATTREZZATURE E IMPIANTI E OPERAZIONI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO

Sono compresi i danni a terzi derivanti dalla proprietà e l'impiego delle attrezzature, degli impianti e dei materiali necessari per lo svolgimento degli eventi sopra descritti e quelli conseguenti alle operazioni di montaggio e smontaggio degli stessi **a condizione che le suddette operazioni di montaggio e smontaggio non siano affidate a ditte esterne o comunque a personale retribuito allo scopo non appartenente all'Ente Contraente assicurato.**

SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE

Relativamente alla somministrazione di cibi e bevande, sono compresi i danni conseguenti all'involontaria somministrazione di cibi guasti o avariati, se:

- la somministrazione o la vendita avvengono durante il periodo di validità dell'assicurazione;
- il danno si manifesta entro 30 giorni dalla somministrazione.

Ci sono limiti di copertura

Per la presente estensione il Massimale per Sinistro rappresenta il limite massimo per annualità assicurativa.

Come opera la copertura

- La copertura opera se, per la somministrazione di alimenti, l'Ente Contraente e gli Assicurati sono in possesso delle relative autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità.
- Gli eventi dannosi la cui manifestazione è dovuta a una stessa causa sono considerati a tutti gli effetti un unico Sinistro.

Che cosa NON è assicurato

Dalla presente estensione per rischi temporanei per l'organizzazione di eventi è comunque esclusa la responsabilità derivante da:

- impiego di veicoli e natanti a motore;
- tornei ciclistici e arrampicata;
- danni a terreni, colture e impianti fissi concessi agli organizzatori e danni al luogo in cui si svolge l'evento;
- gestione di parcheggi.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con applicazione di una Franchigia per danni a Cose di 200,00 euro per ogni danneggiato, col minimo di 500,00 euro per Sinistro.



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali di sezione

Le seguenti Garanzie sono riservate agli Enti del Terzo Settore:

- **Responsabilità civile patrimoniale (RC Patrimoniale);**
- **Responsabilità civile patrimoniale degli amministratori e dirigenti;**

Art. 2.3 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

Che cosa è assicurato

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato **fino a concorrenza dei Massimali indicati nella specifica sezione di Polizza**, di quanto è tenuto a pagare per capitale, interessi e spese per gli Infortuni sofferti dai prestatori di lavoro dipendente, lavoratori parasubordinati, addetti alle attività dell'Organizzazione o Associazione assicurata, per i quali è prestata l'assicurazione Responsabilità civile verso terzi, di cui l'Assicurato è ritenuto civilmente responsabile ai sensi:

- delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni sul lavoro²⁴
- del Codice civile.

Come opera la copertura

Limitatamente ai danni non rientranti nella disciplina di legge in materia di assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni sul lavoro, **la Garanzia è operante esclusivamente per gli Infortuni dai quali è derivata la morte o lesioni personali da infortunio da cui deriva un'Invalidità permanente calcolata sulla base dei criteri adottati dall'INAIL.**

La Garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esercitate dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

La Garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esercitate dall'INAIL e dall'INPS originate da Infortunio nei confronti di un soggetto **diverso dagli Addetti dell'Assicurato.**

Che cosa NON è assicurato

La Garanzia Responsabilità civile verso prestatori di lavoro non copre la responsabilità per i danni conseguenti a Malattie professionali.

Come opera la copertura

Il Contraente deve essere in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con applicazione di una Franchigia di 1.500,00 euro per Sinistro.

Art. 2.4 Responsabilità civile patrimoniale (RC Patrimoniale)

(Garanzia riservata agli Enti del Terzo Settore)

Che cosa è assicurato

Generali Italia, nei limiti del **Massimale prescelto e indicato nella specifica sezione di Polizza**, si obbliga a tenere indenne l'Ente Contraente di quanto è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Perdite patrimoniali involontariamente causate a terzi, compresi gli Associati, in relazione allo svolgimento dell'attività descritta

in Polizza.

Come opera la copertura

La presente estensione opera per lo svolgimento di attività **per sole finalità di volontariato e se i soggetti preposti possiedono le abilitazioni professionali previste dalla legge.**

Quando comincia la copertura e quando finisce

Per la presente estensione la copertura assicurativa vale per le Richieste di risarcimento:

- presentate per la prima volta all'Ente Contraente nel corso del periodo di assicurazione e dallo stesso denunciate alla Compagnia nello stesso periodo,
- se relative a fatti accaduti durante il periodo di validità dell'Assicurazione.

Che cosa NON è assicurato

Non sono compresi i rischi relativi a fatti o atti di cui si era a conoscenza prima della data di inizio di validità del contratto.

La Garanzia non opera per:

- le conseguenze della violazione di brevetti o altri diritti della proprietà industriale;
- atti od omissioni da parte di uno o più Amministratori nello svolgimento delle proprie funzioni o mansioni amministrative del Contraente/Assicurato, delle sue filiali, controllate o consociate (Responsabilità civile Professionale degli Amministratori);
- diffusione di virus informatici comunque avvenuta;
- atti discriminatori, diffamatori e molestie di qualsiasi natura commessi/e nei confronti di chiunque;
- danni all'immagine o reputazionali, comunque verificatisi e da chiunque reclamati;
- multe e ammende e ogni pagamento avente natura sanzionatoria o di risarcimento predeterminato (penali contrattuali);
- le conseguenze di responsabilità assunte volontariamente ed eccedenti quelle derivanti dalla legge;
- il mancato rispetto dei termini, scadenze e preventivi;
- l'annullamento di eventi da qualunque causa determinato;
- mancato svolgimento, interruzione o rinvio di manifestazioni;
- le perdite derivanti dalle attività di consulenza in materia finanziaria o di investimenti di qualsiasi natura, di gestione di affari altrui o patrimoni, consulenza organizzativa, strategica o di alta direzione;
- le perdite conseguenti alla dichiarazione dei redditi;
- le Perdite patrimoniali derivanti da operazioni dalle quali deriva all'Assicurato o a terzi un'indebita percezione di utilità;
- danni derivanti da errato trattamento dei dati personali di terzi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 - GDPR.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- nei limiti del Massimale indicato nella specifica sezione di Polizza;
- previa deduzione, per ogni Sinistro, di uno Scoperto del 10% dell'importo del Danno, con il minimo di 1.500,00 euro (che pertanto rimarrà a carico dell'Assicurato, che non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'Indennizzo, farlo assicurare da altri).

Art. 2.5 Responsabilità civile patrimoniale degli amministratori e dirigenti (RC Patrimoniale amministratori e dirigenti)

(Garanzia riservata agli Enti del Terzo Settore)

Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, **fino a concorrenza del Massimale indicato nella specifica sezione di Polizza**, di quanto questi sono tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per Danni patrimoniali causati a terzi derivanti da inosservanza di doveri previsti dalla legge, dallo statuto o da delibere assembleari **nell'esercizio delle proprie funzioni.**

L'assicurazione comprende i Danni patrimoniali direttamente causati all'Ente Contraente, se accertati e quantificati dal giudice competente con sentenza passata in giudicato, e se l'azione di responsabilità è promossa nei modi e nei termini di legge.

L'assicurazione vale anche per le Perdite patrimoniali conseguenti a:

- interruzioni o sospensioni (totali o parziali), ritardato o mancato inizio di attività in genere esercitata da terzi, se comunque conseguenti a Sinistro indennizzabile ai sensi della copertura assicurativa;
- smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore.

Che cosa NON è assicurato

Ai fini della presente Garanzia, non sono considerati terzi:

- a) gli Assicurati tra loro;
- b) ogni parente o affine che risulta nel Certificato di Stato di famiglia dell'Assicurato;
- c) le persone che sono con l'Assicurato in uno dei seguenti rapporti, anche se non risultanti nello stesso Certificato di Stato di famiglia: coniuge, partner nell'unione civile o nella convivenza di fatto²⁵, genitori, figli.

L'assicurazione non comprende le Perdite patrimoniali conseguenti a:

- a) fatti dolosi o intenzionale violazione degli obblighi derivanti dalla legge, dalle legittime delibere di nomina, dall'atto costitutivo, dallo statuto e dalle delibere assembleari, limitatamente all'Assicurato che ha commesso la violazione;
- b) Sinistri di cui si era a conoscenza prima della data di inizio di validità della presente copertura assicurativa;
- c) Sinistri derivanti dall'esercizio di attività professionali, servizi o consulenze resi a terzi e in genere derivanti da qualsiasi responsabilità professionale, inclusa quella conseguente ad attività medica/paramedica/sanitaria o di mancata assistenza medica nonché qualsiasi attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria;
- d) Inquinamento dell'acqua, del suolo e dell'aria;
- e) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi, o di titoli al portatore;
- f) Furto, Rapina o Incendio;
- g) mancata stipulazione di assicurazioni sufficienti, obbligatorie o meno, nonché ritardi nei pagamenti dei relativi premi;
- h) responsabilità volontariamente assunte dagli Assicurati e non direttamente loro derivanti dalla legge;
- i) mancato raggiungimento del fine o insuccesso di iniziative a qualunque scopo intraprese;
- j) irrogazione di sanzioni in genere;
- k) omesso o errato versamento di imposte, tasse, contributi, multe, oneri previdenziali o penalità in genere;
- l) violazione dei diritti della personalità;
- m) violazione di obblighi previdenziali, assistenziali o tributari.

Dove vale la copertura

La Garanzia è prestata per le Perdite patrimoniali:

- verificatesi nel mondo intero, **con esclusione di USA e Canada,**
- **per le quali è chiamata a decidere l'Autorità giudiziaria italiana.**

Quando comincia la copertura e quando finisce

La copertura è prestata per le Richieste di risarcimento:

- pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione,
- se conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo.

Se il Sinistro è determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, si considera avvenuto nel momento in cui è posta in essere la prima azione colposa.

Se il presente contratto ne sostituisce, senza interruzione di continuità, altro in corso con Generali Italia per lo stesso rischio, se il fatto che ha dato luogo alla Richiesta di risarcimento si è verificato durante il periodo di efficacia del contratto sostituito, la Garanzia opera alle condizioni tutte previste da tale contratto.

Come opera la copertura

L'operatività della presente Garanzia è subordinata al possesso da parte degli Assicurati dei requisiti previsti dalle norme vigenti per le cariche ricoperte.

ALTRE ASSICURAZIONI

Altra assicurazione di Responsabilità civile

Se per gli stessi rischi coperti con la presente Garanzia, sono in corso altre assicurazioni, la presente Garanzia opera soltanto a secondo rischio, ossia solamente **in eccesso ai Massimali** dell'altra assicurazione.

Altra assicurazione di Tutela Legale

Se un Assicurato ha sottoscritto con altro assicuratore una polizza di Tutela legale per le spese legali e le spese legali risultano in copertura sia con la presente Garanzia che con l'altra, Generali Italia indennizza tali spese a primo rischio solo se, prima di tale pagamento, l'Assicurato ha comunicato per iscritto alla stessa Generali Italia l'esistenza dell'altra polizza di Tutela legale e la sua richiesta di Indennizzo in relazione a tali spese legali all'altro assicuratore di Tutela

legale, fornendo prova scritta di tale comunicazione.

MASSIMALE UNICO

La copertura è prestata entro il limite del Massimale indicato in Polizza, che resta a ogni effetto unico:

- per uno o più Sinistri verificatisi nel corso dell'annualità assicurativa;
- anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro o di più danneggiati.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 3.1 Persone non considerate terzi e qualifica di terzi

Non sono considerati terzi (salvo quanto espressamente previsto):

- a. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore dell'Ente Contraente assicurato e le persone che sono con loro nei rapporti indicati ai punti 1. e 2. del seguente punto b.;
- b. nel caso in cui l'Assicurato stesso ha concorso personalmente con colpa all'evento che ha causato il danno:
 1. ogni parente e affine che risulta nel suo Certificato di Stato di famiglia;
 2. le persone che sono con lui in uno dei seguenti rapporti, anche se non risultanti nel suo Certificato di Stato di famiglia: coniuge, partner nell'unione civile o nella convivenza di fatto²⁶, genitori, figli;
- c. le società che, rispetto Ente Contraente sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate²⁷, e i loro amministratori;
- d. gli Addetti dell'Assicurato che subiscono il danno durante il lavoro o servizio, salvo quanto previsto all'articolo *Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)*, se acquistata la relativa Garanzia;
- e. tutte le altre persone (Volontari, Volontari occasionali, Associati e Fruttori esclusi) diverse da quelle indicate alla precedente lettera d. che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno durante la loro partecipazione manuale all'attività dichiarata, compresi i Subappaltatori;
- f. l'Ente Contraente/Assicurato rispetto ai singoli Volontari e Associati, salvo quanto previsto all'articolo *Responsabilità civile patrimoniale di amministratori e dirigenti*, se attivata la relativa Garanzia.

I singoli Volontari, Volontari occasionali e Associati sono terzi:

- tra loro per il caso di morte o lesioni personali;
- rispetto all'Ente Contraente/Assicurato.

Art. 3.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

1. alle cose altrui che l'Assicurato detiene o possiede a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all'articolo *Attività presso terzi*;
2. alle cose altrui poste in ambito lavori e derivanti da attività di montaggio, smontaggio, installazione o posa in opera, collaudo e manutenzione effettuate presso terzi, salvo quanto previsto all'articolo *Attività presso terzi*;
3. alle cose oggetto di lavorazione, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori stessi;
4. alle cose oggetto di movimentazione, sollevamento, carico e scarico, trasporto;
5. da vibrazioni, assestamento, franamento, bradismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati;
6. provocati alle condutture e agli impianti sotterranei, subacquei, nonché quelli a essi conseguenti;
7. alle cose altrui derivanti da Incendio, Esplosione o Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto all'articolo *Danni a cose di terzi da Incendio, Esplosione e Scoppio*;
8. alle cose di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice civile;
9. ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori nonché alle cose su di essi caricate o trasportate, salvo quanto previsto all'articolo *Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico*;
10. dai quali derivano risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
11. verificatisi in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero

da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;

- 12. che derivano naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati** determinati dalle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività dichiarata;
- 13. che derivano dalla gestione di case di riposo, residenze sanitarie assistite, cliniche, case di cura, presidi ospedalieri;**
- 14. che derivano dall'effettuazione di Interventi chirurgici o Atti invasivi**, di chirurgia minore eseguita in ambulatori medici o in regime di Day Hospital/Day Surgery, di analisi chimico – cliniche - biologiche, di diagnostica per immagini – radiodiagnostica – mammografia, l'esercizio/fornitura di personale per RSA/Case di riposo, la distribuzione di sangue.

Sono inoltre esclusi i danni causati da o dovuti a:

- 1. asbesto:** assorbimento e contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:
 - ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- 2. atti di guerra** dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- 3. esplodenti:** detenzione e impiego;
- 4. armi da fuoco:** detenzione e impiego;
- 5. difetto originario** delle cose vendute, consegnate o somministrate;
- 6. emissione** di onde e di campi elettromagnetici;
- 7. Furto, smarrimento ed errata consegna;**
- 8. impianti o installazioni in mare** non saldamente collegati alla riva tramite terrapieni o lingue di terra (c.d. "offshore"); nonché condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per il trasporto dello stesso finalizzato alla produzione di energia; nonché cablaggi sottomarini in genere (c.d. "rigs");
- 9. impiego di veicoli** a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- 10. incarichi assunti** da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni;
- 11. interruzioni o sospensioni** totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi, **salvo quanto previsto all'articolo Danni da interruzione di attività;**
- 12. inquinamento** dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento, **salvo quanto previsto all'articolo Danni da inquinamento accidentale;**
- 13. lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;**
- 14. operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera**, se non avvenuti e manifestatisi durante l'esecuzione dei lavori;
- 15. opere e installazioni in genere** dopo l'ultimazione dei lavori;
per le opere a esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 (trenta) giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
- 16. prodotti o cose in genere dopo la loro consegna a terzi, salvo quanto previsto all'articolo Rischi temporanei – Organizzazione di eventi;**
- 17. proprietà e circolazione di veicoli** a motore su strade pubbliche o su aree a esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
- 18. proprietà e conduzione** di fabbricati o immobili in genere diversi da quelli impiegati nello svolgimento dell'attività dichiarata;
- 19. proprietà e uso di natanti** a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di natanti a motore;
- 20. proprietà e conduzione** di aeromobili, droni e apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, anche se non considerati aeromobili ai sensi dell'Art. 743 del Codice della Navigazione;
- 21. proprietà e uso di teleferiche, funicolari ed altri impianti di trasporto a fune e simili;**
- 22. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato** e non derivategli direttamente dalla legge;
- 23. rischi aeronautici** in genere, salvo che si tratti di attività collaterali non direttamente collegate al traffico aereo che si svolgono presso o all'interno degli aeroporti, purché non in aree appositamente predisposte per

l'atterraggio, il decollo e le manovre degli aeromobili; si intendono comunque sempre esclusi i danni subiti dagli aeromobili;

- 24. **subappaltatori** per lavori eseguiti per conto dell'Assicurato;
- 25. **eventi catastrofali**: terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- 26. **trapianti** di organi umani;
- 27. impiego di sostanze biologiche di origine umana;
- 28. **TSE** (encefalopatie spongiformi trasmissibili), influenza aviaria, alcool, tabacco;
- 29. **umidità, stillicidio** e, in genere, insalubrità dei locali in cui viene svolta l'attività dichiarata;
- 30. **utilizzo di organismi geneticamente modificati** o di prodotti che li contengono (O.G.M.);
- 31. svolgimento di **attività professionale medica e infermieristica**;
- 32. organizzazione di **attività sportiva, a eccezione di quelle svolte a titolo ricreativo e di quelle strumentali all'attività dell'Ente, che non prevedono un tesseramento alle federazioni sportive o enti di promozione sportiva.**

Esclusione Cyber Risk

Dalle Garanzie Protezione Patrimonio sono inoltre escluse:

- perdite,
- responsabilità,
- danni materiali o non materiali di qualunque natura,
- danni da interruzione di esercizio,
- perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato informatico" (→definizione) od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (→definizione) stesso

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: "Atto Cyber" (→definizione) e "Incidente Cyber" (→definizione), ivi inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente sezione copre:

- i danni materiali o corporali **involontariamente** cagionati a terzi;
- e, nell'ambito del sottolimito previsto all'articolo Danni da interruzione di attività, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi **se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali**, derivanti da un **Atto o Incidente Cyber** (→definizioni).

Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.

 **ATTENZIONE:** la presente esclusione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di Polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 4.1 Massima esposizione - Corresponsabilità tra Assicurati

In caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro, i **Massimali indicati nella specifica sezione di Polizza per il danno a cui si riferisce la Richiesta di risarcimento restano a ogni effetto unici e costituiscono il massimo esborso a carico di Generali Italia.**

Art. 4.2 Massima esposizione – Danno in serie

In caso di **più i danni derivanti da una stessa causa e/o da cause tra loro connesse**, anche se manifestatisi in tempi diversi (**danno in serie**), il **Sinistro si considera unico** anche nel caso di una pluralità di danneggiati e anche in presenza di un'azione risarcitoria collettiva intentata nei confronti dell'Assicurato.

Art. 4.3 Massimale aggregato RCT - RCO per sinistro

Nel caso di Sinistri che coinvolgono contemporaneamente la Garanzia Responsabilità civile verso terzi (RCT) e la Garanzia Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), **Generali Italia non risponde comunque per una somma superiore al Massimale per Sinistro previsto e indicato in Polizza per la Garanzia Responsabilità civile verso terzi (RCT).**

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Garanzie base di sezione		
Responsabilità civile verso terzi (RCT)	Franchigia per danni a Cose 500,00 euro per Sinistro	Massimali indicati in Polizza per RCT
Responsabilità civile della proprietà e/o conduzione dei fabbricati in cui si svolge l'attività	Franchigia 500,00 euro per Sinistro per danni da spargimento acqua conseguente a rottura accidentale di tubature o condutture	
Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio	Franchigia 500,00 euro per ciascuna Cosa danneggiata.	250.000,00 di euro per Sinistro e annualità assicurativa
Danni da inquinamento accidentale	Scoperto per Sinistro 10% col minimo di 1.500,00 euro	150.000,00 di euro per Sinistro e annualità assicurativa
Danni da interruzione di attività	Scoperto per Sinistro 10% minimo 2.500,00 euro	100.000,00 euro per Sinistro
Responsabilità civile personale di addetti, volontari e associati assicurati	Franchigia per danni a Cose 500,00 euro per Sinistro	
Committenza mezzi di trasporto	Scoperto per Sinistro 10% col minimo di 500,00 euro	100.000,00 euro per Sinistro
Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico	Franchigia 250,00 per mezzo danneggiato col minimo di 500,00 euro per Sinistro	25.000,00 euro per mezzo danneggiato 100.000,00 euro per Sinistro
Attività presso terzi		
- danni a cose altrui derivanti da Incendio delle cose di proprietà del Contraente o dalla stesso detenute	Franchigia per danni a Cose 500,00 euro per Sinistro	100.000,00 euro per annualità assicurativa
- danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione delle attività, che per volume o peso non possono essere rimosse	Franchigia 500,00 euro per Sinistro	100.000,00 euro per annualità assicurativa
Animali non pericolosi utilizzati nelle attività assicurate	Franchigia 500,00 euro per Sinistro	-
Responsabilità civile Privacy	Franchigia 500,00 euro per Sinistro	25.000,00 euro per Sinistro
Rischi temporanei - Organizzazione di eventi	Franchigia per danni a Cose di 200,00 euro per danneggiato, col minimo di 500,00 euro per Sinistro	Nell'ambito dei massimali RCT
o uso di attrezzature e impianti e operazioni di montaggio e smontaggio		Nell'ambito dei massimali RCT
o somministrazione di cibi e bevande		Il Massimale per Sinistro è il limite massimo per annualità assicurativa
Garanzie opzionali di sezione		

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)	Franchigia 1.500,00 euro per Sinistro	Massimali indicati in Polizza per RCO
In caso di Sinistro che colpisce contemporaneamente le Garanzie Responsabilità civile verso terzi (RCT) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)		Massimale RCT
Responsabilità civile patrimoniale (RC Patrimoniale)	Scoperto 10% col minimo di 1.500,00 euro	Massimale indicato in Polizza
Responsabilità civile patrimoniale degli amministratori e dirigenti (RC Patrimoniale amministratori e dirigenti)		Massimale per Sinistro e annualità assicurativa indicato in Polizza



Dove vale la copertura?

Art. 5.1 Dove operano le Garanzie

Le Garanzie della presente sezione valgono:

- per i danni che avvengono **in tutti i Paesi Europei**;
- limitatamente alla partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni, è estesa a tutto il mondo **a esclusione di Stati Uniti e Canada.**

La Garanzia opzionale *Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)* vale per il mondo intero.

La Garanzia opzionale *Responsabilità civile patrimoniale* opera in tutto il mondo, **a esclusione di Stati Uniti, Canada e Messico.**

La Garanzia opzionale *Responsabilità civile patrimoniale amministratori e dirigenti* opera per le Perdite patrimoniali verificatesi nel mondo intero, **con esclusione di USA e Canada, per le quali è chiamata a decidere l'Autorità giudiziaria italiana.**

TUTELA LEGALE

(SEZIONE OPZIONALE)

La presente Sezione può essere attivata se attivata la Sezione Responsabilità civile generale o la Sezione Stabile start (Protezione dell'attività – In solidità).

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S.. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC dasdifesalegale@pec.das.it, Numero da chiamare 800 572 572 (+39 02 58 240 565 dall'estero) - Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.

A quest'ultima dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.



Che cosa è assicurato? Garanzia base di sezione

Art. 1.1 Oggetto della Garanzia Tutela legale

Che cosa è assicurato

Nei limiti del Massimale e delle condizioni previste in Polizza, Generali Italia assume il rischio delle spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, che servono agli Assicurati per la difesa dei propri interessi, nei casi indicati al successivo articolo *Casi assicurati*.

Sono ricomprese in garanzia, **nei limiti del Massimale indicato in Polizza** salvo quanto di seguito diversamente previsto, le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia solo **se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;**
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **se indicato da DAS;**
- spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato
- spese di esecuzione forzata **fino a due casi per Sinistro;**
- spese dell'organismo di mediazione, **quando la mediazione è obbligatoria;**
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;

Le spese legali sono coperte per l'intervento **di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.**

L'Assicurato è tenuto ad assumere **a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al Sinistro, al Premio e alla Polizza.**

Art. 1.2 Casi assicurati

Che cosa è assicurato

Sono in copertura le spese elencate nel precedente articolo *Oggetto della garanzia Tutela legale*, sostenute dagli Assicurati **a seguito di eventi insorti:**

- **nell'ambito dell'attività svolta indicata in Polizza e nel perseguimento delle finalità risultanti dall'atto costitutivo e dallo statuto;**
- **in relazione a Sinistri relativi al Fabbricato adibito a sede legale;**

nei seguenti casi assicurativi:

1. Danni subiti

Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

2. Delitti colposi e contravvenzioni

Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa. Sono comprese anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

La Garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

3. Delitti dolosi

Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi. Sono comprese anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

Come opera la copertura

La Garanzia opera solo quando:

- l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;
- il reato è derubricato da doloso a colposo;
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La Garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

DAS rimborsa agli Assicurati le spese sostenute dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Se dopo l'archiviazione il giudizio viene riaperto ed è emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo, l'Assicurato deve restituire a DAS tutte le spese dalla stessa sostenute per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere a DAS la sentenza nel più breve tempo possibile.

4. Danni causati

Sono coperte le spese sostenute per resistere alla Richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli Assicurati.

Come opera la copertura

La Garanzia opera soltanto se il Sinistro è coperto da un'apposita assicurazione di responsabilità civile e a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto in base a tale assicurazione.

Se la polizza di Responsabilità civile, anche se esistente e in regola con il pagamento delle rate di Premio, non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione oppure perché la fattispecie in esame non è prevista tra i rischi assicurati, la presente copertura opera a primo rischio.



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali di sezione

Art. 2.1 Vertenze contrattuali

Che cosa è assicurato

Sono assicurate le spese di cui all'articolo *Oggetto della garanzia Tutela legale* **esclusivamente a favore dell'Ente Contraente** per le controversie contrattuali connesse all'attività associativa nei seguenti casi:

1. Rapporti di lavoro

Vertenze individuali di lavoro con i lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro del Contraente.

2. Fornitori

Vertenze contrattuali con i fornitori di bene o servizi, **se il valore in lite è pari o superiore a 200,00 euro.**

3. Vertenze con i clienti in fase stragiudiziale compreso il recupero crediti

Spese sostenute per la sola fase stragiudiziale dal Contraente per le vertenze contrattuali con i propri clienti, compreso il recupero dei crediti. Le spese sono garantite anche nel caso di coesistenza e operatività di un contratto di responsabilità civile.

La fase stragiudiziale è gestita da DAS che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Come opera la copertura

Il recupero opera a condizione che i crediti siano rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.

In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale o di componimento bonario, l'ulteriore fase giudiziale non è oggetto di tale garanzia.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera per massimo due Sinistri stragiudiziali per annualità assicurativa.

Quando comincia la copertura e quando finisce

Per l'operatività della Garanzia è previsto un Termine di aspettativa di 90 giorni.

Art. 2.2 Vertenze con la pubblica amministrazione

Che cosa è assicurato

Sono assicurate le spese di cui all'articolo *Oggetto della garanzia Tutela legale* che l'Assicurato deve sostenere a seguito di vertenze insorte con la Pubblica Amministrazione nei seguenti casi:

1. Ricorso avverso la pubblica amministrazione

Le spese sostenute per l'impugnazione del provvedimento di cancellazione o della mancata iscrizione del Contraente nel registro delle Associazioni.

La Garanzia è prestata solo a favore dell'Ente Contraente.

2. Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per provvedimento instaurati davanti alla Corte dei conti

Le spese sostenute dal Contraente per la difesa nei procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto instaurati davanti la Corte dei Conti, comprese le spese sostenute nella fase preliminare del processo.

Quando le spese sono liquidate in sentenza, DAS rimborsa solo l'importo stabilito dal giudice.

Come opera la copertura

DAS non anticiperà alcuna somma nel corso del procedimento e rimborsa le spese di difesa sostenute in caso di archiviazione o quando la sentenza è passata in giudicato, fermo l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i casi di dolo dell'Assicurato.

3. Controversie con il Comune

Sono coperte le spese per le controversie con il Comune dove ha sede l'Associazione contraente, per la concessione di contributi, sovvenzioni e ausili finanziari in favore dell'Associazione stessa.

La Garanzia è prestata solo a favore dell'Ente Contraente.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera per massimo due Sinistri per annualità assicurativa.

Art. 2.3 Immobili strumentali

Che cosa è assicurato

Sono assicurate le spese indicate all'articolo *Oggetto della garanzia Tutela legale* **esclusivamente a favore dell'Ente Contraente**, per le vertenze derivanti **dalla diretta gestione degli immobili strumentali all'esercizio delle attività statutarie**. La Garanzia opera nei seguenti casi:

1. Danni subiti

Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi.

2. Delitti colposi e contravvenzioni

Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni.

La Garanzia è valida anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

3. Diritto di proprietà e altri diritti reali

Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali.

In materia di usucapione, l'avvenimento della vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta durante l'esistenza del contratto.

4. Lavori di ristrutturazione edilizia compresa la materia SuperBonus 110%

Vertenze contrattuali con fornitori relativamente alla ristrutturazione edilizia compresa la normativa Superbonus 110%²⁸ della sede legale e delle eventuali altre sedi/immobili strumentali all'esercizio dell'attività.

Art. 2.4 Pacchetto sicurezza

Che cosa è assicurato

Sono assicurate le spese di cui all'articolo *Oggetto della garanzia Tutela legale* per le vertenze che insorgono nell'ambito delle **seguenti materie**:

- tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- sicurezza alimentare;
- tutela dell'ambiente, compresi i fatti accidentali causa di Inquinamento ambientale;
- protezione dei dati personali, compresi i reclami all'autorità competente.

In questa materia sono coperte anche le spese sostenute per resistere alla Richiesta di risarcimento di terzi per Danni extra contrattuali causati dall'Assicurato

Come opera la copertura

La Garanzia è prestata a secondo rischio quindi dopo l'esaurimento del Massimale dovuto per legge e per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

- responsabilità amministrativa da reato delle società e degli enti.

La Garanzia opera nei **seguenti casi**:

- 1. difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni;**
- 2. impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie se pari o superiori a 250,00 euro.**

La Garanzia opera anche per le spese sostenute da soggetti diversi da quelli assicurati dal presente contratto, **solo ed esclusivamente per le attività svolte su incarico del Contraente.**

Quando comincia la copertura e quando finisce

Le coperture operano anche per i Sinistri avvenuti entro 24 mesi dalla cessazione dell'attività presso il Contraente.

Art. 2.5 Pacchetto sanità

Che cosa è assicurato

La Garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate durante l'attività di volontariato quando:

- devono sostenere **controversie civili** derivanti **da inadempienze contrattuali o da fatti illeciti subiti dall'Assicurato a causa di fatto illecito di terzi, nei confronti di medici o altri professionisti in ambito sanitario o di strutture sanitarie pubbliche o private, ai quali l'Assicurato si è rivolto a seguito di Infortunio indennizzabile a termini della copertura assicurativa;**
- devono sostenere **controversie relative al diritto della previdenza sociale nei confronti di istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali (INPS/INAIL) a seguito di Infortunio indennizzabile a termini della copertura assicurativa.**



Che cosa NON è assicurato?

Art. 3.1 Esclusioni

Le seguenti spese sono escluse per tutte le Garanzie:

1. compensi dell'avvocato determinati tramite patti di quota lite;
2. compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
3. compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da DAS;
4. spese per l'indennità di trasferta;
5. spese di esecuzione forzata oltre il secondo caso per sinistro;
6. spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
7. imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
8. multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
9. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
10. spese non concordate con DAS;
11. in caso di domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

Le Garanzie non operano per Sinistri relativi a:

1. diritto di famiglia, successioni o donazioni;
2. materia fiscale o amministrativa, salvo quanto previsto agli articoli *Vertenze con la pubblica amministrazione* e *Pacchetto sicurezza*, se attivate le relative Garanzie;
3. fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
4. attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'assicurato, a eccezione delle vertenze conseguenti a trattamenti medici;
5. fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme, salvo che per gli Enti Del Terzo Settore che operano nell'ambito della Protezione Civile;
6. diritto di brevetto, marchio, autore, esclusiva o turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
7. proprietà o guida di veicoli a motore, imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
8. fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto indicato nella sezione Che cosa è assicurato? per i procedimenti penali per delitto doloso;
9. fatti non accidentali che hanno causato inquinamento dell'ambiente;
10. prestazioni di servizi o forniture di beni effettuate dal Contraente nell'esercizio della sua attività, salvo quanto previsto all'articolo *Vertenze contrattuali*, se attivata la relativa Garanzia;
11. compravendita o permuta di immobili;
12. interventi di costruzione ex novo di edifici e per vizi occulti manifestatisi successivamente;
13. interventi di ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, salvo quanto previsto all'articolo *Immobili strumentali*, se attivata la relativa Garanzia;
14. fabbricazione o commercializzazione di esplosivi o fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare;
15. attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti;
16. vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
17. esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario;
18. esercizio dell'attività di volontariato in qualità di medici ginecologici o anestesisti;
19. danni di natura estetica e fisionomica;
20. danni derivanti da effettuazioni di:
 - interventi chirurgici,
 - atti invasivi,
 - chirurgia minore eseguita in ambulatori medici, in regime di Day Hospital o di Day Surgery,
 - analisi chimico-cliniche – biologiche,
 - diagnostica per immagini – radioagnostica – mammografia,
 - esercizio/fornitura di personale per RSA/Case di riposo,
 - distribuzione di sangue;
21. vertenze con Generali Italia o con DAS;
22. adesione ad azioni di classe (class action);

23. difesa penale per abuso di minori;

24. controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali, salvo quanto previsto all'articolo *Pacchetto sicurezza*, se attivata la relativa Garanzia.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 4.1 Massimali

Per ogni Sinistro, Generali Italia assume a proprio carico l'onere delle spese oggetto dell'assicurazione **fino a raggiungimento del Massimale indicato in Polizza.**

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Garanzia base di sezione		
Tutela legale	-	Massimale per Sinistro indicato in Polizza
Garanzie aggiuntive di sezione		
Vertenze contrattuali con i clienti	-	massimo due sinistri stragiudiziali per annualità assicurativa
Vertenze con la pubblica amministrazione	-	massimo due sinistri per annualità assicurativa
Immobili strumentali	-	-
Pacchetto sicurezza	-	-
Pacchetto sanità	-	-



Dove vale la copertura?

Art. 5.1 Dove operano le Garanzie

Le Garanzie della sezione Tutela legale operano a seconda dei casi assicurati e dei paesi nei quali avviene il Sinistro e in cui si trova l'ufficio giudiziario di competenza, sulla base di quanto sottoindicato:

- tutte le Garanzie operano in **Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino**;
- la Garanzia Tutela legale, per i casi assicurati indicati ai punti da 1. a 4. dell'articolo *Casi assicurati*, e la Garanzia opzionale di cui all'articolo *Vertenze contrattuali*, per i casi di cui ai punti 1.e 2., se attivata, sono operanti **anche nei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco.**



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Operatività delle Garanzie e Termine di aspettativa

Per il danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative, le Garanzie operano dalla data di efficacia della copertura assicurativa:

La Garanzia di cui all'articolo *Vertenze contrattuali* opera con un Termine di aspettativa di 90 giorni.

Se il presente contratto ne sostituisce, senza soluzione di continuità, un altro stipulato con Generali Italia con coperture analoghe a quelle di cui all'articolo *Vertenze contrattuali*, il Termine di aspettativa di cui sopra decorre:

- dal giorno in cui ha effetto il contratto sostituito, per prestazioni e Massimali da quest'ultimo già previsti;
- dal giorno in cui ha effetto il presente contratto, limitatamente alle diverse prestazioni o ai maggiori Massimali nello stesso previsti.

IN ATTIVITÀ

CYBER RISK

(SEZIONE OPZIONALE)

La presente Sezione può essere attivata se attivata la Sezione Apparecchiature elettriche ed elettroniche (Protezione dell'attività – In solidità).



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Danni al Sistema Informatico

Che cosa è assicurato

Generali Italia assicura, fino a concorrenza di ciascun Massimale previsto per la Garanzia Danni al Sistema informatico, i Costi sostenuti dall'Assicurato, di seguito disciplinati, avvenuti a seguito di **Evento Cyber che ha colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato, verificatosi e scoperto durante il periodo di assicurazione.**

Sono costi indennizzabili:

1. Costi per Ripristino Rete

i costi documentati sostenuti per fruire dei servizi di una azienda esterna volti al ripristino delle caratteristiche di Disponibilità, Integrità e Confidenzialità previste al momento del Sinistro e compromessi a seguito dell'Evento Cyber del Sistema informatico, collaudato, installato e pronto per l'uso cui è destinato.

Come opera la copertura

La copertura opera esclusivamente per **gli interventi iniziati entro i 3 giorni successivi al Tempo Zero.**

2. Costi di indagine - "Incident response"

i costi documentati e sostenuti per fruire dei servizi di un'azienda esterna finalizzati:

- a individuare la causa e l'origine dell'Evento Cyber che ha colpito il Sistema IT dell'Assicurato;
- a mettere in atto apposite azioni volte a minimizzare l'impatto, la propagazione e la durata dell'Evento Cyber.

Come opera la copertura

La copertura opera esclusivamente per **gli interventi iniziati entro i 3 giorni successivi al Tempo Zero.**

3. Costi per ricostituzione Archivi Informatici

i costi documentati e sostenuti per la ricostituzione degli Archivi Informatici persi o alterati a seguito dell'Evento Cyber, contenuti nell'Hardware.

Che cosa NON è assicurato

La copertura non comprende in ogni caso il valore intrinseco dei Dati informatici.

Come opera la copertura

La ricostituzione deve avvenire entro 30 giorni dal Tempo Zero; se ciò non avviene, all'Assicurato non spetta alcun Indennizzo.

4. Costi di Notifica - "Breach of privacy"

i costi documentati e sostenuti al fine di dare adeguata comunicazione – anche se effettuata volontariamente dall'Assicurato – ai soggetti interessati e a eventuali autorità competenti, in caso di violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali previsti dalla normativa vigente a seguito di Evento Cyber che ha colpito il Sistema IT dell'Assicurato.

La garanzia indennizza esclusivamente i costi documentati e sostenuti per fruire dei servizi di una azienda esterna per le operazioni di:

- indagine;
- raccolta informazioni;
- preparazione dei dati;
- gestione delle comunicazioni con le autorità competenti e degli eventuali relativi adempimenti;
- necessarie alla suddetta comunicazione.

5. Costi per Tutela Reputazionale

i costi documentati e sostenuti per fruire dei servizi di Tutela Reputazionale offerti da un'Azienda esterna volti a contenere i danni derivanti dalla diffusione pubblica di fatti o circostanze relative all'Evento Cyber che ha colpito l'Assicurato.

Sono indennizzabili i costi sostenuti per:

- l'analisi e il monitoraggio della visibilità delle pubblicazioni su web di contenuti aventi a oggetto l'Assicurato e l'Evento Cyber che lo ha colpito;
- la pubblicazione a mezzo web, stampa, radio e televisione di comunicati volti a chiarire e dettagliare l'Evento Cyber che ha colpito l'Assicurato; sono inclusi gli interventi su portali Social, forum specializzati, blog, e similari;
- servizi di Search Engine Optimization (SEO).

Come opera la copertura

La copertura opera esclusivamente per **gli interventi effettuati entro i 30 giorni successivi al Tempo zero.**

Ci sono limiti di copertura

Massimali, limiti di Indennizzo e Scoperti, con relativi minimi, che operano per la Garanzia, sono indicati nella specifica sezione di Polizza e riepilogati nella Tabella riassuntiva Franchigie, Scoperti e limiti di Indennizzo riportata nella sezione *Ci sono limiti di copertura?*.

Indennizzo in forma specifica

Gli indennizzi relativi ai Costi sostenuti dall'Assicurato di cui al presente art. 1.1 "Danni al Sistema Informatico" possono avvenire a scelta dell'Assicurato **in forma specifica mediante l'intervento di una società specializzata convenzionata con Generali Italia**. I termini di tale opzione sono riportati all'art. 1.2 "Indennizzo in forma specifica" delle "Norme che operano in caso di Sinistro per le garanzie Cyber risk".

Ci sono limiti di copertura

I costi sono indennizzati con i seguenti limiti:

- In caso di ricorso all'indennizzo in forma specifica sono applicati i valori di Scoperto e limiti di Indennizzo riportati in Polizza alla voce "Con rete convenzionata";
- In caso di mancato ricorso all'indennizzo in forma specifica sono applicati i valori di Scoperto e limiti di Indennizzo riportati in Polizza alla voce "Senza rete convenzionata".

L'eventuale quota di costi indennizzabili eccedenti i limiti di indennizzo resta a carico dell'Assicurato.

In ogni caso l'indennizzo in forma specifica non opera se l'Assicurato è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare.



Che cosa è assicurato? Garanzia opzionale di sezione

Art. 1.2 Responsabilità civile da Evento Cyber

Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di Risarcimento (per capitale, interessi e spese) esclusivamente per le fattispecie di danno sottoelencate:

- Danni a Sistemi Informatici di terzi;**
- Perdite Patrimoniali;**
- Danni Non Patrimoniali;**

e di seguito disciplinate, involontariamente causate a terzi in diretta conseguenza di Evento Cyber, che ha colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato.

La Garanzia opera anche per la responsabilità civile che può derivare all'Assicurato da Evento Cyber dolosamente compiuto da persone del cui operato l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge.

Ci sono limiti di copertura

In nessun caso Generali Italia risarcisce, per tutte le fattispecie di danno sottoelencate, una somma complessivamente superiore al Massimale indicato nella specifica sezione di Polizza in relazione a uno o più Sinistri verificatisi nel corso di un'annualità assicurativa.

In caso di coesistenza di più richieste di Risarcimento da parte di terzi pervenute all'Assicurato e riferibili a un medesimo Evento Cyber, le stesse sono considerate come un unico Sinistro.

ELENCO FATTISPECIE DI DANNO

1. Danni a Sistemi Informatici di terzi

La copertura opera per danneggiamento, distruzione o alterazione di:

- Sistemi Informatici di terzi non detenuti o gestiti dall'Assicurato e apparecchiature dallo stesso direttamente controllate;
- Dati Informatici contenuti nell'Hardware di terzi, non detenuti o gestiti dall'Assicurato, **limitatamente alle spese necessarie per la ricostituzione degli archivi, o parti di archivio, danneggiati.**

Che cosa NON è assicurato

È sempre escluso il valore intrinseco dei Dati informatici.

Possono essere assicurati i danni ai sistemi informatici di terzi se un Evento Cyber si propaga dal Sistema Informatico verso l'esterno, interessando altri sistemi?

Sì, è possibile assicurare i danni causati a Sistemi Informatici di terzi (non detenuti o gestiti dall'Assicurato), a seguito di Evento Cyber che ha colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

La copertura per Danni a Sistemi informatici di terzi opera con applicazione degli specifici sottolimiti (Franchigia e massimo Risarcimento per Sinistro e per danneggiato) indicati nella specifica sezione di Polizza.

Fermi tali sottolimiti e nell'ambito degli stessi, per i danni a terzi da interruzione o sospensione (totale o parziale) dell'utilizzo dei beni danneggiati o distrutti e di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi, in nessun caso Generali Italia risarcisce un importo superiore a 10.000,00 euro per danneggiato.

2. Perdite Patrimoniali

La copertura opera per le seguenti fattispecie di Perdite Patrimoniali che possono derivare a terzi a causa dell'omesso, errato o ritardato adempimento di obblighi assunti dall'Assicurato nell'esercizio dell'attività dichiarata in Polizza. **L'elenco è tassativo:**

- a) Quota di costi fissi attribuibile ai giorni lavorativi di interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi del terzo.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera per un'interruzione o sospensione fino a un massimo di 30 giorni lavorativi.

- b) Maggiori spese documentate e sostenute per il temporaneo rimpiazzo di beni o servizi di cui il terzo ha dovuto interrompere o sospendere l'utilizzo.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera per un'interruzione o sospensione fino a un massimo di 30 giorni lavorativi.

- c) Sottrazione o uso fraudolento di titoli di credito al portatore, carte o mezzi di pagamento del terzo.

Che cosa NON è assicurato

La copertura non opera se l'Evento Cyber è compiuto da persone del cui operato l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge.

Come opera la copertura

La sottrazione o l'uso fraudolento devono verificarsi non oltre le 48 ore successive al Tempo zero.

- d) Violazione di marchi regolarmente registrati o di diritti d'autore regolarmente denunciati, o di entrambi, tutti in efficacia di tutela. La garanzia si estende anche al Risarcimento dell'eventuale danno morale nei termini precisati nel successivo paragrafo Danni non Patrimoniali.

Ci sono limiti di copertura

La copertura per Perdite patrimoniali opera con applicazione degli specifici sottolimiti (Franchigia e massimo Risarcimento per ciascun Sinistro e per ciascun danneggiato) indicati nella specifica sezione di Polizza.

Fermi tali sottolimiti e nell'ambito degli stessi, per il danno di sottrazione o uso fraudolento di titoli di credito, carte o mezzi di pagamento in nessun caso Generali Italia risarcisce importo superiore a 5.000,00 euro per danneggiato.

Quando comincia la copertura e quando finisce

Gli obblighi di cui alla presente copertura si intendono riferiti a contratti stipulati antecedentemente alla manifestazione dell'Evento Cyber o comunque alla conoscenza dello stesso da parte dell'Assicurato.

Possono essere assicurati i danni per i mancati ricavi sofferti da terzi e imputabili all'Assicurato a causa di un Evento Cyber da quest'ultimo subito?

No, si tratta di una perdita patrimoniale che non è indennizzabile in assenza di danno materiale al Sistema Informatico del terzo. Le tipologie di perdite patrimoniali indennizzabili sono solo quelle espressamente elencate in questa garanzia: per esempio, è indennizzabile la quota di costi fissi attribuibile ai giorni lavorativi di interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi di terzi.

3. **Danni Non Patrimoniali**

La copertura opera per il danno non patrimoniale a terzi se a seguito dell'Evento Cyber l'Assicurato è imputabile per:

- a) illecito trattamento di dati personali (violazione della Normativa sulla Privacy²⁹), anche se detti illeciti avvengono mediante utilizzo fraudolento, a seguito di Furto o Appropriazione indebita perpetrati da terzi in occasione dell'Evento Cyber, dell'Identità Digitale dell'Assicurato su Social Media e aree Internet pubbliche;
- b) violazione di marchi regolarmente registrati o di diritti d'autore regolarmente denunciati, tutti in efficacia di tutela.

Nei casi di responsabilità dell'Assicurato sono compresi anche, esclusivamente nell'ambito della presente copertura, i **costi documentati e sostenuti posti a carico dell'Assicurato per consentire al terzo danneggiato di fruire di servizi di Tutela Reputazionale, offerti da un'azienda esterna, per contenere i danni derivanti dall'illecito.**

Come opera la copertura

Questa copertura opera solo se i Dati informatici coinvolti dal Sinistro, se già detenuti dall'Assicurato, sono trattati nel pieno rispetto di tutti gli obblighi di legge e in particolare con il consenso al trattamento da parte degli interessati.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura opera con applicazione degli specifici sottolimiti (Franchigia e massimo Risarcimento per ciascun Sinistro e per ciascun danneggiato) indicati nella specifica sezione di Polizza.

Fermi tali sottolimiti e nell'ambito degli stessi, per quanto riguarda:

- i costi per Tutela Reputazionale, in nessun caso Generali Italia risarcisce importo superiore a 3.000,00 euro per danneggiato e 15.000,00 euro complessivi per Sinistro;
- la violazione di marchi e di diritti d'autore, in nessun caso Generali Italia risarcisce importo superiore a 25.000,00 euro complessivi per Sinistro (limite operante cumulativamente anche per la copertura Perdite Patrimoniali).



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Le Garanzie della sezione Cyber Risk non comprendono:

- danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni a carattere punitivo (quali, per esempio, "punitive and/or exemplary damages") di ogni genere e specie;
- danni derivanti da impiego o detenzione di sostanze radioattive
- danni verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- danni verificatisi in occasione di insurrezione, tumulti popolari, sommosse, se l'Assicurato non prova che il Sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- qualsiasi danno direttamente o indirettamente causato da, accaduto attraverso o in conseguenza di una Guerra o di una Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate. Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il sistema informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo;
- qualunque tipo di importo o pagamento di qualunque natura corrisposto a seguito di Estorsione o ricatto;
- Danni corporali di qualsiasi tipo;
- danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente da:
 - guasto di network esterni,
 - interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, servizi satellitari, servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell'Assicurato,
 - sbalzi di tensione,

- guasto di cavi o infrastrutture esterne non rientranti nel Sistema informatico dell'Assicurato;
- interruzione o anomalie nel funzionamento di Internet, cavi, satelliti, telecomunicazioni o altre infrastrutture, incluse anomalie nella fornitura di servizi da parte del fornitore che ospita il sito Internet dell'Assicurato, incluso l'utilizzo di servizi di cloud computing;
- vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione del Sistema IT non imputabili all'Assicurato;
- utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illeciti, utilizzo di Software illegale o senza Licenza;
- raccolta o acquisizione volontaria e illegittima, da parte dell'Assicurato, di informazioni riservate riferibili a persone fisiche e giuridiche identificabili;
- Furto, violazione, divulgazione di qualsiasi proprietà intellettuale;
- danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore o il costruttore, e il gestore della Rete se non coincidente con l'Assicurato;
- danni derivanti dall'utilizzo di Credenziali di Default, non modificate dall'Assicurato;
- danni provocati in assenza di Software Antivirus o in presenza di solo Antivirus Freeware installato sul Sistema Informatico, inclusi le singole workstation e i dispositivi mobili.

Dalla Garanzia Danni al Sistema Informatico sono inoltre sempre esclusi:

A. i danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- dolo dell'Assicurato o dei dirigenti preposti dall'Assicurato quali responsabili dell'esercizio;
- dolo dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, del cui fatto lo stesso era o poteva essere a conoscenza con l'ordinaria diligenza;
- condotte dolose tenute da prestatori di lavoro cessati da incarichi lavorativi da un periodo maggiore di 24 ore, se il Sinistro è avvenuto con utilizzo delle Credenziali di accesso non rimosse dall'Assicurato;
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- ogni tipo di operazione dispositiva su conti di pagamento (conti di cui l'Assicurato è titolare presso un istituto finanziario e dai quali l'Assicurato o una persona fisica o giuridica dallo stesso autorizzata può chiedere il trasferimento, il pagamento o la consegna di fondi);
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione, del rimpiazzo o del ripristino del Sistema IT interessato dall'Evento Cyber, fatta eccezione per gli interventi strettamente necessari per ripristinare il livello di sicurezza tale da impedire il ripetersi dell'Evento Cyber con le medesime modalità;
- Evento Cyber che ha colpito sistemi di terzi, di Clienti o di fornitori dell'Assicurato, da quest'ultimo utilizzati a vario titolo. Restano in tal caso indennizzabili i soli Costi di Notifica - "Breach of privacy" conseguenti alla violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali salvati su sistemi di terzi e per i quali l'Assicurato è qualificabile come titolare del trattamento.

B. diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto;

C. tutte le spese relative ai danni per i quali deve intervenire il Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche e il Contratto di Manutenzione per il Software;

D. i danni verificatisi durante l'impiego, trasporto o trasferimento dell'Hardware al di fuori dei luoghi indicati in Polizza, fatta eccezione per le componenti Hardware a impiego mobile;

E. danni a beni non rientranti nella definizione di Sistema Informatico.

La Garanzia Responsabilità civile da Evento Cyber non opera inoltre per:

A. i danni conseguenti al mancato adempimento di provvedimenti di autorità emanati in relazione al Sinistro;

B. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non previste obbligatoriamente da norme di legge;

C. danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:

- Inquinamento;
- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

D. danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;

E. danni derivanti dall'attività di gestione di patrimoni;

F. i danni derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia da parte di terzi, di contenuti, siti o pagine Internet, se l'Assicurato non prova di aver messo in opera tutti i mezzi a sua disposizione per operare la rimozione;

G. i danni provocati da:

- a) legale rappresentante, socio, amministratore dell'Ente Contraente;
- b) ogni parente o affine che risulta nel Certificato di Stato di Famiglia dei soggetti di cui al punto a);
- c) le persone che sono in uno dei seguenti rapporti con uno dei soggetti di cui al punto a): coniuge, partner nell'unione civile o nella convivente di fatto³⁰, genitori, figli;
- d) le società che, rispetto all'Ente Contraente, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2059 del Codice civile e gli amministratori delle stesse.

Art. 2.2 Persone non considerate terzi

Ai fini della Garanzia *Responsabilità civile da Evento Cyber*, non sono considerati terzi:

- a) l'Ente Contraente assicurato e le società che, rispetto allo stesso, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2059 del Codice civile e gli amministratori delle stesse;
- b) il legale rappresentante, il socio, l'amministratore dell'Ente Contraente;
- c) ogni parente o affine che risulta nel Certificato di Stato di Famiglia dei soggetti di cui al punto b);
- d) le persone che sono in uno dei seguenti rapporti con uno dei soggetti di cui al punto b): coniuge, partner nell'unione civile o nella convivente di fatto³¹, genitori, figli.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limite massimo dell'Indennizzo

Con riferimento alla **Garanzia Danni al Sistema Informatico**, per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella indicata come **Massimale nella specifica sezione di Polizza**, salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice civile.

Art. 3.2 Limiti di Risarcimento, Franchigie e Scoperti

La **Garanzia Responsabilità civile da Evento Cyber** vale fino a concorrenza dei **Massimali indicati nella specifica sezione di Polizza in relazione a ciascuna fattispecie di danno** (oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti indicati all'articolo *Gestione della vertenza di danno e spese legali* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE DELLA SEZIONE CYBER RISK).

In nessun caso per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di un'annualità assicurativa (o minor periodo di durata del contratto) Generali Italia è tenuta a pagare una somma superiore al **Massimale per annualità assicurativa indicato nella specifica sezione di Polizza**.

Sono salvi diversi limiti di Risarcimento previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

Detti Massimali restano, a ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Quando è prevista l'applicazione di una Franchigia o di uno Scoperto, i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di Risarcimento pattuito.

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Garanzia base di sezione	Massimale per annualità assicurativa			
Danni al Sistema Informatico	25.000,00 euro			
	Con rete convenzionata		Senza rete convenzionata	
	Scoperto	Limite di indennizzo per sinistro	Scoperto	Limite di indennizzo per sinistro
• Costi per Ripristino Rete	-	25.000,00 euro per Sinistro	10% col minimo di 250,00 euro per Sinistro	15.000,00 euro
• Costi di indagine - "Incident response"	-	25.000,00 euro per Sinistro	10% col minimo di 250,00 euro per Sinistro	15.000,00 euro

• Costi per ricostituzione Archivi Informatici	-	25.000,00 euro per Sinistro	10% col minimo di 250,00 euro per Sinistro	15.000,00 euro
• Costi di Notifica - "Breach of privacy"	-	25.000,00 euro per Sinistro	10% col minimo di 250,00 euro per Sinistro	15.000,00 euro
• Costi per Tutela reputazionale	-	15.000,00 euro per Sinistro	10% col minimo di 250,00 euro per Sinistro	7.500,00 euro

LIMITI DI OPERATIVITÀ		
- Costi per Ripristino Rete - Costi per ricostituzione Archivi Informatici - Costi per Tutela reputazionale	Le coperture operano esclusivamente per gli interventi iniziati entro i 3 giorni successivi al Tempo Zero (momento in cui l'Evento Cyber viene rilevato e/o si manifesta per la prima volta)	
Costi di indagine - "Incident response"	La copertura opera esclusivamente se la ricostruzione avviene entro 30 giorni dal Tempo Zero (momento in cui l'Evento Cyber viene rilevato e/o si manifesta per la prima volta)	
Garanzia opzionale di sezione	Franchigia	Limite di indennizzo
Responsabilità civile da Evento Cyber		100.000,00 euro per annualità assicurativa
Danni a Sistemi Informatici di terzi	250,00 euro	100.000,00 euro per Sinistro 50.000,00 euro per danneggiato 10.000,00 euro per danneggiato per danni da interruzione o sospensione dell'utilizzo di beni o di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi
Perdite Patrimoniali	250,00 euro	50.000,00 euro per Sinistro 25.000,00 euro per danneggiato 5.000,00 per danneggiato per il danno di sottrazione o uso fraudolento di titoli di credito, carte o mezzi di pagamento - per violazione di marchi e di diritti d'autore 25.000,00 euro complessivi per Sinistro (limite operante cumulativamente anche per la copertura Danni Non Patrimoniali)
Danni Non Patrimoniali	250,00 euro	50.000,00 euro per Sinistro 25.000,00 euro per danneggiato - per i costi per Tutela Reputazionale: 3.000,00 euro per danneggiato e 15.000,00 euro complessivi per Sinistro - per violazione di marchi e di diritti d'autore 25.000,00 euro complessivi per Sinistro (limite operante cumulativamente anche per la copertura Perdite Patrimoniali)

Art. 3.3 Limiti generali all'operatività delle Garanzie Cyber Risk

In caso di Sinistro, **se si verificano uno o più dei casi di seguito elencati**, in luogo degli Scoperti e Franchigie riportati nella specifica sezione di Polizza, ciascuna Garanzia opera previa applicazione di uno **Scoperto del 30% con il minimo di 1.000,00 euro per Sinistro**, salvi eventuali maggiori limiti previsti in Polizza:

CASI DI APPLICAZIONE

1. l'Assicurato non è in grado di individuare e provare il Log dell'Evento Cyber;
2. il Sistema Informatico non è dotato di apposito Firewall o lo stesso non è stato aggiornato entro il termine di 15 giorni dalla data di rilascio da parte del fornitore del primo aggiornamento del Software;
3. l'Assicurato non effettua regolarmente il Backup con la frequenza dichiarata in Polizza tramite il questionario dedicato;
4. non è sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'Assicurazione:
 - un Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche,
 - un Contratto di Manutenzione per il Software,
 oppure, in assenza di tali Contratti, la manutenzione è effettuata con risorse interne dedicate, come risultante da organigramma ufficiale.

Art. 3.4 Limiti di copertura in caso di Malware

In caso di danni causati a seguito della Compromissione del Sistema IT dell'Assicurato conseguente all'esecuzione, da parte degli utenti del Sistema IT stesso, di Malware provenienti da Supporti rimovibili o da connessioni remote, inclusa la messaggistica e-mail, la copertura assicurativa opera con un **limite massimo di Risarcimento di 5.000,00 euro per ciascuna Garanzia acquistata e per annualità assicurativa.**



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Estensione territoriale

La **Garanzia Danni al Sistema Informatico** opera per i danni subiti dal Sistema Informatico dell'Assicurato ovunque ubicato nell'ambito dei territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

La **copertura Costi di Notifica - "Breach of privacy"** opera anche per la violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali salvati su sistemi di terzi, per i quali l'Assicurato è qualificabile come titolare del trattamento, ubicati in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Andorra, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La Garanzia **Responsabilità civile da Evento Cyber** opera per:

- gli Eventi Cyber che hanno colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato ovunque ubicato nell'ambito nei territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano;
- danni a terzi verificatisi in tutto il mondo.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 5.1 Condizioni di operatività della copertura in presenza di Reti Wireless

In caso di **Compromissione di connessioni o Reti Wireless**, le Garanzie della sezione Cyber Risk operano esclusivamente se l'accesso alla Rete in modalità Wireless soddisfa i **requisiti minimi** di seguito indicati:

- a) protezione tramite **protocollo WPA2**;
- b) implementazione di un meccanismo di **controllo di accesso alla Rete** basato sulla verifica dell'Indirizzo Fisico (denominato anche **MAC Address**) associato al dispositivo che richiede l'accesso alla Rete.

Art. 5.2 Condizioni di operatività della copertura in caso di furto di componente mobile

In caso di **Evento Cyber** perpetrato **tramite componente hardware a impiego mobile sottratto all'Assicurato a seguito di Furto o Rapina**, le Garanzie della Sezione Cyber Risk **operano esclusivamente se:**

- a) la componente è dotata di **funzionalità hardware dedicata alla crittografia** (per esempio, funzionalità TPM);
- b) i **Dati informatici** in essa contenuti sono protetti **con algoritmo di crittografia**;
- c) è formalizzata la **denuncia del Furto o della Rapina** degli apparati alle competenti autorità **entro 24 ore dalla data di scoperta del Sinistro.**



Quando e come devo pagare?

Art. 6.1 Calcolo del Premio

Il Premio viene determinato in funzione della somma tra il numero degli Addetti e il 60% del numero dei Volontari e dei Volontari occasionali dell'Ente Contraente sulla base delle seguenti fasce:

- fino a 15 unità totali;
- oltre a 15 unità totali.

Che obblighi ho

Se nel corso della durata del contratto tale somma passa alla fascia superiore rispetto a quella dichiarata, questo costituisce aggravamento di rischio e il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Generali Italia.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 7.1 Operatività delle Garanzie

Garanzia Danni al Sistema Informatico

Opera per gli **Eventi Cyber** verificatisi e scoperti in corso di efficacia della Garanzia.

Garanzia Responsabilità civile da Evento Cyber

Opera esclusivamente per le **Richieste di risarcimento**:

- pervenute all'Assicurato durante il periodo di efficacia della Garanzia o entro i 6 mesi successivi alla sua scadenza,
- originate da Eventi Cyber verificatisi nel periodo di efficacia della garanzia.

In caso di **sostituzione** senza interruzione di continuità di altro contratto già in essere con Generali Italia per il medesimo rischio e con analoga garanzia, disciplinata con lo stesso regime di validità temporale, **per le Richieste di risarcimento di cui l'Assicurato viene a conoscenza durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita, anche se originate da Eventi Cyber verificatisi durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita, la Garanzia opera:**

- alle condizioni normative della Polizza sostituita,
- entro i limiti di indennizzo della Polizza sostituita.

In caso di **modifica dei limiti di Indennizzo della Garanzia in corso di contratto**,

per le Richieste di Risarcimento originate da Eventi Cyber accaduti prima della modifica stessa:

- continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione.

Art. 7.2 Sospensione della copertura in caso di mancato aggiornamento del Software Antivirus

Le Garanzie restano sospese se, **decorsi 15 giorni dalla data di rilascio da parte del fornitore del primo aggiornamento del Software Antivirus (non Freeware)**, esso non è stato caricato e installato sul **Sistema Informatico**, inclusi le singole workstation e i dispositivi mobili.

²³ Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

²⁴ Artt. 10 e 11 del D.P.R. n° 1124 del 1965 e art. 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2000. n° 38 del 2000 per i lavoratori parasubordinati.

²⁵ Come disciplinate dalla legge n. 76 del 20 maggio 2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e successive modifiche e integrazioni.

²⁶ Come disciplinate dalla legge n. 76 del 20 maggio 2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e successive modifiche e integrazioni.

²⁷ Art. 2359 del Codice civile e legge 7 giugno 1974 n. 216.

²⁸ Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con legge 17 luglio 2020 n.77.

²⁹ GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche.

³⁰ Come disciplinate dalla legge n. 76 del 20 maggio 2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e successive modifiche e integrazioni.

³¹ Come disciplinate dalla legge n. 76 del 20 maggio 2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e successive modifiche e integrazioni.

AMBITI DI COPERTURA PER SETTORE DI ATTIVITÀ

Le seguenti Condizioni Speciali operano a integrazione del settore di attività indicato in Polizza relativamente ai rischi di cui alle precedenti Garanzie Protezione della persona e Protezione del patrimonio.

ELENCO SETTORI DI ATTIVITÀ

CS1 - Soccorso e trasporto di persone
CS2 - Cooperazione allo sviluppo e attività commerciali:
• CS2.1 - Adozione
• CS2.2 - Commercio equo e solidale
• CS2.3 - Attività di consulenza e assistenza
CS3 - Cultura e tutela del patrimonio
CS4 - Filantropia e beneficenza
CS5 - Interventi e salvaguardia ambiente
CS6 - Interventi e Servizi Sociali
CS7 - Istruzione e ricerca
CS8 - Protezione Civile - solo supporto logistico e radiocomunicazioni
CS9 - Protezione Civile - antincendio, soccorso
CS10 - Servizi Sociali, prestazioni sociosanitarie

CS1 - SOCCORSO E TRASPORTO DI PERSONE

Che cosa è assicurato

- Sono assicurate le operazioni di soccorso, prelievo, trasporto e consegna di persone eseguite con ambulanze o mezzi allo scopo dedicati.
- L'Assicurazione garantisce l'Ente in qualità di committente per l'attività di soccorritore, svolta dai suoi Volontari per conto dell'Ente assicurato.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le attività soggette all'obbligo assicurativo della legge 8 marzo 2017 n. 24 e successive modificazioni e integrazioni.

Resta comunque sempre esclusa la Responsabilità civile professionale personale di tipo sanitario degli Assicurati, anche se gli eventi sono riconducibili all'attività svolta per conto dell'Ente Contraente.

- Sono comprese le attività di formazione e aggiornamento professionale, di esercitazione pratica e le attività di dimostrazione al pubblico svolte presso scuole o eventi allo scopo organizzati.

Ai fini dell'operatività delle Garanzie di responsabilità civile, le persone trasportate sono considerate terze per i danni subiti a seguito di operazioni di prelievo, carico sui mezzi di trasporto e scarico dagli stessi, purché non conseguenti a circolazione stradale.

CS2 - COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E ATTIVITÀ COMMERCIALI

CS2.1 - ADOZIONE

Che cosa è assicurato

L'assicurazione comprende l'attività di istruzione e gestione di pratiche di adozione.

CS2.2 - COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

Che cosa è assicurato

L'Assicurazione comprende la gestione di punti vendita al dettaglio per la commercializzazione di beni prodotti dal commercio equo e solidale, così come regolamentato dalle rispettive leggi regionali.

Sono comprese:

- iniziative volte a sensibilizzare e divulgare la realtà del commercio equo e solidale ed accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo;
- specifiche azioni educative nelle scuole;
- iniziative di formazione per gli operatori ed i volontari delle organizzazioni del commercio equo e solidale;

d. partecipazione o organizzazione di giornate del commercio equo e solidale.

COSE VENDUTE E SOMMINISTRATE

Sono compresi i danni causati a terzi, compreso l'acquirente, e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dalle cose vendute o somministrate dall'Ente assicurato, **esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto. La validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta.**

Quando comincia la copertura e quando finisce

L'Assicurazione riguarda i danni verificatisi **entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza del contratto, da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia.**

CS2.3 - ATTIVITÀ DI CONSULENZA E ASSISTENZA

Che cosa è assicurato

L'assicurazione vale per attività di consulenza e assistenza su:

- a. questioni fiscali e tributarie;
- b. coperture assicurative;
- c. formazione e qualificazione professionale;
- d. bandi e opportunità di finanziamento;
- e. adempimenti di legge in ordine all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo Settore;
- f. promozione della cultura del volontariato.

CS3 - CULTURA E TUTELA DEL PATRIMONIO

Che cosa è assicurato

Rientrano in copertura l'organizzazione, gestione e realizzazione di:

- corsi tematici inerenti le attività statutarie dell'Ente;
- spettacoli teatrali, comprese le operazioni di montaggio e smontaggio di stands, impianti ed attrezzature eseguite dai volontari appartenenti all'ETS assicurato;
- trasmissioni radiofoniche;
- visite guidate a musei, siti storici, città d'arte, luoghi di culto.

CS4 - FILANTROPIA E BENEFICENZA

Che cosa è assicurato

Rientrano in garanzia l'organizzazione, gestione e realizzazione di:

- attività di informazione, sensibilizzazione su tematiche specifiche anche mediante convegni, incontri, partecipazione a eventi pubblici, distribuzione di materiale informativo;
- raccolta fondi economici con finalità di beneficenza;
- raccolta, stoccaggio e distribuzione di generi alimentari, farmaci, vestiario, mobilio con finalità di beneficenza.

CS5 - INTERVENTI E SALVAGUARDIA AMBIENTE

Che cosa è assicurato

L'Assicurazione vale per interventi di:

- pulizia, bonifica, salvaguardia e recupero di terreni, corsi d'acqua, bacini idrici;
- riqualificazione di parchi, riserve o aree degradate e inquinate;
- salvaguardia della fauna, protezione di habitat naturali, organizzazione di corsi e convegni di educazione ambientale e iniziative di sensibilizzazione alla tutela dell'ambiente.

È compreso l'utilizzo di decespugliatori, trattorini, motoseghe e macchinari adibiti a potatura e abbattimento di alberi, compresa la guida e l'utilizzo di macchine operatrici a motore, inclusi scale e cestelli.

Che cosa NON è assicurato

Sono comunque esclusi i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate.

CS6 - INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Che cosa è assicurato

Sono comprese le seguenti attività:

1. Gestione di servizi di accoglienza di minori, immigrati, tossicodipendenti, senza tetto o altri soggetti svantaggiati, presso proprie strutture o presso abitazioni di proprietà o in comodato d'uso. Nel caso di affidamento di minori di cui l'Assicurato sia stato nominato tutore (nella persona del rappresentante legale o di

persona da questi delegata), la copertura vale per la responsabilità di cui l'Assicurato debba rispondere in tale qualità³².

2. Inserimento sociale di soggetti in situazioni di disagio e persone con disabilità, mediante attività manuali, ludiche, ricreative, motorie.
3. Accompagnamento, assistenza domiciliare e supporto alle attività della vita quotidiana a favore di persone anziane, bisognose, anche mediante trasporto su mezzi propri.
4. Organizzazione e gestione di case per ferie, colonie estive e montane e grest **se l'attività è prevista dallo statuto sociale tra le attività istituzionali dell'Ente.**

SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE

È compreso l'esercizio di mensa e servizio di refezione per bisognosi, **se gestiti direttamente dall'Assicurato.** Relativamente alla somministrazione di cibi e bevande, l'Assicurazione comprende i danni corporali causati durante il periodo di validità dell'Assicurazione dai prodotti somministrati o venduti, **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.**

5. Servizi ludico-ricreativi rivolti all'infanzia, svolti presso proprie strutture o presso il domicilio di ciascun Volontario.

CS7 - ISTRUZIONE E RICERCA

Che cosa è assicurato

L'Assicurazione opera per l'organizzazione e la gestione di:

- corsi di formazione, istruzione per adulti e bambini in età prescolare
- corsi finalizzati all'inserimento sociale di soggetti in condizione di disagio, supporto all'attività scolastica

sia presso proprie strutture che presso terzi.

È compresa la responsabilità civile derivante dalla proprietà/utilizzo del materiale e attrezzatura didattica quali, a titolo esemplificativo, lavagne luminose, proiettori, computer.

CS8 - PROTEZIONE CIVILE - SOLO SUPPORTO LOGISTICO E RADIOCOMUNICAZIONI

Che cosa è assicurato

L'Assicurazione opera per l'organizzazione e la gestione delle attività di allestimento di campi di accoglienza o operativi, comprese le attività di montaggio e smontaggio di tendoni, gazebo, strutture pressostatiche e relativi servizi.

Sono compresi i danni derivanti da:

- l'installazione di impiantistica elettrica e meccanica a supporto delle attività di un campo operativo;
- l'utilizzo di attrezzature quali motopompe, generatori.

Sono garantite le operazioni di approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione di vestiario e generi alimentari.

SOMMINISTRAZIONE DI GENERI ALIMENTARI

Relativamente alla somministrazione di generi alimentari, la garanzia comprende l'involontaria somministrazione di cibi guasti o avariati.

Ci sono limiti di copertura

Per questo rischio il Massimale RCT per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni annualità assicurativa, restando inteso che gli eventi dannosi la cui manifestazione è dovuta a una stessa causa sono considerati a ogni effetto considerati unico Sinistro.

Quando comincia la copertura e quando finisce

La copertura è operante se **la somministrazione è avvenuta durante il periodo di validità dell'assicurazione e il danno si è manifestato entro 30 giorni.**

Se la gestione è affidata in appalto a terzi, l'Assicurazione è operante esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente.

La copertura assicurativa è estesa alle esercitazioni di gruppo, agli allenamenti, preparazioni, simulazioni e alla partecipazione a manifestazioni dimostrative.

Relativamente ai nuclei di radiocomunicazione la garanzia opera per l'installazione di stazioni radio fisse o mobili e per i corsi di formazione per operatori radio organizzati dall'Ente assicurato.

CS9 - PROTEZIONE CIVILE - ANTINCENDIO, SOCCORSO

Che cosa è assicurato

L'Assicurazione opera per:

- gli interventi di speleologia, soccorso speleologico, soccorso alpino;
- interventi che comportano immersioni subacquee, anche con uso di sistemi di respirazione artificiale.

Sono comprese le operazioni di recupero e trasporto degli infortunati o delle persone in stato di pericolo, anche con unità cinofile.

Sono inoltre compresi in garanzia i danni causati a terzi e gli Infortuni subiti dai Volontari in occasione di attività di prevenzione antincendio (selvicoltura, manutenzione, pulizia boschiva e campagne di informazione e sensibilizzazione alla popolazione) e di spegnimento eseguito con mezzi da terra o con flotte aeree della Regione o dello Stato.

La copertura assicurativa è estesa alle esercitazioni di gruppo, agli allenamenti, preparazioni, simulazioni e alla partecipazione a manifestazioni dimostrative.

Relativamente ai nuclei di radiocomunicazione la garanzia RCT opera per l'installazione di stazioni radio fisse o mobili e per i corsi di formazione per operatori radio organizzati dall'Ente assicurato.

CS10 - SERVIZI SOCIALI, PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE

Rientrano in questa categoria gli interventi disciplinati dall'art.3 commi 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, in base a quale sono da considerare:

- Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale: le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute e alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite;
- Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria: tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.

L'assicurazione di RCT opera per le attività di:

- terapia psicologica;
- musicoterapia;
- clownterapia;
- assistenza a soggetti ospedalizzati e domiciliare;
- contrasto alla povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
- sostegno e aiuto domestico familiare finalizzato a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;
- sostegno atto a favorire l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità o patologie psicosomatiche e da dipendenza;
- trasporto e accompagnamento dal domicilio verso strutture pubbliche o private e ritorno.

Che cosa NON è assicurato

Si intende esclusa ogni responsabilità di natura professionale medico-infermieristica.

³² Ai sensi dell'art.2048 – Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte del Codice civile.

CONDIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

PREVENZIONE E ASSISTENZA - ASSISTENZA FABBRICATO (SEZIONE OPZIONALE)

La presente Sezione può essere attivata, se è attivata la Sezione Stabile start.

PREMESSA

Generali Italia ha stipulato specifica convenzione con EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A., con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) EuropAssistancelItaliaSpA@pec.europassistance.it, in base alla quale la stessa provvede, per conto di Generali Italia e tramite la propria Struttura Organizzativa, al contatto con l'Assicurato e all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di cui alla presente Sezione entro i diversi limiti nella stessa previsti e con costi a carico di Generali Italia.

Per attivare le Prestazioni previste dalla presente Sezione, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A., può essere contattata ai seguenti numeri: 800 572 572 - dall'estero +39 02 58 240 565.



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione

Le Prestazioni di Assistenza di seguito elencate sono erogate dalla Struttura Organizzativa previo contatto con la stessa e, salve specifiche previsioni per le singole Prestazioni, se acquistata, la Garanzia è attivata per tutti i Fabbricati, in cui si svolgono le attività dell'Ente Contraente indicate in Polizza, assicurati con Garanzie In solidità.



Che cosa è assicurato? Prestazioni

Art. 2.1 Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se è necessario un idraulico per un intervento di emergenza presso i locali di cui all'articolo *Oggetto dell'assicurazione*, la **Struttura Organizzativa**:

- invia un artigiano,
- tiene a proprio carico le **spese per l'uscita, la manodopera e i pezzi di ricambio**.

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita, manodopera e pezzi di ricambio sono a carico della Struttura Organizzativa **fino a un massimo di 300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro**.

CASI IN CUI OPERA LA PRESTAZIONE

1. IMPIANTO IDRAULICO

- a) allagamento nei locali provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dei locali stessi;
- b) mancanza d'acqua nei locali provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dei locali stessi.
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dei locali stessi.

Che cosa NON è assicurato

Per i casi a) e b), la Prestazione non è dovuta in caso di:

- guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;
- guasti dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore;
- rottura delle tubature esterne.

Per il caso c) la Prestazione non è dovuta in caso di **danni di tracimazione provocata da:**

- rigurgito di fogna;
- otturazione delle tubature mobili dei servizi igienicosanitari o degli elettrodomestici.

2. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO:

d) mancanza totale di riscaldamento nei locali provocata da:

- rottura o guasto di tubazioni o di valvole
- ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento dei locali stessi

e) Allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dei locali stessi.

Che cosa NON è assicurato

La Prestazione non è dovuta in caso di:

- **interruzione della fornitura di gas ed energia elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **guasti delle tubature a monte del contatore del gas;**
- **guasti o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore.**

Art. 2.2 Pronto intervento per danni da acqua

Che cosa è assicurato

Se, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, è necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali di cui all'articolo *Oggetto dell'assicurazione*, e del relativo contenuto, la **Struttura**

Organizzativa:

- **invia personale specializzato** in tecniche di asciugatura,
- **tiene a proprio carico il costo dell'intervento.**

Ci sono limiti di copertura

Il costo dell'intervento è a carico della Struttura organizzativa **fino a un massimo di 300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro.**

CASI IN CUI OPERA LA PRESTAZIONE

La Prestazione opera nei seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Che cosa NON è assicurato

Per il caso a), la Prestazione non è dovuta in caso di:

- **guasti o otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.),**
- **rottura delle tubature esterne del Fabbricato**
- **danni dovuti a negligenza dell'Assicurato;**

Per il caso b), la Prestazione non è dovuta in caso di **danni di tracimazione dovuta a:**

- **rigurgito di fogna**
- **otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico – sanitari.**

Art. 2.3 Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se è necessario un elettricista per mancanza di corrente elettrica nei locali di cui all'articolo *Oggetto dell'assicurazione*, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la **Struttura Organizzativa:**

- **invia un artigiano;**
- **tiene a proprio carico le spese per l'uscita, la manodopera e i pezzi di ricambio.**

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita, manodopera e pezzi di ricambio sono a carico della Struttura Organizzativa **fino ad un massimo di 300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro.**

Che cosa NON è assicurato

La Prestazione non è dovuta nei casi di:

- **corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;**
- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'attività assicurata a monte del contatore.**

Art. 2.4 Fornitura temporanea di energia elettrica

Che cosa è assicurato

Se è necessaria una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali di uno dei Fabbricati di cui all'articolo *Oggetto dell'assicurazione*, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la **Struttura Organizzativa**:

- **invia personale specializzato nell'installazione di un generatore** di corrente fino a 3 kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione;
- **tiene a proprio carico le spese per l'intervento.**

Ci sono limiti di copertura

I costi dell'intervento sono a carico della Struttura Organizzativa **fino a un massimo di 300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro.**

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- **corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;**
- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'attività assicurata a monte del contatore.**

Art. 2.5 Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se è necessario un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali di cui all'articolo *Oggetto dell'assicurazione*, la **Struttura Organizzativa**:

- **invia un fabbro;**
- **tiene a proprio carico le spese per l'uscita, la manodopera e i pezzi di ricambio.**

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita, manodopera e pezzi di ricambio sono a carico della Struttura Organizzativa **fino a un massimo di 300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro.**

CASI IN CUI OPERA LA PRESTAZIONE

La Prestazione opera nei seguenti casi:

- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali che rendono impossibile l'accesso agli stessi;
- quando, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, Allagamento, è compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali in modo tale da non garantirne la sicurezza.

Art. 2.6 Invio di un serrandista in caso di emergenza

Che cosa è assicurato

Se è necessario un serrandista presso i locali di cui all'articolo *Oggetto dell'assicurazione*, la **Struttura Organizzativa**:

- **invia un artigiano;**
- **tiene a proprio carico le spese per l'uscita, la manodopera e i pezzi di ricambio.**

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita, manodopera e pezzi di ricambio sono a carico della Struttura Organizzativa **fino ad un massimo di 300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro.**

CASI IN CUI OPERA LA PRESTAZIONE

La Prestazione opera nei seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi,
- guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendono impossibile l'accesso ai locali;
- quando, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, Allagamento, è compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali in modo tale da non garantirne la sicurezza.

Art. 2.7 Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se è necessario un vetraio a seguito di rottura dei vetri esterni presso i locali di cui all'articolo *Oggetto dell'assicurazione*, la **Struttura Organizzativa**:

- invia un vetraio nelle 24 ore successive alla segnalazione (esclusi sabato, domenica e festivi infrasettimanali);
- tiene a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera necessarie per la riparazione.

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita e manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa fino ad un massimo di 300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro.

Che cosa NON è assicurato

Tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione sono a carico dall'Assicurato.

Art. 2.8 Invio di un frigorista per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se è necessario un frigorista presso i locali di cui all'articolo *Oggetto dell'assicurazione*, la **Struttura Organizzativa**:

- invia un artigiano;
- tiene a proprio carico le spese per l'uscita, la manodopera e i pezzi di ricambio.

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita, manodopera e pezzi di ricambio sono a carico della Struttura Organizzativa fino ad un massimo di 300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro.

CASI IN CUI OPERA LA PRESTAZIONE

La Prestazione opera in caso di mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, e della valvola termostatica.

Art. 2.9 Invio di un tecnico condizionatori

Che cosa è assicurato

In caso di ostruzione dello scarico di condensa o in caso di fughe di freon o gas simili dall'impianto di condizionamento presso i locali di cui all'articolo *Oggetto dell'assicurazione*, la **Struttura Organizzativa**:

- invia un tecnico condizionatori nelle 24 ore successive alla segnalazione (esclusi sabato, domenica e festivi infrasettimanali);
- tiene a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera.

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita e manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa fino ad un massimo di 300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi gli interventi richiesti a fronte di:

- interruzione di energia elettrica da parte dell'ente erogatore o
- corto circuito all'impianto elettrico che non causato dal condizionatore oggetto della copertura;
- cattivo funzionamento degli organi elettrici;
- mancata manutenzione del filtro dell'aria;
- guasti alle schede di funzionamento (soprattutto per i modelli inverter).

Per gli interventi compresi in copertura, tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione sono a carico dall'Assicurato.

Art. 2.10 Invio di un sorvegliante

Che cosa è assicurato

Se, a seguito di un Incendio, di Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto, che hanno colpito i locali di cui all'articolo *Oggetto dell'assicurazione*, la sicurezza degli stessi è compromessa, la **Struttura Organizzativa**, dietro richiesta:

- contatta una società di vigilanza che invia una persona per garantire la sicurezza dell'attività assicurata;
- tiene a proprio carico le spese.

Ci sono limiti di copertura

Le spese sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro.

Art. 2.11 Rientro anticipato

Che cosa è assicurato

Se chi se ne occupa per l'Ente Contraente si trova in viaggio a oltre 50 Km dal Comune in cui si trovano i locali di cui all'articolo *Oggetto dell'assicurazione* o all'estero e, a causa di uno degli eventi di cui alle precedenti Prestazioni

di assistenza (articoli da 1.1 a 1.10) oppure in conseguenza di Furto, tentato Furto, atti vandalici, Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio, deve rientrare immediatamente nei suddetti locali di cui all'articolo *Oggetto dell'assicurazione*, la **Struttura Organizzativa**:

- fornisce all'Assicurato stesso un **biglietto aereo** (classe economica) o **ferroviario** (prima classe) di sola andata;
- tiene a proprio carico le relative **spese**.

Se l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, deve abbandonare un veicolo nel luogo dove si trova, la Struttura Organizzativa:

- mette a sua disposizione un **ulteriore biglietto** per **recuperare successivamente il veicolo** stesso;
- tiene a proprio carico la relativa **spesa**.

Ci sono limiti di copertura

Il costo del biglietto (o dei biglietti) è a carico della Struttura Organizzativa **fino a un massimo di 500,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro, elevato a 1.000,00 euro, IVA inclusa, se l'Assicurato si trova all'estero.**

Che obblighi ho

L'Assicurato deve presentare alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul Sinistro che ha dato luogo alla Prestazione. In mancanza, la Prestazione non opera.

Art. 2.12 Trasloco

Che cosa è assicurato

Se si verifica un Sinistro che rende **inagibile la sede dell'Ente Contraente per un periodo non inferiore a 30 giorni** dalla data del Sinistro stesso, la **Struttura Organizzativa**:

- organizza il **trasloco** della **mobilia** e delle **attrezzature dell'Ente Contraente** fino alla nuova sede o deposito in Italia;
- tiene a proprio carico il **costo relativo al trasloco** stesso.

Che cosa NON è assicurato

Resta a carico dell'Ente Contraente:

- il **costo dell'eventuale deposito**;
- **ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco**.

Come opera la copertura

L'Assicurato deve **richiedere la Prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del Sinistro**.

Art. 2.13 Prenotazione autovettura sostitutiva

Che cosa è assicurato

Se è necessaria un'autovettura sostitutiva da adibire a uso privato, la **Struttura Organizzativa prenota** per conto dell'Assicurato **un'autovettura** di cilindrata 1.200 cc a **tariffe convenzionate**.

L'autovettura sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso la stazione di autonoleggio e negli orari d'apertura della stessa.

Che cosa NON è assicurato

Sono a carico dell'Assicurato:

- **tutte le spese dell'autonoleggio**;
- **le assicurazioni facoltative**;
- **le spese di carburante**;
- **pedaggi e traghetti**.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione è fornita per un massimo di **3 volte per annualità assicurativa**.

Art. 2.14 Informazioni immobiliari

Che cosa è assicurato

La Struttura Organizzativa fornisce un servizio di informazione relativamente a:

- a. **affitto a canone concordato, durata delle locazioni, adeguamento, aggiornamento, rinnovo contratto, perdita avviamento, risoluzione contratto**;
- b. **normative legali su locazione, diritti doveri del locatore, cessione del contratto, successioni nel contratto, rilascio dell'immobile e procedure di sfratto**.

Art. 2.15 Informazioni sugli autonoleggi in Italia

Che cosa è assicurato

La Struttura Organizzativa fornisce un servizio di informazione relativamente ai principali autonoleggi italiani, con indicazioni su:

- dove si trovano i centri;
- recapiti telefonici dei centri;
- centri di prenotazione nazionale.

Art. 2.16 Informazioni su fiere nazionali e internazionali

Che cosa è assicurato

La Struttura Organizzativa fornisce un servizio di informazione relativamente alle principali Fiere con indicazioni relative a luoghi, date, recapiti telefonici, eccetera.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 3.1 Esclusioni

Sono in ogni caso escluse Prestazioni causate da:

- guerre, scioperi, sommosse, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;
- terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni e in ogni caso di eventi naturali o atmosferici aventi caratteristiche di calamità;
- dolo di uno o più dei seguenti soggetti: Contraente, Assicurato, persone conviventi di cui il Contraente o l'Assicurato devono rispondere a norma di legge, rappresentanti legali e soci a responsabilità illimitata;
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Sono inoltre escluse:



Ci sono limiti di copertura?

Art. 4.1 Limite per annualità assicurativa

Tutte le Prestazioni di Assistenza non esclusivamente informative che Generali Italia eroga tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance sono fornite per un massimo di tre volte per annualità assicurativa, fermi i limiti di Indennizzo specifici per Sinistro per ciascuna previsti.

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Prestazioni	Limite di indennizzo
Invio di un idraulico per interventi di emergenza	300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro per i costi di uscita, manodopera e pezzi di ricambio
Pronto intervento per danni da acqua	300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro per costi dell'intervento
Invio di un elettricista per interventi di emergenza	300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro per i costi di uscita, manodopera e pezzi di ricambio
Fornitura temporanea di energia elettrica	300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro per costi dell'intervento
Invio di un fabbro per interventi di emergenza	300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro per i costi di uscita, manodopera e pezzi di ricambio
Invio di un serrandista in caso di emergenza	300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro per i costi di uscita, manodopera e pezzi di ricambio
Invio di un vetraio per interventi di emergenza	300,00 euro per Sinistro per i costi di uscita e di manodopera A carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione
Invio di un frigorista per interventi di emergenza	300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro per i costi di uscita, manodopera e pezzi di ricambio
Invio di un tecnico condizionatori	300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro per i costi di uscita e manodopera
Invio di un sorvegliante	300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro

Rientro anticipato	500,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro dall'Italia 1.000,00 euro, IVA inclusa, se l'Assicurato si trova all'estero per il costo del biglietto
Trasloco	A carico della Struttura Organizzativa il costo del trasloco. A carico dell'Assicurato il costo dell'eventuale deposito e di ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.
Prenotazione autovettura sostitutiva	A carico dell'Assicurato: • le spese dell'autonoleggio • le assicurazioni facoltative • le spese di carburante • pedaggi e traghetti
Ciascuna delle Prestazioni sopra elencate è erogabile per massimo 3 volte per annualità assicurativa.	
Informazioni immobiliari	-
Informazioni sugli autonoleggi in Italia	-
Informazioni su fiere nazionali e internazionali	-



Dove vale la copertura?

Art. 5.1 Estensione territoriale

Le Prestazioni sono valide con riferimento ai locali in cui si svolgono le attività dell'Ente assicurati con la Sezione Stabile start, che si trovano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Tutti i riferimenti all'Italia contenuti nella presente Sezione comprendono anche i territori della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 6.1 Inesistenza dell'obbligo di fornire Prestazioni alternative

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più Prestazioni oggetto della copertura, **Generali Italia non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.**

IN SOLIDITÀ

DANNI MATERIALI E DIRETTI AI BENI DA INCENDIO E ALTRI EVENTI

SEZIONI DIVERSE DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Cose assicurate

Sono assicurati i beni che rientrano nelle partite Fabbricato e Contenuto, se indicate nella specifica sezione di Polizza le relative Somme assicurate.

Art. 1.2 Condizioni di assicurabilità

Le Garanzie In solidità operano se il Fabbricato indicato in Polizza:

- a) è in buone condizioni di statica e manutenzione;
- b) ha caratteristiche costruttive conformi a una delle *Tipologie costruttive del Fabbricato* previste nelle presenti Condizioni di assicurazione.

Art. 1.3 Colpa grave

Generali Italia indennizza i danni per i quali è prestata la copertura assicurativa anche se causati con colpa grave degli Assicurati³³.

STABILE START

(SEZIONE SEMPRE PRESENTE)



Che cosa è assicurato? Garanzie base di sezione

Le Garanzie base sono sempre operanti.

Art. 2.1 Danni ai beni da Incendio e altri eventi - Rischi Assicurati

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza, **fino a concorrenza della Somma assicurata indicata nella specifica sezione di Polizza**, i **danni materiali e diretti** causati ai beni indicati in Polizza (Fabbricato e/o Contenuto) dai seguenti eventi:

- a) **Incendio**, compresi i guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'Incendio e anche quelli ragionevolmente causati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno;
- b) **azione meccanica del Fulmine**;
- c) **Esplosione o Scoppio**, anche se si sono verificati all'esterno del Fabbricato, **purché non causati da ordigni esplosivi conseguenti a eventi sociopolitici**;
- d) **Implosione**;
- e) **caduta di corpi celesti, aeromobili e veicoli spaziali**, loro parti o cose da essi trasportate, **esclusi ordigni esplosivi**;
- f) **onda sonora** determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- g) **fumo, gas o vapori** fuoriusciti a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del Fabbricato assicurato o di fabbricati contigui, **purché gli impianti siano collegati mediante condutture ad appropriati camini**, oppure sviluppatasi a seguito di Incendio o di Fulmine, Esplosione, Scoppio o Implosione che hanno colpito il Fabbricato assicurato o beni posti entro 50 metri da esse;
- h) **crollo di ponti, cavalcavia, viadotti** e loro parti **purché costruiti a norma di legge e soggetti a regolare manutenzione**;
- i) **urto di veicoli stradali e natanti** non appartenenti o in uso all'Assicurato o ai componenti del suo Nucleo familiare o al Contraente, **purché in transito su pubblica via, strada privata a uso pubblico o corsi d'acqua**;

- j) **caduta di ascensori e montacarichi** compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche a seguito della rottura di congegni.

ULTERIORI INDENNIZZI

Se conseguenti agli eventi sopraelencati, Generali Italia indennizza anche i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati per:

- a) **mancata o anormale produzione di energia** elettrica, termica, idraulica, mancato o **anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi**, che hanno colpito i beni assicurati oppure i beni posti **nell'ambito di 50 metri** da essi;
- b) **caduta di antenne o parabole radio-telericeventi**, compresi i danni alle stesse;
- c) **impedire o limitare i danni**, nonché le **spese di salvataggio**.

Art. 2.1.1 Spese supplementari

Che cosa è assicurato

In caso di Sinistro indennizzabile a termini del precedente articolo *Rischi assicurati – Garanzia Incendio*, Generali Italia rimborsa le spese supplementari sostenute per:

a) Spese di demolizione e sgombero

Spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire all'idonea discarica più vicina o a quella imposta dall'Autorità i residui del Sinistro

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi quelli radioattivi disciplinati dal DPR. 17 marzo 1995 n. 230 e successive modifiche e integrazioni.

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono indennizzate con un limite pari al 10% del danno liquidabile a termini di contratto.

b) Spese di Trasloco

Spese sostenute per la rimozione, il trasloco e il deposito del Contenuto assicurato del Fabbricato reso inagibile a seguito del Sinistro, **per il periodo strettamente necessario al ripristino dei locali**.

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono indennizzate con un limite pari al 20% del danno liquidabile a termini di contratto con il massimo di 25.000,00 euro.

c) Oneri di urbanizzazione, riprogettazione e adeguamento/notarili per riacquisto

Le spese sostenute per i seguenti oneri:

- di urbanizzazione;
- di riprogettazione del Fabbricato assicurato e direzione dei lavori di ricostruzione;
- di adeguamento, intesi come quelli necessari alla ricostruzione del Fabbricato assicurato in base alle disposizioni vigenti al momento del Sinistro;
- notarili per il riacquisto di un nuovo Fabbricato a seguito della distruzione di quello assicurato, **nel caso in cui non si proceda alla sua ricostruzione**.

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono indennizzate con un limite pari al 5% del danno liquidabile a termini di contratto con il massimo di 50.000,00 euro.

Come opera la copertura

La copertura per le Spese supplementari opera a Primo Rischio Assoluto.

Art. 2.1.2 Danni a impianti solari

Che cosa è assicurato

Le Garanzie a protezione del Fabbricato, comprese quelle aggiuntive, si estendono anche ai danni subiti da Impianti solari (fotovoltaici e termici) di potenza massima pari a 250 kWp a esclusivo servizio del Fabbricato Assicurato o del fabbricato in condominio per la quota parte.

Art. 2.1.3 Rottura Lastre

Che cosa è assicurato

La copertura è estesa ai danni materiali e diretti causati da qualsiasi evento non esplicitamente escluso alle Lastre di:

- cristallo,
- mezzo cristallo,
- specchio, vetro e plexiglass,

sia piane che curve, sia fisse nelle loro installazioni che scorrevoli su guide, installate all'interno ed all'esterno del Fabbricato.

Sono comprese anche:

- insegne collocate sulle pareti esterne del Fabbricato e insegne poste su supporti fissi installati entro la recinzione del Fabbricato;
- vetrate esterne poste a delimitazione del perimetro dei locali del Fabbricato;
- lastre e specchi del Contenuto, **se assicurata la relativa Partita.**

Come opera la copertura

La presente Garanzia opera a Primo Rischio Assoluto ed è prestata per le Lastre integre ed esenti da difetti alla data di effetto del contratto.

La Garanzia opera anche per la rottura avvenuta in caso di:

- Furto, tentato o consumato;
- scioperi, serrate, manifestazioni di folla e tumulti popolari;
- Onda sonora provocata da aeromobili od oggetti in moto a velocità supersonica.

Che cosa NON è assicurato

La Garanzia non opera per i danni:

- da rigature, screpolature e scheggiature;
- da crollo del Fabbricato o distacco di sue parti, restauro, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori su lastre o ai relativi supporti e cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili sui quali sono collocate.
- alle insegne e vetrate esterne, per eventi di cui al precedente punto 1.;
- alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione;
- alle recinzioni.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- con il limite di 2.500,00 euro per Lastra e 10.000,00 euro per annualità assicurativa;
- con applicazione di una Franchigia per Sinistro di 200,00 euro.

Art. 2.1.4 Furto dei fissi e infissi e guasti causati dai ladri

Che cosa è assicurato

Se non è attivata la Sezione In guardia - Furto e Rapina, la copertura è estesa a:

- il Furto di Fissi e Infissi destinati alla chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata col limite di 5.000,00 euro per annualità assicurativa

- i guasti causati dai ladri ai beni assicurati in occasione di Furto o Rapina, tentati o consumati

Ci sono limiti di copertura.

La copertura è prestata col limite di 5.000,00 euro per annualità assicurativa

Come opera la copertura

La presente Garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni alle Lastre.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di 200,00 euro per Sinistro.

Art. 2.1.5 Indennizzo speciale

Che cosa è assicurato

(Garanzia riservata agli Enti del Terzo Settore)

In caso di danni indennizzabili di importo superiore a 10.000,00 euro. Generali Italia corrisponde al Contraente/Assicurato un'indennità aggiuntiva per la mancata fruibilità totale o parziale dei locali del Fabbricato assicurato e per il fermo totale o parziale dell'Attività professionale in essi svolta pari al **10% del danno liquidabile a termini di Garanzia col massimo di 10.000,00 euro.**

Art. 2.2 Rischio locativo

Che cosa è assicurato

La Garanzia Rischio locativo è prestata, se attivata, in alternativa alla Garanzia Danni ai beni da Incendio e altri eventi per il Fabbricato se acquistata anche la garanzia Danni ai beni da Incendio e altri eventi per il

Contenuto, nei casi in cui il Fabbricato indicato in Polizza in cui è svolta l'attività dell'Ente non è di proprietà dell'Ente Contraente ma dallo stesso tenuto in locazione.

Generali Italia, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt.1588, 1589 e 1611 del Codice civile³⁴, risponde, **nei limiti della Somma assicurata indicata nella specifica sezione di Polizza**:

- dei danni materiali e diretti causati da Incendio, Esplosione, Scoppio ai locali del Fabbricato indicato in Polizza, tenuto in locazione dall'Assicurato stesso
- ferma l'applicazione della regola proporzionale nei termini tutti previsti dall'articolo *Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale*.



Che cosa è assicurato? Garanzia opzionale di sezione

Art. 2.3 Ricorso terzi

Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del Massimale indicato nella specifica sezione di Polizza**, degli importi per capitale, interessi e spese che è tenuto a corrispondere - quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti:

- causati alle cose di terzi da Incendio, Esplosione e Scoppio
- a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della copertura Incendio e altri danni ai beni che ha colpito i beni assicurati.

DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da:

- interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo di cose di terzi;
- interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività di terzi di tipo industriale, commerciale, agricole o di servizi.

Ci sono limiti di copertura

L'estensione è prestata nell'ambito del Massimale per Sinistro indicato in Polizza per la Garanzia Ricorso terzi col limite del 10% dello stesso.

Che cosa NON è assicurato

Alla presente estensione si applicano l'articolo *Persone non considerate terzi* della sezione Responsabilità civile generale (Protezione del patrimonio – In accordo).

Sono comunque esclusi i danni:

1. alle cose altrui che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
2. di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Come opera la copertura

La Garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

In caso di Sinistro, alla presente Garanzia si applica quanto previsto nelle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE.

EVENTI ATMOSFERICI

(SEZIONE OPZIONALE)

La presente Sezione può essere attivata se attivata la sezione Stabile start.



Che cosa è assicurato?

Art. 2.4 Eventi atmosferici e sovraccarico neve

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da eventi atmosferici quali:

- uragano, bufera, tempesta,

- vento e cose da esso trascinate,
- tromba d'aria,
- grandine

La Garanzia è estesa ai danni subiti dai beni assicurati, derivanti da crollo o sfondamento anche parziale del tetto, se imputabili all'azione diretta del peso della neve.

I danni a portici e porticati esterni aperti sono compresi se gli stessi:

- costituiscono corpo unico con il Fabbricato assicurato;
- sono realizzati con le stesse caratteristiche costruttive del Fabbricato stesso nel rispetto delle norme di edificazione previste dalle autorità competenti.

I danni all'interno dei Fabbricati e loro Contenuto sono garantiti se avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni causati da:

- Inondazione e alluvione, Allagamento, accumulo esterno di acqua;
- mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo;
- valanghe, slavine o spostamenti d'aria da questi provocati;
- effetto di trascinamento e scivolamento della neve;
- sovraccarico neve su Fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o della successiva ristrutturazione;
- cedimento, smottamento o franamento del terreno.

Sono esclusi i danni subiti da:

- recinti e cancelli;
- cavi aerei, insegne, antenne o parabole radio-telericeventi (se il loro danneggiamento non consegue al crollo, anche parziale, del Fabbricato per effetto della violenza degli eventi riscontrati o per sovraccarico neve);
- alberi, coltivazioni, piante ornamentali in genere, parchi e giardini, strade private, cortili;
- Fabbricati o porzioni di Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o meno a Sinistro), fatto salvo quanto sopra indicato per i portici e porticati esterni aperti e in ogni caso i danni derivanti dal solo effetto della grandine;
- capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- nell'ambito della Somma assicurata per il Fabbricato e/o Contenuto col limite per Sinistro indicato nella specifica sezione di Polizza;
- con applicazione dello Scoperto per Sinistro e del minimo di Scoperto indicati nella specifica sezione di Polizza.

Per i danni subiti da tende frangisole, la copertura è prestata:

- con il limite di 10.000,00 euro per annualità assicurativa;
- con applicazione di una Franchigia per Sinistro di 300,00 euro.

Per i danni subiti da Fragili e Pannelli solari per il solo effetto di grandine, la copertura è prestata:

- con il limite di 10.000,00 euro per annualità assicurativa;
- con applicazione dello Scoperto per Sinistro del 10% con il minimo di 1.000,00 euro.

EVENTI CATASTROFALI

(SEZIONE OPZIONALE)

La presente Sezione può essere attivata se attivata la sezione Stabile start.

Art. 2.5 Termine di aspettativa

Quando comincia la copertura e quando finisce

Per le Garanzie Eventi Catastrofali è previsto un Termine di aspettativa di 15 giorni e pertanto, ferme restando le scadenze stabilite dal contratto, le stesse operano:

- o dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello indicato in Polizza, se in quel momento il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato;

- o dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello del pagamento del Premio, o della prima rata di Premio, se il pagamento è successivo.

Se la Garanzia sostituisce, senza soluzione di continuità, altra in corso con Generali Italia per il medesimo rischio, durante il suddetto Termine di aspettativa opera alle condizioni previste per la Garanzia sostituita.

Art. 2.6 Facoltà di recesso

Come posso disdire le Garanzie

Generali Italia e il Contraente possono recedere in ogni momento dalla copertura Eventi Catastrofici, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi con le modalità descritte nell'articolo Comunicazioni tra le parti.

Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.



Che cosa è assicurato? Garanzia base di sezione

Art. 2.7 Terremoto

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti – compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio – subiti dal Fabbricato assicurato causati da Terremoto, nei limiti della Somma indicata nella specifica sezione di Polizza, purché il Fabbricato assicurato si trovi in un'area individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.

Agli effetti della presente Garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite a un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto un unico Sinistro.

Che cosa NON è assicurato

La Garanzia Terremoto non opera per

- Fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica;
- Fabbricati dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento dell'attivazione della presente Garanzia.

In nessun caso Generali Italia risponde dei danni:

- se il Fabbricato indicato in Polizza non è a norma con le disposizioni di legge antisismiche vigenti al momento della costruzione dello stesso o ad eventuali obblighi di legge vigenti al momento dell'ultima ristrutturazione del medesimo che abbia comportato la manutenzione delle strutture portanti;
- al Contenuto assicurato, nel caso in cui l'evento che ha causato il Sinistro Terremoto non ha causato un danno anche al Fabbricato indicato in Polizza.

Ci sono limiti di copertura

Sia per i danni al Fabbricato che per i danni al Contenuto, se previsto, la Garanzia opera:

- nell'ambito della Somma assicurata col limite rispettivamente indicato nella specifica sezione di Polizza;
- con l'applicazione dello Scoperto per Sinistro e del minimo di Scoperto rispettivamente indicati nella specifica sezione di Polizza.

Art. 2.7.1 Caratteristiche costruttive del Fabbricato - Dichiarazioni difformi

Come opera la copertura

La Garanzia è prestata solo se il Fabbricato assicurato:

- non è in costruzione o in ristrutturazione;
- si trova in buone condizioni di statica e manutenzione;
- appartiene a una delle Tipologie costruttive indicate nelle presenti Condizioni di assicurazione.

Per i danni da Terremoto, il grado di pericolosità del rischio è notevolmente maggiore se la Tipologia costruttiva del Fabbricato è *Muratura* (→definizione).

Se al momento del Sinistro viene accertato che il Fabbricato che il Contraente ha dichiarato in Polizza avere una delle Tipologie costruttive tra *Antisismico*, *Bioedilizia* e *Cemento armato*, ha, invece, Tipologia costruttiva *Muratura*, la percentuale di Scoperto e il minimo di Scoperto indicati in Polizza sono aumentati del 50% e il limite di Indennizzo è diminuito del 5%.



Che cosa è assicurato? Garanzia opzionale di sezione

Art. 2.8 Inondazione, alluvione e allagamento

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati per effetto di:

- a. Inondazione;
- b. Alluvione e allagamento causato da eventi atmosferici;

se tali eventi sono caratterizzati da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze.

I fenomeni di Inondazione e alluvione e Allagamento verificatisi nelle 168 ore successive all'evento, sono attribuiti a un medesimo episodio e i relativi danni sono pertanto considerati a tutti gli effetti un unico Sinistro.

Che cosa NON è assicurato

Sono sempre esclusi i danni a fabbricati costruiti in aree golenali.

Ci sono limiti di copertura

Sia per i danni al Fabbricato che per i danni al Contenuto, la Garanzia opera:

- nell'ambito della Somma assicurata, col limite rispettivamente assicurato Non indicato nella specifica sezione di Polizza;
- con l'applicazione dello Scoperto per Sinistro e del minimo di Scoperto rispettivamente indicati nella specifica sezione di Polizza.

EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI

(SEZIONE OPZIONALE)

La presente Sezione può essere attivata se attivata la sezione Stabile start.



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali di sezione

Le Garanzie *Danni da acqua* e *Ricerca e riparazione del guasto* possono essere attivate solo congiuntamente.

Art. 2.9 Atti vandalici e Terrorismo

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati causati da:

- atti vandalici o dolosi di terzi,
- tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio,
- ordigni esplosivi.

Sono compresi anche gli atti vandalici in occasione di Furto o Rapina, tentati o consumati.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- da deturpamento e imbrattamento dei muri esterni;
- relativamente al solo Terrorismo, causati da:
 - o sostanze chimiche o biologiche,
 - o qualsiasi forma di contaminazione radioattiva che può essere determinata da materiale nucleare.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- nell'ambito della Somma assicurata per Fabbricato/Contenuto, col limite indicato nella specifica sezione di Polizza;
- con l'applicazione dello Scoperto e del minimo di Scoperto per Sinistro indicati nella specifica sezione di Polizza.

Art. 2.10 Danni da acqua

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:

- a. spargimento d'acqua o altri liquidi a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, termici e tecnici al servizio del Fabbricato;
- b. fuoriuscita di acqua o altri liquidi da elettrodomestici o altre apparecchiature del Fabbricato a seguito di rottura

- accidentale di tali dispositivi e delle relative tubazioni di collegamento con l'impianto fisso del Fabbricato;
- c. rottura, derivante dal gelo, di impianti idrici, igienici, termici e tecnici;
 - d. Occlusione, traboccamento o rigurgito di impianti idrici, igienici, termici e tecnici;
 - e. penetrazione di acqua piovana dovuta a ingorgo o traboccamento di grondaie e pluviali;
 - f. provocati da rottura degli impianti automatici di estinzione;
 - g. rottura accidentale di tubature parzialmente o completamente interrato.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- provocati da usura o carenza di manutenzione;
- verificatisi durante l'installazione, le operazioni di prova e il collaudo degli elettrodomestici;
- dovuti a difetti di costruzione, o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- da perdite occulte d'acqua.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- nell'ambito della Somma assicurata per Fabbricato/Contenuto, col limite di Indennizzo indicato in Polizza;
- con l'applicazione per ogni Sinistro della Franchigia indicata nella specifica sezione di Polizza.

Per i danni da Gelo, se i locali sono sprovvisti di impianti di riscaldamento o se gli impianti non sono in funzione da più di 48 ore, la Franchigia indicata in Polizza è raddoppiata.

Per i danni di cui alle lettere da b. a d., la Garanzia opera con lo specifico sottolimito massimo di 10.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa.

Art. 2.11 Ricerca e riparazione del guasto

Che cosa è assicurato

Se attivata la presente Garanzia, Generali Italia indennizza le spese sostenute per:

- a. la demolizione e il ripristino degli impianti e di parte del Fabbricato assicurato allo scopo di ricercare ed eliminare la **causa** che ha dato origine al danno da acqua, a seguito di evento indennizzabile a termini di contratto.

Per le **Tubature interrate** la Garanzia è operante anche in assenza di Danno materiale diretto a cose assicurate e no, proprie o di terzi.

Ci sono limiti di copertura

Per le Tubature interrate, la copertura è prestata coi seguenti limiti:

- 2.500,00 euro per Sinistro;
- 5.000,00 euro per annualità assicurativa.

- b. la demolizione e il ripristino degli impianti e di parte del Fabbricato assicurato sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare una dispersione di gas dagli **impianti di competenza** a servizio del Fabbricato assicurato.

La dispersione di gas deve comportare il blocco del servizio di fornitura ed essere accertata da tecnico specializzato o dall'Ente erogatore.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia è prestata:

- con il limite di 5.000,00 euro per Sinistro e 10.000,00 euro per annualità assicurativa;
- con applicazione della Franchigia indicata nella specifica sezione di Polizza.

La Franchigia non è dovuta se già applicata come conseguenza di Sinistro indennizzabile a termini della Garanzia **Danni da acqua** per gli eventi dalla stessa previsti.

Art. 2.12 Fenomeno elettrico

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza, nel limite del Massimale indicato nella specifica sezione di Polizza, i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da correnti, scariche e altri fenomeni elettrici, da qualunque causa originati, comprese l'azione del Fulmine e l'elettricità atmosferica.

Se l'Assicurato è il conduttore/locatario dei locali del Fabbricato e ha acquistato e installato a proprie spese dispositivi e impianti elettrici, elettronici, elettromeccanici a servizio del Fabbricato, fissi per natura e destinazione d'uso, la Garanzia opera anche se non acquistato l'Incendio del Fabbricato.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- causati da usura, manomissioni, vizi intrinseci o riconducibili a carenza di manutenzione;

- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente al momento della conclusione del contratto, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- i danni e i disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'uso, senza concorso di cause esterne.

Sono inoltre esclusi:

- i costi di intervento e di sostituzione di componenti elettroniche per i controlli di funzionalità e per la manutenzione preventiva.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera con applicazione dello Scoperto per Sinistro e del minimo di Scoperto indicati nella specifica sezione di Polizza. Se nella specifica Sezione di Polizza non viene indicato uno scoperto espresso in percentuale, l'importo dell'eventuale minimo di Scoperto si intende pattuito come Franchigia.

Come opera la copertura

La Garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

NORME COMUNI



Che cosa NON è assicurato?

Art. 3.1 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

1. derivanti da dolo degli Assicurati, del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
2. da atti vandalici o dolosi di terzi, tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio, salvo quanto previsto all'articolo *Atti vandalici e terrorismo*, se acquistata la relativa Garanzia.
3. derivanti da precarie condizioni di statica e manutenzione dei Fabbricati indicati in Polizza;
4. di Furto (salvo quanto previsto all'articolo *Furto dei fissi e infissi e guasti causati dai ladri*), Rapina, impossessamento, Truffa, Estorsione, Appropriazione indebita, malversazione, ammanco, sottrazione, smarrimento;
5. da difetti noti agli Assicurati o al Contraente al momento della conclusione del contratto;
6. a Fabbricati in precarie condizioni di statica e manutenzione;
7. a Fabbricati ubicati fuori dal territorio italiano, della Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
8. da stillicidio, umidità, infiltrazione, trasudamento, brina, condensa, siccità;
9. da urto di veicoli di proprietà o in uso agli Assicurati;
10. da deturpamento o imbrattamento dei muri esterni del Fabbricato da qualsiasi evento originati;
11. direttamente o indirettamente causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di una Guerra o di una Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate. Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il sistema informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo;
Sono inoltre esclusi i danni che si verificano in conseguenza di una insurrezione, se l'Assicurato non prova che il Sinistro non ha alcun rapporto con tale evento nonché i danni da occupazione abusiva, perquisizioni o da interventi dell'autorità pubblica;
12. da cedimento del terreno, smottamento o franamento, bradisismo, valanghe, slavine e relativi spostamenti d'aria;
13. da eventi naturali quali terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, maree, piene salvo quanto previsto agli articoli *Terremoto e Inondazione, alluvione e allagamento*;
14. da movimenti artificiali, crollo o collasso totale o parziale del Fabbricato;
15. da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, salvo quanto previsto alla lettera a. del paragrafo ULTERIORI INDENNIZZI dell'articolo *Rischi Assicurati – Garanzia*

Incendio;

16. da vegetali, animali, da microrganismi, funghi, muffa e batteri;
17. da errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, realizzazione, di installazione e di fabbricazione;
18. da vizi di materiale e di prodotto, difetti di produzione;
19. da usura, logoramento, corrosione, ruggine, deperimento, naturale deterioramento;
20. da inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive;
21. direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
22. verificatisi all'esterno del Fabbricato assicurato;
23. indiretti o che non riguardano danni materiali a beni assicurati, salvo quanto previsto dalla Garanzia aggiuntiva di cui all' articolo *Ricorso terzi*, se attivata;
24. da inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo;
25. da contaminazione da sostanze radioattive;
26. direttamente o indirettamente provocati da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
27. verificatisi all'esterno del Fabbricato assicurato.

Non rientrano in copertura:

- a) i costi di rifacimento o ripristino di Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d'uso contenuti nei dispositivi danneggiati dagli eventi garantiti dalla presente sezione;
- b) rimborsi di multe, ammende, sanzioni in genere;
- c) i danni alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza.

Esclusione Cyber Risk

Sono inoltre esclusi:

- perdite,
- responsabilità,
- danni materiali o non materiali di qualunque natura,
- danni da interruzione di esercizio,
- perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato informatico" (→definizione) od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (→definizione) stesso

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: "Atto Cyber" (→definizione) e "Incidente Cyber" (→definizione), ivi inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Per tale esclusione non sono applicabili le condizioni particolari **Colpa grave** e **Buona fede**, che pertanto si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente sezione copre:

- la perdita fisica o il danno alla proprietà
- qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà

causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un **Atto Cyber** e/o un **Incidente Cyber** sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno.

Pertanto, qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi "Dato informatico":

- **non è indennizzabile** ai sensi della presente sezione se causato **esclusivamente** da un "Atto Cyber" (→definizione) e/o un "Incidente Cyber" (→definizione);
- **è indennizzabile** ai sensi della presente sezione se causato da Incendio, Esplosione, Scoppio, anche se un "Atto Cyber" (→definizione) e/o un "Incidente Cyber" (→definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo **comunque escluso l'importo relativo al valore dei "Dati informatici"** (→definizione).



ATTENZIONE: la presente esclusione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di Polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 4.1 Limiti di indennizzo

Garanzie per danni ai beni assicurati

- Le Garanzie per danni ai beni assicurati sono prestate nei limiti delle Somme assicurate per le Partite acquistate rispettivamente indicati in Polizza, fermi gli specifici limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti previsti nelle presenti Condizioni di assicurazione, in Polizza o in entrambe, per le singole Garanzie, estensioni, categorie di beni o tipologie di danni.
- A nessun titolo Generali Italia è tenuta a pagare una somma superiore a quella assicurata, a eccezione di quanto previsto all'articolo 1914 (Obbligo di salvataggio) del Codice civile.

Garanzia Ricorso terzi

La Garanzia *Ricorso terzi* è prestata nel limite del Massimale indicato nella specifica sezione di Polizza col sottolimito del 10% per i danni interruzioni o sospensioni (totali o parziali):

- dell'utilizzo di cose di terzi;
- di attività di terzi di tipo industriale, commerciali, agricole o di servizi.

Art. 4.2 Beni particolari

Se assicurato il Contenuto:

- le Garanzie operano anche per Collezioni, Gioielli e preziosi e Valori con i seguenti limiti:

Documenti, Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori (diversi da Denaro)	20% della Somma assicurata per la Partita Contenuto col massimo di 20.000,00 euro per annualità assicurativa
Denaro	massimo 2.000,00 euro per annualità assicurativa

- le Garanzie sono estese al Contenuto riposto in Dipendenze e pertinenze non comunicati, esclusi Collezioni, Oggetti pregiati, Gioielli e preziosi, Valori.
- fermi limiti, Scoperti o Franchigie previsti dalle singole Garanzie acquistate, per i beni riposti nelle sole Dipendenze non comunicanti, Generali Italia indennizza i danni nei limiti del 20% della Somma assicurata per la Partita Contenuto col massimo di 10.000,00 euro per annualità assicurativa.

Come opera la copertura

Per questi danni la Garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

Per i **beni in Leasing**, se i beni assicurati sono garantiti anche da polizza Leasing emessa espressamente a tal fine, in caso di Sinistro indennizzabile a norma della presente Sezione che coinvolge tali beni, l'Assicurazione opera:

- a primo rischio per l'intero ammontare dell'Indennizzo, se la polizza Leasing risulta per qualche motivo non operante;
- a secondo rischio per la parte di Indennizzo eccedente quanto dovuto ed effettivamente liquidato dalla polizza Leasing

al netto di eventuali Franchigie o Scoperti e nei limiti di Indennizzo previsti dalla presente Assicurazione per le varie tipologie di oggetti assicurati e loro collocamento.

Come opera la copertura

Per i beni in leasing la Forma di garanzia rimane comunque quella scelta dal Contraente per la Partita Contenuto e indicata in Polizza.

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO STABILE START

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di indennizzo
Garanzie base		
Danni ai beni da Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio, Implosione, caduta di aeromobili, onda sonora, fumo gas e vapori, crollo di ponti, urto veicoli, caduta di ascensori e montacarichi	-	Somma assicurata per il Fabbricato/Contenuto

Spese supplementari		
• Demolizione e sgombero	-	10% del danno liquidabile a termini di contratto
• Spese di Trasloco	-	20% del danno liquidabile a termini di contratto con il massimo di 25.000,00 euro
• Oneri di urbanizzazione, riprogettazione e adeguamento/notarili per riacquisto	-	5% del danno liquidabile a termini di contratto con il massimo di 50.000,00 euro
Rottura lastre	Franchigia per Sinistro 200,00 euro.	2.500,00 euro per Lastra 10.000,00 euro per annualità assicurativa;
Furto dei fissi e infissi e guasti causati dai ladri		
• Furto dei Fissi e Infissi	Franchigia per Sinistro 200,00 euro	5.000,00 euro per annualità assicurativa
• Guasti causati dai ladri		5.000,00 euro per annualità assicurativa
Rischio locativo: Incendio, Esplosione e Scoppio	-	<i>Somma assicurata per il Fabbricato/Contenuto</i>
Garanzie opzionali		
Ricorso terzi	-	Massimale previsto in Polizza
- danni da interruzione di attività	-	10% del Massimale

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO EVENTI ATMOSFERICI

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di indennizzo
Eventi atmosferici e sovraccarico neve	Scoperto per Sinistro e minimo previsti in Polizza	Somma assicurata per Fabbricato/Contenuto col limite per Sinistro indicato in Polizza
- danni subiti da tende frangisole	Franchigia per Sinistro 300,00 euro	10.000,00 euro per annualità assicurativa
- danni subiti da Fragili e Pannelli solari per effetto di grandine	Scoperto per Sinistro del 10% con il minimo di 1.000,00 euro	10.000,00 euro per annualità assicurativa

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO EVENTI CATASTROFALI

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di indennizzo
Garanzia base		
Terremoto	Scoperti e minimi indicati in Polizza (minimo raddoppiato se al momento del Sinistro viene accertato che il Fabbricato che il Contraente ha dichiarato in Polizza avere una delle Tipologie costruttive tra Antisismico, Cemento armato e Bioedilizia ha, invece, Tipologia costruttiva Muratura)	Somma assicurata per Fabbricato/Contenuto col limite di indennizzo rispettivamente indicato in Polizza (limite diminuito del 5% se al momento del Sinistro viene accertato che il Fabbricato che il Contraente ha dichiarato in Polizza avere una delle Tipologie costruttive tra Antisismico, Cemento armato e Bioedilizia, ha, invece, Tipologia costruttiva Muratura)

Garanzia opzionale		
Inondazione, alluvione e allagamento	Scoperti e minimi indicati in Polizza	Somma assicurata per Fabbricato/Contenuto col limite di indennizzo rispettivamente indicato in Polizza

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di indennizzo
Atti vandalici e Terrorismo	Scoperto per Sinistro e minimo previsti in Polizza	Somma assicurata per Fabbricato/Contenuto col limite per Sinistro indicato in Polizza
Danni da acqua	Franchigia indicata in Polizza (raddoppiata per i danni da Gelo se i locali sono sprovvisti di impianti di riscaldamento o gli impianti non sono in funzione da più di 48 ore)	Somma assicurata per Fabbricato/Contenuto col limite di Indennizzo indicato in Polizza
• Sottolimiti specifici per ciascuna delle voci dalla lettera b. alla lettera g.	-	10.000,00 euro per annualità assicurativa
Ricerca e riparazione del guasto	Franchigia indicata in Polizza (non dovuta se già applicata come conseguenza di Sinistro indennizzabile a termini della Garanzia Danni da acqua)	5.000,00 euro per Sinistro 10.000,00 euro per annualità assicurativa • Sottolimiti per Tubature interrate: - 2.500,00 euro per Sinistro - 5.000,00 euro per annualità assicurativa
Fenomeno elettrico	Scoperto per Sinistro e minimo previsti in Polizza	Massimale indicato in Polizza



Dove vale la copertura?

Art. 5.1 Dove operano le Garanzie

Le Garanzie della presente sezione si intendono valide per i rischi ubicati entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 6.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla copertura assicurativa

La copertura assicurativa è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Solo il Contraente e Generali Italia possono esercitare le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla copertura assicurativa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato ed è esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Il pagamento può essere fatto solo nei confronti o col consenso dei titolari dei diritti stessi.

Art. 6.2 Forma dell'assicurazione e tipo di garanzia

L'Assicurazione per le Garanzie che riguardano danni materiali e diretti ai beni assicurati, **salvo diversa previsione per le singole Garanzie**, è prestata con i seguenti criteri:

- Forma di garanzia per il Fabbricato: **Valore intero**;
- Forma di garanzia per il Contenuto: **Valore Intero** o **Primo Rischio Assoluto** in base a quanto riportato nella

specifica sezione di Polizza;

- Tipo di garanzia: Valore a nuovo.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (SEZIONE OPZIONALE)

La presente Sezione può essere attivata se attivata la Sezione Stabile start.



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza l'Assicurato per i **danni materiali e diretti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche**:

- anche se di proprietà di terzi;
- collaudate e installate - se di tipo fisso - e pronte all'uso;
- che si trovano nell'ambito dell'ubicazione indicata in Polizza;
- causati da qualunque evento che non è espressamente escluso all'articolo *Esclusioni* della successiva sezione *Che cosa NON è assicurato?* o da altra previsione specifica.

La Garanzia opera **anche in caso di colpa grave** del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali, dei Soci a responsabilità illimitata.

L'assicurazione vale anche per le spese necessarie, effettivamente sostenute e documentate per:

- il **noleggio delle apparecchiature** elettriche ed elettroniche necessarie per la sostituzione temporanea di quelle distrutte o danneggiate

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con applicazione per Sinistro di una Scoperto del 10% con il minimo di 250,00 euro.

- la duplicazione o il riacquisto dei programmi in licenza d'uso, conseguenti a danni ai supporti sui quali sono memorizzati, compresa la manodopera

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con applicazione per Sinistro di una Scoperto del 10% con il minimo di 250,00 euro

- il riacquisto dei supporti dati danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati, conseguenti a danni a nastri o dischi ottici e magnetici o altri supporti di dati

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con applicazione per Sinistro di uno Scoperto del 10% con il minimo di 250,00 euro

- la demolizione, lo smaltimento, lo sgombero e il trasporto alla più vicina e idonea discarica dei residui del Sinistro

- Il risanamento o il trattamento dei residui

Che cosa NON è assicurato

Sono sempre esclusi i residui radioattivi³⁵

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia Apparecchiature elettriche ed elettroniche è prestata:

- con lo Scoperto e il minimo di Scoperto per Sinistro,
- nei limiti della Somma assicurata,

indicati nella specifica sezione di Polizza.

Come opera la copertura

La Garanzia è prestata a Primo Rischio assoluto.

Art. 1.1.1 Furto di apparecchiature all'aperto

Che cosa è assicurato

ESTENSIONI: BENI ALL'ESTERNO

La copertura Furto è valida per le Apparecchiature elettriche ed elettroniche assicurate poste all'esterno dei locali, presso l'ubicazione indicata in Polizza, solo se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

- sono stabilmente ancorate al suolo o al Fabbricato
- sono installate secondo le norme di installazione e utilizzo previste dal costruttore.

Come opera la copertura

La presente estensione di garanzia è valida **solo se il perimetro risulta protetto da robusti manufatti in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150 cm e le aperture sono protette da cancelli e porte di metallo, lega metallica o legno pieno di altezza non inferiore a 150 cm, chiusi da serrature o altri idonei sistemi di chiusura.**

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera con applicazione dello Scoperto per Sinistro del 25% con il minimo di 500,00 euro.

SISTEMI DI PROTEZIONE

Art. 1.2 Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei locali

I Fabbricati e i locali adibiti all'attività indicata in Polizza contenenti i beni assicurati **devono avere:**

1. pareti perimetrali, solai e coperture in cemento armato, conglomerati cementizi, laterizi, vetrocemento armato, pietre od altri simili materiali oppure con pannelli in doppia lamiera metallica con interposta coibentazione, solidamente uniti tra loro mediante incastro, purché fissi e saldamente ancorati al terreno;
2. aperture verso l'esterno protette da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni, manovrabili esclusivamente dall'interno o protette da inferriate fissate al muro; nelle inferriate o nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali se non con effrazioni delle relative strutture o dei congegni di chiusura. Negli altri serramenti, esclusi comunque gli avvolgibili, sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100cm².

Se la linea di gronda del tetto e le aperture sulle pareti verso l'esterno risultano a un'altezza superiore a 4 metri da:

- a. suolo,
- b. superfici acquee,
- c. ripiani praticabili dall'esterno accessibili per vie ordinarie senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiali quali scale, corde e simili,

in deroga a quanto previsto al punto 1. e 2., il tetto può essere costruito in materiale rigido di qualsiasi tipo e le aperture protette in modo diverso.

Art. 1.3 Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive di Fabbricati non conformi

Il Sinistro è comunque compreso nella Garanzia, con applicazione dello **Scoperto indicato in Polizza**, nel caso in cui l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate avviene:

- a. mediante effrazione di mezzi di chiusura non conformi;
- b. attraverso luci di inferriate senza effrazione delle relative strutture;
- c. violando Fabbricati con caratteristiche costruttive non adeguate

Generali Italia indennizza il Sinistro anche se i mezzi di chiusura sono difformi da quelli indicati in Polizza, se riguardano aperture diverse da quelle utilizzate dai ladri per introdursi nei locali.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni di Furto se l'introduzione nei locali avviene attraverso un'apertura in cui, per qualsiasi motivo, non esiste alcun mezzo di chiusura oppure, se esistente, non è operante.

Ci sono limiti di copertura

In caso di mezzi di chiusura non conformi, la Garanzia opera con applicazione dello Scoperto per Sinistro del 25% con il minimo di 500,00 euro, salvo maggiore Scoperto pattuito in Polizza per la Garanzia.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

A. Sono sempre esclusi, se il Contraente/Assicurato non prova che il Sinistro non è stato causato dagli eventi di seguito indicati ma da causa diversa, i danni verificatisi in occasione:

1. di trasporto e movimentazione delle Apparecchiature elettriche ed elettroniche e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'area di pertinenza del Fabbricato dell'Ente;
2. di mareggiate, maree e penetrazione di **acqua marina, maremoto, eruzioni vulcaniche**;
3. di **Terremoto, inondazione e alluvione e Allagamento** (salvo se attivate le Garanzie *Terremoto e Alluvione, inondazione e allagamento* della Sezione Eventi catastrofali);

4. di bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
5. direttamente o indirettamente causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di una Guerra o di una Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate. Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il sistema informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo;
Sono inoltre esclusi i danni che si verificano in conseguenza di una insurrezione, se l'Assicurato non prova che il Sinistro non ha alcun rapporto con tale evento, nonché i danni da occupazione abusiva, perquisizioni o da interventi dell'autorità pubblica;
6. di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causato direttamente o indirettamente, risultante da, derivante da o connesso a **reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva**, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che può aver contribuito a provocare il sinistro.

B. Sono sempre esclusi i danni causati da o dovuti a:

1. ammanco, smarrimento, saccheggio, Estorsione, malversazione, Appropriazione indebita;
2. dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
3. guasti meccanici e/o anormale o improprio funzionamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, o guasti dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o del venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
4. difetti, guasti, vizi, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di **assistenza tecnica**, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;
5. logorio, usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, erosione, arrugginimento, deperimento e incrostazione;
6. montaggio, smontaggio, manutenzione e revisione;
7. di natura estetica, se non sono connessi con eventi indennizzabili;
8. difetti noti all'Assicurato, ai suoi Amministratori e Dirigenti, **all'atto di stipula dell'Assicurazione**;
9. umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere, microrganismi.

C. Esclusione Cyber

Sono sempre esclusi dalla Garanzia i danni da Atto Cyber o Incidente Cyber che produce interferenze o compromette la Disponibilità delle Macchine elettroniche senza causare un Danno materiale e diretto alle stesse.

Se l'Atto Cyber o l'Incidente Cyber sono causa di altri eventi risarcibili a termini della presente Sezione, Generali Italia è obbligata esclusivamente per i Danni materiali e diretti a tutti i beni assicurati conseguenti da questi ultimi.

D. Per Archivi e Supporti di Dati è escluso il valore intrinseco dei dati in essi contenuti. Per i Supporti di dati sono esclusi anche i costi di ripristino dei Dati informatici stessi.

E. BENI ESCLUSI

L'assicurazione non copre:

- a. i danni causati ai conduttori esterni;
- b. i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili;
- c. i danni causati alle apparecchiature elettriche ed elettroniche in godimento dell'Assicurato, rientranti in contratti di leasing, nel caso in cui siano già coperte da apposita assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Condizioni di operatività e limiti di copertura

Per i soli eventi/beni/spese elencati ai punti da A. a E., valgono condizioni, esclusioni e limiti per ciascuno indicati di seguito.

A. SPESE DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE PER SOSTITUZIONE TEMPORANEA

Che cosa NON è assicurato

Generali Italia non risponde dei costi dovuti a:

- a) limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o dell'apparecchio distrutto o danneggiato, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b) indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato o sottratto.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con applicazione di uno Scoperto per Sinistro del 10% con il minimo di 250,00 euro.

B. SPESE PER DUPLICAZIONE O RIAQUISTO DEI PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

Che cosa NON è assicurato

Generali Italia non indennizza i danni dovuti a:

- errata registrazione,
- cancellazione per errore,
- eliminazione per svista.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con applicazione di uno Scoperto per Sinistro del 10% con il minimo di 250,00 euro.

Quando comincia la copertura e quando finisce

Se la duplicazione o il riacquisto non sono necessari, o non avvengono **entro un anno dal Sinistro**, il diritto all'Indennizzo decade.

C. SPESE PER RIAQUISTO SUPPORTI

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con applicazione di uno Scoperto per Sinistro del 10% con il minimo di 250,00 euro.

Quando comincia la copertura e quando finisce

Se la duplicazione o il riacquisto non sono necessari, o non avvengono **entro un anno dal Sinistro**, il diritto all'Indennizzo decade.

D. IMPIANTI E APPARECCHIATURE INATTIVI

Come opera la copertura

L'Indennizzo è determinato in relazione al Valore allo stato d'uso.

E. DANNI MATERIALI E DIRETTI ALLE APPARECCHIATURE CAUSATI DA FURTO

Come opera la copertura

Generali Italia riconosce l'Indennizzo solo se **l'autore del Furto si introduce nei locali** contenenti gli impianti e le apparecchiature stesse:

a. violando le difese esterne mediante:

- rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili;
- uso fraudolento di chiavi false o autentiche o dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando; **la garanzia opera solo se l'Assicurato provvede a sostituire le serrature appena venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento delle chiavi o prende idonei provvedimenti per la custodia dei locali;**

b. per via diversa da quella ordinaria che richiede il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o particolare agilità personale;

c. praticando brecce o aperture in soffitti, pareti o pavimenti;

d. in altro modo, ossia quando l'autore del Furto si introduce nei locali **rimanendovi clandestinamente e asportando poi la refurtiva a locali chiusi.**

Tutte le spese devono essere necessarie e documentate.

Art. 3.2 Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

La Garanzia Apparecchiature elettriche ed elettroniche è prestata:

- **con lo Scoperto e il minimo di Scoperto per Sinistro,**
- **nei limiti della Somma assicurata,**

indicati nella specifica sezione di Polizza,

Restano fermi limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti previsti per le singole coperture nelle presenti Condizioni di assicurazione o in Polizza.

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Garanzie	Scoperto	Limite di indennizzo
Apparecchiature elettriche ed elettroniche	% e minimo indicati in Polizza	Somma assicurata indicata in Polizza
COPERTURE		
• Furto con mezzi di chiusura non conformi	25% minimo 500,00 euro	-
• Enti all'aperto	25% minimo 500,00 euro	-
• Spese di noleggio	10% minimo 250,00 euro	-
• Spese di duplicazione e riacquisto programmi in licenza d'uso	10% minimo 250,00 euro	-
• Spese per riacquisto supporti	10% minimo 250,00 euro	-



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Dove operano le Garanzie

Le Garanzie della presente Sezione sono valide in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

IN GUARDIA

FURTO E RAPINA

La presente Sezione può essere attivata se attivata la sezione **Stabile start (Protezione dell'attività – In solidità)**.



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Danni indennizzabili e Forma della copertura

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i danni causati da Furto e Rapina del Contenuto assicurato, anche se di proprietà di terzi, all'interno del Fabbricato indicato in Polizza.

Come opera la copertura

La copertura è prestata a **Primo Rischio Assoluto**.



Che cosa è assicurato? Garanzie base di sezione

Art. 2.1 Rischi assicurati – Garanzia Furto Contenuto

Che cosa è assicurato

Sono coperti i **Danni materiali e diretti ai beni assicurati causati dagli eventi di seguito specificati**.

1. **Furto**, se l'autore si introduce nel Fabbricato o nelle relative Dipendenze e pertinenze non comunicanti mediante:
 - a. **rottura o scasso** delle difese esterne;
 - b. **uso di chiavi, grimaldelli o simili**;
 - c. **uso fraudolento di chiavi vere** o, in caso di serrature elettroniche, tessere a banda magnetica o a chip/microchip, **smarrite o sottratte agli Assicurati**, o ad altri soggetti a cui sono state affidate, **da non più di 8 giorni dalla perdita del possesso** come da denuncia alla Pubblica Autorità competente;
 - d. **apertura di serrature elettroniche**, senza rottura o scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessore non originali, se dette serrature sono **collegate a una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless**.
 - e. **apertura fraudolenta di serrature a combinazione** numerica o letterale.
 - f. **scalata o per via diversa da quella ordinaria che richiede superamento di ostacoli o ripari** mediante l'impiego di mezzi artificiosi (corde, scale o simili) o facendo uso di particolari agilità personale;
 - g. **in modo clandestino**, ossia all'insaputa del Contraente/degli Assicurati, asportando le cose assicurate successivamente a locali chiusi.
2. **Rapina o Estorsione**, anche nel caso in cui le persone sulle quali è esercitata violenza o minaccia sono prelevate all'esterno e costrette a recarsi all'interno.
3. **Furto commesso attraverso le luci dei mezzi di protezione**, senza introduzione nei locali contenenti i beni assicurati.
4. **Furto con destrezza** commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione degli Assicurati.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- i Valori,
- i Gioielli e preziosi.

Ci sono limiti di copertura

Per ciascuno degli eventi di cui ai punti dal 1. al 4., la copertura opera con la **Franchigia** o con lo **Scoperto** e il minimo di Scoperto per Sinistro indicati in Polizza per Furto Contenuto.

5. I danni causati a Fissi e Infissi, destinati alla chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione, durante il Furto commesso o tentato.

Ci sono limiti di copertura

la copertura opera:

- con il limite massimo di 2.500,00 euro per annualità assicurativa;
- con la Franchigia o con lo Scoperto e il minimo di Scoperto per Sinistro indicati in Polizza per Furto Contenuto.

6. Furto, Rapina nelle Dipendenze e pertinenze non comunicanti

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti derivanti da Furto, Rapina o Estorsione nelle Dipendenze e pertinenze non comunicanti se hanno caratteristiche costruttive, mezzi di protezione e di chiusura uguali agli altri locali assicurati, così come indicato nell'articolo *Caratteristiche del Fabbricato e mezzi di chiusura*, e se sono a uso esclusivo del Fabbricato indicato in Polizza.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- Oggetti pregiati,
- Collezioni,
- Gioielli e preziosi,
- Valori.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- con la Franchigia o con lo Scoperto e il minimo di Scoperto per Sinistro indicati in Polizza per Furto Contenuto;
- con il limite massimo del 20% della Somma assicurata per Furto Contenuto, con il massimo di 5.000,00 euro per annualità assicurativa.

7. Furto commesso da Dipendenti e collaboratori

Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da Dipendenti e collaboratori dell'Assicurato se il Furto è avvenuto in una delle modalità previste ai precedenti punti 1. e 3.

Come opera la copertura

La copertura opera alle seguenti condizioni:

- se il Furto è avvenuto durante gli orari di chiusura dei locali;
- se l'autore del Furto non è incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi relative alla protezione dei locali assicurati.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- con il limite massimo del 20% della Somma assicurata per Furto Contenuto con il massimo di 5.000,00 euro per annualità assicurativa;
- con la Franchigia o con lo Scoperto e il minimo di Scoperto per Sinistro indicati in Polizza per Furto Contenuto.

Art. 2.1.1 Danni provocati dai ladri

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza inoltre:

- a. **Danni materiali e diretti ai beni assicurati** causati durante il Furto, la Rapina o l'Estorsione, commessi, o nel tentativo di commetterli.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera nei limiti della Somma assicurata per Furto Contenuto.

- b. **Guasti causati dai ladri** al Fabbricato durante il Furto o la Rapina, tentati o commessi.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera nei limiti del 15% della Somma assicurata per Furto Contenuto con il massimo 5.000,00 euro.

- c. **Danni a seguito di atti vandalici o dolosi** compiuti dai ladri in occasione di Furto o di Rapina, tentati o commessi.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi danni da deturpamento o imbrattamento dei muri esterni.

Ci sono limiti di copertura

Le estensioni di cui ai punti a., b. e c. operano con applicazione di una Franchigia per Sinistro di 500,00 euro.



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali di sezione

Art. 2.2 Beni in cassaforte

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza – in aggiunta rispetto a quanto previsto all'articolo *Limiti di indennizzo comuni* - i danni materiali e diretti a seguito di Furto e Rapina dei seguenti beni custoditi in cassaforte:

- Gioielli e preziosi;
- Oggetti pregiati;
- Collezioni;
- Valori;
- Documenti.

Come opera la copertura

Per la copertura Furto la Garanzia opera solo in caso di scasso della cassaforte o asportazione totale della cassaforte.

Ci sono limiti di copertura

La presente estensione opera:

- fino a concorrenza del Massimale indicato in Polizza per *Beni in cassaforte*;
- con lo specifico limite per *Denaro in aumento* indicato in Polizza;
- con l'applicazione di una Franchigia di 200,00 euro per Sinistro.

Art. 2.3 Portavalori

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla perdita dei Valori trasportati al di fuori dei locali indicati in Polizza dagli Assicurati, a seguito di:

- Furto in seguito a Infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- Furto con destrezza, solo nei casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori;
- Furto strappando di mano o di dosso alla persona incaricata del trasporto i Valori;
- Rapina subita dalla persona incaricata del trasporto;
- Furto o Rapina avvenuti nell'abitazione della persona incaricata del trasporto in presenza sua o di suoi familiari conviventi.

Che cosa NON è assicurato

È esclusa la sottrazione dei valori a persone:

- di età inferiore a 18 anni;
- di età superiore a 70 anni.

Ci sono limiti di copertura

L'Indennizzo è riconosciuto:

- fino a concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza alla voce *Portavalori*;
- con applicazione di uno Scoperto per Sinistro del 20% con il minimo di 500,00 euro.

Come opera la copertura

La presente Garanzia opera:

- a Primo Rischio Assoluto;
- per il tragitto dalla sede dell'Ente al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

Dove vale la copertura

La copertura è valida, entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

SISTEMI DI PROTEZIONE

Si applicano esclusivamente gli articoli che regolano i sistemi di protezione dichiarati nella specifica sezione di Polizza.

La dichiarata presenza di Sistemi di protezione influisce sulla determinazione del Premio.

Art. 2.4 Impianto di allarme

Come opera la copertura

Se i locali contenenti i beni assicurati sono protetti da impianto di allarme antintrusione, la Garanzia Furto è prestata se:

- le caratteristiche tecniche dell'impianto di allarme risultano dal "certificato di installazione e di collaudo" redatto e firmato dalla ditta installatrice;
- l'impianto viene messo in funzione **ogni volta che** nei locali contenenti i beni assicurati **non c'è presenza di persone**.

Se non è rispettata anche solo una delle condizioni sopra indicate o al momento dell'evento l'allarme risulta guasto:

- viene applicato uno Scoperto del 20% sull'importo liquidabile;
- nel caso di coesistenza con altro Scoperto, si applica uno Scoperto unico pari al 30%;
- se lo Scoperto opera in concomitanza con una Franchigia, quest'ultima viene considerata come minimo non indennizzabile.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 3.1 Esclusioni

Sono in ogni caso escluse Prestazioni causate da:

1. a veicoli a motore iscritti al PRA e loro parti;
2. alle Apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza.
3. Indiretti (per esempio, profitti sperati, mancato godimento o uso, spese peritali;
4. a "Dati informatici", in particolare qualsiasi modifica penalizzante di "Dati informatici" a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
5. da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a "Dati Informatici e i danni da interruzione d'esercizio che conseguono;
6. da Furto di Documenti, Collezioni, Oggetti pregiati, Gioielli e preziosi, Valori avvenuto nei locali rimasti incustodito:
 - dalle ore 24 del 15° giorno consecutivo di mancata custodia se i beni non sono riposti in cassaforte;
 - dalle ore 24 del 90° giorno consecutivo di mancata custodia se i beni sono riposti in cassaforte;
7. avvenuti in occasione di circostanze quali tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio;
8. verificatisi in occasione di eventi quali Incendio, Esplosione anche nucleare, Implosione, Scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, Terremoti, eruzioni vulcaniche, Alluvioni, Inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
9. occorsi in occasioni di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
10. commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o degli Assicurati;
11. commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - a. persone del Nucleo familiare degli Assicurati;
 - b. persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere salvo quanto previsto all'articolo Rischi assicurati – Garanzia Furto Contenuto, al punto 7 "Furto commesso da Dipendenti e collaboratori";
 - c. incaricati – a titolo oneroso - della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 4.1 Limiti di indennizzo comuni

Per i beni sottoindicati le Garanzie In guardia sono valide con i seguenti limiti di Indennizzo:

Tipologia di beni	Limiti di indennizzo
Collezioni, Gioielli e preziosi Documenti ovunque riposti	30% della Somma assicurata Furto Massimo 10.000,00 euro per annualità assicurativa
Valori ovunque riposti (escluso Denaro)	3.000,00 euro per anno assicurativo
Denaro ovunque riposto	2.000 euro per annualità assicurativa
Oggetti pregiati	15.000,00 euro per singolo oggetto col massimo della Somma assicurata e nel limite di 30.000,00 euro per annualità assicurativa

Beni in Leasing

Se i beni assicurati sono garantiti anche da polizza Leasing, in caso di Sinistro indennizzabile a norma della presente Sezione che coinvolge tali beni, la presente Assicurazione è operante:

- a primo rischio, per l'intero ammontare dell'Indennizzo, se la polizza Leasing risulta per qualche motivo non operante,
- a secondo rischio, per la parte di Indennizzo eccedente quanto dovuto ed effettivamente liquidato dalla polizza Leasing,

sempre al netto di eventuali Franchigie o Scoperti e nei limiti di Indennizzo previsti dalla presente Assicurazione per le varie tipologie di oggetti assicurati e loro collocamento.

Resta fermo che a nessun titolo Generali Italia è tenuta a pagare una somma superiore a quella assicurata, a eccezione del caso previsto all'art. 1914 (Obbligo di salvataggio) del Codice civile.

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Oltre ai limiti comuni per tipologia di bene indicati al precedente articolo Limiti di indennizzo comuni, valgono i limiti principali di seguito riportati.

Garanzia	Scoperto/Franchigia	Limite di indennizzo
Garanzie base di sezione		
Rischi assicurati – Furto Contenuto		Somma assicurata Furto
1. Furto	Franchigia/Scoperto e minimo di Scoperto per Sinistro indicati in Polizza per Furto Contenuto	-
2. Rapina estorsione	Franchigia/Scoperto e minimo di Scoperto per Sinistro indicati in Polizza per Furto Contenuto	
3. Furto attraverso le luci dei mezzi di protezione	Franchigia/Scoperto e minimo di Scoperto per Sinistro indicati in Polizza per Furto Contenuto	
4. Furto con destrezza	Franchigia/Scoperto e minimo di Scoperto per Sinistro indicati in Polizza per Furto Contenuto	
5. Danni causati dai ladri	Franchigia/Scoperto e minimo di Scoperto per Sinistro indicati in Polizza per Furto Contenuto	2.500,00 euro per annualità assicurativa
6. Furto, rapina, estorsione in dipendenze e pertinenze non comunicanti	Franchigia/Scoperto e minimo di Scoperto per Sinistro indicati in Polizza per Furto Contenuto	20% della Somma assicurata Furto con il massimo di 5.000,00 euro per annualità assicurativa
7. Furto commesso da dipendenti e collaboratori	Franchigia/Scoperto e minimo di Scoperto per Sinistro indicati in Polizza per Furto Contenuto	20% della Somma assicurata Furto con il massimo di 5.000,00 euro per annualità assicurativa
Danni provocati dai ladri		
a. Danni materiali e diretti ai beni assicurati	Franchigia di 500,00 euro per Sinistro	Nei limiti della Somma assicurata Furto
b. Guasti cagionati dai ladri	Franchigia di 500,00 euro per Sinistro	15% della Somma assicurata Furto col massimo di 5.000,00 euro
c. Danni a seguito di atti vandalici e dolosi	Franchigia di 500,00 euro per Sinistro	15% della Somma assicurata Furto col massimo di 5.000,00 euro
Garanzie opzionali di sezione		
Beni in cassaforte		In eccedenza ai limiti previsti per tipologia di oggetti ovunque riposti

- Gioielli e preziosi - Oggetti pregiati - Collezioni - Valori - Documenti	Franchigia di 200,00 euro per Sinistro	Massimale indicato in Polizza
Denaro		Limite specifico <i>Denaro in aumento</i> indicato in Polizza
Portavalori	Scoperto 20% minimo 500,00 euro	Somma assicurata Portavalori coi limiti previsti per gli eventi garantiti che hanno originato il danno



Dove vale la copertura?

Art. 5.1 Dove operano le Garanzie

Le Garanzie In guardia sono valide in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 6.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla copertura assicurativa

La copertura assicurativa è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Solo il Contraente e Generali Italia possono esercitare le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla copertura assicurativa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato ed è esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Il pagamento può essere fatto solo nei confronti o col consenso dei titolari dei diritti stessi.

Art. 6.2 Forma dell'assicurazione

L'Assicurazione è prestata con i seguenti criteri:

- Forma di garanzia: **Primo Rischio Assoluto**;
- Tipo di garanzia: **Valore reale**.

Art. 6.3 Caratteristiche del Fabbricato e mezzi di chiusura – Condizioni di indennizzabilità del Sinistro

La Garanzia Furto è operante alle condizioni illustrate a seguire.

A. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

I locali che contengono le cose assicurate **devono presentare le stesse caratteristiche costruttive previste da una delle seguenti Tipologie costruttive di Fabbricato** indicata in Polizza:

- Antisismico;
- Bioedilizia;
- Cemento armato;
- Muratura;
- Legno;
- Altra Tipologia.

B. MEZZI DI CHIUSURA ORDINARI DEI LOCALI

Ogni apertura esterna dei locali contenenti le cose assicurate situata a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili per via ordinaria, **deve essere difesa, per tutta la sua estensione**, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, il tutto fisso e chiuso con serrature o altri idonei congegni di bloccaggio (questi ultimi richiudibili solo dall'interno) o da inferriate.

Sono esclusi i danni da Furto quando entrambe o anche una sola delle sopra citate condizioni di operatività non sussistono al momento del Sinistro.

A parziale deroga di queste condizioni di operatività, **se il Furto avviene anche in una sola delle seguenti circostanze:**

1. in locali con caratteristiche costruttive del Fabbricato non conformi a quanto sopra indicato, ma comunque con l'utilizzo di altri materiali comunemente impiegati nell'edilizia, tali da garantirne adeguata solidità e robustezza ai fini abitativi
2. con rottura o scasso dei mezzi di chiusura non conformi, anche se viene accertato che altre aperture dei locali erano protette in modo conforme;
3. agevolato dalla presenza di impalcature temporanee installate a ridosso del Fabbricato per lavori di manutenzione e dopo la stipula del contratto.

Il Sinistro è indennizzabile ma:

- con applicazione di uno **Scoperto del 20% sull'importo liquidabile;**
- **nel caso di coesistenza con altro Scoperto, con applicazione di uno Scoperto unico e pari al 30%;**
- **nel caso di coesistenza con una Franchigia o minimo di Scoperto, questi vengono considerati come minimo non indennizzabile.**

Generali Italia indennizza il Sinistro con applicazione del normale Scoperto previsto in Polizza quando ci sono mezzi di chiusura difformi da quelli indicati in Polizza, ma riguardano aperture diverse da quelle utilizzate dai ladri per introdursi nei locali.

Nei casi in cui le aperture utilizzate dai ladri per introdursi nei locali assicurati sono protette da mezzi di chiusura inoperanti o non esistono mezzi di chiusura, il Sinistro non è indennizzabile.

³³ A deroga di quanto previsto dall'art. 1900 del Codice civile.

³⁴ L'art.1588 (Perdita e deterioramento della cosa locata) prevede che il conduttore deve rispondere della perdita e del deterioramento dell'immobile nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio:

- se non fornisce la prova che sono accaduti per causa a lui non imputabile,

- anche se causati da persone da lui ammesse anche temporaneamente all'uso o al godimento dell'immobile locato.

L'art.1589 (Incendio di cosa assicurata) del Codice civile disciplina la responsabilità del conduttore nei i casi in cui l'immobile locato, distrutto o deteriorato, è assicurato;

L'art..1611 (Incendio di casa abitata da più inquilini) del Codice civile disciplina i casi in cui l'immobile locato, distrutto o deteriorato, è abitato da più conduttori/inquilini.

³⁵ Decreto legislativo 31 luglio 2020 n° 101 e successive modifiche e integrazioni.

CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Identificazione degli Assicurati

IDENTIFICAZIONE DI VOLONTARI, ASSOCIATI, ADDETTI E FRUITORI

L'Ente Contraente, al fine di consentire a Generali Italia di identificare gli Assicurati, **in sede di emissione del contratto, fornisce i dati anagrafici** (nome, cognome e codice fiscale) dei seguenti **Assicurati**:

- Volontari
- Associati
- Addetti
- Fruitori.

Se nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione gli Assicurati, o il loro numero, variano, Il Contraente deve comunicare le variazioni e le generalità dei nuovi Assicurati all'Agenzia che gestisce il contratto con comunicazione avente data certa.

L'estensione di copertura ai nuovi Assicurati ha efficacia dalla data del ricevimento della comunicazione da parte di Generali Italia (o data successiva risultante dalla documentazione contrattuale).

Il Contraente deve corrispondere il maggior Premio eventualmente dovuto per la variazione entro 15 giorni dalla comunicazione da parte di Generali Italia del relativo importo.

In mancanza, la copertura relativa ai nuovi Assicurati resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento del Premio per gli stessi dovuto.

In caso di incongruenza tra i dati degli iscritti nei registri tenuti dal Contraente e i dati, o il numero, degli Assicurati identificati in Polizza, è considerato quanto dichiarato in fase di emissione del contratto e successive variazioni su numero e generalità degli Assicurati

Se il Contraente non fornisce, al momento della stipula del contratto, i dati anagrafici (nome, cognome e codice fiscale) dei Volontari, degli Associati e degli Addetti per i quali richiede la copertura assicurativa, **esonera Generali Italia da ogni eventuale responsabilità nella mancata raccolta dei nominativi nei casi obbligatoriamente previsti dalla normativa IVASS³⁶ e deve:**

- **esibire in qualsiasi momento**, a semplice richiesta delle persone incaricate da Generali Italia di fare accertamenti e controlli, **la documentazione** (registri tenuti secondo quanto previsto dalla normativa in corso o, in mancanza di obbligo normativo, elenchi di iscrizione o altra documentazione tenuti a cura del Contraente) **comprovante l'effettiva qualifica e identificazione degli Assicurati, compresa la data certa dell'attività prestata a favore del Contraente;**
- **fornire, in caso di Sinistro, la prova dell'effettiva qualifica di Assicurato** attraverso la produzione dei registri tenuti secondo quanto previsto dalla normativa in corso o, in mancanza di obbligo normativo, degli elenchi di iscrizione o **altra documentazione comprovante la data certa dell'effettiva partecipazione all'attività assicurata**, tenuta a cura del Contraente;

Se, nel corso dell'annualità assicurativa, il numero di Assicurati dichiarato nella specifica sezione di Polizza aumenta **di non oltre cinque unità**, Generali Italia rinuncia a ridurre proporzionalmente l'Indennizzo³⁷.

Se il numero di Assicurati in eccedenza supera le cinque unità, il Contraente deve:

- **comunicare all'Agenzia che gestisce il contratto il numero aggiornato degli Assicurati entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo alla variazione che comporta un aumento degli Assicurati superiore alle 5 unità rispetto all'ultima comunicazione;**
- **integrare il Premio per tutti gli Assicurati in più rispetto al numero riportato in Polizza, entro 15 giorni dalla comunicazione da parte di Generali Italia dell'importo dovuto, pena la riduzione proporzionale dell'Indennizzo in caso di Sinistro³⁸.**

IDENTIFICAZIONE DEI VOLONTARI OCCASIONALI

Ai fini dell'identificazione dei Volontari occasionali si fa riferimento agli elenchi di iscrizione o altra **documentazione tenuta a cura del Contraente comprovante l'effettiva qualifica e identificazione degli Assicurati**, compresa la

data certa dell'attività prestata a favore del Contraente.

Per la validità delle coperture assicurative, il Contraente deve tenere aggiornata tale documentazione.

Generali Italia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli e il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari.

Se nel corso dell'annualità assicurativa il numero di Volontari occasionali supera il limite della fascia dichiarata in Polizza (o successivamente comunicata a Generali Italia con conseguente aggiornamento del Premio), il Contraente deve:

- **comunicare il numero aggiornato dei Volontari occasionali all'Agenzia che ha in gestione il contratto entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo all'avvenuta variazione;**
- **adeguare la Polizza integrando conseguentemente il Premio, entro 15 giorni dalla comunicazione da parte di Generali Italia dell'importo dovuto, pena la riduzione proporzionale dell'Indennizzo in caso di Sinistro³⁹.**

Art. 1.2 Dichiarazioni del Contraente

Generali Italia presta il suo consenso all'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente sui dati e le circostanze richiesti.

Le dichiarazioni inesatte o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono determinare, in tutto o in parte, la perdita del diritto all'Indennizzo e la stessa cessazione dell'Assicurazione⁴⁰.

Il Contraente/Assicurato deve inoltre comunicare per iscritto a Generali Italia ogni variazione del rischio che determina un aggravamento o una riduzione del rischio stesso⁴¹.

- ✓ Per esempio rispetto alle Garanzie In solidità:
- costituisce un aggravamento di rischio Incendio, il deposito di una grande quantità di materiale infiammabile
 - costituisce una riduzione del rischio Terremoto l'adeguamento antisismico del Fabbricato

Se, al verificarsi di un Sinistro, viene riscontrato che le dichiarazioni in base alle quali il Contraente ha beneficiato di una riduzione del Premio non corrispondono al reale stato delle cose, l'Indennizzo dovuto da Generali Italia è ridotto in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

BUONA FEDE

L'omissione di circostanze aggravanti il rischio, come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della copertura assicurativa o durante il corso della stessa che non riguardano caratteristiche essenziali e durevoli del rischio, non pregiudicano il diritto all'integrale Indennizzo dei danni se tali omissioni o inesattezze sono avvenute in buona fede, senza dolo o colpa grave.

A Generali Italia spetta comunque il maggior Premio, proporzionale all'eventuale maggior Rischio emerso, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata o manifestata.

DIMINUZIONE DEL RISCHIO

In caso di diminuzione del rischio, Generali Italia procede a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato⁴² e rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto.

Art. 1.3 Garanzie presso diversi assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato:

- **deve comunicare per iscritto** a Generali Italia l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio, eccetto quelle stipulate per suo conto da terzi per obblighi di legge o di contratto e quelle di cui è in possesso in quanto garanzie accessorie ad altri servizi (es: abbinate a biglietti di viaggio, conti correnti, carte di credito, mutuo fondiario o ipotecario);
- **In caso di Sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori** e può richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
In caso la somma di tali Indennizzi - escluso da tale conteggio l'Indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Generali Italia è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori⁴³.

Per le Garanzie della sezione Salute e Benessere, se attivate, i singoli Assicurati sono esonerati dall'obbligo

di denuncia di altre assicurazioni: la coesistenza di altre assicurazioni stipulate personalmente dai singoli Assicurati con altri assicuratori per la copertura degli stessi rischi, anche se non dichiarata, non pregiudica la garanzia prestata con il presente contratto e il pagamento della relativa indennità è effettuato in ogni caso nella misura dovuta.

Art. 1.4 Comunicazioni tra le parti

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto **devono essere fatte per iscritto tramite raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC)** e inviate all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.

Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia in esecuzione dell'Assicurazione devono essere fatte per iscritto secondo le modalità e presso gli indirizzi concordati con il Contraente nell'ambito dell'Accordo quadro in materia di distribuzione assicurativa.

Art. 1.5 Legge applicabile e Foro competente

Il contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o dei loro aventi diritto.

Art. 1.6 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia. Se nelle "Condizioni di assicurazione" è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

Art. 1.7 Titolarità dei diritti derivanti dall'Assicurazione

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dall'Assicurazione possono essere esercitati solo dal Contraente/Assicurato e da Generali Italia.

L'accertamento e la liquidazione dei danni conseguenti ad accordo o arbitrato sono vincolanti per l'Assicurato, restando esclusa ogni possibilità di impugnativa.

L'Indennizzo può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dell'Assicurato.



Quando e come devo pagare?

Art. 2.1 Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione - Mezzi di pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se a tale data sono stati pagati il Premio o la prima rata di Premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

Il Premio è normalmente determinato per un periodo di assicurazione di un anno. Se prevista una durata del contratto inferiore o superiore, il Premio dovuto coincide comunque con quello indicato in Polizza.

Il Premio è interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate.

Il Premio o le rate di Premio possono essere pagati all'Agenzia di riferimento oppure a Generali Italia.

Il Premio può essere pagato con i seguenti mezzi:

- in denaro contante se il Premio annuo non è superiore a 750,00 euro;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di effetto indicata in Polizza, il Premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico o nel giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito; salvo buon fine degli addebiti, per la prima rata, il Premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA o del conferimento dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito, per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza;
- se il Premio è addebitato su conto corrente (SDD) o carta di credito con frazionamento del Premio annuale in più

rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata. In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD o della carta di credito indicata il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia;

- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento dello stesso e salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del Premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento; rimangono immutati le successive scadenze e il diritto di Generali Italia a ricevere i pagamenti dei Premi scaduti⁴⁴.



ATTENZIONE: il pagamento del Premio o della rata di Premio in scadenza è condizione necessaria per la reale validità e decorrenza dell'Assicurazione. In mancanza di detto pagamento il contratto, anche se sottoscritto, non opera.



Salvo buon fine: la Garanzia opera dalla data di decorrenza o dalle scadenze successive indicate in Polizza anche se gli importi di Premio non sono stati ancora ricevuti da Generali Italia; ciò solo se il pagamento del Premio viene successivamente accreditato. In caso contrario la Garanzia non opera o rimane sospesa.



Si suggerisce di verificare la data di scadenza del Premio o delle singole rate di Premio e i pagamenti effettuati nell'Area Riservata "MyCattolica", consultabile previa registrazione accedendo dal sito internet www.cattolica.it o per mezzo dell'App MyCattolica.

Art. 2.2 Indicizzazione

Se indicato in Polizza, il contratto è indicizzato e riporta lo specifico indice di adeguamento. A ogni scadenza annuale del Premio, le Somme assicurate, i Massimali e il Premio sono aggiornati in proporzione alle variazioni percentuali **dell'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati** pubblicate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) in conformità di quanto segue.

- L'adeguamento si effettua per la prima volta ponendo a raffronto l'indice del terzo mese antecedente la decorrenza del contratto e l'analogo indice relativo allo stesso mese dell'anno successivo. Per i successivi adeguamenti si utilizza per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice relativo al mese come sopra individuato, si fa riferimento all'indice disponibile del mese antecedente più prossimo.
- Se dal raffronto degli indici risulta una variazione negativa l'adeguamento non si applica.
- Se dal raffronto degli indici risulta un incremento superiore al 5%:
 - alle Somme assicurate e ai Massimali si applica la variazione effettiva;
 - al Premio si applica la variazione del 5% più il 50% di ogni punto eccedente detta percentuale.



ESEMPIO:

Dal confronto degli Indici risulta un **incremento del 12%**:

- **Le Somme assicurate e i Massimali** sono adeguati del **12%**
- **Il Premio** è adeguato dell'**8,5%**: 5% + 3,5% (50% dei 7 punti eccedenti il 5%)

L'indicizzazione si applica solo **se espressamente previsto in Polizza ed è sempre esclusa per le Garanzie delle sezioni di Prevenzione e Assistenza, se attivate.**

Non sono comunque soggetti a indicizzazione:

- **Franchigie espresse in cifra assoluta,**
- **minimi e massimi di Scoperto,**
- **tutti i valori espressi in percentuale,**

- limiti di Indennizzo.

Art. 2.3 Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al Premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, restano a carico del Contraente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 3.1 Durata dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha durata

- annuale o
- poliennale con applicazione della riduzione di Premio prevista per legge,

come indicato in Polizza.

Salvo quanto diversamente pattuito in Polizza, il contratto di durata pari o superiore a un anno è stipulato con clausola di tacito rinnovo e, alla scadenza, a prescindere dalla sua durata originaria, viene prorogato automaticamente per un altro anno e così successivamente.

Il contratto di durata inferiore all'anno è sempre stipulato senza tacito rinnovo.

Il contratto stipulato senza tacito rinnovo perde efficacia alla sua scadenza naturale senza bisogno di alcuna formalità.

Le Garanzie Eventi catastrofali e le Garanzie della sezione Cyber Risk, se attivate, hanno durata annuale e, se il contratto ha durata poliennale, in mancanza di disdetta, si rinnovano tacitamente di anno in anno.



Come posso disdire la polizza?

Art. 4.1 Diritto di ripensamento

Se il contratto è collocato **interamente** mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, con richiesta scritta da inviare a Generali Italia (Via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV – PEC generalitalia@pec.generaligroup.com) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. **A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.** Di conseguenza Generali Italia rimborsa al Contraente il Premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. **L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di Sinistro eventualmente presentata.**

Art. 4.2 Disdetta e Recesso

Generali Italia ha la facoltà di modificare le condizioni di Assicurazione e/o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, del contratto. In tal caso, Generali Italia almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, comunica al Contraente la proposta di rinnovo e le nuove condizioni.

Il Contraente può accettarle attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale e con le modalità previste nell'articolo *Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio.*

Il pagamento comporta manifestazione della volontà di rinnovare il contratto e accettazione delle nuove condizioni proposte.

In caso contrario, il contratto si intende risolto alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di 30 giorni).

Generali Italia può esercitare la medesima facoltà, con le stesse modalità, in relazione alle Garanzie Eventi catastrofali e alle Garanzie della sezione Cyber Risk, se operanti, in occasione di ogni scadenza annuale delle stesse.

Il Contraente che non intende accettare le nuove condizioni non provvede al pagamento del Premio relativo a tali Garanzie, che pertanto si intendono cessate alla scadenza. In tal caso il contratto continua per le restanti Garanzie.

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga del contratto, se prevista, o delle sole Garanzie Eventi catastrofali e/o della sezione Cyber Risk inviando **comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla relativa scadenza.** La comunicazione di disdetta è valida ed efficace per tutte le Garanzie attivate in scadenza, salvo espressa indicazione che vale esclusivamente per le Garanzie Eventi catastrofali e/o per le Garanzie della sezione Cyber Risk.

Nel caso di durata superiore a cinque anni, con applicazione della riduzione di Premio prevista per legge, il Contraente ha comunque facoltà di recedere esclusivamente dopo il termine di cinque anni, inviando **comunicazione scritta con preavviso di 30 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata**⁴⁵.

Per le comunicazioni oggetto della presente disposizione si osservano le modalità descritte nell'articolo **Comunicazioni tra le parti**.

Art. 4.3 Modifica delle condizioni dell'Assicurazione e/o delle Garanzie nel periodo di validità dell'assicurazione

Se il contratto è stipulato con durata poliennale, nel periodo di validità dell'Assicurazione, Generali Italia si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano l'Assicurazione o le Garanzie stesse, con le modalità ed entro i limiti di legge, se la modifica è giustificata, rispetto alla generalità dei contratti dello stesso tipo della presente Assicurazione, da:

- Leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità, anche estere, a cui Generali Italia è tenuta ad adeguarsi anche in funzione del gruppo di appartenenza;
- Esigenze tecniche determinate da modifiche obiettive alle condizioni praticate sui mercati dai Riassicuratori e che hanno un'incidenza sull'Assicurazione o sulle Garanzie;
- Evoluzioni inerenti alle tecnologie e agli strumenti informatici utilizzati, direttamente o indirettamente, per l'esecuzione dell'Assicurazione o delle Garanzie medesime e le relative misure di sicurezza;
- Aggiornamenti delle modalità operative di erogazione di eventuali servizi accessori non assicurativi o dei relativi fornitori, salvaguardando il valore dei servizi stessi.

Le relative comunicazioni di modifica sono effettuate da Generali Italia secondo le modalità pattuite nel presente contratto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata.

In ogni caso di esercizio del potere di modifica unilaterale delle clausole e delle condizioni, Generali Italia informa il Contraente del suo diritto di recedere dall'Assicurazione o dalle Garanzie stesse.

Il Contraente esercita il diritto di recesso con comunicazione effettuata secondo le modalità pattuite nel presente contratto entro la data di decorrenza della modifica.

In tal caso, l'Assicurazione o le Garanzie si intendono risolte con effetto da tale data e Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso. **Se il Contraente non manifesta la volontà di recedere dall'Assicurazione o dalle Garanzie entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.**

Le parti riconoscono che nell'Assicurazione sono automaticamente recepite, anche senza preavviso, tutte le modifiche imposte da disposizioni normative di carattere legislativo o regolamentare o da provvedimenti delle Autorità competenti, che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate o sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni che hanno provocato tale modifica.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI

Art. 5.1 Invio dei Reclami

Eventuali reclami inerenti il Contratto di assicurazione "Cattolica&Non Profit – Enti e Associazioni" relativi alla gestione dei Sinistri connessi alle singole Garanzie devono essere inviati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - e mail: reclami.it@generali.com.

Se il reclamante non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni, può rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

³⁶ Regolamento ISVAP (dal 1° gennaio 2013 IVASS) n. 27 del 14 ottobre 2008 ed eventuali successive modifiche.

³⁷ Secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice civile.

³⁸ Secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice civile.

³⁹ In applicazione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice civile.

⁴⁰ Artt. 1892, 1893, 1894 del Codice civile.

⁴¹ Artt. 1897, 1898 del Codice civile.

⁴² Art. 1897 del Codice civile.

⁴³ Articolo 1910 del Codice civile.

⁴⁴ Art. 1901 del Codice civile.

⁴⁵ Art. 1899 del Codice civile.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate

Generali Italia ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e **il Contraente e/o Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e le informazioni richieste.**



Come posso disdire la polizza?

Art. 1.2 Recesso in caso di sinistro

Generali Italia può recedere dall'Assicurazione a seguito della denuncia di ogni Sinistro effettuata a termini di contratto.

Tale facoltà può essere esercitata entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dello stesso.

Il recesso:

- **deve essere comunicato per iscritto tramite lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata;**
- **ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa.**

In tutti i casi, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle parti non possono essere interpretati come loro rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE PROTEZIONE DELLA PERSONA

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE PRESTAZIONI PREVENZIONE E ASSISTENZA - ASSISTENZA PERSONA



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Come attivare l'assistenza

Per poter usufruire delle Prestazioni, l'Assicurato deve preventivamente contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'effettuazione:

- **dall'Italia al numero verde 800 572 572**
- **dall'estero al numero +39 02 58 240 565**

Quando richiede la Prestazione, l'Assicurato **deve comunicare**:

- nome e cognome;
- tipo di assistenza di cui ha bisogno e documentazione eventualmente richiesta per poter usufruire della relativa Prestazione;
- numero di Polizza e codice della fascia tessera indicato nella specifica sezione di Polizza;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico dove può essere reperito nel corso dell'assistenza.

Per poter fornire le Prestazioni previste nella sezione Assistenza Persona, la Struttura Organizzativa deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato. Per questo motivo necessita del consenso dell'Assicurato come previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali⁴⁶.

Contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa l'Assicurato dà il consenso al trattamento dei suoi dati personali anche relativi alla salute e a reati e a condanne penali se necessario, così come indicato nell'informativa dei dati ricevuta.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE SALUTE E BENESSERE



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Obblighi in caso di sinistro

Entro 10 giorni dalla data del Sinistro o dal momento in cui ne ha conoscenza, l'Assicurato o, se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, **devono darne comunicazione per iscritto all'Agenzia dove è appoggiato il contratto.**

Generali Italia si riserva di sottoporre a visita medica l'Assicurato, previo accordo con il Contraente e l'Assicurato in merito alle tempistiche e alla modalità, potendosi avvalere della collaborazione di fiduciari.

In caso di Sinistro Generali Italia ha inoltre diritto di prendere visione di registri, fatture e quanto utile al fine di poter verificare la copertura assicurativa e determinare l'ammontare del danno.

Se non si rispettano gli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro si può perdere il totale o parziale diritto all'Indennizzo⁴⁷.

Art. 1.2 Denuncia del sinistro

La denuncia del Sinistro:

- **deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, con una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento;**
- **deve essere corredata da documentazione medica attestante il Sinistro** (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: Cartella clinica completa e certificati medici).

Il decorso delle Lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici fino a guarigione avvenuta.

Se l'Infortunio ha causato la morte dell'Assicurato o se questa avviene nel periodo di cura, Generali Italia deve essere immediatamente avvisata.



ATTENZIONE:

L'Assicurato si impegna:

- ad acconsentire alla visita dei medici incaricati da Generali Italia e a collaborare per consentire le indagini, valutazioni e accertamenti - da eseguirsi in Italia - necessarie per la determinazione del diritto all'Indennizzo, nonché ad autorizzare i propri medici curanti a fornire tutte le informazioni ritenute indispensabili per l'erogazione delle prestazioni assicurative;
- a fornire tutta la documentazione (medica e non) che Generali Italia ritiene opportuno acquisire ai fini di una corretta e completa istruttoria del Sinistro

Art. 1.3 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni di assicurazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione sono comunque effettuati **entro trenta (30) giorni:**

- dal ricevimento della documentazione completa, ovvero
- dalla conclusione della eventuale procedura di accertamento, con atto di pagamento o verbale di perizia, promossa secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni di assicurazione.

Restano fermi **eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche Garanzie**, cui si rimanda il Cliente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art.1.4 Modalità di rimborso spese di cura a seguito di infortunio

Per la Garanzia *Spese di cura per infortunio*, l'Indennizzo avviene su richiesta dell'Assicurato stesso (o dei suoi aventi diritto).

Tutte le spese devono essere debitamente documentate, presentando la relativa documentazione

giustificativa.

Se presentati gli originali fiscalmente validi delle documentazioni di spesa, Generali Italia provvede alla restituzione degli stessi con **l'apposizione della data di liquidazione e del suo importo.**

Se l'Assicurato ha ricevuto o deve ricevere un rimborso da altro ente assistenziale o da altro assicuratore per una medesima prestazione presente in questo contratto, è tenuto a fornire a Generali Italia evidenza degli **importi ricevuti o che gli verranno riconosciuti.** Generali Italia paga la prestazione richiesta solo per la parte di spesa effettivamente sostenuta dall'Assicurato, **al netto di quanto a carico dei suddetti terzi**, e comunque fino a un importo che sommato a quanto già indennizzato da altro ente o assicuratore non eccede il costo sostenuto per quella prestazione.

La richiesta di rimborso deve essere presentata entro trenta giorni dal termine della cura medica/degenza.

Generali Italia provvede al rimborso una volta accertata la guarigione clinica sulla base della documentazione presentata (fattura o ricevuta del medico, ricevute del farmacista, documenti giustificativi dell'Istituto di cura nel quale ha avuto luogo il Ricovero e simili).

Sono sempre escluse dal rimborso tutte le spese per visite medico legali non richieste da Generali Italia per definire la liquidazione del Sinistro.

Per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono eseguiti in Italia in euro applicando il tasso ufficiale di cambio B.C.E. rilevato nel giorno dell'ultimo pagamento sostenuto.

Art. 1.5 Controversie – Perizia contrattuale

Se tra Generali Italia e l'Assicurato insorgono eventuali controversie di natura medica, la loro determinazione può essere demandata a un collegio di tre medici.

L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei medici la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato.

Ogni parte designa un proprio consulente mentre il terzo medico viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.

Se non c'è accordo sull'individuazione del terzo medico, questo deve essere scelto dal presidente del consiglio dell'ordine dei medici con giurisdizione nel luogo dove si riunisce il collegio o di chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il Comune dove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

Il collegio medico può, se lo ritiene opportuno, rinviare l'accertamento definitivo a un momento successivo da designarsi dal collegio stesso. Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta, anche solo a maggioranza, dal collegio medico: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte il cui perito, anche dissenziente, non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna parte sostiene le proprie spese e paga il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.

I risultati della perizia sono raccolti in un verbale redatto in doppio esemplare, uno per l'Assicurato e uno per Generali Italia.

Art. 1.6 Pronta liquidazione

In caso di Infortunio indennizzabile a termini della copertura assicurativa prestata per la Garanzia Invalidità permanente per infortunio, l'Assicurato può richiedere, in luogo dell'accertamento del postumo indennizzabile secondo i normali criteri di liquidazione previsti per la suddetta Garanzia, un sistema rapido di indennizzo.

La **"Pronta Liquidazione"** consiste nella determinazione dell'Indennizzo, per i casi e nella misura indicata nella tabella di seguito riportata, senza attendere l'intervenuta stabilizzazione dei postumi e l'accertamento medico legale.

La Franchigia prevista sull'Invalidità permanente da Infortunio in base a quanto pattuito per la Garanzia Invalidità permanente per infortunio non è applicata.

Se l'Infortunio riguarda più distretti indicati nella seguente tabella, l'Indennizzo forfettario è pagato tenendo conto di quello che prevede maggiore Indennizzo.

A deroga delle norme sulla denuncia e gestione del Sinistro, l'Assicurato **entro 30 giorni dall'Infortunio** può

formulare richiesta scritta, da inviare con le modalità descritte nell'articolo *Comunicazioni tra le parti* (raccomandata o PEC), di Pronta Liquidazione.

La richiesta deve necessariamente essere corredata da:

- referto medico di Pronto soccorso ospedaliero in originale;
- l'esame diagnostico strumentale in originale ed eseguito in struttura pubblica, con documentazione in originale rilasciata dalla stessa struttura pubblica che certifica la Lesione subita.

Se è scelto il sistema ordinario di liquidazione, l'Assicurato non può, per lo stesso Sinistro, richiedere successivamente la Pronta liquidazione.

CALCOLO PRONTA LIQUIDAZIONE

La Somma assicurata viene divisa per mille e moltiplicata per gli importi indicati nella seconda colonna della "tabella Pronta liquidazione" di seguito riportata.

 **Esempio:**

Per Frattura delle ossa nasali senza stenosi per una Somma assicurata di 100.000,00 euro, con la Pronta liquidazione Generali Italia paga:

- l'importo di 450,00 euro ($100.000,00/1.000,00 * 4,50$), se in Polizza è indicata l'applicazione della tabella ANIA
- l'importo di 500,00 euro ($100.000,00/1.000,00 * 5,00$), se in Polizza è indicata l'applicazione della tabella INAIL.

Per Frattura si intende quanto indicato nelle Definizioni alla voce *Frattura scheletrica*.

TABELLA "PRONTA LIQUIDAZIONE"

Lesione	Indennizzo per ogni 1.000,00 € di somma assicurata		Esempi di indennizzi per alcuni importi di somma assicurata					
			Somma assicurata € 100.000,00		Somma assicurata € 200.000,00		Somma assicurata € 300.000,00	
	Importo corrisposto in €							
	Inail	Ania(*)	Inail	Ania(*)	Inail	Ania(*)	Inail	Ania(*)
Capo:								
Frattura delle ossa nasali senza stenosi	5,00	4,50	500,00	450,00	1.000,00	900,00	1.500,00	1.350,00
Arto superiore: Frattura diafisaria di: - omero - radio e ulna - biossea di avambraccio	28,00	18,00	2.800,00	1.800,00	5.600,00	3.600,00	8.400,00	5.400,00
Frattura a legno verde	5,00	4,50	500,00	450,00	1.000,00	900,00	1.500,00	1.350,00

Lesione	Indennizzo per ogni 1.000,00 € di somma assicurata		Esempi di indennizzi per alcuni importi di somma assicurata					
			Somma assicurata € 100.000,00		Somma assicurata € 200.000,00		Somma assicurata € 300.000,00	
	Importo corrisposto in €							
	Inail	Ania(*)	Inail	Ania(*)	Inail	Ania(*)	Inail	Ania(*)
Mano: Perdita anatomica: del medio	78,00	41,00	7.800,00	4.100,00	15.600,00	8.200,00	23.400,00	12.300,00
dell'anulare	40,00		4.000,00		8.000,00		12.000,00	
del mignolo	75,00		7.500,00		15.000,00		22.500,00	
falange ungueale dell'indice	37,00	17,00	3.700,00	1.700,00	7.400,00	3.400,00	11.100,00	5.100,00
falange ungueale del medio	18,00	4,50	1.800,00	450,00	3.600,00	900,00	5.400,00	1.350,00

Cattolica&Non Profit - Enti e Associazioni
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

falange ungueale dell'anulare	5,00	4,50	500,00	450,00	1.000,00	900,00	1.500,00	1.350,00
falange ungueale del mignolo	18,00	9,00	1.800,00	900,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	2.700,00
ultime due falangi dell'indice	70,00	55,00	7.000,00	5.500,00	14.000,00	11.000,00	21.000,00	16.500,00
ultime due falangi del medio	45,00	17,00	4.500,00	1.700,00	9.000,00	3.400,00	13.500,00	5.100,00
ultime due falangi dell'anulare	28,00	18,00	2.800,00	1.800,00	5.600,00	3.600,00	8.400,00	5.400,00
ultime due falangi del mignolo	40,00		4.000,00		8.000,00		12.000,00	
Frattura:								
Del primo osso metacarpale	5,00	4,50	500,00	450,00	1.000,00	900,00	1.500,00	1.350,00
di ogni altro metacarpo	5,00	4,50	500,00	450,00	1.000,00	900,00	1.500,00	1.350,00
di una falange del pollice	18,00	9,00	1800,00	900,00	3.600,00	1800,00	5.400,00	2.700,00
di una falange di ogni altro dito	5,00	4,50	500,00	450,00	1.000,00	900,00	1.500,00	1.350,00
Arto inferiore:								
Frattura:								
branca ileo - pubica o ischio - pubica di bacino	9,00	4,50	900,00	450,00	1.800,00	900,00	2.700,00	1.350,00
diafisari isolata di tibia	9,00		900,00		1.800,00		2.700,00	
diafisari isolata di perone	5,00	4,50	500,00	450,00	1.000,00	900,00	1.500,00	1.350,00
diafisari biossea di gamba	28,00	18,00	2.800,00	1.800,00	5.600,00	3.600,00	8.400,00	5.400,00
Frattura a legno verde	5,00	4,50	500,00	450,00	1.000,00	900,00	1.500,00	1.350,00
Piede:								
Perdita anatomica								
dell'alluce	37,00	17,00	3.700,00	1.700,00	7.400,00	3.400,00	11.100,00	5.100,00
di ogni altro dito del piede	5,00	4,50	500,00	450,00	1.000,00	900,00	1.500,00	1.350,00
Frattura:								
Del I o del V metatarso	9,00	4,50	900,00	450,00	1.800,00	900,00	2.700,00	1.350,00
Del II o III o IV metatarso	5,00	4,50	500,00	450,00	1.000,00	900,00	1.500,00	1.350,00
di una falange del primo dito	5,00	4,50	500,00	450,00	1.000,00	900,00	1.500,00	1.350,00
di una falange di ogni altro dito	5,00	4,50	500,00	450,00	1.000,00	900,00	1.500,00	1.350,00
Torace - Frattura:								
della scapola	5,00	4,50	500,00	450,00	1.000,00	900,00	1.500,00	1.350,00
di clavicola	18,00	4,50	1.800,00	450,00	3.600,00	900,00	5.400,00	1.350,00
dello sterno	9,00	4,50	900,00	450,00	1.800,00	900,00	2.700,00	1.350,00
di una sola costola	5,00	4,50	500,00	450,00	1.000,00	900,00	1.500,00	1.350,00

Art. 1.7 Rinuncia all'azione di rivalsa a favore dell'Assicurato

Generali Italia rinuncia al proprio diritto di surroga⁴⁸ verso gli eventuali responsabili dell'evento dannoso indennizzato, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, lasciando agli stessi la facoltà di far valere eventuali pretese nei confronti dei responsabili; lascia così integri i diritti dell'Assicurato e dei suoi aventi causa contro i responsabili.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE DIFESA DEL REDDITO



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Obblighi in caso di sinistro

Entro 10 giorni dalla data del Sinistro o dal momento in cui se ne ha conoscenza, l'Assicurato o, se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, devono darne **comunicazione per iscritto all'Agenzia su cui è appoggiato il contratto**.

Art. 1.2 Denuncia di sinistro

La denuncia del Sinistro deve **contenere**:

- **l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato** e una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento
- **alternativamente tra loro**:
 - il certificato attestante la percentuale di Invalidità permanente rilasciato dall'INAIL, dall'INPS o da altro Istituto previdenziale pubblico o privato o da altra Compagnia di assicurazione;
 - idonea documentazione medica attestante la prognosi di almeno 60 giorni oppure il ricovero di almeno 15 giorni, in conseguenza dell'evento precedentemente identificato;
- la documentazione attestante le spese sostenute e i rapporti debitori esistenti

L'Assicurato si impegna a

- **collaborare per consentire le indagini necessarie,**
- **autorizzare il proprio medico curante a fornire tutte le informazioni indispensabili per l'erogazione delle prestazioni.**

L'Assicurato, o in caso di morte i suoi familiari o i suoi eredi, devono consentire a Generali Italia le indagini e gli accertamenti necessari.

Art. 1.3 Controversie - Perizia contrattuale

Se tra Generali Italia e l'Assicurato sorgono controversie di natura medica, la loro determinazione può essere demandata a un collegio di tre medici.

L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei medici la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato.

Ogni parte designa un proprio consulente mentre il terzo medico è designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.

Se non c'è accordo sull'individuazione del terzo medico, questo deve essere scelto dal Presidente del consiglio dell'Ordine dei medici con giurisdizione nel luogo dove si riunisce il collegio o di chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il Comune in cui ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

Il collegio medico può, se lo ritiene opportuno, rinviare l'accertamento definitivo a un momento successivo da designarsi dal collegio stesso. Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal collegio medico: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte il cui perito, anche dissenziente, non l'ha sottoscritta.

Ciascuna parte sostiene le proprie spese e paga il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.

I risultati della perizia sono raccolti in un verbale redatto in doppio esemplare, uno per l'Assicurato e uno per Generali Italia.

Art. 1.4 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni di assicurazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;

- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione sono comunque effettuati **entro 30 giorni**:

- dal ricevimento della documentazione completa, oppure
- dalla conclusione dell'eventuale procedura di accertamento, con atto di pagamento o verbale di perizia, promossa secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni di assicurazione.

Restano fermi **eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche Garanzie**, cui si rimanda il Cliente per le verifiche puntuali.

Se è stato aperto un **procedimento giudiziario** a carico del Contraente, dell'Assicurato o di entrambi relativamente al Sinistro, **è facoltà di Generali Italia posticipare il pagamento fino alla conclusione del procedimento stesso**.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

⁴⁶ GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche.

⁴⁷ Art. 1915 del Codice civile.

⁴⁸ Art. 1916 del Codice civile.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Le norme che seguono si applicano:

- alle Garanzie della sezione Responsabilità civile generale
- alle Garanzie di Responsabilità civile In solidità.



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Denuncia di sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve **inviare denuncia scritta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia entro 5 giorni dalla data in cui esso è avvenuto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza⁴⁹.**

La denuncia **deve contenere:**

- numero della Polizza e nome dell'Agenzia alla quale il contratto è assegnato;
- descrizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso;
- generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

In ogni caso l'Assicurato deve:

- **far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario; in caso di inadempimento si applica la normativa di legge⁵⁰;**
- **fornire a Generali Italia tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.**

Se attivata la Garanzia *Responsabilità civile verso prestatori di Lavoro (RCO)*, in caso di Sinistri:

- **mortali**
- **sotto inchiesta delle Autorità competenti**
- **per cui è presentata Richiesta di risarcimento**

la denuncia deve pervenire a Generali Italia, nelle modalità sopra descritte, **entro 3 giorni dalla data d'accadimento.**

Art. 1.2 Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro il Contraente/l'Assicurato deve:

- **comunicare tempestivamente richieste o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto;**
- **mettere a disposizione di Generali Italia o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno;**
- **astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con Generali Italia o con i legali e tecnici incaricati;**
- **trasmettere tempestivamente a Generali Italia ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo Nucleo familiare;**
- **collaborare con Generali Italia per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;**
- **produrre la documentazione in suo possesso o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente da lui acquisibile;**
- **comparire in giudizio a semplice richiesta di Generali Italia, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ragionevolmente ritenuta utile e necessaria da Generali Italia per la difesa.**

Se il Contraente/l'Assicurato non adempie a questi obblighi, Generali Italia può non assumerne la difesa.

Art. 1.3 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le Condizioni Specifiche della presente sezione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento è effettuato **entro trenta (30) giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente/Assicurato o del terzo danneggiato.

Se è stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente, dell'Assicurato o di entrambi relativamente al Sinistro Generali Italia può posticipare il pagamento fino alla conclusione del procedimento stesso.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.4 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Fino a quando ne ha interesse, Generali Italia gestisce a nome dell'Assicurato le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, sia civile che penale; designa, se occorre, legali e tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato stesso. **A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'articolo Obblighi in caso di sinistro. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.**

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda. **Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese vengono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.**

Che cosa NON è assicurato

Generali Italia non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE TUTELA LEGALE



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Insorgenza del sinistro e operatività della Garanzia

Il Sinistro si intende insorto nel momento in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

Per determinare la data in cui avviene un Sinistro, si considera:

- a) La data in cui si è verificato il primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento, per il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'Assicurato,
- b) la data in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto, per tutte le restanti ipotesi

Casi specifici:

- Garanzia aggiuntiva Immobili strumentali – caso di cui al punto 3. - Diritto di proprietà e altri diritti reali: se la materia riguarda l'usucapione, **la data dell'evento coincide con il giorno della prima contestazione della richiesta di usucapione**, purché effettuata nel corso della durata contrattuale;
- Garanzia aggiuntiva Vertenze con la pubblica amministrazione – caso 2. - Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per provvedimenti instaurati davanti alla Corte dei Conti: la **data dell'evento coincide con quella dell'inizio di una condotta, o della prima violazione, anche presunta, del contratto o della norma di legge che ha originato il danno erariale;**
- Garanzia aggiuntiva Pacchetto Sicurezza – caso 2. Impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative: **la data dell'evento coincide con la data del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine.**

PLURALITÀ DI EVENTI

In presenza di più violazioni o eventi dannosi della stessa natura, per determinare il momento dell'evento si fa riferimento alla data della prima violazione o alla data in cui si verifica il primo evento dannoso. Una o più violazioni o eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili allo stesso contesto, anche quando coinvolgono più soggetti:

- sono trattati e considerati come un unico Sinistro;
- la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

PLURALITÀ DI ASSICURATI

Se più Assicurati sono coinvolti nello stesso Sinistro, la Garanzia opera con un unico Massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate.

Se al momento della definizione del Sinistro il Massimale non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra gli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

Art. 1.2 Obblighi dell'Assicurato

1. L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare il Sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza.
2. La denuncia del Sinistro deve essere presentata tempestivamente a DAS nel momento in cui l'Assicurato ne ha conoscenza e comunque nel rispetto del termine di prescrizione previsto dalla legge.
La denuncia deve in ogni caso avvenire nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.
3. L'Assicurato deve informare DAS in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.
4. L'Assicurato ha l'onere di fornire le prove e argomentazioni per permettere a DAS di valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni.
5. L'Assicurato è obbligato a restituire le spese che sono state anticipate da DAS:
 - quando ha diritto di recuperarle dalla controparte;
 - nei delitti dolosi, se il giudizio si conclude con sentenza definitiva diversa da assoluzione, o senza la

derubricazione del reato da doloso a colposo. In tal caso l'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente a DAS la copia della sentenza definitiva.

6. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e DAS in merito alla gestione del Sinistro ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, a prescindere dall'esito dell'arbitrato.
7. L'Assicurato deve comunicare a DAS l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e dare avviso dei Sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.
8. Ogni spostamento della sede dell'Associazione deve essere comunicato a Generali Italia e a DAS.

Art. 1.3 Denuncia di sinistro e scelta del legale

La denuncia di Sinistro deve essere effettuata tempestivamente a DAS:

- nel momento in cui l'Assicurato ne ha conoscenza
- comunque **nel rispetto del termine massimo di 24 mesi** dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

mediante una delle seguenti modalità:

1. **DENUNCIA TELEFONICA** al numero verde 800 572 572 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00) e al numero +39 02 58 240 565 per le richieste dall'estero, in cui un operatore raccoglie la segnalazione di quanto accaduto, comunica le informazioni e i documenti necessari per l'attivazione della Garanzia, fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascia un numero identificativo della pratica;
2. **DENUNCIA SCRITTA:** la comunicazione, contenente le informazioni e, se del caso, copia dei documenti necessari per l'attivazione della Garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: sinistri@das.it.

L'Assicurato deve informare DAS in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.

In mancanza, DAS non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del Sinistro né di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Art. 1.4 Libera scelta del legale per la fase giudiziale

L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando è necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente / Assicurato. **In quest'ultimo caso, se necessario, DAS indica il nominativo del domiciliatario.**

L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all'Avvocato così individuato.

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato degli Avvocati.

Art. 1.5 Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, DAS gestisce la vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento, demandando ad Avvocati di propria scelta la trattazione stragiudiziale, anche in sede di mediazione.

Se il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescono, l'Assicurato comunica a DAS gli elementi probatori e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere a DAS di valutare le possibilità di successo. Se tale valutazione ha esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all'Avvocato scelto nei termini indicati al precedente articolo *Libera scelta del legale per la fase giudiziale*.

Se l'Assicurato nomina l'Avvocato scelto da DAS nella fase stragiudiziale anche nella fase giudiziale, le spese legali sostenute per la fase giudiziale sono liquidate con **aumento del Massimale indicato in polizza del 30%.**

In sede penale la difesa è affidata direttamente all'Avvocato scelto nei termini indicati all' articolo *Libera scelta del legale per la fase giudiziale*.

La garanzia assicurativa è prestata anche per ogni grado successivo di procedimento se l'impugnazione ha possibilità di successo.

In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l'instaurazione o la

costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte devono essere preventivamente confermate da DAS.

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato dei Consulenti Tecnici.

DAS può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e DAS non assume alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Se l'Assicurato paga direttamente il professionista, DAS rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.

Il pagamento delle spese garantite avviene **entro il termine di 30 (trenta) giorni** previa valutazione della congruità dell'importo richiesto.

Art. 1.6 Disaccordo sulla gestione del sinistro - arbitrato

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato che DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le parti.**

L'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS da parte dell'Assicurato deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:

- **Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;**
- **Mail all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it.**

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del Massimale previsto in Polizza.

Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione⁵¹.

Art. 1.7 Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, **mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze e onorari.**

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE CYBER RISK



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Denuncia di Sinistro

La denuncia di Sinistro in ogni caso (anche se l'Assicurato sceglie l'indennizzo in forma specifica) deve essere effettuata mediante una delle seguenti modalità:

- per la Garanzia Danni al Sistema Informatico e per la Garanzia Responsabilità civile da *Evento Cyber*:
 1. **DENUNCIA TELEFONICA** al n. verde 800 572 572 (dall'estero +39 02 58 240 565), attivo dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, in cui un operatore:
 - raccoglie la segnalazione di quanto accaduto,
 - comunica le informazioni e/o i documenti necessari per l'attivazione della garanzia,
 - fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascia un numero identificativo della pratica.
 2. **DENUNCIA SCRITTA**: la comunicazione, contenente le informazioni e/o copia dei documenti necessari per l'attivazione della Garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: cyber.sinistri@generali.com.

L'Assicurato deve comunicare a Generali Italia, esclusivamente con le modalità sopra indicate, l'accadimento del Sinistro, entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza.

NORME CHE VALGONO PER LA GARANZIA DANNI AL SISTEMA INFORMATICO

Art. 1.2 Indennizzo in forma specifica

In caso di Evento Cyber l'Assicurato ha facoltà di accedere all'assistenza tecnica fornita da società specializzate convenzionate con Generali Italia, **fermo sempre quanto stabilito dal successivo 1.3 - "Obblighi in caso di Sinistro"**.

L'assistenza opera per le seguenti prestazioni, alle condizioni tutte previste in polizza:

- Costi di Indagine – "Incident Response"
- Costi Ripristino Rete
- Costi Ricostituzione Archivi

Per le prestazioni Costi di Notifica - "Breach of privacy", Costi per Tutela Reputazionale, l'assistenza tecnica fornita dalle società specializzate convenzionate opera solo per le attività istruttorie propedeutiche all'assolvimento di obblighi direttamente da parte dell'Assicurato.

Il costo dell'intervento, entro i limiti di indennizzo riportati in Polizza, è a carico di Generali Italia secondo quanto previsto dalla legge in materia di Obbligo di salvataggio **in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza**.

Come attivare il servizio in caso di Sinistro

- L'Assicurato deve denunciare l'accadimento dell'evento a Generali Italia, con le modalità previste dal precedente art. 1.1 "Denuncia di Sinistro" (tramite il numero verde **800 572 572** (dall'estero, tramite il numero **+39 02 58 240 565**) oppure inviando una mail all'indirizzo dedicato cyber.sinistri@generali.com, presidiati dalle **9 alle 18 nei giorni lavorativi**), fornendo il proprio nominativo, numero della polizza assicurativa ed un recapito telefonico. **In questa occasione, l'Assicurato comunica se intende avvalersi dell'indennizzo in forma specifica e Generali Italia propone la società specializzata incaricata dell'intervento;**
- Se l'Assicurato accetta la proposta e viene designata la società specializzata: in caso di Sinistro, la stessa fornisce supporto telefonico, anche con eventuale intervento presso la sede dell'Assicurato, nel corso del quale vengono concordati tempi e modalità di intervento della prestazione prevista, al fine di consentire il rapido riavvio delle attività;
- I costi relativi a prestazioni indennizzabili a termini di Polizza, **previa conferma dell'operatività di Polizza**, possono essere rimborsati alla società specializzata direttamente da Generali Italia **con delega al pagamento appositamente sottoscritta dall'Assicurato;**

- la società specializzata opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di intervento sui sistemi informatici di terzi. Le procedure di intervento sono sempre guidate dalle “best practices” internazionali in materia di sicurezza informatica.

L'Assicurato, **a proprio carico**, ha facoltà di concordare direttamente con la società specializzata eventuali ulteriori interventi non riconducibili a prestazioni indennizzabili a termini di Polizza.

In ogni caso Generali Italia non è responsabile degli interventi effettuati dalla società specializzata.

Art. 1.3 Obblighi in caso di Sinistro

In ogni caso (anche se l'Assicurato sceglie l'indennizzo in forma specifica) l'Assicurato o il Contraente in caso di sinistro deve:

- se è stato possibile individuare un responsabile penale per l'Evento Cyber, denunciarlo alle competenti Autorità;
- conservare le tracce ed i residui del Sinistro, fino a liquidazione del danno senza avere per questo diritto ad alcuna indennità;
- fornire la documentazione dei processi elaborativi svolti che il Sistema IT ha tracciato, finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che ha causato il Sinistro e che individuano e provano il meccanismo e le modalità dell'Evento Cyber;
- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Generali Italia secondo quanto previsto dalla legge⁴⁹;
- comunicare tempestivamente a Generali Italia ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo⁵⁰.

Art. 1.4 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'Indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette cose salvate;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o ne facilita il progresso.

Art. 1.5 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- direttamente da Generali Italia, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- fra due Periti che le Parti possono nominare, uno per Generali Italia e uno per il Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza (Perizia Collegiale).

Ciascun Perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Relativamente ai beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà, in caso di Sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

Art. 1.6 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) **indagare** su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) **verificare** l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate nella forma prevista all'articolo *Comunicazioni tra le parti* delle Condizioni Generali che regolano il contratto, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto a quanto previsto all'articolo *Obblighi in caso di Sinistro*;
- c) **verificare** l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose stesse avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti all'articolo *Determinazione del danno*;
- d) **stimare e liquidare** il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i suddetti criteri di valutazione.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo *Procedura per la valutazione del danno - lettera b)*, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.7 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ciascun costo secondo le norme che seguono:

1. **Costi per ripristino Rete**
Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati al punto 1. *Costi per ripristino Rete* dell'articolo *Danni al Sistema Informatico*), **sulle quali deve essere obbligatoriamente riportata la data degli interventi effettuati.**
2. **Costi di indagine - "Incident response"**
Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati al punto 2. *Costi di indagine - "Incident response"* dell'articolo *Danni al Sistema Informatico aziendale*), **sulle quali deve essere obbligatoriamente riportata la data dell'intervento o del noleggio.**
3. **Costi per ricostituzione Archivi informatici**
Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati al punto 3. *Costi per ricostituzione Archivi informatici* dell'articolo *Danni al Sistema Informatico aziendale*).
Si considerano i costi necessari e documentati sostenuti dall'Assicurato per la ricerca, il recupero e la reimmissione dei Dati informatici perduti e il ripristino del Software perduto fino all'ultimo stadio di modifica dello stesso.
4. **Costi di Notifica - "Breach of privacy"**
Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati al punto 4. *Costi di Notifica - "Breach of privacy"* dell'articolo *Danni al Sistema Informatico aziendale*)
5. **Costi per Tutela Reputazionale**
Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai Costi indennizzabili (indicati al punto 5. *Costi per Tutela Reputazionale* dell'articolo *Danni al Sistema Informatico aziendale*).

Art. 1.8 Pagamento dell'Indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza che sia stata fatta opposizione e sempreché l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato:

- paga l'Indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Relativamente ai beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà l'Indennizzo liquidato a termine di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

NORME CHE VALGONO PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DA EVENTO CYBER

Art. 1.9 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Fino a quando ne ha interesse, Generali Italia gestisce a nome dell'Assicurato le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, sia civile che penale; designa, se occorre, legali e tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato stesso. **A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'articolo Obblighi in caso di sinistro. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.**

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda. **Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese vengono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.**

Che cosa NON è assicurato

Generali Italia non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.

Art. 1.10 Pagamento dell'Indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le Condizioni Specifiche della presente sezione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento è effettuato **entro trenta (30) giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente/Assicurato o del terzo danneggiato.

Se è stato aperto un **procedimento giudiziario** a carico del Contraente, dell'Assicurato o di entrambi relativamente al Sinistro Generali Italia può **posticipare il pagamento fino alla conclusione del procedimento** stesso.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

⁴⁹ Art. 1913 del Codice civile.

⁵⁰ Art. 1915 del Codice civile.

⁵¹ D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE PRESTAZIONI PREVENZIONE E ASSISTENZA - ASSISTENZA FABBRICATO



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Come attivare l'assistenza

L'Assicurato può attivare tutte le Prestazioni solo dopo aver contattato la Struttura Organizzativa ai seguenti numeri:
dall'Italia al numero verde 800 572 572;
dall'estero al numero +39 02 58 240 565.

Quando richiede la Prestazione, l'Assicurato **deve comunicare**:

- nome e cognome;
- tipo di assistenza di cui ha bisogno e documentazione eventualmente richiesta per poter usufruire della relativa Prestazione;
- numero di Polizza e codice della fascia tessera indicato nella specifica sezione di Polizza;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico dove può essere reperito nel corso dell'assistenza.

Per erogare le Prestazioni previste nella sezione Assistenza Fabbricato, la Struttura Organizzativa deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato. Per questo motivo necessita del consenso dell'Assicurato come previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali⁶².

Contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa l'Assicurato dà il consenso al trattamento dei suoi dati personali anche relativi alla salute e a reati e a condanne penali se necessario, così come indicato nell'informativa dei dati ricevuta.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE IN SOLIDITÀ PER DANNI AI BENI ASSICURATI



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente deve rispettare gli obblighi di seguito indicati:

- a) Fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste; le relative spese sono a carico di Generali Italia⁵³.
- b) **Denunciare per iscritto** all'autorità competente del luogo quando il Sinistro è conseguente a Incendio, Esplosione, Scoppio e a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio e di terrorismo, **entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza**.
Nella denuncia deve indicare Generali Italia quale assicuratore e il numero di Polizza e precisare le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno.
Una copia deve essere trasmessa, nei tempi e nei modi previsti, a Generali Italia.
- c) Avvisare l'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o Generali Italia entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza⁵⁴.
- d) Nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale si indica:
 - il momento dell'inizio del Sinistro;
 - la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno.

Su richiesta di Generali Italia, entro 15 giorni dall'avviso, analoga dichiarazione deve essere fatta all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, anche al di fuori dei casi di cui al punto b).
- e) Conservare le tracce e i residui del Sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno o diversa comunicazione di Generali Italia precedente (Generali Italia non è per questo tenuta a corrispondere alcuna indennità specifica).
- f) Predisporre un elenco dettagliato di:
 - danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate;
 - a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore.

Devono essere comunque a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.

In caso di danno alle Merci, deve essere messa a disposizione di Generali Italia anche la documentazione contabile di magazzino e la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci danneggiate finite e in corso di lavorazione.
- g) Denunciare, in caso di distruzione di titoli di credito, l'accaduto ai debitori o esperire, se ne ricorre il caso, le procedure di ammortamento, fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese.
- h) Per Sinistri conseguenti a Furto di Apparecchiature elettroniche:
 - fare, entro 48 ore da quando ne ha avuto conoscenza, denuncia scritta all'Autorità competente del luogo, indicando Generali Italia quale assicuratore, l'Agenzia e il numero di Polizza, e precisando le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Generali Italia nei tempi e nei modi previsti;
 - adoperarsi immediatamente nel modo più efficace possibile per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate.



ATTENZIONE: In caso di inadempimento agli obblighi in caso di Sinistro si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.

Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'Indennizzo l'Assicurato o il Contraente che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara come asportati o distrutti beni che non esistevano al momento del Sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette cose salvate;
- adopera mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;

- **manomette o altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o gli indizi materiali del reato o facilita il progresso del Sinistro.**

Generali Italia si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato.

Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) **direttamente da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;**
- b) **fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.**

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro, o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere voto deliberativo.

In caso di disaccordo sulla nomina del terzo perito, tale nomina è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 1.4 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) **indagare** su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) **verificare** l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e **riferire** se al momento del Sinistro esistevano circostanze non dichiarate che hanno aggravato il rischio;
- c) **verificare** se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all'articolo *Obblighi in caso di sinistro* della presente sezione;
- d) **verificare** separatamente, per ciascuna Partita colpita da Sinistro, l'esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate, determinandone il valore al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'articolo *Valore delle cose assicurate e determinazione del danno*;
- e) **stimare e liquidare** il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i suddetti criteri di valutazione.

In caso di procedura per la valutazione del danno effettuata **ai sensi dell'articolo Procedura per la valutazione del danno, lettera b)**, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate), che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) e e) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a impugnarne gli atti.

Solo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali resta possibile ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.5 Valore delle cose assicurate

Il Valore a nuovo che le cose assicurate avevano al momento del Sinistro viene stimato come segue.

Per i Fabbricati:

Si quantifica la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del Fabbricato assicurato, escludendo il valore dell'area e di statue e affreschi aventi valore artistico.

Per il Contenuto:

Arredamento, attrezzature, macchinari

Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate, cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose nuove uguali oppure, se non disponibili, con equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

SEZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

VALORE A NUOVO

Si stima la spesa necessaria per rimpiazzare le Apparecchiature elettriche ed elettroniche con altre nuove uguali o

equivalenti per rendimento economico, **alle seguenti condizioni:**

- a) **la singola Apparecchiatura elettrica ed elettronica deve risutare in stato di attività;**
- b) **devono essere ancora disponibili, nello specifico mercato, apparecchiature elettriche ed elettroniche uguali o analoghe per rendimento economico e così per i loro ricambi;**
- c) **devono essere trascorsi non più di cinque anni dalla data in cui l'Apparecchiatura elettrica o elettronica è stata acquistata come nuova.**

VALORE ALLO STATO D'USO

Se non sono soddisfatte una o più delle sopra citate condizioni è stimato il Valore allo stato d'uso corrispondente alla spesa necessaria per rimpiazzare le Apparecchiature elettriche ed elettroniche con altre nuove uguali o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante.

Art. 1.6 Determinazione del danno

Il danno viene determinato separatamente per i Fabbricati e per il Contenuto come di seguito riportato.

1) Viene stimato l'ammontare del "danno a nuovo"

A. Fabbricati

È la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui ed escludendo il valore dell'area (terreno) e di statue e affreschi aventi valore artistico.

B. Macchinari, attrezzature, arredamento e apparecchiature elettriche ed elettroniche

È il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte e del valore residuo delle cose danneggiate.

2) Viene stimato l'ammontare del "danno allo stato d'uso".

A. Fabbricati

È la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso e ad ogni altra circostanza concomitante, escluso il valore dell'area (terreno) e di statue e affreschi aventi valore artistico.

B. Macchinari, Attrezzature, Arredamento e Apparecchiature elettriche ed elettroniche (queste ultime se non assicurate con apposita sezione)

È il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Il supplemento di Indennizzo determinato dalla differenza tra Valore a nuovo e valore al momento del Sinistro, viene corrisposto solo una volta eseguita la ricostruzione, **se ciò avviene, salvo casi di comprovata forza maggiore, entro due anni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.**

SUPPLEMENTO DI INDENNIZZO

Il "supplemento di indennizzo" è costituito dalla differenza tra "danno a nuovo" e "danno allo stato d'uso".

L'ammontare del danno è determinato dal "danno allo stato d'uso" e dal "supplemento d'indennizzo". Quest'ultimo viene riconosciuto entro **30 giorni** da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo e se ciò avviene, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.

A richiesta dell'Assicurato, Generali Italia provvede, in base agli stati di avanzamento dei lavori, ad anticipare acconti non superiori al **25%** dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato complessivamente in base alle risultanze acquisite e ogni sei mesi fino al termine dei lavori.

L'obbligazione di Generali Italia viene in essere dopo 30 giorni dalla richiesta dell'Assicurato, se non sono insorte contestazioni sull'Indennizzo del danno ed è stato pagato l'Indennizzo determinato allo stato d'uso; i successivi anticipi hanno cadenza semestrale, su richiesta dell'Assicurato.

In nessun caso è riconosciuto il supplemento d'indennizzo per Fabbricati e macchinari non in stato di attività né per mezzi di trasporto iscritti al PRA o altri registri esteri.

Agli effetti dell'articolo *Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale*, nel caso in cui la Somma assicurata risulta:

- **superiore o uguale al rispettivo Valore a nuovo:** il supplemento di indennità per ogni Partita è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- **inferiore al rispettivo "Valore a nuovo", ma superiore al valore al momento del Sinistro (Valore allo stato d'uso)** per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo": il supplemento di indennità per ogni Partita viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- **uguale o inferiore al valore al momento del Sinistro (Valore allo stato d'uso):** il supplemento di indennità per ogni partita, diventa nullo.

Fermo quanto previsto all'articolo *Limite di indennizzo*, in nessun caso Generali Italia:

- **indennizza un importo superiore al doppio del relativo "Valore allo stato d'uso";**
- **riconosce il "supplemento d'indennizzo" per impianti, macchine, apparecchiature elettriche ed elettroniche in stato di inattività o con vetustà superiore a due anni.**

SEZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Il danno è determinato come segue:

- si stima l'ammontare del danno a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte e del valore residuo delle cose danneggiate;
- si stima il costo di rimpiazzo allo stato d'uso delle cose danneggiate, al netto delle imposte e del valore dei residui

SUPPLEMENTO DI INDENNIZZO

Il "supplemento di indennizzo" è costituito dalla differenza tra "danno a nuovo" e "danno allo stato d'uso".

L'ammontare del danno, se sono verificate le condizioni previste ai punti a), b), c) dell'articolo *Valore delle cose assicurate*, è determinato dal "danno allo stato d'uso" e dal "supplemento d'Indennizzo", quest'ultimo riconosciuto **entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo e se ciò avviene, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.**

In nessun caso Generali Italia, fermo quanto previsto dall'articolo *Limite di indennizzo* della sezione *Ci sono limiti di copertura?* delle Condizioni Specifiche Apparecchiature elettriche ed elettroniche, indennizza un importo superiore al doppio del relativo Valore allo stato d'uso; per le Apparecchiature elettriche ed elettroniche a impiego mobile l'Indennizzo è effettuato applicando un deprezzamento stabilito in base allo stato di conservazione, d'uso e di ogni altra circostanza concomitante.

Se non si verificano le condizioni previste all'articolo *Valore delle cose assicurate*, punti a), b), c), l'ammontare del danno è determinato dal danno allo stato d'uso.

Art. 1.7 Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte secondo le norme dell'articolo *Valore delle cose assicurate* risulta al momento del Sinistro che i valori di una o più Partite, presa ciascuna separatamente, eccedono del **20%** le Somme assicurate, **Generali Italia risponde del danno in proporzione al rapporto tra la Somma Assicurata così maggiorata e il valore risultante al momento del Sinistro.**

Art. 1.8 Gioielli, preziosi, oggetti d'arte, raccolte e collezioni

In caso di danni a Gioielli, preziosi, oggetti d'arte, Raccolte o collezioni, Generali Italia indennizza il valore dei singoli pezzi danneggiati, escludendo qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti.

Art. 1.9 Titoli di credito

Per i titoli di credito:

- salvo diversa pattuizione Generali Italia non paga l'importo liquidabile prima delle relative scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire a Generali Italia l'Indennizzo ricevuto appena i titoli di credito diventano inefficaci per effetto della procedura di ammortamento;
- il loro valore è dato dalla somma in essi riportata.

Per gli effetti cambiari l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per cui è possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 1.10 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione sono comunque effettuati entro **trenta (30) giorni**:

- dal ricevimento della documentazione completa, oppure
- dalla conclusione dell'eventuale procedura di accertamento, con atto di pagamento o verbale di perizia, promossa secondo quanto previsto dalle presenti Norme.

Il supplemento di Indennizzo è pagato entro **30 giorni** da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo se ciò avviene, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.

Il pagamento di tale supplemento, è corrisposto, nell'ambito del limite di Indennizzo previsto dalla copertura assicurativa, anche nei seguenti casi:

- a) a seguito di comprovata impossibilità di ricostruire nel luogo esatto in cui è ubicato il Fabbricato assicurato, che rende necessaria la ricostruzione in altra area del territorio nazionale;
- b) se viene scelta l'opzione di acquisto di altro Fabbricato già esistente in altra area del territorio nazionale.

Se il valore di acquisto è inferiore al limite di Indennizzo, Generali Italia paga il solo valore d'acquisto.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche Garanzie, cui si rimanda il Cliente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO

Se relativamente al Sinistro è in corso un procedimento giudiziario a carico del Contraente, dell'Assicurato, dei soci o degli amministratori, **Generali Italia può posticipare il pagamento fino alla conclusione del procedimento stesso.**

L'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, se presenta fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo liquidato da Generali Italia maggiorato degli interessi legali, se non dovuto; **l'importo liquidato deve essere restituito a Generali Italia se, dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulta una causa di esclusione della garanzia o del diritto di Indennizzo.**

Art. 1.11 Anticipo sulla liquidazione dell'indennizzo

In caso di esplicita richiesta, l'Assicurato ha diritto di ottenere - prima della liquidazione del Sinistro - il pagamento di un **acconto del 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato** in base alle risultanze acquisite, alle seguenti condizioni:

- **non sorgono contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso;**
- **a richiesta di Generali Italia, l'Assicurato ha prodotto i documenti che provano che non ricorre il caso di dolo dell'Assicurato o del Contraente;**
- **non esistono impedimenti di tipo contrattuale (vincoli, interessi di terzi, ipoteche);**
- **l'Indennizzo complessivo ammonta, secondo le stime eseguite, ad almeno 50.000,00 euro.**

Generali Italia paga l'acconto **dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro se sono trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo del pagamento.**

L'acconto non può comunque superare 1.000.000,00 di euro, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

COME VIENE DETERMINATO L'ACCONTO?

La determinazione dell'acconto è effettuata come se l'assicurazione sulla base del Valore a nuovo non esistesse.

Trascorsi 30 giorni dal pagamento dell'Indennizzo al valore che le cose avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato ha diritto al supplemento di Indennizzo a Valore a nuovo in base all'avanzamento dei lavori, così come previsto all'articolo *Determinazione del danno*.

Generali Italia esegue il pagamento **dopo l'emissione di regolare fattura comprovante l'avvenuta riparazione o rimpiazzo anche parziale delle cose distrutte o danneggiate**, fermi gli importi globali concordati in sede di perizia.

L'acconto non costituisce in ogni caso né un riconoscimento al diritto all'Indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima del pagamento.

Se risultano infondati i presupposti del pagamento, l'Assicurato deve restituire l'anticipo ottenuto con le spese e gli interessi entro 30 giorni dalla data di eccezione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, Generali Italia corrisponde l'Indennizzo se dal procedimento risulta che tale causa **non dipende da dolo del Contraente, dell'Assicurato, del Rappresentante legale, dei Soci a responsabilità illimitata.**

Art. 1.12 Assicurazione per conto di chi spetta

Per le Garanzie In solidità l'Assicurazione può essere stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto di chi spetta.

Gli obblighi derivanti dal contratto (salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti solo dall'Assicurato) gravano sul Contraente.

I diritti di natura pecuniaria spettano all'Assicurato, quindi l'Indennizzo che è liquidato in contraddittorio non può essere versato se non con l'intervento dell'Assicurato all'atto del pagamento.

Si conviene che gli altri diritti, azioni e ragioni di diversa natura sorgenti dall'Assicurazione possono invece essere esercitati solo dal Contraente. Pertanto, in caso di Sinistro **l'Assicurato:**

- **non può interferire nella nomina dei periti, da eleggere da Generali Italia e dal Contraente;**
- **non può agire per impugnare la perizia.**

Art. 1.13 Verifica dello stato delle cose assicurate e documentazioni

Generali Italia ha diritto di verificare lo stato delle cose assicurate:

- **anche con ispezione alle stesse e ai luoghi dove sono poste**
- **previo accordo con il Contraente e l'Assicurato in merito al tempo e alle modalità della verifica, avvalendosi della loro collaborazione.**

In caso di Sinistro, Generali Italia ha anche diritto di visionare libri contabili, registri e fatture per poter determinare l'ammontare del danno.

Art. 1.14 Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Sinistro e loro reintegro

(Articolo valido per la Sezione Apparecchiature elettriche ed elettroniche, in relazione all'articolo Furto di apparecchiature all'aperto - ESTENSIONI: BENI ALL'ESTERNO)

RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

In caso di Sinistro le Somme assicurate e i relativi limiti di Indennizzo si riducono, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità assicurativa in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie o Scoperti, senza la restituzione di Premio.

Se Generali Italia, a seguito del Sinistro, decide di recedere dal contratto, rimborsa il Premio annuo pagato e non goduto sulle Somme assicurate rimaste in essere e sulle altre Garanzie, al netto delle imposte.

REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso di Generali Italia, le Somme assicurate e i limiti di Indennizzo possono essere reintegrati nei valori originari.

In tal caso, il Contraente deve corrispondere a Generali Italia il rateo di Premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di Generali Italia di recedere dal contratto ai sensi dell' articolo Recesso in caso di sinistro (sezione Come posso disdire la polizza? delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO).

Art. 1.15 Recupero delle cose rubate

(Articolo valido per la Sezione Apparecchiature elettriche ed elettroniche, in relazione all'articolo Furto di apparecchiature all'aperto - ESTENSIONI: BENI ALL'ESTERNO)

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve avvisare Generali Italia appena ne ha notizia.

Le cose recuperate diventano di proprietà di Generali Italia se questa ha indennizzato integralmente il danno, se l'Assicurato non rimborsa a Generali Italia l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per le cose stesse.

Se invece Generali Italia ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato può conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'Indennizzo riscosso da Generali Italia per le stesse, o farle vendere. Generali Italia procede a una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno accertato

originariamente il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'Indennizzo a termini di garanzia e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che vengono recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo e prima di due mesi dalla data di avviso del Sinistro, Generali Italia è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del Sinistro. L'Assicurato può, tuttavia, scegliere di lasciare a Generali Italia le cose recuperate che sono d'uso personale o domestico, salvo il diritto di Generali Italia di rifiutare tale abbandono, pagando l'Indennizzo dovuto.

Art. 1.16 Riparazione diretta (Indennizzo in forma specifica)

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Premesso quanto stabilito dall'articolo *Obblighi in caso di sinistro*, al momento della denuncia di un Sinistro indennizzabile ai sensi delle Garanzie In solidità attivate, **il cui importo è prevedibilmente non superiore a 130.000,00 euro, IVA compresa**, il Contraente o l'Assicurato possono richiedere l'attivazione del servizio di Riparazione Diretta.

Il servizio consente di:

- avvalersi di una ditta/artigiano specializzato **indicato da Generali Italia** per la riparazione/ripristino dei danni materiali e diretti occorsi al Fabbricato;
- non sostenere anticipi per l'intervento di riparazione (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) che resta **a carico di Generali Italia** – che provvede a pagare l'Indennizzo dovuto a termini di contratto direttamente al riparatore, fino a concorrenza del limite contrattualmente applicabile;
- eliminare l'applicazione di eventuali Franchigie/Scoperti previsti dal contratto.

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE

Il Contraente o l'Assicurato deve:

1. denunciare il Sinistro all'Agenzia a cui è assegnata la Polizza;
2. chiedere contestualmente l'attivazione della Riparazione Diretta.

Ricevuta la denuncia di Sinistro, **l'Agenzia attiva il Perito** assicurativo assegnato per zona che, ricevuto l'incarico, provvede a:

1. contattare il danneggiato per concordare il sopralluogo e visionare il danno;
2. redigere il capitolato lavori (elenco dettagliato degli interventi necessari per il ripristino/riparazione) con la stima del danno;
3. far sottoscrivere il capitolato al Contraente/Assicurato, per accettazione;
4. **se il preventivo di spesa non è superiore a 130.000,00 euro, IVA compresa**, indicare al Contraente/Assicurato la ditta/artigiano per l'esecuzione degli interventi.

Il Contraente/Assicurato, sottoscrivendo apposita delega al pagamento, autorizza la ditta/artigiano indicata/o dal perito a:

1. effettuare gli interventi indicati nel preventivo;
2. incassare direttamente da Generali Italia il compenso relativo all'intero intervento **(entro i limiti contrattualmente dovuti ed escluse le migliorie)**.

TERMINE DEI LAVORI

La ditta/artigiano:

1. fa sottoscrivere all'Assicurato il verbale di fine lavori attestante l'esecuzione delle opere o il consuntivo finale dei lavori; il verbale costituisce **dichiarazione liberatoria** di non aver altro a pretendere dalla ditta/artigiano e da Generali Italia in relazione alle prestazioni indicate come "Oggetto della prestazione";
2. emette la fattura che Generali Italia paga direttamente in regime di delega all'incasso, **senza alcun esborso** da parte dell'Assicurato e senza l'applicazione di Franchigie/Scoperti.

La procedura prevista dalla Riparazione Diretta non è attivabile nei seguenti casi:

- se il costo finale dell'intero intervento supera l'importo di 130.000,00 euro, IVA compresa;
- se, in base alle condizioni della copertura prestata, è applicabile la regola proporzionale.

In tali casi:

- resta valido quanto previsto dagli articoli precedenti con riferimento a modalità e criteri per la determinazione e liquidazione del danno e per il pagamento dell'Indennizzo;
- **se previsti, si applicano Franchigie e Scoperti.**

Art. 1.17 Servizio di emergenza

PREMESSA

Generali Italia ha sottoscritto una convenzione con una ditta specializzata (di seguito ditta specializzata) che sviluppa e offre servizi e soluzioni nell'ambito della gestione, limitazione ed eliminazione del danno materiale in ambito domestico e industriale attraverso la realizzazione di piani di pronto intervento, progettazione delle attività di risanamento, fino all'insieme delle azioni di salvataggio, ripristino, bonifica, riparazione e sostituzione.

Questo consente ai propri Assicurati di usufruire di una rete capillarmente presente sul territorio nazionale e di alto livello professionale in grado di **garantire, in caso di Sinistro, un pronto ed efficace piano di salvataggio, bonifica e ripristino dei beni e dei Fabbricati colpiti da Sinistro.**

La richiesta di intervento di una ditta specializzata è possibile, fermo quanto stabilito dall'articolo *Obblighi in caso di sinistro, in caso di Sinistri indennizzabili a termini delle Garanzie In solidità* il cui importo è **stimato** in una cifra superiore a **3.000,00 euro, IVA esclusa**, che hanno colpito:

- Fabbricato (compresa la Garanzia Rischio Locativo);
- Contenuto.

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Contraente o Assicurato possono richiedere l'intervento di tecnici specializzati nell'attività di salvataggio post Sinistro. In tal caso, Generali Italia incarica una ditta specializzata per:

- a. svolgere tutte le **attività di limitazione del danno e messa in sicurezza** in seguito a:
 - Incendio, Esplosione, Scoppio, sviluppo di fumi, gas e vapori, bagnamento;
 - Eventi atmosferici;
 - Allagamento, Inondazione e alluvione;
 - Terremoto;
- b. **la riparazione** di Fabbricati, impianti tecnici a servizio del Fabbricato e Contenuto, danneggiati dal Sinistro, **anche provvisoria se necessaria per contenere l'entità del danno, la bonifica delle cose assicurate e degli ambienti aziendali.**

ESCLUSIONI

Dall'ambito dell'attività di assistenza post Sinistro svolta dalla ditta specializzata sono esclusi:

- **i Sinistri di responsabilità civile con danni a persone o a cose di terzi**, salvo quelli riconducibili alla Garanzia *Rischio locativo*;
- **le spese di salvataggio relative a Sinistri non indennizzabili a termini di contratto**, che possono comunque essere oggetto di pattuizione separata tra la ditta specializzata e il Contraente o l'Assicurato, con costi a carico di questi ultimi;
- **le spese relative a strutture, rivestimenti, oggetti, che hanno valore artistico, storico e culturale.**

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente/Assicurato, dopo aver subito un danno rientrante nell' "Oggetto della prestazione", può attivare il servizio con le seguenti modalità.

1. Denunciare il Sinistro alla propria Agenzia chiedendo nello stesso tempo l'intervento della ditta specializzata

In questo caso, l'Agenzia, ricevuta la denuncia di Sinistro, informa/incarica il perito assicurativo assegnato per zona inserendo nelle note del Sinistro le richieste dell'Assicurato per l'intervento della ditta specializzata.

Il perito, ricevuto l'incarico, provvede a:

- contattare il danneggiato per concordare il sopralluogo e visionare il danno;
- contattare la ditta specializzata per richiederne l'intervento congiunto.

Al termine dell'intervento la ditta specializzata fa sottoscrivere all'Assicurato il verbale di fine lavori attestante l'esecuzione delle opere o il consuntivo finale dei lavori e provvede a emettere la fattura, che viene pagata direttamente da Generali Italia in regime di cessione del credito assicurativo.

2. Contattare la ditta specializzata attraverso il numero verde 800 572 572 richiedendo un'attività in regime di primo intervento per effettuare un sopralluogo ed eseguire le prime attività di salvataggio, limitazione del danno e messa in sicurezza.

La ditta specializzata, ricevute le informazioni da parte dell'Assicurato o del Contraente riguardo numero di Polizza e dati anagrafici e societari, comunicati tramite telefonata al numero verde, provvede a:

- contattare l'Agenzia di riferimento e verificare che ha ricevuto notizia del Sinistro;
- contattare il perito assicurativo e concordare giorno e ora del sopralluogo.

La ditta specializzata effettua con il perito il sopralluogo nel giorno e ora stabiliti e quest'ultimo valuta le condizioni di contratto informando l'Assicurato e la ditta specializzata dell'operatività della copertura (se l'intervento è fattibile a termini di copertura) prima di procedere all'esecuzione delle attività d'intervento.

Al termine dell'intervento la ditta specializzata fa sottoscrivere all'Assicurato il verbale di fine lavori attestante l'esecuzione delle opere o il consuntivo finale dei lavori e provvede a emettere la fattura, che è pagata direttamente da Generali Italia in regime di cessione del credito assicurativo.

Nel corso del primo intervento la ditta specializzata effettua un sopralluogo gratuito sul luogo dell'evento e, nei giorni festivi, può effettuare in autonomia **esclusivamente le operazioni di messa in sicurezza**.

Nel caso in cui il Sinistro è indennizzabile a termini di contratto, il costo dell'intervento è a carico di Generali Italia secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di salvataggio⁵⁵.

In ogni caso il Contraente o l'Assicurato possono concordare direttamente con la ditta specializzata eventuali ulteriori interventi.

La **Relazione di fine intervento** redatta dalla ditta specializzata, se

- **accettata dal Perito assicurativo** nominato da Generali Italia e dal terzo danneggiato (per la Garanzia Rischio locativo)
- **sottoscritta senza riserve dal Contraente/Assicurato**

costituisce, d'accordo fra le parti, dichiarazione liberatoria di non aver altro a pretendere dalla ditta specializzata e da Generali Italia riguardo le prestazioni offerte.

Nei casi in cui:

- la riparazione totale o parziale del danno non può essere effettuata dalla ditta specializzata
- il Contraente o l'Assicurato o il terzo danneggiato (per la Garanzia Rischio locativo) sottoscrivono con riserva o non sottoscrivono la "Relazione di fine intervento"

il danno è valutato secondo il disposto degli articoli *Procedura per la valutazione del danno* e *Determinazione del danno*.

RECESSO

Generali Italia **ha facoltà di recedere** dal presente servizio al termine di ciascun periodo di assicurazione comunicandolo per iscritto al Contraente con un **preavviso di almeno 60 giorni**.

PRIVACY

A integrazione dell'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016, Generali Italia informa che per fornire i servizi sopra indicati deve comunicare alcuni dati di Polizza alla ditta specializzata PER, titolare di autonomo trattamento, e viene da questa informata in merito agli interventi resi.

Ai fini di dare esecuzione al contratto di assicurazione, Generali Italia si avvale dei dati raccolti dalla ditta specializzata in caso di intervento.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE IN GUARDIA



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste; le relative spese sono a carico di Generali Italia⁵⁶.
- b) Fare per iscritto, entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza, denuncia all'autorità competente del luogo indicando Generali Italia quale assicuratore e il numero di Polizza e precisando le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno.
- c) Adoperarsi immediatamente nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate.
Una copia deve essere trasmessa, nei tempi e nei modi previsti, a Generali Italia.
- d) Avvisare l'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o Generali Italia entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza⁵⁷.
- e) Conservare le tracce e i residui del Sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno o diversa comunicazione di Generali Italia precedente (Generali Italia non è per questo tenuta a corrispondere alcuna indennità specifica).
- f) Predisporre e presentare all'Agenzia entro i 5 giorni successivi alla denuncia un elenco dettagliato di:
 - danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate con l'indicazione del loro valore,
 - a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore,
- g) Dimostrare sia a Generali Italia che ai periti, qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del Sinistro e provare i danni e le perdite derivategli, tenendo a disposizione registri, conti, titoli di pagamento, fatture o qualsiasi documento che può essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche. In caso di danno alle Merci deve essere messa a disposizione di Generali Italia anche la documentazione contabile di magazzino e la documentazione dettagliata del costo relativo alle merci danneggiate finite e/o in corso di lavorazione.
- h) Denunciare, in caso di distruzione di titoli di credito, l'accaduto ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento, fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese.



ATTENZIONE: L'inadempimento di uno di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto da Generali Italia in caso di loro omissione colposa.

Art. 1.2 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, le nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 1.3 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) **indagare** su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) **verificare** l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non dichiarate che hanno aggravato o avrebbero potuto aggravare il rischio e non sono state comunicate;
- c) **verificare** se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all'articolo *Obblighi in caso di Sinistro* della presente sezione;
- d) **verificare** l'esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose stesse avevano al momento del Sinistro, secondo i criteri di valutazione spiegati nell'articolo *Valore delle cose assicurate*.
- e) **procedere** alla stima e all'eventuale liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata **ai sensi dell'articolo *Procedura per la valutazione del danno*, lettera b)**, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate), che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) e e) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a impugnarne gli atti. Solo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali resta comunque possibile ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzo del danno.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo di non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.4 Valore delle cose assicurate

Per determinare il valore dei **Macchinari** al momento del danno si stima il costo di rimpiazzo dei macchinari assicurati con altri nuovi, uguali o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in base al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Nel caso in cui la valutazione così formulata superi i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

Art. 1.5 Determinazione del danno

Il danno si determina stimando il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Art. 1.6 Raccolte e collezioni

Nel caso in cui siano danneggiate o asportate raccolte o collezioni, Generali Italia indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o asportati, **escludendo qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti.**

Art. 1.7 Titoli di credito

Per i titoli di credito:

- Generali Italia, salvo accordo diverso, non paga l'importo per essi liquidabile prima delle relative scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire a Generali Italia l'Indennizzo percepito appena i titoli di credito diventano inefficaci per effetto della procedura di ammortamento.
- il loro valore è dato dalla somma riportatavi.

Per gli effetti cambiari l'Assicurazione vale solo per gli effetti per i quali è possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione,

Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione sono comunque effettuati entro **trenta (30) giorni**:

- dal ricevimento della documentazione completa, ovvero
- dalla conclusione dell'eventuale procedura di accertamento, con atto di pagamento o verbale di perizia, promossa secondo quanto previsto dalle presenti Norme.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche Garanzie, cui si rimanda il cliente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO

Se relativamente al Sinistro è in corso un procedimento giudiziario a carico del Contraente, dell'Assicurato, dei soci o degli amministratori, **Generali Italia può posticipare il pagamento fino alla conclusione del procedimento stesso.**

L'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, se presenta fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo liquidato da Generali Italia maggiorato degli interessi legali, se non dovuto; **l'importo liquidato deve essere restituito a Generali Italia se, dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulta una causa di esclusione della garanzia o del diritto di Indennizzo.**

Art. 1.9 Assicurazione per conto di chi spetta

Per le Garanzie In Guardia l'Assicurazione può essere stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto di chi spetta. Gli obblighi derivanti dal contratto (salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti solo dall'Assicurato) gravano sul Contraente.

I diritti di natura pecuniaria spettano all'Assicurato, quindi l'Indennizzo liquidato in contraddittorio può essere versato solo con l'intervento dell'Assicurato all'atto del pagamento.

Si conviene che gli altri diritti, azioni e ragioni di diversa natura che nascono dall'Assicurazione possono essere esercitati solo dal Contraente. Pertanto, in caso di Sinistro, **l'Assicurato:**

- **non può interferire nella nomina dei periti da eleggere da Generali Italia e dal Contraente;**
- **non può agire per impugnare la perizia.**

Art. 1.10 Verifica dello stato delle cose assicurate e documenti

Generali Italia ha diritto di verificare lo stato delle cose assicurate:

- **anche con ispezione alle stesse e ai luoghi ove sono poste**
- **previo accordo con il Contraente e l'Assicurato in merito al tempo e alle modalità della verifica, avvalendosi della loro collaborazione.**

In caso di Sinistro Generali Italia ha anche diritto di prendere visione dei libri contabili, registri, fatture per poter determinare l'ammontare del danno.

Art. 1.11 Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Sinistro e loro reintegro

RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

In caso di Sinistro le Somme assicurate relative a ciascun bene assicurato e i relativi limiti di Indennizzo si riducono, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità assicurativa in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie o Scoperti, senza la corrispondente restituzione di Premio.

Se Generali Italia, a seguito del Sinistro, decide di recedere dal contratto, rimborsa il Premio annuo pagato e non goduto per le restanti Garanzie, al netto delle imposte.

REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE

Su richiesta del Contraente e previo consenso scritto di Generali Italia, le Somme assicurate e i limiti di Indennizzo possono essere reintegrati nei valori originari.

In tal caso, Il Contraente deve corrispondere a Generali Italia il relativo Premio

Generali Italia concede, a titolo gratuito, **una sospensione della riduzione delle Somme assicurate per un periodo di 45 giorni a decorrere dal Sinistro, o fino alla scadenza dell'annualità assicurativa, se questa interviene entro il periodo di sospensione di cui sopra.**

⁵² GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche.

⁵³ Art. 1914 del Codice civile.

⁵⁴ Art. 1913 del Codice civile.

⁵⁵ Articolo 1914 (Obbligo di salvataggio) del Codice civile.

⁵⁶ Art. 1914 del Codice civile.

⁵⁷ Art. 1913 del Codice civile.

